



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 27
DELL'8 LUGLIO 2015



Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2015, n. 0121/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. "Società velica di Barcola e Grignano associazione sportiva dilettantistica" di Trieste. Approvazione delle modifiche statutarie.

pag. **11**

Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2015, n. 0122/Pres.

Recepimento dell'Accordo rep. n. 20/cu del 07/02/2013, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002".

pag. **21**

Decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 0123/Pres.

Definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come contenuta nell'art 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG).

pag. **67**

Decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 0124/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

pag. **67**

Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 0126/Pres.

Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26, comma 4, 28, comma 6 e 40 bis, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

pag. **75**

Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 0127/Pres.

Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

pag. **88**

Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 0136/Pres.

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".

pag. **132**

Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile 25 giugno 2015, n. 919/ALL

Legge regionale 23/1997, articolo 23. Comune di Chions (PN). Sospensione del Consiglio comunale e

nomina del Commissario straordinario.

pag. **149**

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 giugno 2015, n. 1199

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. B) - Impinguamento dei capitoli di partita di giro 1871/e 1871/s rettifica del decreto n. 1130 dd. 16.6.2015 per errore materiale dovuto ad inversione di cifre.

pag. **150**

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 giugno 2015, n. 1200

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro e/1893 e s/1893 per procedere a pagamento già effettuato ma non andato a buon fine.

pag. **150**

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 giugno 2015, n. 1201

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro e/1880 e s/1880 per procedere a pagamento già effettuato ma non andato a buon fine.

pag. **151**

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 giugno 2015, n. 1202

LR 21/2007, art. 18, cc. 5 e 6 - Prelevamento dal Fondo spese obbligatorie ed ordine a favore del capitolo s/9779.

pag. **152**

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 giugno 2015, n. 1203

LR 21/2007, art. 18, c. 8, e art. 28, c. 10 - Reiscrizione residui perenti di parte corrente - TS.

pag. **153**

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 giugno 2015, n. 1204

LR 21/2007, art. 18, c. 8, e art. 28, c.10 - Reiscrizione residui perenti di parte capitale - TS.

pag. **156**

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 26 giugno 2015, n. 1236

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro e/1785 e s/9894 per il versamento delle ritenute fiscali dovute su redditi da lavoro dipendenti.

pag. **162**

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 26 giugno 2015, n. 1237

LR 21/2007, art. 18, cc. 5 e 6 - Prelevamento dal Fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore del cap. s/608.

pag. **163**

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 26 giugno 2015, n. 1238

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese correnti.

pag. **163**

Decreto del Direttore generale 26 giugno 2015, n. 685

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 3 unità di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso l'Amministrazione regionale: sostituzione componente.

pag. **166**

Decreto del Ragioniere generale 23 giugno 2015, n. 1198

LR 27/2014, art. 13, c. 8 - Modifica del codice del Piano dei conti di diversi capitoli di spesa ai fini dell'armonizzazione dei bilanci.

pag. **167**

Decreto del Direttore del Servizio osservatorio mercato del lavoro 24 giugno 2015, n. 2715

Articolo 15, LR 12/2009 - Approvazione avviso pubblico per l'istituzione di tre liste di accreditamento.

pag. **176**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 giugno 2015, n. 2710

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio in Italia o all'estero presentati nella prima quindicina di giugno 2015.

pag. **184**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 giugno 2015, n. 2711

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale presentati nella prima quindicina di giugno 2015.

pag. **188**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 giugno 2015, n. 2713

LR 76/82. Approvazione delle direttive per la predisposizione e la gestione dell'operazione connessa allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi - Annualità formativa 2015-2016 a cura dell'Associazione temporanea Effe.Pi. e prenotazione fondi.

pag. **193**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 giugno 2015, n. 2714

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015. Programma specifico n. 14/15 - "SiConTe - Sistema di conciliazione integrato": funzionamento della rete degli sportelli territoriali. Prenotazione fondi per complessivi euro 1.700.000,00, di cui: capitolo 3637, euro 255.000,00 (quota regionale) - capitolo 3638, euro 595.000,00 (quota statale) - capitolo 3639, euro 850.000,00 (quota comunitaria).

pag. **200**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 giugno 2015, n. 2723

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Piano generale d'impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale. Programma specifico n. 37 - Percorsi formativi personalizzati.

Approvazione operazioni a valere sull'Asse 2 - Occupabilità - Azione 33PP - Mese di aprile 2015.

pag. **201**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 giugno 2015, n. 2733

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020. PPO 2015, Programmi specifici n. 8/15 e n. 13/15. Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei Programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su Pipol.

pag. **204**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 giugno 2015, n. 2743

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" presentate dal 1° al 15 maggio e dal 16 maggio al 1° giugno 2015.

pag. **229**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 giugno 2015, n. 2744

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico n. 34. Approvazione operazioni formative "Misure compensative per il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario" - a valere sull'Asse 2 - Occupabilità - Azione 33 QBA - Mese di maggio 2015.

pag. **233**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 29 giugno 2015, n. 2755

Legge 236 del 19 luglio 1993 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" (articolo 9, commi 3 e 7). Finanziamento attività formative per occupati. Avviso emanato con decreto 6038/LAVFOR.FP/2012. Operatore: Centro Dolce Friuli Srl. Operazione codice FP1257656005. Autorizzazione proroga termine conclusione attività.

pag. **236**

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1144

POR FESR 2007/2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione - Rideterminazione delle risorse delle procedure di attivazione afferenti all'Attività 4.2.a di competenza della Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna.

pag. **237**

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1146

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'Autorità della cooperativa "Horus - Società cooperativa consortile a rl" con sede in Fagagna, senza nomina di commissario liquidatore.

pag. **240**

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1147

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'Autorità della cooperativa "Food & wine doc - Movimento cibo cultura turismo in FVG - Sc a rl" con sede in Turriaco, senza nomina di commissario liquidatore.

pag. **241**

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1148

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'Autorità della cooperativa "Era Società cooperativa" con sede in Pordenone, senza nomina di commissario liquidatore.

pag. **242**

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1149

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'Autorità della "Società cooperativa sociale La Roia a responsabilità limitata" con sede in Monfalcone, senza nomina di com-

missario liquidatore.

pag. **243**

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1150

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'Autorità della cooperativa "Rinascita - Società cooperativa sociale" con sede in Trieste, senza nomina di commissario liquidatore.

pag. **244**

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1153

LR 76/1982. Tecnico meccatronico delle autoriparazioni - Standard formativi regionali - Approvazione.

pag. **245**

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1162

DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60: delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio al Comune di San Daniele del Friuli.

pag. **249**

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1165

POR FESR 2007/2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione - Rideterminazione delle risorse delle procedure di attivazione afferenti all'Attività 2.1.a. "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale", Linea di intervento 2.1.a.3 "Tutela ambienti naturali e fauna", di competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio tutela del paesaggio e biodiversità.

pag. **250**

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1179

DLgs. 152/2006 - Progetto riguardante la viabilità dell'Area del mobile e Asse Bannia - Fiume Veneto - Azzano X Pasiano. Proroga della DGR 592/2010 (VIA 358). Proponente: Friuli Venezia Giulia Strade Spa.

pag. **253**

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1185

POR FESR 2007/2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione - Rideterminazione delle risorse delle procedure di attivazione afferenti alle attività di competenza dell'Area attività produttive della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

pag. **254**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Aspiag Service Srl.

pag. **258**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, lettera c), della LR 29 aprile 2015, n. 11. Domanda della ditta dott. Bruno Carretta di concessione per derivare acqua per scopo idroelettrico dalla Roggia di San Quirino in Comune di San Quirino.

pag. **258**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta azienda agricola Della Valentina per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3392).

pag. **259**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Follegot Loris.

pag. **260**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Fornasier Maurizio.

pag. **260**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Friulovest Banca credito cooperativo per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3402).

pag. **260**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Mior Edvige.

pag. **261**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Azienda Agricola Mulin Rosè di Zilli Antonio Ss per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3404).

pag. **261**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Querin Marisa.

pag. **262**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua ditte varie.

pag. **262**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Bevilacqua Alessandro.

pag. **263**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Colaone Remo.

pag. **263**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua del ditta Comune di Arta Terme.

pag. **264**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Del Bianco Achille.

pag. **265**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua all'Azienda Agricola 3 Eco-Agristar .

pag. **265**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Ecolomb.

pag. **266**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua dell'Azienda Agricola Podrecca del Rorre Lina.

pag. **267**

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Bagnaria Arsa. Avviso di adozione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **267**

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 54 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **268**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - ufficio tavolo di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **268**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolo di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

pag. **269**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della LR 12/2009.

pag. **269**



Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Trieste

Bando "Progetti di azioni positive degli Enti locali tesi ad espandere l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne - anno 2015". Bando approvato con decreto del Direttore del Servizio lavoro e pari opportunità 19 giugno 2015, n. 2666/LAVFORU.

pag. **271**

Associazione Intercomunale "Valcanale" - Comune di Tarvisio (UD)

Approvazione della variante n. 1 al PRPC/PdR - "Zone A Tarvisio Alta".

pag. **276**

Associazione Intercomunale "Valcanale" - Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di deposito relativo alla adozione della variante n. 65 al PRCG di Tarvisio.

pag. **276**

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Udine - Ater - Udine

Bilancio consuntivo per l'esercizio 2014.

pag. **276**

Comune di Amaro (UD)

Avviso di adozione del Piano insediamento produttivo agricolo (Pipa) e della contestuale variante n. 44 al PRGC.

pag. **279**

Comune di Cercivento (UD)

Avviso di approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (Pcca) ai sensi della LR 16/2007 e s.m.i.

pag. **279**

Comune di Faedis (UD)

Avviso di approvazione Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Azienda Agricola Delle Vedove Silvio di Delle Vedove Andrea" in Faedis, frazione Ronchis via Matteotti.

pag. **279**

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di adozione della variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **280**

Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 53 al PRGC.

pag. **280**

Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 56 al PRGC.

pag. **280**

Comune di Mossa (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 19 al PRGC ai sensi dell'art. 63, comma 5, della LR 5/2007. Esame dell'osservazione/opposizione pervenuta e approvazione con modifiche della variante.

pag. **281**

Comune di Pordenone

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata in zona commerciale H2 denominato PA n. 44 di via Musile e del relativo schema di convenzione.

pag. **281**

Comune di San Martino al Tagliamento (PN)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 086/Pres./2008.

pag. **281**

Comune di San Vito al Torre (UD)

Avviso di avvenuta adozione del Piano comunale di classificazione acustica.

pag. **282**

Comune di Trieste - Area servizi di amministrazione - Servizio gestione e controllo demanio e patrimonio immobiliare - PO gestione straordinaria patrimonio immobiliare - Ufficio demanio marittimo

Determinazione n. 15/2015 PO gestione straordinaria patrimonio immobiliare - Avviso di richiesta di subingresso relativa a concessione demaniale con finalità turistico ricreativa sita nel Comune di Trieste ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione.

pag. **282**

Comune di Varmo (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 15 al PRGC per informatizzazione dello strumento urbanistico vigente.

pag. **283**

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana - Udine

Decreto di asservimento n. 3/15 dd. 22/06/2015 relativo ai lavori di "Miglioramento del sistema di distribuzione irrigua nei Comuni di Rivignano, Pocenia, Talmassons" - Progetto n. 463 - DR n. 3502, dd. 21/11/2007 (B.I. 027/07) CUP E33B08000170002.

pag. **283**

Consorzio di Bonifica Pianura Isontina - Ronchi dei Legionari (GO)

Espropriazione per pubblica utilità. Decreto di rettifica servitù di acquedotto n. 5/Esp dd. 15/06/2015.

pag. **297**

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" - Trieste

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di assistente amministrativo (cat. "C" del ruolo amministrativo) riservato alle persone disabili che risultano disoccupate.

pag. **310**

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli"

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria del Presidio ospedaliero di San Daniele del Friuli - Tolmezzo; "Ruolo sanitario - profilo professionale Dirigente medico; disciplina di otorinolaringoiatria".

pag. **320**

Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di medicina nucleare.

pag. **320**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_27_1_DPR_121_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2015, n. 0121/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. “Società velica di Barcola e Grignano associazione sportiva dilettantistica” di Trieste. Approvazione delle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto 12 aprile 1999 n. 0109/Pres. è stata riconosciuta la personalità giuridica dell’Associazione “Società Velica di Barcola e Grignano”, con sede a Trieste, e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con proprio decreto 2 marzo 2007, n. 045/Pres., in forza del quale la predetta Associazione ha assunto la nuova denominazione di “Società Velica di Barcola e Grignano associazione sportiva dilettantistica”;

VISTA la domanda del 26 maggio 2015 con cui il Presidente della predetta Associazione, che è iscritta al n. 159 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l’approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’assemblea straordinaria degli associati del 25 aprile 2015;

VISTO il verbale del 25 aprile 2015 di detta assemblea, a rogito del dott. Pietro Ruan, notaio in Trieste, rep. n. 14231, racc. n. 8897, registrato a Trieste il 5 maggio 2015 al n. 3159/1T;

RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette principalmente a semplificare e rendere coerente il testo statutario, a stabilire una maggiore coesione e stabilità del gruppo dirigente e a gestire in modo più funzionale l’evento “Coppa d’Autunno Barcolana” nel rispetto di tutte le norme in vigore;

RICONOSCIUTA l’opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche statutarie dell’Associazione “Società Velica di Barcola e Grignano associazione sportiva dilettantistica”, con sede a Trieste, deliberate dall’assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 25 aprile 2015.

2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell’iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_27_1_DPR_121_2_ALL1

Statuto della Società velica di Barcola e Grignano associazione sportiva dilettantistica di Trieste**TITOLO I****Art. 1 COSTITUZIONE**

1. È costituita a Trieste, con sede in Viale Miramare 32, la "Società Velica di Barcola e Grignano Associazione Sportiva Dilettantistica", di seguito denominata "S.V.B.G." o "Associazione", dotata di personalità giuridica riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. La S.V.B.G. è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.
4. La S.V.B.G., con i suoi soci, aderisce alla Federazione Italiana Vela.
5. La S.V.B.G. fa proprie le norme e le Direttive del CONI e della FIV.
6. La durata della S.V.B.G. è illimitata.

Art. 2 SCOPI

1. Scopo della S.V.B.G. è promuovere, propagandare e diffondere lo sport della vela e sviluppare la cultura nautica in tutti i suoi aspetti, specie tra i giovani e gli appassionati del mare.
2. In particolare la S.V.B.G. pone tra i suoi obiettivi:
 - a) organizzare corsi di vela per giovani e per adulti;
 - b) organizzare regate e manifestazioni sportive nautiche;
 - c) creare e gestire posti di ormeggio per imbarcazioni dei propri Soci;
 - d) gestire la Sede e i vari impianti sociali con i relativi servizi;
 - e) organizzare incontri, manifestazioni culturali e ricreative, intrattenimenti e altre iniziative anche non strettamente legate alla pratica dello sport velico, quali la distribuzione di oggetti, pubblicazioni e messaggi promozionali al fine di diffondere e sostenere lo sport della vela;
 - f) organizzare corsi teorico/pratici volti al rilascio delle patenti nautiche laddove previsto e concesso dalle vigenti leggi in materia.
3. La S.V.B.G. organizza la regata denominata "Coppa d'Autunno – Barcolana" e il complesso delle manifestazioni sportive e culturali a essa collegate.
Lo svolgimento delle attività di natura economica connesse all'evento può essere affidato in tutto o in parte a soggetti terzi muniti di specifica professionalità oppure a società, persone giuridiche o enti nei quali l'Associazione detenga una partecipazione maggioritaria tale da assicurarne il controllo.
4. Le iscrizioni alla regata "Coppa d'Autunno – Barcolana" sono effettuate di regola presso la sede della S.V.B.G.

Art. 3 GUIDONE SOCIALE

1. Il Guidone sociale è a forma di fiamma di colore rosso con banda laterale bianca e reca al centro una croce bianca con le braccia verticali disposte a freccia. La parte rossa è orlata in nero e sul braccio orizzontale della croce campeggia in nero la sigla S.V.B.G.

Art. 4 CERTIFICATO DI GUIDONE

1. Tutte le imbarcazioni di proprietà dei Soci dovranno essere iscritte nel registro dell'Associazione e i loro proprietari sono tenuti a essere in regola con le norme del Codice della navigazione.

TITOLO II**Soci****Art. 5 CATEGORIE DI SOCI**

1. La S.V.B.G. è formata dalle seguenti categorie di Soci:
 - a) Soci ordinari;
 - b) Soci straordinari;
 - c) Soci benemeriti;

- d) Soci onorari;
e) Soci allievi.
2. Sono Soci ordinari tutti i maggiorenni che entrano a far parte della S.V.B.G., che non hanno i requisiti del Socio straordinario.
3. Sono Soci straordinari:
- a) I Soci che abbiano maturato quarant'anni di anzianità da Socio ordinario;
b) I Soci fino al compimento del ventiseiesimo anno di età.
4. Sono Soci benemeriti i Soci che vengono nominati tali per particolari benemerenze nei confronti della S.V.B.G. dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento del canone e dei contributi sociali. Il canone dovuto dai Soci benemeriti va a finanziare un fondo per l'attività sportiva il cui impiego viene deciso annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base dell'indicazione degli stessi Soci benemeriti.
5. Sono Soci onorari coloro che vengono nominati tali con la stessa procedura dei Soci benemeriti per benemerenze del tutto eccezionali. Possono acquisire il titolo di Socio onorario anche persone che non facciano parte della S.V.B.G. Sono esentati dal pagamento del canone e dalla quota d'iscrizione.
6. I Soci Allievi sono i giovani di età compresa tra i sei e i diciotto anni che frequentino i corsi di iniziazione alla vela o di perfezionamento nelle diverse attività sportive organizzate dalla S.V.B.G. o svolgano attività agonistica. I Soci Allievi della Scuola vela sono esentati dal pagamento del canone.
7. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 AMMISSIONE

1. L'ammissione quale Socio ordinario o straordinario può essere concessa alle persone che abbiano raggiunto la maggiore età.
2. La domanda d'ammissione, redatta su apposito modulo, deve essere sottoscritta, in qualità di proponenti, da due Soci, che non devono far parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri o del Collegio Sindacale in carica e abbiano l'anzianità di associazione prevista dal Regolamento sociale.
3. La valutazione dei requisiti per l'ammissione a Socio è affidata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo che si avvale di un preventivo esame da parte del Collegio dei Probiviri.
4. Per l'ammissione a Socio, il richiedente deve ottenere il voto favorevole di almeno otto consiglieri.
5. Il Consiglio Direttivo esamina le domande d'ammissione dopo che queste siano state affisse all'Albo sociale per almeno 15 giorni.
6. I Soci che fossero a conoscenza di motivi per opporsi all'ammissione di un aspirante Socio, sono tenuti a darne comunicazione riservatamente al Collegio dei Probiviri o al Presidente della S.V.B.G. prima che la relativa domanda venga esaminata dagli organi competenti.
7. Non possono essere riammessi Soci espulsi da società affiliate alla Federazione Italiana Vela.
8. I Soci Allievi vengono ammessi su richiesta scritta dell'esercente la potestà legale controfirmata dal Direttore sportivo del settore giovanile. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
9. Al compimento del diciottesimo anno di età i Soci Allievi vengono ammessi alla qualifica di Socio straordinario dal Consiglio Direttivo su semplice domanda accompagnata da parere favorevole del Direttore sportivo del settore giovanile. All'atto di ammissione su proposta del Direttore sportivo giovanile il richiedente può essere esentato dal versamento della quota d'iscrizione.

Art. 7 DECADENZA DALLA QUALITÀ DI SOCIO

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
- a) dimissioni volontarie;
b) radiazione per morosità;
c) espulsione per motivi disciplinari;

d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.

2. Le dimissioni del Socio devono pervenire con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ciascuno anno sociale, a valere per l'anno successivo. Il Socio dimissionario è tenuto a completare il pagamento dei debiti nei confronti dell'Associazione.

3. Al termine dell'anno Sociale, i Soci che, anche solo in parte, non avessero provveduto al pagamento dei canoni o contributi, saranno passibili di radiazione per morosità, previo invito a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, inviato da parte del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di procedere al recupero coattivo dei crediti vantati dall'Associazione nei confronti del Socio radiato.

Art. 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci ordinari, straordinari e benemeriti in regola con il pagamento del canone, dei contributi sociali e dei contributi straordinari hanno elettorato attivo e passivo.

2. Tutti i Soci in regola con il pagamento del canone, dei contributi sociali e dei contributi straordinari hanno diritto di frequentare la Sede sociale e di fruire dei vari servizi anche con il coniuge o equiparato, con i figli minorenni e con i figli maggiorenni fino a 26 anni, se con lui conviventi.

3. I figli minori, quando non sono Soci allievi, possono frequentare la Sede sociale solo se accompagnati dai genitori. Il Socio è responsabile del comportamento e del rispetto delle norme sociali da parte dei propri familiari.

4. Con la domanda d'ammissione i Soci assumono l'obbligo di osservare lo Statuto e i Regolamenti sociali e di mantenere un comportamento corretto in terra e in mare.

5. I Soci hanno il dovere di collaborare alla vita sociale e di accettare le cariche e gli incarichi che vengono loro proposti, salvo il caso di fondato impedimento.

6. La qualità di Socio non è cedibile per atto tra vivi né mortis causa. Tuttavia, in caso di morte del Socio, il Consiglio Direttivo potrà valutare insindacabilmente se far subentrare al de cuius, in qualità di Socio, il familiare indicato dallo stesso o quello di comune accordo indicato dagli eredi. L'indicazione degli eredi va fatta entro sei mesi dal decesso a pena di decadenza.

Art. 9 CANONE SOCIALE E CONTRIBUTI

1. Il canone base dovuto dai Soci ordinari e la quota di iscrizione sono deliberati annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

2. Il canone dovuto è stabilito nelle seguenti misure:

- a) Soci benemeriti, 50% (cinquanta per cento) del canone base;
- b) Soci straordinari di cui all'art. 5, comma 3, lett. a, 80% (ottanta per cento) del canone base;
- c) Soci straordinari di cui all'art. 5, comma 3, lett. b, 70% (settanta per cento) del canone base;
- d) Soci allievi, 50% (cinquanta per cento) del canone base.

3. I contributi sono i corrispettivi per i vari servizi resi a favore dei Soci il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. I contributi straordinari sono versamenti deliberati in circostanze eccezionali dall'Assemblea e sono dovuti in misura integrale da tutti i Soci, con l'esclusione dei Soci allievi.

5. I Soci hanno l'obbligo di pagare il canone e i contributi sociali nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento sociale.

Art. 10 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. A carico del Socio che commetta azioni contrarie all'onore e al decoro, sia all'interno che all'esterno della Sede, o che non uniformi il proprio comportamento alle norme del presente Statuto o dei Regolamenti sociali, potranno venire adottati i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione verbale al cospetto del Consiglio Direttivo;
- b) ammonizione per iscritto con esposizione del provvedimento all'Albo sociale;
- c) sospensione da uno a dodici mesi;

d) espulsione.

2. I provvedimenti di cui ai punti a) e b) vengono adottati dal Consiglio Direttivo. Qualora in una controversia dovessero essere interessati uno o più componenti del Consiglio Direttivo le relative deliberazioni verranno prese senza il loro voto. In ogni caso, il Socio interessato può presentare reclamo al Collegio dei Probiviri.

3. I provvedimenti di cui alle lett. c) e d) sono adottati dal Collegio dei Probiviri a seguito del deferimento da parte del Consiglio Direttivo su istanza di uno o più Soci o del Consiglio Direttivo stesso. In ogni caso l'espulsione del Socio, adottata solo per gravi motivi, deve essere ratificata da parte dell'Assemblea.

4. Il Regolamento sociale disciplina il procedimento da seguire per l'applicazione delle singole sanzioni nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Art. 11 CONTROVERSIE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione Italiana Vela.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

Art. 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) l'Organo di vigilanza.

Art. 13 GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutti gli incarichi previsti nel presente statuto sono onorari.
2. In considerazione della gratuità delle cariche, i componenti gli organi dell'Associazione nulla possono pretendere dalla stessa per quanto svolto nell'assolvimento del loro mandato, se non il rimborso delle spese vive.

Art. 14 DURATA DELLE CARICHE

1. Il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale, il Collegio dei Probiviri e l'Organo di vigilanza rimangono in carica tre anni, fatta salva la decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, nel qual caso si procede a nuova elezione di tutte le cariche sociali.
2. L'esercizio della carica di Presidente è limitato a tre mandati consecutivi.

Art. 15 ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

1. Almeno venti giorni prima dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali devono essere presentate al Collegio dei Probiviri, a cura dei candidati, le liste concorrenti per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Ogni lista deve essere sottoscritta dai candidati e da almeno quindici Soci presentatori aventi diritto al voto. Nello stesso termine, devono essere presentate le candidature a consigliere.
2. Le liste dei candidati sono composte da nove nominativi di Soci aventi diritto di voto in Assemblea. Devono essere indicati gli incarichi che i singoli Soci si candidano a ricoprire (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Direttore Sportivo Altomare, Direttore Sportivo Giovanile, Direttore Mare, Direttore Sede, Responsabile Relazioni Pubbliche). Il candidato alla carica di Presidente deve avere maturato almeno cinque anni di anzianità sociale.
3. Il Collegio dei Probiviri controlla che i candidati e i presentatori siano in regola con i pagamenti e che non siano sottoposti a sospensione disciplinare e compila l'elenco dei candidati divisi secondo le singole

liste e dei candidati alla carica di consigliere. Le liste e i candidati vengono esposti all'Albo Sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

4. Sulla scheda elettorale vengono riprodotte le singole liste con l'indicazione di voto per il solo candidato Presidente. Vengono separatamente riprodotti i nomi dei candidati alla posizione di consigliere.

5. Nel caso in cui siano ammesse più liste sono proclamati eletti i nove candidati della lista il cui candidato Presidente ha raccolto il più alto numero di voti e i due candidati consiglieri che sono risultati più votati. In caso di parità, risulta eletto il candidato con la maggiore anzianità sociale. Nel caso in cui sia presentata o ammessa un'unica lista sono proclamati eletti i nove candidati inseriti nella lista a condizione che abbia ottenuto un numero di voti pari al 20% dei Soci aventi diritto al voto.

6. Se non viene presentata o non viene ammessa alcuna lista oppure l'unica lista non raggiunge il quorum contemplato nel comma 5, le elezioni si svolgono con il voto nominale ai singoli candidati. In tal caso, le candidature devono essere presentate con comunicazione scritta al Collegio dei Probiviri almeno dieci giorni prima della nuova Assemblea. Ogni Socio può esprimere nove preferenze.

7. Almeno venti giorni prima dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali i Soci disponibili a ricoprire le cariche di componente del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri ne danno comunicazione scritta al Collegio dei Probiviri, che provvede a inserire i loro nomi nella scheda elettorale dopo averne sorteggiato l'ordine di pubblicazione. L'elenco dei candidati viene esposto all'Albo sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

8. Al momento del voto ogni elettore potrà esprimere non più di quattro voti per il Collegio Sindacale e non più di due voti per il Collegio dei Probiviri. Risulteranno eletti i candidati più votati e, in caso di parità, il candidato con maggiore anzianità sociale.

Art. 16 VERIFICA DEI POTERI

1. Il Collegio dei Probiviri, con l'ausilio tecnico del Segretario e del Tesoriere del Consiglio Direttivo, controllerà che tutti i Soci in regola con i canoni siano iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto e alla parola in Assemblea. Tale elenco verrà trasmesso al Collegio degli Scrutatori.

2. Il Collegio degli Scrutatori è composto da cinque membri ed è eletto dall'Assemblea dei Soci.

3. Il Collegio degli Scrutatori prima dell'inizio delle operazioni elettorali controlla che le deleghe siano formalmente firmate dai Soci aventi diritto al voto ma non presenti e provvede alla convalida e alla consegna delle schede elettorali.

4. Il Collegio degli Scrutatori verifica la regolarità del voto, procede allo spoglio delle schede e si pronuncia su eventuali controversie. Consegna l'elenco degli eletti al Presidente dell'Assemblea cui ne compete la proclamazione.

Art. 17 DIMISSIONI E SOSTITUZIONI

1. Se, nella composizione degli organi elettivi dell'Associazione, si verificano vacanze per dimissioni o altre cause, le sostituzioni avvengono, per il Consiglio Direttivo, con la cooptazione dei Soci in possesso dei requisiti adatti al ruolo; per il Collegio Sindacale e per il Collegio dei Probiviri, con il subentro di quelli che, immediatamente, hanno riportato il maggior numero di voti nel corso dell'elezione. In caso di assenza di candidati si provvederà a cooptare Soci in possesso dei requisiti.

2. I membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale o del Collegio dei Probiviri che, senza giustificato motivo, sono rimasti assenti ingiustificatamente per tre sedute consecutive dei rispettivi organi decadono dall'incarico.

3. Colui che subentra in luogo del dimissionario o del componente dichiarato decaduto dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo del quale è chiamato a far parte.

4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza del Consiglio Direttivo e la convocazione, a cura del Presidente, anche se dimissionario, dell'Assemblea per le nuove elezioni. Il Consiglio Direttivo, in ogni caso, rimane in carica per gli affari correnti e per l'organizzazione dell'Assemblea.

TITOLO IV **Assemblea dei Soci**

Art. 18 ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. Hanno diritto di parola e di voto i Soci maggiorenni in regola con il pagamento del canone, dei contributi sociali e dei contributi straordinari.
3. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea un solo altro Socio previa delega assegnata secondo le modalità previste dal Regolamento sociale.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante lettera indirizzata ai singoli Soci e diramata a mezzo posta, telefax o posta elettronica, all'indirizzo fornito al momento dell'iscrizione dal Socio, che ha l'onere di comunicarne la variazione all'Associazione. La convocazione deve essere spedita ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve indicare luogo, data e ora di riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo su iniziativa propria o su richiesta scritta e motivata di almeno il dieci per cento dei Soci in regola con il pagamento del canone, dei contributi sociali e dei contributi straordinari.
6. In apertura l'Assemblea elegge il Presidente e il Segretario.

Art. 19 ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno, entro il 31 marzo, salvo proroga di un mese accordata dal Collegio Sindacale, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:
 - a) le relazioni morale e sportiva sull'attività svolta e b) sull'attività da intraprendere;
 - b) il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
 - c) l'ammontare del canone sociale, le quote di iscrizione e di eventuali contributi straordinari necessari all'attività sociale;
 - d) l'elezione delle cariche sociali allo scadere di ogni triennio;
 - e) la nomina dei Soci benemeriti e onorari;
 - f) tutti gli argomenti che saranno sottoposti alla sua approvazione secondo l'ordine del giorno della convocazione.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 20 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria è competente a discutere e deliberare su:
 - a) gli argomenti individuati dal Consiglio Direttivo;
 - b) le modifiche dello Statuto;
 - c) lo scioglimento dell'Associazione.
2. Le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere affisse all'Albo Sociale almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea straordinaria.
3. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi sono rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
4. La deliberazione di modifiche allo Statuto potrà essere adottata dall'Assemblea in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Soci aventi diritto al voto.

TITOLO V

Consiglio Direttivo e altri organi dell'Associazione

Art. 21 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci con le modalità dell'art. 15, è formato da undici consiglieri, che non ricoprano la medesima carica sociale in altre Associazioni o Società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Italiana Vela.

2. Il Consiglio Direttivo assume i poteri al momento della proclamazione dell'Assemblea che lo ha eletto.

3. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza; in caso di parità, decide il voto del Presidente.

Art. 22 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo deve:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci;
- b) compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non spettante all'Assemblea;
- c) proporre il programma delle attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2;
- d) preparare le relazioni morale e sportiva per l'Assemblea dei Soci;
- e) redigere i bilanci consuntivo e preventivo;
- f) determinare l'ammontare dei contributi sociali;
- g) compilare, adeguare e applicare il Regolamento sociale e i regolamenti interni che disciplinano la vita dell'Associazione rispettando rigorosamente lo spirito e la lettera dello Statuto;
- h) proporre all'Assemblea l'ammontare dei canoni sociali, della quota di ingresso ed eventuali contributi straordinari;
- i) proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- j) designare i collaboratori tecnici preposti alle attività dell'Associazione e i collaboratori e i consulenti esterni, accordandosi sul compenso;
- k) decidere sull'ammissione di nuovi Soci, sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
- l) adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 10 lett. a e b;
- m) eleggere tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente e nominare il Tesoriere, il Segretario, il Direttore Sportivo Altomare, il Direttore Sportivo Giovanile, il Direttore Mare, il Direttore Sede, il Responsabile Relazioni Pubbliche nel caso di elezione ai sensi dell'art. 15 comma 6; nominare i sostituti dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti o per qualsiasi altro motivo non più facenti parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 17;
- n) deliberare la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- o) deliberare l'eventuale costituzione di società partecipate e fissarne gli indirizzi di gestione.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e possano intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.

Art. 23 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente rappresenta la S.V.B.G., ne sottoscrive i documenti e sovrintende all'amministrazione.

2. In caso d'impedimento o di assenza le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di questi, da altro membro designato dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente del Collegio è il candidato che riceve il maggior numero di voti assembleari.

2. I componenti effettivi del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; essi partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo convocata per la predisposizione del bilancio consuntivo ed entro dieci giorni rilasciano un parere che viene messo a disposizione dei Soci assieme al bilancio in vista

dell'approvazione da parte dell'Assemblea. Il Collegio sorveglia la gestione e la tenuta dei registri contabili, revisiona e controfirma il bilancio consuntivo accompagnandolo da una relazione.

3. Ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale non può ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi.

Art. 25 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci contemporaneamente al Consiglio Direttivo. Il Presidente del Collegio è il candidato che riceve il maggior numero di voti assembleari.

2. Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza dello Statuto, svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione, esprime parere sulle domande d'ammissione a Socio e adotta i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 10.

3. Ciascun componente del Collegio dei Probiviri non può ricoprire la carica per più di tre mandati consecutivi.

Art. 26 COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO DI VIGILANZA

1. L'Organo di Vigilanza sarà costituito da un solo componente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i Soci disponibili e di adeguate competenze, ovvero all'esterno della Società. Della sua nomina verrà data comunicazione ai Soci con pubblicazione all'Albo Sociale. Può essere previsto un compenso per l'attività svolta.

2. L'Organo di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione da parte di Soci e Organi Societari relativamente alle norme di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, sulla corretta applicazione dei termini di Concessione e delle norme Statutarie e regolamentari laddove le stesse potessero dar luogo a rischi d'infrazione alle norme contenute nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Segnerà le infrazioni rilevate al Consiglio Direttivo che interverrà con le modalità previste dall'art. 10.

Art. 27 TITOLI ONORIFICI

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare Commodoro il Socio che abbia contribuito notevolmente allo sviluppo dello sport della vela e ricoperto le più alte cariche sociali. La carica è unica e ha carattere vitalizio.

TITOLO VI Esercizio Sociale

Art. 28 ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 29 BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della S.V.B.G.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci.

3. Almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, copia dello stesso deve essere messa a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale, assieme al parere del Collegio Sindacale.

Art. 30 PATRIMONIO SOCIALE

1. Il Patrimonio sociale è formato da impianti, attrezzature, imbarcazioni, arredi, beni mobili e immobili acquistati dalla S.V.B.G. o a qualsiasi titolo pervenuti.

2. Il Consiglio Direttivo deve predisporre e aggiornare annualmente l'inventario dei beni dell'Associazione.

3. La loro custodia, conservazione e manutenzione è affidata ai responsabili dei diversi settori e a tutti i Soci.

4. I mezzi finanziari della S.V.B.G. sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. 31 AVANZI DI GESTIONE

1. Alla S.V.B.G. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. La S.V.B.G. ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 32 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento della S.V.B.G. può essere deciso soltanto da un'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

2. In caso di scioglimento della S.V.B.G. l'eventuale residuo attivo della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, sentito l'Organismo di Controllo, di cui all'articolo 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 e salve diverse destinazioni previste dalla legge.

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 33 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato e deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione e si intende integrato a ogni effetto dal Regolamento sociale e da altri regolamenti interni.

2. Gli organi in carica alla data di approvazione del presente Statuto cessano entro i termini stabiliti dallo Statuto vigente alla data della loro elezione.

Art. 34 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali, nonché dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Vela.

15_27_1_DPR_122_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2015, n. 0122/Pres.

Recepimento dell'Accordo rep. n. 20/cu del 07/02/2013, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002".

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della Direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro della salute del 16 ottobre 2003, recante "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, che dispone che in sede di Conferenza Stato-Regioni, possono essere sanciti accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

CONSIDERATO che, al fine di garantire uniformità applicativa sull'intero territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome hanno istituito uno specifico gruppo di lavoro con il Ministero della Salute e con la partecipazione dei Ministeri dell'Ambiente e delle Politiche Agricole e Forestali, con il compito di elaborare indicazioni operative condivise;

CONSIDERATO altresì che alla fine del secondo semestre del 2012 le suddette Linee Guida erano ancora in attesa di parere da parte dell' Ufficio Legale, vista l'urgente necessità da parte di operatori del settore e organi di vigilanza di disporre di tali indicazioni si è reso indispensabile l'emanazione dei provvedimenti regionali sopra citati, anticipando quindi gli indirizzi applicativi contenuti nelle allora emanande Linee Guida nazionali;

VISTO il proprio decreto n. 0252/Pres. di data 11 dicembre 2012., con cui è stata data esecuzione alle "Indicazioni per l'applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2017 di data 21 novembre 2012;

ATTESO che la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali ha sancito, in data 7 febbraio 2013, apposito Accordo sul documento "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Regolamento CE n. 1774/2002", demandando alle Regioni la definizione di modalità procedurali, comprensive di apposita modulistica, adeguate allo specifico contesto locale;

RITENUTO di recepire il suddetto Accordo (Allegato A, e relativi sub-Allegati A1, A2, A3, al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrale e sostanziale) opportunamente adeguato alla realtà territoriale;

RITENUTO altresì di aggiornare, anche alla luce dei chiarimenti normativi intercorsi negli ultimi anni, le indicazioni operative sulla registrazione e riconoscimento delle imprese ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 fornite con il precedente proprio decreto n. 0252/Pres./2012, con le "Disposizioni operative per la registrazione e il riconoscimento delle imprese che operano nel settore dei sottoprodotti di origine animale" di cui all'Allegato B al presente provvedimento.

PRECISATO che il recepimento dell'Accordo in oggetto è atto valutabile in sede di verifica degli adempimenti regionali da parte del comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (ex.

Articolo 9 dell'Intesa Stato- Regioni rep. Atti 2271/2005) e che il mancato recepimento di detto Accordo costituisce un'inadempienza ai LEA;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.976 del 22 maggio 2015;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia n. 435/SPS del 22 giugno 2015, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 976 del 22 maggio 2015;

DECRETA

1. Di dare esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 976 di data 22 maggio 2015 afferente il "Recepimento dell'Accordo Rep. n. 20/CU del 07/02/2013, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n.1774/2002" di cui all'allegato A, e relativi sub-allegati A1, A2 e A3 nonché le "Disposizioni operative per la registrazione e il riconoscimento delle imprese che operano nel settore dei sottoprodotti di origine animale" di cui all'Allegato B, allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrale e sostanziale.

2. È revocato il proprio decreto n.0252/Pres. di data 11 dicembre 2012 avente per oggetto "Indicazioni per l'applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio e del Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009".

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_27_1_DPR_122_2_ALL1



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002".

Rep. Atti n. 20/20 del 7/02/2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

VISTO l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, che, alla lettera c), attribuisce a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011, che reca disposizioni di applicazione del predetto Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la lettera in data 31 luglio 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di accordo indicato in oggetto che, con nota del 2 agosto 2012, è stato diramato alle Regioni e Province Autonome e alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 5 ottobre 2012, i rappresentanti delle Regioni e dell'ANCI hanno avanzato congiuntamente talune richieste emendative della proposta di accordo di cui trattasi;

VISTA la nota in data 23 gennaio 2013, diramata alle Regioni, alle Province autonome ed alle Autonomie locali con lettera del 25 gennaio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo indicato in oggetto che tiene conto, oltre che delle osservazioni formulate nella citata riunione dalle Regioni e dall'ANCI, anche delle richieste emendative avanzate dai Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la lettera del 29 gennaio 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato il parere tecnico favorevole sullo schema di accordo in parola;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la lettera del 31 gennaio 2013, con la quale l'ANCI ha comunicato il proprio parere favorevole sullo schema di accordo indicato in oggetto;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'Accordo, nella versione definitiva trasmessa dal Ministero della salute con la predetta nota del 23 gennaio 2013;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

Considerati:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato sulla G.U. 8 febbraio 2002, n. 33, che, nell'allegato 1 – Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, comprende, nell'area della Sanità pubblica veterinaria, l'igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche;
- il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, recante "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili" e successive modificazioni, pubblicato nella G.U. n. 289 del 13 dicembre 2003;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006;
- la necessità di definire linee guida per regolare uniformemente sull'intero territorio nazionale la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l'immissione sul mercato, la distribuzione, l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale nel rispetto della normativa vigente.

SI CONVIENE

sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002", Allegato sub A) parte integrante del presente atto, nei seguenti termini:

1. Le linee guida costituiscono gli indirizzi di riferimento per garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità applicativa delle norme sanitarie in materie di sottoprodotti di origine animale;
2. Le linee guida forniscono indicazioni pratiche per realizzare gli obiettivi delle norme comunitarie sui sottoprodotti di origine animale, relativamente alla tutela della salute pubblica e animale, nel rispetto della normativa vigente;
3. I destinatari delle linee guida sono i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, i Servizi Veterinari degli Assessorati regionali e gli operatori del settore, che si occupano di tutte le fasi della catena dei sottoprodotti di origine animale, dalla loro raccolta, all'uso o allo smaltimento;
4. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire le presenti linee guida. Il loro recepimento che sarà oggetto di valutazione in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005);
5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

Allegato A

ALLEGATO A

Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.

Articolo 1

Registrazione degli stabilimenti.

1. Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE)1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 o del regolamento (CE) 853/2004. Si rimanda all'Allegato 1 "Elenco degli impianti registrati ai sensi dell'articolo 23".

2. Ogni operatore deve notificare all'autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo.

3. Tale registrazione non esime l'operatore dalla notifica di cui all'articolo 9, comma 2 del regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.

4. L'operatore effettua la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, presso l'azienda sanitaria locale (ASL) o lo Sportello Unico Attività Produttive (secondo le procedure definite da ogni Regione o Provincia autonoma) in cui ha sede l'attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce).

5. La registrazione viene effettuata a seguito della notifica, con le modalità stabilite dalle singole Regioni o Province Autonome. L'operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica.

Presupposto della notifica è che al momento della sua presentazione il titolare dichiari che l'attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal regolamento (CE) 1069/2009 e dal regolamento (UE) 142/2011.

L'operatore del settore deve presentare la notifica accompagnata almeno da una relazione tecnica e da una planimetria in scala 1:100 dei locali, ove si svolge l'attività, datata e sottoscritta dall'operatore medesimo (titolare o legale rappresentante). La planimetria non è richiesta nel caso di attività di trasporto o nel caso si tratti di attività prive di stabilimento.

6. Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale, le ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011. Nel caso di



false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell'attività, le ASL procedono alla denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

7. Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito, in conformità dell'art. 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema Sintesi), a cura delle rispettive Regioni e Province autonome, o delle ASL qualora delegate dalle rispettive Regioni o Province autonome.

8. La registrazione per l'attività di trasporto, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell'ambito del regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l'attività di trasporto, effettuata da imprese che generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nei settori dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti.

Articolo 2

Riconoscimenti degli stabilimenti.

1. Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui all'Allegato 2 "Elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento(CE) 1069/2009".
2. Tale riconoscimento non esime l'operatore dalla notifica di cui all'art. 9 comma 2 del regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.
3. La procedura di riconoscimento deve essere conforme a quanto previsto all'art. 44 del Reg. (CE) 1069/2009, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo.
4. Gli impianti che intendono esercitare le attività previste dall'art. 24 del regolamento (CE)1069/2009, devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi dello stesso articolo, secondo le disposizioni procedurali emanate dalla Regione o alla Provincia Autonoma. E' previsto l'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'autorità competente regionale o locale.
5. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito in conformità dell'articolo 47 del medesimo, a cura delle rispettive Regioni e Province autonome, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema Sintesi).
6. Ogni Regione o Provincia autonoma definisce le procedure per il riconoscimento individuando apposita modulistica.
7. L'atto di riconoscimento deve almeno specificare:
 - a) le attività esercitate conformemente all'art. 24 del regolamento (CE)1069/2009;
 - b) la tipologia di prodotto generato (secondo i codici presenti sul sistema S.INTE.S.I);
 - c) la categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del regolamento (CE)1069/2009;
 - d) il numero di riconoscimento.



Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte:

- i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali;
- ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:
 - un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o
 - altre circostanze straordinarie non previste.

8. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 1 al 7, previsti dall'allegato IV, capo III del Regolamento (UE) 142/2011, devono essere sottoposti a convalida, da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte allegato XVI, capo I sezione II del Regolamento (UE) 142/2011.
9. Gli operatori che svolgono sia attività per le quali è previsto il riconoscimento di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, sia quelle previste ai sensi del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, ne devono garantire una separazione assoluta e permanente.

Articolo 3

Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione

1. Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al regolamento (CE) 1069/2009, e in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di recepimento di normative comunitarie, i seguenti impianti:

- a. incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2005 n.133 attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti.
- b. discariche autorizzate conformemente al decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 attuazione direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- c. gli stabilimenti o gli impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del regolamento (CE) 1069/2009. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull'igiene alimentare sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescrizioni a tale regolamento. Qualora, nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti, come ad esempio l'incenerimento, tali attività devono essere riconosciute o registrate;
- d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome;
- e. impianti di biogas e compostaggio, non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all'art. 10 lettera p) del regolamento (CE) 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte,



colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'art. 10, lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (CE) 852/2004, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome;

- f. Impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto.

2. Sono inoltre escluse dall'obbligo della registrazione le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell'art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009, comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento.

3. Sono esclusi dall'obbligo della registrazione le attività di immissione sul mercato e distribuzione all'utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg.

4. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e stoccaggio di carcasse animali, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare uno o più contenitori dislocati sul territorio, in un'area dedicata individuata dall'autorità comunale competente, a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. Le Regioni detengono un anagrafe locale di tali contenitori e trasmettono annualmente l'aggiornamento al Ministero della salute.

4.1 I contenitori di cui al punto precedente devono essere costruiti con materiali resistenti, devono garantire la tenuta stagna, essere facilmente lavabili e disinfettabili, essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto e posizionati in un'area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati.

4.2 Per ogni sito è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato all'ASL territorialmente competente.

4.3 Il responsabile gestionale:

- detiene il registro delle partite di cui all'art. 22 del Regolamento (CE) 1069/2009.
- applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

Articolo 4

Modalità di raccolta sul luogo di produzione

1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una larghezza tale da renderla evidente, di colore nero per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

2. Il recupero delle carcasse degli animali morti in allevamento deve avvenire nel più breve tempo possibile. Qualora non possa esserne garantito il recupero nell'arco delle 24 ore, l'allevatore, ove non sia possibile l'impiego del freddo ed in considerazione delle condizioni climatiche, deve



garantire che le carcasse stesse non creino rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale, né molestie olfattive.

Articolo 5

Indicazioni operative relative al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati .

1. Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna.
2. Dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione.
3. L'operatore, dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore. Tale operazione, con l'indicazione della data e dell'ora e del luogo, deve essere attestata dal titolare dell'impianto di destinazione, o suo delegato, o riportato sul documento di trasporto (copia per il trasportatore), qualora il modello lo preveda. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto (allegato 4).
4. Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati, le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi o dei contenitori, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti indicati dall'operatore.
5. Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate, i contenitori e gli automezzi sono dedicati al trasporto di una sola categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati. Qualora il trasporto di categorie diverse di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati avvenga contemporaneamente, l'intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario.
6. Non sussiste l'obbligo d'impiego dei contenitori e automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) per il trasporto di prodotti derivati solidi e liquidi, di tutte le categorie purché confezionati.
7. Le Regioni e le Province autonome per accertate esigenze locali, limitatamente al proprio ambito territoriale e su proposta del Servizio Veterinario dell'ASL competente, possono consentire, in deroga al comma 5 e previa specifica autorizzazione, il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati.
8. Il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire in tempi diversi, previo nulla osta dell'ASL, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità riportate nel successivo art. 7;
 - b) siano prodotte procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro.



9. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata come previsto all'allegato VIII, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 142/2011, salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato. E' previsto un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dalla pubblicazione delle presenti linee guida al fine di consentire l'adeguamento dei mezzi di trasporto alle condizioni previste.
10. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale, importati, di categoria 1 di cui all'art. 8 lettera c) del regolamento (CE) 1069/2009, destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia di cui all'art.35, lettera a), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009, può essere effettuato in deroga al comma 5 e conformemente al comma 7 del presente articolo.
11. Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali, possono autorizzare il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché altri sottoprodotti di origine animale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, verso Istituti di ricerca, quali IZS, o verso Istituti Universitari a scopo didattico o per scopi diagnostici. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'allegato VIII, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Il contenitore contenente la carcassa (o altri sottoprodotti di origine animale), una volta chiuso, può essere trasportato direttamente dall'utente con proprio mezzo. Se trattasi di animali soggetti a test dalla normativa vigente, prima dello smaltimento deve essere effettuato il prelievo del tronco encefalico da parte della azienda ASL competente per il controllo delle TSE.
12. Il trasporto di stallatico compresi quindi gli effluenti di allevamento, così come definiti dal DM del 7 aprile 2006, ai fini dell'utilizzazione agronomica, tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante " Norme in materia ambientale", non è soggetto a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e può essere effettuato senza documento commerciale o certificato sanitario. Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dall'articolo 20 del DM 7 aprile 2006 atta a garantire il controllo sulla movimentazione di detti materiali.
13. Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento, devono essere raccolti e trasportati utilizzando:
- a) veicoli o contenitori stagni e coperti per evitare fuoriuscite di liquidi, nel caso di trasporto di stallatico in forma non palabile;
 - b) veicoli o contenitori idonei ad evitare fuoriuscite di materiale, durante il trasporto di stallatico in forma palabile privata di liquidi di sgrondo.
14. Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite, documento commerciale) è consentito il trasporto di sottoprodotti di origine animale mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, nei seguenti casi:
- a) sottoprodotti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettera f) (prodotti non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di fabbricazione o per altri



difetti) compresi i resi commerciali, anche lattiero-caseari, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;

- b) sottoprodotti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettere a), e), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cui all'articolo 33, purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione alle seguenti condizioni (nota prot. 20158-P-11/11/2010):

- consegnate non alla rinfusa;
- trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano;
- mantenenti le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano durante il trasporto;
- adeguatamente imballate;

- c) latte o siero di latte di cat.3 destinato ad allevamenti per l'alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all'Allegato X, Capo II, sezione IV, parte II del regolamento (CE) 142/2011, è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, alle aziende agricole utilizzatrici, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché il siero mantenga le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto, mediante l'apposizione di una targa come riportato al punto 3 dell'articolo 7 delle presenti linee guida.

15. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del regolamento (CE) 1069/2009, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 devono essere effettuate in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e successive modifiche.

16. La raccolta ed il trasporto di miscele di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui al precedente comma con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004, qualora destinati ad essere trasformati in impianti di compostaggio e biogas di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e) della presente intesa, devono essere effettuato in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche.

Articolo 6

Comunicazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili.

1. Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tenendo conto di quanto riportato al comma 8 dell'art.1 delle presenti linee guida, deve comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), l'elenco di veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni.



2. Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, di cui al comma precedente, non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto all'art.5, comma 6 del presente documento.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere almeno:

- a. modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni;
- b. la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile;
- c. la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio;
- d. la categoria di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati trasportati;
- e. l'indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili.

4. Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'impiego di veicoli o contenitori, adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di cui all'art. 5 punto 14 delle presenti linee guida.

5. Gli automezzi o i contenitori per il trasporto dei sottoprodotti già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002 ed ancora nei termini di scadenza alla data del 4/3/2011, mantengono la loro validità e non sono soggetti ad una nuova comunicazione (fatta salva la successiva eventuale cessazione o cessione).

Articolo 7

Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori.

1. Il Servizio Veterinario della ASL, ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 6, inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, assegnando un codice di identificazione.

2. La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l'attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 5 delle presenti linee guida, i veicoli e i contenitori riutilizzabili, comunicati alle ASL per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione e della ASL di competenza ed il codice di cui al comma 1, assegnato a ciascuno dalla stessa ASL, sulla base dell'ordine di registrazione, la categoria dei sottoprodotti di origine animale e le diciture indicate nel Regolamento (UE) 142/2011 all'allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (la categoria e le relative diciture possono essere indicate in apposita etichetta). I veicoli ed i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso l'ASL competente.

3.1 La targa riportante la categoria e le relative diciture deve essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore nero per i materiali di categoria 1.



4. Nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili, la dimensione della targa di cui al comma precedente non deve essere inferiore a 50 cm x 35 cm; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a 20 cm per lato.

4.1 Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori a 5 cm.

5. Qualora l'operatore intenda trasportare, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, differenti categorie di sottoprodotti, nel rispetto di quanto disposto al precedente articolo 5, comma 8, può utilizzare targhe removibili.

6. Non sussiste l'obbligo di identificazione del mezzo di cui al precedente punto 3 per il trasporto di:

- a) materiali di categoria 3 da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all'Allegato VIII, capo II del regolamento UE 142/2011.
- b) mangimi composti, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) 767/2009, fabbricati da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati;
- c) fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore ai 1000 Kg, o in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, alle condizioni fissate dal regolamento (UE) 142/2011.

Articolo 8

Documento commerciale

1. Durante il trasporto, sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all'Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011.

Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali e nell'ambito del proprio territorio, possono autorizzare per il materiale di categoria 1, 2 e 3, l'utilizzo di un documento commerciale semplificato (Allegato 3). La scelta di tale opzione deve essere comunicata al Ministero della salute. In alternativa alla descrizione delle singole specie animali prevista all'Allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera f), punto ii), è possibile indicare la dicitura "multi specie" che ne vincola i successivi utilizzi conformemente ai Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011.

2. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale, come dettagliato al successivo articolo 10.

3. Il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere redatto in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario; il produttore ed il trasportatore devono conservare una delle copie.

4. Qualora il trasporto venga effettuato dallo stesso gestore dello stabilimento di destinazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.



5. Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (allegato VIII, capo III del regolamento (UE) 142/2011).

6. Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall'Autorità competente e conservato per almeno 2 anni.

7. Il documento commerciale non è necessario nei seguenti casi:

- a. spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio nazionale;
- b. prodotti lattiero caseari restituiti di cui all'articolo 5, comma 14 delle presenti linee guida purché sul documento di trasporto (bolla) vengano identificati come sottoprodotti di origine animale;
- c. mangimi composti etichettati ai sensi del regolamento (CE) 767/2009.

8. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia, al documento commerciale di cui al punto 1 del presente articolo è necessario allegare le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal regolamento (CE) 767/2009.

9. Il documento commerciale per il trasporto di siero di latte per l'alimentazione animale (deroga di cui al punto 3, parte II, sezione 4, capo II, allegato X del Regolamento (CE) n. 142/2011) deve indicare il trattamento al quale è stato sottoposto.

10. Nel caso in cui un operatore, registrato come intermediario senza stabilimento, effettui la raccolta ed il trasporto di sottoprodotti sul territorio, può, al momento del conferimento all'impianto di destinazione, compilare un unico documento di trasporto cumulativo rappresentante la sommatoria, in termini di peso dei documenti di trasporto (DDT) rilasciati ai produttori/speditore. In questo caso, l'intermediario sul documento di trasporto cumulativo, riporta tutte le informazioni richieste compresa l'origine dei sottoprodotti. Lo stesso intermediario è obbligato a mantenere un registro, di cui al successivo art. 9, sul quale riporta tutte le movimentazioni in entrata (DDT rilasciata ai produttori/speditori) ed in uscita (DDT cumulativi) con la relativa correlazione, ed a fornire agli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro con tutte le informazioni riguardanti uno o più documenti cumulativi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del regolamento (CE) 1069/2009, ai fini della rintracciabilità.

Articolo 9

Rintracciabilità/Registri

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati devono tenere il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari.

2. La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell'autorità competente.

3. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti casi in cui non è prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:

3.1 il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;



3.2 il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che:

- a) il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
- b) il proponente detenga il registro;
- c) il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

3.3. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;

3.4. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

- a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
- b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
- c) il destinatario detenga il registro;
- d) il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

3.5. lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, e' già soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;

3.6. l'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:

- a) lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'ASL competente sull'impianto di transito;
- b) lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
- c) lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

4. Le informazioni minime, generali e specifiche, che i registri devono contenere sono specificate nel Capo IV, sezione I dell'Allegato VIII del regolamento (UE) 142/2011.

5. Le registrazioni di cui al presente articolo devono essere conservate, a disposizione dell'autorità competente, per almeno due anni.

Articolo 10

Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei materiali di categoria 1, 2 e 3



1. Lo smaltimento come rifiuti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffusive), formulari rifiuti e registri rifiuti o Sistema SISTRI nei seguenti casi:

1.1 in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011;

1.2 in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali di categoria 1, diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii) (corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli sospettati di essere: affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE) e di materiali di categoria 2;

1.3 in una discarica autorizzata se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c) come previsto dall'articolo 7, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale;

1.4 in una discarica autorizzata, come previsto dal DM del 22 maggio 2001, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera f), (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento.

1.5 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009;

1.6 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 purché sottoposto ad un trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004 (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale;

1.7 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera g) del Regolamento (CE) 1069/2009, alle condizioni previste dall'articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del Regolamento (UE) 142/2011.

Articolo 11

Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei materiali di categoria 1, 2 e 3 (in attesa di un'interpretazione autentica da parte della Commissione Europea)

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, come previsto dall'articolo 6 comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 142/2011, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento, riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, quando il materiale è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

2. La raccolta, i mezzi di trasporto, il documento commerciale, il registro, devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 142/2011.

3. Il Regolamento (CE) 1069/2009 non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione da parte del cacciatore ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina e da carni di



selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e) del Regolamento (CE) 853/2004 e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17 dicembre 2009 Rep. Atti n. 258/CSR.

Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del Regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante.

4. I Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011 si applicano ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina cacciata oggetto di commercializzazione (immissione sul mercato) secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 853/2004.

Articolo 12

Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas

1. Gli impianti di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) del presente documento devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera g) Regolamento (CE) 1069/2009, nonché autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

2. I materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) destinati ad impianti di compostaggio e/o biogas sono soggetti al doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) relativamente al mezzo di trasporto, al documento commerciale e al registro.

Articolo 13

Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti derivati

1. Gestione delle pelli dal macello ad altri impianti:

1.1. le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando derivano da animali che non hanno superato la visita *post mortem*, incluso l'esito sfavorevole di eventuali ricerche analitiche, o per decisione irreversibile dell'operatore; le pelli derivate da animali che hanno superato favorevolmente la visita *post mortem* possono essere classificate materie prime idonee per la fabbricazione di gelatine o collagene destinati all'alimentazione umana, ai sensi rispettivamente delle Sezioni XIV e XV dell'Allegato III al Regolamento (CE) n. 853/2004, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo;

1.2. le pelli classificate come sottoprodotto devono essere:

- a) annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
- b) accompagnate dal documento commerciale di trasporto di cui all'art. 8 del presente documento;



1.3. il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca la tracciabilità delle singole pelli al fine di garantire permanentemente l'identificazione delle pelli idonee e di quelle non idonee a produrre gelatina o collagene per uso umano;

1.4. è consentita la spedizione di pelli di animali sottoposti a test BSE prima dell'esito analitico nel rispetto delle condizioni di cui alla nota prot. N18497-p del 19 giugno 2009;

1.5. è consentito il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori registrati ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, di pelli idonee a produrre gelatine o collagene per uso alimentare e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:

- a) il trasporto avvenga in contenitori separati e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;
- b) le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento;

1.6. il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine o collagene per uso alimentare è soggetto a riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) del Regolamento (CE) 853/2004;

1.7. Nella stessa struttura di deposito, fatta salva la separazione fisica o gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato il deposito di pelli di categoria 3; in questo caso l'impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 24, comma 1 lettera h) o lettera i) del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

1.8. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2, del Regolamento (CE) n.1069/2009 e dell'articolo 3, lettera d) del Regolamento (UE) 142/2011 le pelli che soddisfano i requisiti specifici di cui al punto C.2 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento (UE) 142/2011 (sottoposte ad un completo processo di concia ovvero *wet blue* oppure *picklate* o *calcinate*) possono essere immesse sul mercato senza sottostare alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.1069/2009, inclusi gli obblighi relativi ai documenti commerciali ed alla registrazione delle partite spedite e ricevute (punto finale).

1.9. Tuttavia, in conformità al punto C.3 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento 142/2011 le partite di pelli calcinate o loro derivati (rifilature, carniccio, spaccature), destinate a rifornire impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti (direttamente o dopo che le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura siano state condotte in stabilimenti diversi da quello d'origine), debbono essere scortate dal documento commerciale per garantire la tracciabilità dei mangimi e dei fertilizzanti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente documento.

1.10. Gli stabilimenti che effettuano, sulle pelli calcinate, le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura esclusivamente per conto terzi ed i cui derivati (rifilature non conciate, carniccio, spaccature) siano destinati ad impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti, sono comunque soggetti all'obbligo di registrare la quantità dei materiali introdotti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento 142/2011; tuttavia, in tali impianti gli obblighi di registrazione dei documenti commerciali possono essere assolti in via semplificata attraverso la raccolta cronologica dei documenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente documento.

2. fertilizzanti organici ed ammendanti

2.1 I prodotti derivati, originati a partire da materiali di categoria 2 e 3 e le proteine animali trasformate, diversi dallo stallatico, non destinati al compostaggio o al biogas, possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, a condizione che siano destinati ed eventualmente riconfezionati in impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 comma 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 1069/2009.



I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere:

a) immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del regolamento (CE) 1069/2009;

b) se conferiti ad aziende agricole che detengono animali da allevamento (come definiti all'articolo 3 punto 6, lettere a) e b) del Regolamento (CE) 1069/2009) queste ultime devono essere inserite in uno specifico elenco con modalità individuate dalle Regioni o dalle Province Autonome;

c) immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sull'etichetta o sull'imballaggio sia riportato il numero di riconoscimento dell'impianto di produzione o di riconfezionamento.

2.2 La produzione dei fertilizzanti organici ed ammendanti deve avvenire alle condizioni di cui all'art. 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 22 e dell'Allegato XI del regolamento (UE) 142/2011.

In particolare i fertilizzanti organici e gli ammendanti devono:

a) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2;
b) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da reddito ed essere stati sottoposti ad uno dei metodi da 1 a 5 o 7 se derivati da proteine trasformate destinate al pet-food.

c) essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 se derivati da materiali di categoria 3 diversi dalle proteine animali trasformate;

d) miscelati prima dell'immissione sul mercato o della distribuzione, presso l'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti, con una delle sostanze di cui all'allegato Allegato XI capo II, sez. 1, punto 3, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011.

e) essere immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sul contenitore o sul veicolo e nel documento commerciale sia riportata la dicitura "fertilizzante organici o ammendanti/ per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte";

f) l'obbligo di cui ai precedenti punti d) ed e) non è richiesto:

- per le confezioni pronte all'uso di peso non superiore a 50 kg destinate all'utilizzatore finale (allegato XI capo II sez. 1 punto 4, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011);

- per le confezioni in big bag di peso non superiore a 1.000 kg. ciascuna o per le confezioni di fertilizzanti in forma liquida in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, a condizione che, se trattasi di azienda agricola che detiene animali da allevamento sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità competente territoriale a tale utilizzo e che, in ogni caso, sulla confezione sia riportata la dizione "non destinati all'applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento".

g) l'obbligo di cui al precedente punto d) non è richiesto per le proteine idrolizzate così come definite all'Allegato I, punto 14.

h) l'obbligo di cui al precedente punto e) non è richiesto per le proteine idrolizzate ottenute conformemente all'Allegato X, parte III, sezione 5, lettere a) e d) del Regolamento (UE) 142/2011.



2.3. In conformità dell'Allegato VIII, Capo IV, Sezione 4, la persona responsabile del terreno (azienda agricola con animali da allevamento o che produce foraggio) sul quale vengono utilizzati fertilizzanti organici ed ammendanti, diversi dallo stallatico, dal guano nonché dal contenuto del tubo digerente, dal latte, prodotti a base di latte e derivati del latte, dal colostro e prodotti a base di colostro, è tenuto a registrare:

- a) le quantità di fertilizzante organico o ammendante utilizzato sul terreno;
- b) la data e le aree interessate dall'applicazione;
- c) la data successiva all'applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio;

Le registrazioni devono essere conservate a disposizione delle autorità competenti per un periodo non inferiore a due anni.

2.4 Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento ed il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo possono essere:

- a) applicati sul terreno senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal regolamento (CE) 1069/2009, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, nel rispetto di quanto disposto dal DM 7 aprile 2006;
- b) destinati alla produzione di biogas o di compost in impianti situati nella stessa azienda agricola di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della presente documento;
- c) destinati alla produzione di compost o di biogas di cui all'art. 12 del presente documento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, in impianti riconosciuti ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) ed autorizzati ai sensi delle normativa ambientale;
- d) destinati alla produzione di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato in impianti riconosciuti per la produzione di fertilizzanti;
- e) trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura «stallatico», come previsto dall'Allegato VIII, Capo II, punto 2 (xiii) del Regolamento (UE) 142/2011, quando destinati agli impianti previsti ai punti 2.4 lettere c) e d);
- f) stoccati in idonee strutture presso lo stabilimento di macellazione o presso l'allevamento ovvero presso l'azienda agricola di destinazione che si è incaricata del ritiro;
- g) applicati ad uso agronomico sui terreni agricoli senza le trasformazione preliminari in impianti riconosciuti previste dal regolamento (CE) 1069/2009, quando prodotti negli stabilimenti di macellazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal DM 07 aprile 2006.

Articolo 14

Criteri relativi all'attuazione di talune deroghe previste dall'art. 16 del Regolamento (CE) 1069/2009.

1. In attuazione dell'art. 16, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009, devono essere registrati:

1.1 Uso di sottoprodotti per impieghi speciali nei mangimi in conformità dell'articolo 18 del Regolamento (CE) 1069/2009: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l'alimentazione di animali di cui all'articolo 18 lettere da a) ad h). L'uso di materiali di categoria 2 e 3 come mangimi per gli animali di cui alle lettere a), d), f), g), h) dell'articolo 18, deve anche rispettare le prescrizioni generali di cui all'Allegato VI, capo II, sezione 1.



1.2 Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 1, di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009 secondo le prescrizioni di cui Allegato VI, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Tale fattispecie è soggetta ad ulteriore specifica autorizzazione da parte della ASL territorialmente competente.

2. In attuazione dell'articolo 16, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009, l'autorità competente locale autorizza, con proprio provvedimento, l'utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009: sono inclusi l'utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. L'utente garantisce che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che riporti le indicazioni di cui all'Allegato VI, capo I del Regolamento (UE) 142/2011.

2.1 L'autorità competente locale stabilisce:

- le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi;
- le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso.

2.2 Annualmente le ASL trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate o un elenco riepilogativo delle stesse.

Articolo 15

Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12,13,14 e 21 del Regolamento (CE) 1069/2009.

1. Animali da compagnia ed equidi

1.1 in attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009, è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti:

- a) degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma;
- b) degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:

- autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'autorità sanitaria locale, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente;
- copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;
- certificato veterinario che attesti le cause di morte.

1.2 sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle "Linee guida e principi per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE" emesse congiuntamente da MIPAF e MINSAN e pubblicate su GU n. 65 del 19/3/10.

2. Zone isolate:

2.1 In attuazione dell'art.19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento dei materiali di categoria I (animali selvatici



che si sospetti essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3 nelle zone isolate definite al comma 23 dell'articolo 3 del regolamento (CE) 1069/2009.

2.2 Le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti:

- a) possono essere considerate tali qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale;
- b) sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi;

2.3 Le aree, all'interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, di cui al precedente paragrafo 2.1 sono individuate dalla Regione o Provincia autonoma, su proposta del Servizio Veterinario territorialmente competente, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui ai punti 2.2 del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta.

2.4 L'autorità sanitaria locale (Sindaco) autorizza le "zone isolate" nell'ambito delle aree individuate come descritto al precedente punto 2.3, previo gli accertamenti del caso;

2.5 Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero della Salute l'elenco e la motivazione delle zone individuate come «isolate».

2.6 I Servizi Veterinari avranno cura di effettuare i controlli ufficiali nelle "zone isolate" conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell'Allegato XVI del Regolamento 142/2011.

3. Difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi:

3.1 In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.

4. Insorgenza malattia infettiva:

4.1 In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (CE) 1069/2009, in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei sottoprodotti di origine animale. Sono esclusi dalla deroga i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al Regolamento (CE) 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.

5. Regole speciali

5.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione 1, capo III dell'Allegato VI del Regolamento 142/2011, tenendo conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni.

6. Autorizzazioni

6.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera f), paragrafo 1 dell'articolo 19 del Regolamento (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dall'Autorità sanitaria locale.



Articolo 16**Periodo transitorio**

E' previsto un periodo transitorio con le seguenti scadenze:

1. entro 24 mesi a decorrere dalla data della stipula del presente documento, al fine di consentire l'adeguamento, qualora necessario, dei mezzi di trasporto alle condizioni previste dalla nuova normativa.
2. entro 12 mesi a decorrere dalla data della stipula del presente documento per consentire lo smaltimento del documento di trasporto previsto dal preesistente regolamento (CE) 1774/2002 e dalle relative linee guida di cui all'accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome in data 1 luglio 2004.
3. entro 24 mesi a decorrere dalla data della stipula del presente documento, al fine di consentire l'adeguamento del codice colore per l'identificazione della categoria 1 (dal rosso al nero).



ALLEGATO 1

Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento
Trasporto
Oleochimico
Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali: <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Concerie<input type="checkbox"/> Attività di tassidermia<input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini<input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana colle, gelatine<input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti)
Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)
Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011
Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici)
Immissione in commercio (intermediari)



ALLEGATO 2

Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento
Trasformazione , secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi
Incenerimento e coincenerimento , diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE
Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati
Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici)
Compostaggio e biogas
Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito, mediante operazione di: <input type="checkbox"/> Selezione <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salatura
Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito)
Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere: <input type="checkbox"/> Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento <input type="checkbox"/> Usati come combustibile <input type="checkbox"/> Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005) <input type="checkbox"/> Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)



ALLEGATO 3
Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009

Speditore Nome _____ N° CE _____		DDT N° _____	
Indirizzo _____		del Mezzo di trasporto Targa Automezzo _____	
Destinatario Nome _____ N° CE _____		Trasportatore Nome _____ N° CE _____	
Indirizzo _____		Indirizzo _____	
Luogo di origine Nome _____ N° CE _____		Luogo di destinazione Nome _____ N° CE _____	
Indirizzo _____		Indirizzo _____ Tipologia Impianto : _____	
Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>			Numero di colli _____
N° identificativo del contenitore _____			
Descrizione della merce			
Identificazione della merce		Categoria	Quantità
		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
		<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Tipo di trattamento (per prodotti derivati): METODO: _____ (All.IV Reg.UE 142/11)			
Specie animale: _____ Rif. Art. 10 Reg. Ce n° 1069/2009 lett. _____ (Per materiali e Prod. derivati destinati all'alimentazione animale)			
N° identificazione/i individuale/i del/i capo/i: _____			
Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine _____		Firma del trasportatore _____	
Firma del Veterinario Ufficiale (nel caso di animali morti di cui all'articolo 8, lettera a, punto i ed ii)			
Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il _____		alle ore _____	
Firma del responsabile dell'impianto di destinazione _____			



Allegato 4**TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI
Regolamento CE 1069/2009****DICHIARAZIONE DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE**

Avvenuto presso lo stabilimento della Ditta (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE			
L'AUTOMEZZO (targato) _____			
o			
IL CONTENITORE (identificato) _____			
E' STATO LAVATO E DISINFETTATO			
IN DATA		ALLE ORE	



VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_27_1_DPR_122_3_ALL2

ALLEGATO B

Disposizioni operative per la registrazione e il riconoscimento delle imprese che operano nel settore dei sottoprodotti di origine animale.

Premessa

Il 4 marzo 2011 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 (di seguito, "Regolamento") che detta nuove disposizioni in materia di normativa sanitaria applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, abrogando, contestualmente, il Regolamento (CE) n. 1774/2002.

Alla stessa data è entrato in vigore anche il Regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 della Commissione recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della Direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Il Regolamento, tra le altre cose, stabilisce che:

- articolo 23: obbligo per ogni operatore di notificare all'autorità competente ciascun stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, al fine della sua registrazione;
- articolo 24: obbligo per gli operatori di richiedere il riconoscimento, per gli stabilimenti che svolgono una o più attività elencate nel medesimo articolo.

Il presente documento contiene le indicazioni operative per consentire alle competenti Autorità di procedere alla registrazione ed al riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore dei sottoprodotti di origine animale, secondo quanto previsto dal sopra citato Regolamento.

Riconoscimento degli stabilimenti

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività di cui all'articolo 24 del Regolamento; a tal fine, gli operatori devono presentare apposita istanza al Servizio Veterinario della Regione, per il tramite dei Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria competente, compilando il modello **Domanda di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.**

La procedura, come indicato all'art. 44 del Regolamento, prevede la possibilità di rilasciare un riconoscimento condizionato prima del definitivo.

Ai fini del riconoscimento, l'Azienda Sanitaria, verificati tutti i pertinenti requisiti fissati a norma dell'art. 27 del Regolamento, sulla base di un'ispezione in loco, rilascia un verbale di sopralluogo con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal Regolamento (vedi modello **Verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria**).

Prima di riconoscere un impianto di trasformazione che opera secondo i metodi di trasformazione dall'1 al 7, l'Azienda Sanitaria verifica che l'operatore abbia effettuato una convalida dell'impianto di trasformazione, secondo le procedure descritte nell'Allegato XVI, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 142/2011.

Una volta espletato quanto sopradescritto, l'Azienda Sanitaria trasmette al Servizio Veterinario della Regione:

- a. **Domanda di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009**, correlata alla documentazione (**in originale**) elencata nel modulo stesso (dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale, planimetria dell'impianto in scala 1:100, relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento, relazione descrittiva sull'analisi dei rischi sanitari, fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, marca da bollo del valore corrente);
- b. **Verbale di sopralluogo** con esito favorevole.

Ricevuta la documentazione di cui sopra, il Servizio Veterinario della regione provvederà ad inserire lo stabilimento nell'elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità all'art. 47, punto 1, secondo comma del Regolamento (CE) n. 1069/2009, e quindi all'emissione dell'apposito decreto di riconoscimento, che verrà inviato alla Azienda Sanitaria ai fini della notifica del medesimo all'operatore.

Gli stabilimenti già in possesso di riconoscimento ai sensi del Regolamento, in caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportino sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento, devono inoltrare ai Servizi Veterinari, per il tramite dell'Azienda Sanitaria competente, una domanda di aggiornamento del riconoscimento (vedi modello **Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 nel caso di: modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività prevista dal decreto di riconoscimento**): il numero di riconoscimento già attribuito viene così mantenuto.

In caso di ragione sociale, è necessario richiedere al Servizio Veterinario della Regione, per il tramite dell'Azienda Sanitaria competente, la voltura del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento utilizzando il modello **Domanda di voltura per cambio di ragione sociale del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009**.

In caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportino sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del Regolamento va data comunicazione al Servizio Veterinario della Regione, per il tramite dell'Azienda Sanitaria competente, utilizzando il modello **Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009**.

Registrazione degli stabilimenti

L'elemento di novità del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (UE) n. 142/2011 è costituito dalla procedura di notifica/registrazione: tale sistema prevede che ogni operatore notifichi qualsiasi stabilimento posto sotto il suo controllo che esegue una qualsiasi delle attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, salvo quelle che devono essere riconosciute.

Ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento, l'operatore presenta una **notifica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività**, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90) presso il Comune in cui ha sede l'attività o in cui è residente (p.e. nel caso si tratti di attività prive di stabilimento quali il trasporto o attività di intermediazione senza possesso fisico della merce) dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione.

L'Azienda Sanitaria, quale autorità competente per la registrazione, è il soggetto deputato a ricevere la notifica (**SCIA**) dal Comune e ad assegnare all'operatore il numero ufficiale di identificazione, da richiedere al Servizio Veterinario della Regione mediante il modello **Lettera di accompagnamento della**

documentazione da inoltrare ai Servizi Veterinari della Regione, cui va allegata necessariamente la **fotocopia** della seguente documentazione:

- a. **Istanza di registrazione**
- b. **Visura camerale o autocertificazione.**

Nelle more della messa a regime della modalità telematica di notifica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), copia della **notifica SCIA**, protocollata dal Comune, va inoltrata all'Azienda Sanitaria competente per territorio, contestualmente all'inizio dell'attività e unitamente alla richiesta di registrazione (vedi modello **Registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano**).

L'operatore, al momento della presentazione della notifica SCIA, dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento (UE) n. 142/2011; la verifica di detti requisiti potrà avvenire nell'ambito delle attività di controllo ufficiale dell'Azienda Sanitaria.

Nel caso di false dichiarazioni, l'Azienda Sanitaria procede alla denuncia, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

L'operatore può iniziare l'attività successivamente alla presentazione della notifica SCIA al Comune e alla contestuale richiesta di registrazione all'Azienda Sanitaria competente.


Ciascun stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento è inserito, a cura del Servizio Veterinario della Regione, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute, in conformità all'articolo 47, punto 1, secondo comma del Regolamento.

Tariffe

L'operatore che presenta istanza di riconoscimento o di registrazione è tenuto a corrispondere all'Azienda Sanitaria competente gli importi per gli oneri istruttori che comprendono la raccolta ed il controllo della regolarità della documentazione presentata, il/i sopralluogo/i ed il rilascio del relativo parere nei casi previsti.

Tali importi sono indicati nelle tabelle, allegate al Decreto del Presidente della Regione dd. 7 marzo 2011, n. 42/Pres, di cui sono parte integrante.

Domanda di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati ai consumo umano.



Al Servizio Veterinario
della Regione Friuli Venezia Giulia

per tramite del

Servizio Veterinario
dell'A.S.S. n° ____

Il sottoscritto _____, in qualità di
_____ della Ditta _____
_____ con sede legale nel Comune di _____
Prov. di _____ CAP _____ via _____ n° _____,
C.F./P. IVA _____
n. tel. _____ fax _____ e-mail _____

CHIEDE

Il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per il proprio impianto sito nel Comune di _____ Prov. di _____ CAP _____
via _____ n° _____,
destinato allo svolgimento della seguente attività:

SEZ	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
I	<input type="checkbox"/> Attività intermedie (art. 24 (1) (h))	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro:	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne ed ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli
	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. (art. 24 (1) (i))			
II	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati (art. 24 (1) (j))	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Destinati a smaltimento (i) <input type="checkbox"/> Destinati a uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> destinati all'alimentazione zootecnica (iii) <input type="checkbox"/> Destinati a uso fertilizzanti (iv)	<input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi <input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce per usi diversi da alimentazione animale ed oleochimico
III	<input type="checkbox"/> Incenerimento <input type="checkbox"/> Coincenerimento <input type="checkbox"/> Combustione	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		<input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso

IV	Trasformazione	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Categoria 1 ▫ Categoria 2 ▫ Categoria 3 	<p>Metodi Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) ▫ Metodo 2 ▫ Metodo 3 ▫ Metodo 4 ▫ Metodo 5 ▫ Metodo 6 ▫ Metodo 7 <p>Metodi alternativi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Processo idrolisi alcalina ▫ Processo idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione ▫ Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione ▫ Produzione di biodiesel ▫ Gassificazione Brookes ▫ Combustione di grasso animale in caldaia ▫ Produzione termo-meccanica di biocombustibile 	<p>zootecnico</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ Derivati dei grassi ▫ Latte, prodotti del latte e colostro ▫ Prodotti dell'uovo ▫ Prodotti alimentari ▫ Carcasse di animali da compagnia ▫ Carcasse di animali da allevamento ▫ Carcasse di animali da circo ▫ Carcasse di animali da zoo ▫ Carcasse di animali da esperimento ▫ Altre carcasse di animali ▫ Stallatico non trasformato ▫ Prodotti da stallatico/stallatico trasformato
VI	Biogas	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Categoria 2 ▫ Categoria 3 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Unità di pastorizzazione presente ▫ Unità di pastorizzazione assente 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Contenuto del tubo digerente ▫ Residui di digestione ▫ Fanghi di centrifugazione ▫ Materiale da acque reflue (mondiglia)
VII	Compostaggio	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Categoria 2 ▫ Categoria 3 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Unità di pastorizzazione presente ▫ Unità di pastorizzazione assente 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Rifiuti di cucina e ristorazione ▫ Pelli grezze ▫ Lana, peli, setole di maiale, penne ▫ Piume ▫ Ossa, corna, zoccoli e derivati ▫ Sottoprodotti apicoltura ▫ Insetti incluso vermi
VIII	Alimenti per animali da compagnia	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Categoria 3 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Alimenti in conserva ▫ Altri alimenti trasformati ▫ Alimenti greggi ▫ Articoli da masticare ▫ Interiora aromatizzanti 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Rifiuti di cucina e ristorazione ▫ Pelli grezze ▫ Lana, peli, setole di maiale, penne ▫ Piume ▫ Ossa, corna, zoccoli e derivati ▫ Sottoprodotti apicoltura ▫ Insetti incluso vermi
XII	Produzione fertilizzanti organici/ammendanti	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Categoria 2 ▫ Categoria 3 		<ul style="list-style-type: none"> ▫ Altri sottoprodotti non trasformati:

A tal fine allega:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale (**vedi modello fac simile**);
- ✓ planimetria dell'impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell'impianto, e copia/e della stessa (in cartaceo o su supporto informatico in formato pdf) dalla/e quale/i risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
- ✓ relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera; nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9, 10 del Regolamento, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE/TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;
- ✓ relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP (per le attività all'articolo 29 del Regolamento);
- ✓ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, ecc. (*vedi modello fac simile* **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dell'impianto**);
- ✓ fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- ✓ 1 marca da bollo del valore corrente;
- ✓ ricevuta del versamento previsto, relativa agli oneri a favore dell'Azienda Sanitaria competente.

RICHIEDE, in attesa del termine delle procedure di riconoscimento definitivo, il rilascio del numero **condizionato**.

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda.

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. Lvo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma (per esteso e leggibile)

Fac simile del verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario competente

(redatto su carta intestata dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente)

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ del Servizio Veterinario dell'ASS n° _____

DICHIARA

1. che in data _____ è stato effettuato un sopralluogo presso l'impianto della Ditta _____, sito nel Comune di _____, via _____, n° _____, destinato allo svolgimento della seguente attività: _____, per il quale è stato richiesto il riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
2. che è stata verificata la completezza e la correttezza della documentazione allegata alla domanda di riconoscimento presentata dalla Ditta;
3. che è stato verificato che:
 - l'impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e Reg. (UE) n. 142/2011, ai fini del **riconoscimento condizionato**
 - l'impianto soddisfa i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e Reg. (UE) n. 142/2011, ai fini del **riconoscimento definitivo**

ESPRIME

pertanto, parere favorevole relativamente all'istanza presentata dalla suddetta Ditta.

Data

Timbro e firma

Lettera di accompagnamento della documentazione da inoltrare ai Servizi Veterinari della Regione
(redatta su carta intestata dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente)

Spett.le
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E POLITICHE SOCIALI
Servizio Sicurezza Alimentare, Igiene della Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria
Riva Nazario Sauro, 8
34124 TRIESTE

OGGETTO: comunicazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009.

Ditta (Ragione Sociale): _____
con impianto sito in (via, n.° civico, Comune): _____

Al fine di perfezionare la procedura di:

- Riconoscimento condizionato
- Riconoscimento definitivo
- Aggiornamento del riconoscimento
- Modifica ragione sociale (voltura/aggiornamento)
- Revoca riconoscimento
- Sospensione riconoscimento
- Revoca sospensione riconoscimento
- Registrazione

Relativa alla succitata Ditta, si trasmette la prescritta documentazione, richiedendo, altresì, l'attribuzione del numero ufficiale identificazione per:

- Riconoscimento condizionato
- Riconoscimento definitivo
- Registrazione

Distinti saluti.

Firma veterinario ASS

Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nel caso di: modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività prevista dal decreto di riconoscimento.

Marca da bollo
del valore corrente

Al Servizio Veterinario
della Regione Friuli Venezia Giulia

per tramite del

Servizio Veterinario
dell'A.S.S. n° ____

Il sottoscritto _____, in qualità di
_____ della Ditta _____,
_____ con sede legale nel Comune di _____ Prov. di _____,
CAP _____ via _____ n° _____,
C.F./P. IVA _____
n. tel. _____ fax _____ e-mail _____

CHIEDE

L'aggiornamento del riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per il proprio impianto sito nel
Comune di _____ Prov. di _____
CAP _____ via _____ n° _____,
per lo svolgimento della seguente attività:

SEZ	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
I	<input type="checkbox"/> Attività intermedie (art. 24 (1) (h))	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Cernita <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salagione <input type="checkbox"/> Altro:	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne ed ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli <input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico
	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di sottoprodotti di o.a. (art. 24 (1) (i))			
II	<input type="checkbox"/> Magazzinaggio di prodotti derivati (art. 24 (1) (j))	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Destinati a smaltimento (i) <input type="checkbox"/> Destinati a uso combustibile (ii) <input type="checkbox"/> destinati all'alimentazione zootecnica (iii) <input type="checkbox"/> Destinati a uso fertilizzanti (iv)	<input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce per usi diversi da alimentazione animale ed oleochimico
III	<input type="checkbox"/> Incenerimento <input type="checkbox"/> Coincenerimento <input type="checkbox"/> Combustione	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		<input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso

IV	Trasformazione	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<p>Metodi Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Metodo 1 (sterilizzazione a pressione) <input type="checkbox"/> Metodo 2 <input type="checkbox"/> Metodo 3 <input type="checkbox"/> Metodo 4 <input type="checkbox"/> Metodo 5 <input type="checkbox"/> Metodo 6 <input type="checkbox"/> Metodo 7 <p>Metodi alternativi</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Processo idrolisi alcalina <input type="checkbox"/> Processo idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione <input type="checkbox"/> Produzione di biodiesel <input type="checkbox"/> Gassificazione Brookes <input type="checkbox"/> Combustione di grasso animale in caldaia <input type="checkbox"/> Produzione termo-meccanica di biocombustibile 	<p>zootecnico</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi <input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro <input type="checkbox"/> Prodotti dell'uovo <input type="checkbox"/> Prodotti alimentari <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da allevamento <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo <input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento <input type="checkbox"/> Altre carcasse di animali <input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato <input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato
VI	Biogas	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione assente 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente <input type="checkbox"/> Residui di digestione
VII	Compostaggio	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione presente <input type="checkbox"/> Unità di pastorizzazione assente 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione <input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia)
VIII	Alimenti per animali da compagnia	<input type="checkbox"/> Categoria 3	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alimenti in conserva <input type="checkbox"/> Altri alimenti trasformati <input type="checkbox"/> Alimenti greggi <input type="checkbox"/> Articoli da masticare <input type="checkbox"/> Interiora aromatizzanti 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione <input type="checkbox"/> Pelli grezze <input type="checkbox"/> Lana, peli, setole di maiale, penne
XII	Produzione fertilizzanti organici/ammendanti	<input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Piume <input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati <input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura <input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi <input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati:

A tal fine allega:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale (**vedi modello fac simile**);
- ✓ planimetria dell'impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell'impianto, e copia/e della stessa (in cartaceo o su supporto informatico in formato pdf) dalla/e quale/i risulta evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
- ✓ relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera; nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9, 10 del Regolamento, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE/TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;
- ✓ relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP (per le attività all'articolo 29 del Regolamento);
- ✓ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, ecc. (**vedi modello fac simile Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai requisiti tecnici dell'impianto**);
- ✓ fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- ✓ 1 marca da bollo del valore corrente;
- ✓ ricevuta del versamento previsto, relativa agli oneri a favore dell'Azienda Sanitaria competente.

RICHIEDE, in attesa del termine delle procedure di riconoscimento definitivo, il rilascio del numero **condizionato**.


SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda.

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. Lvo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma (per esteso e leggibile)

Domanda di aggiornamento del decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nel caso di cambio di ragione sociale.



Marca da bollo
del valore corrente

Al Servizio Veterinario
della Regione Friuli Venezia Giulia

per tramite del

Servizio Veterinario
dell'A.S.S. n° ____

Il sottoscritto _____, in qualità di
_____ della Ditta _____
_____, con sede legale nel Comune di _____ Prov. di _____
CAP _____ via _____
n° _____, C.F./P. IVA _____
n. tel. _____ fax _____ e-mail _____

CHIEDE

Per il proprio impianto sito nel Comune di _____ Prov. di _____
Via _____ n.° _____,
numero di riconoscimento _____, la voltura del decreto di riconoscimento
da (indicare la vecchia ragione sociale) _____
a (indicare la nuova ragione sociale) _____
C.F./P. IVA _____

A tal fine allega:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale (**vedi modello fac simile**);
- ✓ copia fotostatica dell'atto notarile o autocertificazione attestante il cambio di ragione sociale;
- ✓ fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- ✓ 1 marca da bollo del valore corrente;
- ✓ ricevuta del versamento previsto, relativa agli oneri a favore dell'Azienda Sanitaria competente.

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. L.vo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma (per esteso e leggibile)

Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva prevista dal decreto di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009.

Al Servizio Veterinario
della Regione Friuli Venezia Giulia

per tramite del

Servizio Veterinario
dell'A.S.S. n° ____

Il sottoscritto _____, in qualità di
_____ della Ditta _____
_____, con sede legale nel Comune di _____ Prov. di _____
CAP _____ via _____
n° _____, C.F./P. IVA _____
n. tel. _____ fax _____ e-mail _____

COMUNICA

di aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione al proprio impianto sito nel Comune di _____ Prov. di _____ Via _____
_____ n.° _____, numero di riconoscimento
_____, riconosciuto per lo svolgimento delle seguenti attività (indicare le attività per le quali lo stabilimento è riconosciuto): _____

Tali modifiche non comportano variazioni delle attività di cui al decreto di riconoscimento.

A tal fine allega:

- ✓ planimetria dell'impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell'impianto, e copia/e della stessa (in cartaceo o su supporto informatico in formato pdf) dalla/e quale/i risulta evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
- ✓ relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera; nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9, 10 del Regolamento, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE/TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. L.vo 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma (per esteso e leggibile)

Registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati ai consumo umano.

Al Servizio Veterinario
dell'A.S.S. n° ____

Il sottoscritto _____, in qualità di _____
della Ditta _____, con sede legale
nel Comune di _____ Prov. di _____
CAP _____ via _____ n° _____,
C.F./P. IVA _____
n. tel. _____ fax _____ e-mail _____

CHIEDE

la registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per il proprio impianto sito nel Comune di _____
Prov. di _____ CAP _____
via _____ n° _____,
destinato allo svolgimento della seguente attività:

SEZ	SETTORE	CATEGORIA	ATTIVITA'	PRODOTTI
V	Oleochimico	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Oleochimica	<input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate <input type="checkbox"/> Farine di carne ed ossa <input type="checkbox"/> Farine di pesce <input type="checkbox"/> Proteine idrolizzate <input type="checkbox"/> Ciccioli
IX	Lavorazione di soa o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli animali	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Concerie <input type="checkbox"/> Tassidermia <input type="checkbox"/> Trofei di caccia <input type="checkbox"/> Altro:	<input type="checkbox"/> Sangue <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico <input type="checkbox"/> Farina di sangue <input type="checkbox"/> Siero di equidi
X	Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17)	<input type="checkbox"/> Categoria 1 <input type="checkbox"/> Categoria 2 <input type="checkbox"/> Categoria 3	<input type="checkbox"/> Ricerca/Didattica <input type="checkbox"/> Diagnostica <input type="checkbox"/> Esposizioni <input type="checkbox"/> Attività artistiche	<input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce per usi diversi da alimentazione animale ed oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico <input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico <input type="checkbox"/> Derivati dei grassi
	Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18)		<input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici <input type="checkbox"/> Animali da circo <input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda <input type="checkbox"/> Animali da pelliccia <input type="checkbox"/> Animali selvatici <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi <input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca <input type="checkbox"/> Altro:	

<p>XI</p>	<p>Centri di raccolta (art. 23)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Categoria 2 ▫ Categoria 3 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Animali giardini zoologici ▫ Animali da circo ▫ Rettili e uccelli da preda ▫ Animali da pelliccia ▫ Animali selvatici ▫ Cani/gatti in canili/rifugi ▫ Larve e vermi esche da pesca ▫ Altro: 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Latte, prodotti del latte e colostro ▫ Prodotti dell'uovo ▫ Prodotti alimentari ▫ Carcasse di animali da compagnia ▫ Carcasse di animali da allevamento ▫ Carcasse di animali da circo ▫ Carcasse di animali da zoo ▫ Carcasse di animali da esperimento ▫ Altre carcasse di animali ▫ Stallatico non trasformato
<p>XIII</p>	<p>Altro</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Categoria 1 ▫ Categoria 2 ▫ Categoria 3 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Trasporto ▫ Produzione cosmetici ▫ Produzione di dispositivi medici ▫ Produzione di diagnostici in vitro ▫ Produzione di medicinali ▫ Produzione di medicinali veterinari ▫ Produzione di prodotti intermedi ▫ Commercio ▫ Altre attività: 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Prodotti da stallatico/stallatico trasformato ▫ Contenuto del tubo digerente ▫ Residui di digestione ▫ Fanghi di centrifugazione ▫ Materiale da acque reflue (mondiglia) ▫ Rifiuti di cucina e ristorazione ▫ Pelli grezze ▫ Lana, peli, setole di maiale, penne ▫ Piume ▫ Ossa, corna, zoccoli e derivati ▫ Sottoprodotti apicoltura ▫ Insetti incluso vermi ▫ Gelatine ▫ Collagene ▫ Fosfato Dicalcico ▫ Fosfato Tricalcico ▫ Altri sottoprodotti non trasformati:

A tal fine allega:

- ✓ dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale (**vedi modello fac simile**);
- ✓ planimetria dell'impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell'impianto, e copia/e della stessa (in cartaceo o su supporto informatico in formato pdf) dalla/e quale/i risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
- ✓ fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- ✓ ricevuta del versamento previsto, relativa agli oneri a favore dell'Azienda Sanitaria competente.

Data

Firma (per esteso e leggibile)

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Ditta
alla Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura**

Il/la Sottoscritto/a _____
C.F. _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____
Prov. _____ in via/piazza _____ n.° _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di essere il/la Legale rappresentante della ditta/società _____ (indicare l'esatta ragione sociale) con sede legale nel Comune di _____ Prov. di _____ via _____ n.° _____, C.F./P. IVA _____ n. tel. _____ fax _____
- che la ditta/società stessa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____ al n.° _____ dal _____
- l'oggetto sociale della società è _____
- l'oggetto dell'attività è _____
- che predetta ditta/società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in corso e a carico della stessa: procedure fallimentari, di concordato, di amministrazione controllata o liquidazione.

Luogo e data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. Va allegata necessariamente la fotocopia di un documento di identità valido.

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

**Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Relativa ai requisiti tecnici dell'impianto**

Il/la Sottoscritto/a _____
 C.F. _____ in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta
 _____ con sede legale in _____
 Prov. _____ in via/piazza _____ n.° _____
 C.F./P. IVA _____ n. tel _____
 fax _____ e-mail _____

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

che la ditta _____ con sede nel
 Comune di _____ Prov. di _____ via _____ n° _____:

- rispetta le norme in materia urbanistica ed edilizia per le strutture per le quali si chiede riconoscimento;
- è dotata di un sistema di scarico delle acque reflue:
 - autorizzato da altra Autorità competente (*specificare*) _____
 - Altro (*specificare*) _____;
- rispetta le norme in materia di emissioni in atmosfera.

Luogo e data

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. Va allegata necessariamente la fotocopia di un documento di identità valido.

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_27_1_DPR_123_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 0123/Pres.

Definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come contenuta nell'art 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpreseFVG).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con particolare riferimento all'articolo 38, comma 3, in base al quale la determinazione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI) è indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Regione, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di micro, piccola media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000.", emanato con proprio decreto 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres;

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 ed in particolare l'articolo 2, comma 1 lettera e) che definisce microimprese, piccole e medie imprese (PMI) le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

ATTESO che la suddetta definizione supera le definizioni riportate nel richiamato regolamento emanato con proprio decreto 0463/Pres./2015;

CONSIDERATO, pertanto, superato il Regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di micro, piccola media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000.", emanato con proprio decreto 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. dall'articolo 2 legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriale);

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003;

VISTO il Decreto del Ministero della Attività Produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), pubblicato nella gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, recante in Allegato I la definizione di PMI;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Di dare atto che la definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) è quella contenuta all'articolo 2 legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriale) in armonia con l'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

2. Di dare atto, conseguentemente, che non trova più applicazione, in quanto superato da normativa di rango superiore, il Regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000.", emanato con proprio decreto 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres..

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_27_1_DPR_124_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 0124/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui all'arti-

colo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) e, in particolare, l'articolo 7 (Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia) che introduce una riduzione dell'aliquota dell'Irap a favore di imprese di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale;

ATTESO che la norma sopra citata stabilisce che il beneficio della riduzione dell'aliquota Irap a favore dei suddetti soggetti è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:

- al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (g.u.u.e. L 352 del 24 dicembre 2013), oppure

- al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, (g.u.u.e L 352 del 24 dicembre 2013), oppure

- al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, (g.u.u.e L 190 del 28 giugno 2014);

VISTO in particolare l'articolo 7, comma 3 della legge regionale 3/2015, ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al medesimo articolo 7, comma 1 della citata legge, sono stabiliti con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3/2015, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1156 del 19 giugno 2015 con la quale è stato approvato il "Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i soggetti di cui di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)" di cui al testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_27_1_DPR_124_2_ALL1

**Regolamento concernente criteri e modalità per l'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'Irap per i
soggetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3
(RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali)**

SOMMARIO

CAPO I
FINALITA' E DEFINIZIONI

- Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Definizioni

CAPO II
RIDUZIONE DI ALIQUOTA E SOGGETTI BENEFICIARI

- Art. 3 – Riduzione di aliquota
Art. 4 – Soggetti beneficiari
Art. 5 – Requisiti dei soggetti beneficiari

CAPO III
REGIMI DI AIUTO

- Art. 6 – Regime di aiuto
Art. 7 – Aiuti concessi in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014

CAPO IV
CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

- Art. 8 – Concessione dell'agevolazione
Art. 9 – Obblighi dei beneficiari
Art. 10 – Decorrenza e durata dell'agevolazione

CAPO V
DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E CONTROLLI

- Art. 11 – Disposizioni antielusive
Art. 12 – Controlli

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 13 – Entrata in vigore

CAPO I FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di applicazione della riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 <<RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali>>, al fine di favorire la costituzione di nuove realtà economiche nel territorio regionale e l'insediamento di quelle già operanti al di fuori del territorio regionale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) *soggetto di nuova costituzione*: soggetto che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2015, si iscrive al Registro delle imprese, al Repertorio notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.), ad Albi, Registri, Ordini o Collegi professionali oppure, nei casi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), ottiene l'attribuzione della partita IVA;
 - b) *insediamento produttivo*: sede legale, sede secondaria o unità locale;
 - c) *sede secondaria*: sede diversa dalla sede legale con rappresentanza stabile;
 - d) *unità locale*: impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti;
 - e) *medesimo settore di attività*:
 - 1) per le imprese, tutte le attività ricomprese in una divisione (codifica: 2 cifre) della vigente tabella dei codici di classificazione delle attività economiche (ATECO);
 - 2) per gli esercenti arti e professioni, le professioni regolate dall'Albo, Registro, Ordine o Collegio professionale di appartenenza o, con riguardo a quelle non organizzate di cui alla legge 4/2013, l'attività già esercitata;
 - f) *imprese cessate o in fase di cessazione*: imprese che abbiano cessato o ridotto l'attività, mediante la soppressione di interi reparti. Si presumono comunque tali le imprese inattive, in liquidazione, in liquidazione coatta amministrativa, in concordato o dichiarate fallite;
 - g) *soggetti aventi "un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello di altro soggetto operante nel medesimo settore di attività, cessato nel triennio precedente alla data di costituzione, o in fase di cessazione"*:
 - 1) società di capitali e società di persone e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (in seguito T.U.I.R.), cui partecipino in misura prevalente il titolare o uno o più soci dell'impresa cessata o in fase di cessazione nonché coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado del titolare o dei soci dell'impresa cessata o in fase di cessazione;
 - 2) imprese individuali i cui titolari siano coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado del titolare dell'impresa cessata o in fase di cessazione;
 - 3) esercenti arti e professioni che siano coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado dell'esercente arti e professioni cessato o in fase di cessazione;
 - h) *impresa unica*: l'insieme di due o più imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti, così come indicate dall'art. 2, paragrafo 2 dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014:
 - 1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- 2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- 3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- 4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai punti da 1) a 4) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

- i) *arco di tre esercizi finanziari*: arco temporale rilevante ai fini degli aiuti "de minimis", costituito dal periodo d'imposta in corso alla data di concessione del beneficio e dai due precedenti.

CAPO II

RIDUZIONE DI ALIQUOTA E SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 3 – Riduzione di aliquota

1. I soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento applicano, al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis e di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), ridotta dell'1 per cento.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare della riduzione dell'aliquota Irap di cui all'articolo 3 i seguenti soggetti passivi Irap:
 - a) le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del T.U.I.R.;
 - b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del T.U.I.R.;
 - c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.;
 - d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del T.U.I.R., esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sempreché non abbiano rinunciato all'esonerazione a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;
 - e) gli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma.

Art. 5 – Requisiti dei soggetti beneficiari

1. Applicano l'aliquota dell'Irap ridotta i soggetti di cui all'articolo 4:
 - a) costituitisi a decorrere dal 1° gennaio 2015;
 - b) con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, costituitisi anteriormente al 1° gennaio 2015, il cui primo periodo d'imposta si concluda successivamente a tale data;
 - c) già costituiti ed operanti al di fuori del territorio regionale che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2015, stabiliscono almeno un insediamento produttivo nel territorio regionale.

CAPO III REGIMI DI AIUTO

Art. 6 – Regime di aiuto

1. L'agevolazione fiscale di cui al presente regolamento è concessa nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti d'importanza minore in relazione al settore di attività del beneficiario di cui:
 - a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (g.u.u.e. L 352 del 24 dicembre 2013), oppure
 - b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (g.u.u.e. L 352 del 24 dicembre 2013), oppure
 - c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura (g.u.u.e. L 190 del 28 giugno 2014).

Art. 7 – Aiuti concessi in regime "de minimis" ai sensi dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014

1. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica non può superare 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica attiva nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi non può superare 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 1408/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 15 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un'impresa unica non può superare 30 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

CAPO IV CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Art. 8 – Concessione dell'agevolazione

1. Ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), il beneficio deve intendersi concesso alla data di chiusura del periodo d'imposta considerato.

Art. 9 – Obblighi dei beneficiari

1. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 7, entro il termine previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, i soggetti che applicano l'aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 3 sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" concessi nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1 è presentata esclusivamente in via telematica, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Art. 10 – Decorrenza e durata dell'agevolazione

1. L'agevolazione è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2015.
2. Per i soggetti di nuova costituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) l'aliquota Irap ridotta si applica nel periodo d'imposta in cui il soggetto si è costituito e nei quattro periodi d'imposta immediatamente successivi.
3. Per i soggetti già costituiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), l'aliquota Irap ridotta si applica nel periodo d'imposta in cui il soggetto stabilisce il primo insediamento produttivo nel territorio regionale e nei quattro periodi d'imposta immediatamente successivi, anche in caso di apertura di ulteriori insediamenti produttivi nel corso dei successivi periodi d'imposta.

CAPO V DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E CONTROLLI

Art. 11 – Disposizioni antielusive

1. L'accesso all'agevolazione è consentito ai soggetti di nuova costituzione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) e b) a condizione che:
 - a) non abbiano un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello di altro soggetto, operante nel medesimo settore di attività, cessato nel triennio precedente alla data di costituzione o in fase di cessazione;
 - b) non si trovino in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, con altro soggetto, operante nel medesimo settore di attività, in fase di cessazione.
2. Non si considerano soggetti di nuova costituzione quelli risultanti da trasformazione, fusione e scissione, cessione d'azienda o ramo d'azienda, successione e affitto d'azienda, nonché da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata sul territorio regionale.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, in caso di procedure concorsuali l'impresa subentrante si considera di nuova costituzione a condizione che l'assetto proprietario non sia sostanzialmente coincidente con quello dell'impresa soggetta alla procedura concorsuale.
4. I soggetti già beneficiari dell'aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 3, possono nuovamente accedere al beneficio di cui al presente regolamento, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 5, a condizione che siano decorsi almeno 5 anni dalla cessazione dell'attività sul territorio regionale.

Art. 12 – Controlli

1. I controlli sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi della Convenzione vigente per la gestione dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef di cui all'articolo 9 della legge regionale 4/2000.
2. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 9, comma 1 è effettuato dalla Guardia di Finanza ai sensi del Protocollo d'intesa in essere con il Comando regionale della Guardia di Finanza.

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_27_1_DPR_126_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 0126/Pres.

Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26, comma 4, 28, comma 6 e 40 bis, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

- l'articolo 26, comma 4, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, con regolamento di esecuzione sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 del medesimo articolo e la composizione della commissione d'esame;

- l'articolo 28, comma 6, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico - culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore);

- l'articolo 40 bis, comma 3, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono definiti la durata e i contenuti dei corsi di formazione, la composizione della commissione d'esame nonché i diplomi in materia;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015), ed in particolare:

- l'articolo 2, comma 3 che modifica l'articolo 26 della legge regionale 12/2002 prevedendo, tra l'altro, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, un nuovo percorso formativo rivolto agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione;

- l'articolo 2, comma 6 che modifica l'articolo 28 della legge regionale 12/2002 prevedendo, tra l'altro, per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, un nuovo percorso formativo rivolto agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione;

- l'articolo 2, comma 9 che modifica l'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002, prevedendo, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale emani un regolamento con cui sono definiti la durata e i contenuti dei corsi, la commissione d'esame nonché i diplomi in materia riconosciuti ai fini della qualifica di responsabile tecnico per l'attività di tintolavanderia;

- l'articolo 2, comma 10 che modifica l'articolo 72 bis della legge regionale 12/2002, con il quale sono delegati al Centro di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane (CATA) gli adempimenti amministrativi relativi allo svolgimento degli esami per l'acquisizione della qualificazione professionale di estetista e di acconciatore di cui agli articoli 26, comma 1 e 28 comma 1 della legge regionale 12/2002;

VISTO il Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 per il conseguimento della qualifica professionale di estetista emanato con proprio decreto 7 febbraio 2003, n. 025/Pres.;

RAVVISATA l'opportunità di procedere alla stesura di un unico testo regolamentare contenente la disciplina attuativa delle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 4, 28 comma 6 e 40 bis, comma 3 nonché di disciplinare:

- per la qualificazione professionale di estetista e di acconciatore, gli standard formativi rivolti agli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione;

- per la qualificazione professionale di acconciatore, gli standard formativi rivolti agli allievi di età pari o superiore ai 18 anni;

- la composizione della commissione d'esame per il conseguimento delle qualificazioni professionali di estetista ed acconciatore nonché le modalità per il conseguimento della qualifica di responsabile tecnico per l'attività di tintolavanderia;

- le modalità di svolgimento delle prove d'esame nonché gli adempimenti affidati al CATA ai sensi del citato articolo 2, comma 10 della legge regionale 27/2014 modificativa della legge regionale 12/2002;

RITENUTO opportuno procedere, per le ragioni summenzionate, all'abrogazione del citato regolamento per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, approvato con proprio decreto n. 025/Pres./2003;

VISTO il testo del "Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12", predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

RITENUTO di emanare il suddetto regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1151 di data 19 giugno 2015;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12" nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_27_1_DPR_126_2_ALL1

Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

CAPO I FINALITÀ

ART 1 FINALITÀ

CAPO II – CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA.

ART 2 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA

ART 3 COMMISSIONE D'ESAME PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA

CAPO III – CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE.

ART 4 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

ART 5 COMMISSIONE D'ESAME PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

CAPO IV – SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA E ACCONCIATORE

ART 6 ESAME PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

CAPO V – CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA.

ART 7 CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART 8 RINVII

ART 9 NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 10 ABROGAZIONI

ART 11 EFFICACIA E ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO 1 STANDARD FORMATIVI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE

ALLEGATO 2 TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

CAPO I FINALITÀ

Art 1 finalità

1. Il presente regolamento attua le seguenti disposizioni contenute nella legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato):

a) articolo 26, comma 4, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, con regolamento di esecuzione sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 del medesimo articolo e la composizione della commissione d'esame;

b) articolo 28, comma 6, ai sensi del quale per il conseguimento della qualificazione professionale di acconciatore, con regolamento di esecuzione sono definiti i contenuti tecnico – culturali dei corsi, la durata e l'organizzazione degli esami previsti al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto dei criteri generali determinati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore);

c) articolo 40 bis, comma 3, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono definiti la durata e i contenuti dei corsi di formazione utili al conseguimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico per l'attività di tintolavanderia, la composizione della commissione d'esame nonché i diplomi in materia inerenti l'attività, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia).

CAPO II – CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA.

Art 2 qualificazione professionale di estetista

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:

a) un corso di formazione professionale di qualifica, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento lavorativo qualificato presso un'impresa di estetista;

b) un anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un corso integrativo di formazione teorica;

c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare, di titolare di impresa non artigiana o di socio, seguito da un corso integrativo di formazione teorica;

d) un corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere – estetista (leFP), seguito da un corso annuale (quarta annualità) per tecnico dei trattamenti estetici, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53).

2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c), è necessario aver svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa, dimostrabile attraverso documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego ovvero

documentazione equipollente. Il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere – estetista, seguito da un corso annuale (quarta annualità) per tecnico dei trattamenti estetici di cui al comma 1, lettera d), sono equiparati rispettivamente, al corso di formazione professionale di qualifica ed al corso di specializzazione di cui alla lettera a) del comma 1.

4. Il corso di formazione professionale di qualifica di cui al comma 1, lettera a), se rivolto ad allievi che hanno compiuto 18 anni di età all'atto di iscrizione, ha durata biennale con almeno 900 ore annuali, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali.

5. Il corso annuale di specializzazione di cui al comma 1, lettera a) ha una durata di almeno 600 ore, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali, ed è equiparato alla frequenza della quarta annualità del corso per tecnico dei trattamenti estetici di cui al comma 1, lettera d).

6. Il corso di formazione teorica previsto al comma 1, lettere b) e c) è integrativo delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa ed ha una durata di almeno 300 ore, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali.

7. Fermo restando quanto previsto dagli standard formativi dei percorsi di leFP, approvati dalla Giunta regionale, gli standard formativi dei corsi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono quelli indicati nel D.M. 21 marzo 1994, n. 352 (Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista).

8. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).

9. Per «attività lavorativa qualificata», di cui al comma 1, lettere b) e c), si intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale.

Art 3 commissione d'esame per la qualificazione professionale di estetista

1. Per l'espletamento dell'esame teorico – pratico di cui all'articolo 2, comma 1 è costituita la Commissione per l'esame di qualificazione estetiste (in seguito denominata Commissione estetiste), nominata con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione; con il medesimo provvedimento è nominato, per ciascun componente, un sostituto in caso di assenza o di impedimento del titolare. La Commissione estetiste dura in carica cinque anni.

2. La Commissione estetiste è composta da :

a) un dipendente della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di categoria non inferiore a D, con funzioni di Presidente;

b) due esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi, scelti tra i docenti dei corsi di enti di formazione accreditati dalla Regione e designati dagli enti medesimi;

c) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002, a condizione che non sia un imprenditore operante nel settore. Tale esperto può essere scelto anche tra imprenditori in quiescenza.

3. Le funzioni di segretario e di segretario sostituto sono svolte dal personale del CATA, ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 3 bis, della legge regionale 12/2002.

4. Per l'ammissione all'esame di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Direttore centrale attività

produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati.

5. La Commissione estetiche rilascia, a seguito del superamento dell'esame teorico – pratico di cui all'articolo 2, comma 1, l'attestato di qualificazione professionale di estetista.

CAPO III – CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE.

Art 4 qualificazione professionale di acconciatore

1. La qualificazione professionale di acconciatore si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo di istruzione mediante il superamento di un esame teorico – pratico preceduto in alternativa:

a) dallo svolgimento di un corso di formazione professionale di qualifica, seguito da un corso di specializzazione ovvero da un periodo di attività lavorativa qualificata della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura;

b) da un periodo di attività lavorativa qualificata della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura successivo allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;

c) da un periodo di attività lavorativa qualificata della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un apposito corso integrativo di formazione teorica;

d) da un corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere - acconciatore (leFP), seguito da un corso annuale (quarta annualità) per tecnico dell'acconciatura, per gli allievi in diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. Per l'ammissione al corso integrativo di cui al comma 1, lettere b) e c) è necessario aver svolto il periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa, dimostrabile attraverso l'esibizione di documentazione rilasciata dal Centro per l'impiego ovvero di documentazione equipollente. Il corso integrativo può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il corso triennale di Istruzione e Formazione professionale per operatore del benessere - acconciatore (leFP) ed il corso annuale (quarta annualità) per tecnico dell'acconciatura sono equiparati, rispettivamente, al corso di formazione professionale di qualifica ed al corso di specializzazione di cui al comma 1, lettera a).

4. Il corso di formazione professionale di qualifica di cui al comma 1, lettera a), qualora rivolto ad allievi che hanno compiuto 18 anni di età all'atto dell'iscrizione, ha durata biennale con almeno 900 ore annuali, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali.

5. Il corso di specializzazione di cui al comma 1, lettera a) ha una durata di almeno 600 ore, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali ed è equiparato alla frequenza della quarta annualità di cui al comma 1, lettera d).

6. Il corso di formazione teorica previsto al comma 1, lettere b) e c) è integrativo delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa ed ha una durata di almeno 300 ore con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali.

7. Fermo restando quanto previsto dagli standard formativi dei percorsi di Istruzione e Formazione

professionale di cui al comma 1, lettera d), approvati dalla Giunta regionale, gli standard formativi dei corsi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono quelli indicati nell'Allegato 1.

8. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982.

9. Per «attività lavorativa qualificata», di cui al comma 1, lettere b) e c), si intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale.

Art 5 commissione d'esame per la qualificazione professionale di acconciatore

1. Per l'espletamento degli esami di cui all'articolo 4 comma 1, è costituita la Commissione di esame per acconciatore (in seguito denominata Commissione acconciatori) nominata con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione; con il medesimo provvedimento è nominato, per ciascun componente, un sostituto da impiegare in caso di assenza o di impedimento del titolare. La Commissione acconciatori dura in carica cinque anni.

2. La Commissione acconciatori è composta da :

a) un dipendente della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, di categoria non inferiore a D, con funzioni di Presidente;

b) due esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi, scelti tra i docenti dei corsi di enti di formazione accreditati dalla Regione e designati dagli enti medesimi;

c) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002 a condizione che non sia un imprenditore operante nel settore. Tale esperto può essere scelto anche tra imprenditori in quiescenza.

3. Le funzioni di segretario e di segretario sostituto sono svolte dal personale del CATA, ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 3 bis, della legge regionale 12/2002.

4. Per l'ammissione all'esame di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali sono stabiliti i diritti di segreteria a carico dei candidati.

5. La Commissione acconciatori rilascia, a seguito del superamento dell'esame teorico – pratico di cui all'articolo 4, comma 1, l'attestato di qualificazione professionale di acconciatore.

CAPO IV – SVOLGIMENTO DELL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA E ACCONCIATORE

Art 6 esame per l'acquisizione della qualificazione professionale

1. Entro il 31 gennaio e il 31 agosto di ogni anno, con avviso del Direttore del Servizio competente in materia di artigianato sono fornite le indicazioni per l'esame relativo al conseguimento della qualificazione professionale di estetista e di acconciatore. L'avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano e su quello del CATA.

2. L'avviso di cui al comma 1 indica modalità e termini di presentazione della domanda per l'ammissione

all'esame nonché l'ammontare dei diritti di segreteria di cui all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 5, comma 4.

3. Le domande per sostenere l'esame sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo secondo gli schemi approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di artigianato, pena la non ammissibilità all'esame medesimo e sono disponibili sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano e su quello del CATA.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il CATA ne dà comunicazione all'interessato per via telematica, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a 15 giorni per provvedere.

5. Entro il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande, il CATA comunica:

a) ai candidati ammessi a sostenere l'esame, la data e il luogo dello stesso nonché le modalità di pagamento dei diritti di segreteria;

b) ai candidati non ammessi, le motivazioni della non ammissibilità.

6. La domanda è archiviata e il candidato non è ammesso a sostenere l'esame nel caso in cui le integrazioni di cui al comma 4 non pervengano o pervengano tardivamente.

7. Entro il termine di trenta giorni dalla data di svolgimento dell'esame, il CATA trasmette l'attestato di qualificazione professionale di estetista o di acconciatore, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, o dai suoi sostituti.

CAPO V – CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA.

Art 7 conseguimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia

1. L'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia è comprovata dalla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia):

a) età non inferiore a diciotto anni con diploma di scuola secondaria di primo grado e superamento della prova d'esame di un apposito corso tecnico professionale, della durata di almeno 450 ore da svolgersi nell'arco di un anno, con un massimo di assenze consentite pari al venti per cento del monte ore complessivo, al netto della prova d'esame;

b) attestato di qualifica in "Operatore alla produzione chimica" e in "Tecnico prodotto/processo nella chimica", integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuarsi nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post – secondario superiore o universitario, elencati all'Allegato 2;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;

3) tre anni, anche se non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), i corsi di idoneità tecnico professionali sono realizzati

nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982.

3. Gli standard formativi del corso di cui al comma 1, lettera a) sono quelli indicati nell'Accordo del 25 maggio 2011 (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia), di cui alla legge 84/2006, articolo 2, comma 2, lettera a).

4. Al superamento della prova d'esame di cui al comma 1, lettera a), organizzata secondo le modalità e criteri previsti dall'articolo 16 della legge regionale 76/1982, è rilasciato un attestato di frequenza.

5. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 1 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore.

CAPO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art 8 rinvii

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e di cui alla legge regionale 12/2002.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art 9 norme transitorie e finali

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito la qualificazione professionale ai sensi dell'ordinamento previgente, assumono la qualificazione professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento frequentano i corsi di formazione previsti dal vigente ordinamento didattico per la qualificazione professionale di parrucchiere misto, al termine del periodo formativo assumono la qualificazione professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002.

3. Le imprese di tintolavanderia impossibilitate a designare il responsabile tecnico in possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, sono autorizzate ad avviare o a proseguire lo svolgimento dell'attività a condizione che designino il responsabile tecnico di cui al citato articolo 7, comma 1 e ne comunichino il nominativo allo sportello unico territorialmente competente entro novanta giorni:

a) dall'acquisizione dell'attestato di idoneità professionale rilasciato a conclusione dei corsi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) se in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), dalla conclusione del periodo di un anno di inserimento presso imprese del settore se effettuato nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato di qualifica;

c) dalla conclusione del periodo di inserimento presso le imprese del settore di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) ed hanno concluso il periodo di inserimento di un anno presso imprese del settore assumono di diritto l'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia e ne comunicano il nominativo allo sportello unico territorialmente competente entro

novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'Allegato 2, assumono di diritto l'idoneità professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia e ne comunicano il nominativo allo sportello unico territorialmente competente entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Per imprese abilitate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, si intendono anche quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 79, comma 17 della legge regionale 7/2011 e dell'articolo 2, comma 13 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)).

7. La Commissione d'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista di cui all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione 025/2003, ricostituita con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2013, n. 062/Pres, continua ad esercitare le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2015.

8. In sede di prima applicazione, l'emanazione del decreto di nomina della Commissione acconciatori di cui all'articolo 5, comma 1 e dell'avviso di cui all'articolo 6, comma 1 riferito all'esame per la qualificazione professionale di acconciatore sono subordinati alla comunicazione da parte degli enti formativi della conclusione di almeno uno dei percorsi formativi di cui all'articolo 4, comma 1.

9. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

Art 10 abrogazioni

1. E' abrogato il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2003, n. 025/Pres.

Art 11 efficacia e entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.

ALLEGATO 1
(Riferito all'articolo 4)

**STANDARD FORMATIVI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACQUISIZIONE
DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE**

STANDARD FORMATIVI

- Pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni
- Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso
- Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione ordinaria
- Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie professionali
- Effettuare l'accoglienza e l'assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente
- Collaborare alla gestione e promozione dell'esercizio
- Eseguire detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base

AMBITI DISCIPLINARI

Tecnologici

- normative di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale di settore
- procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia e riordino
- processi di lavoro e terminologie tecniche nel settore acconciatura
- principi fondamentali di tricologia
- struttura anatomica del capello e della cute
- tecniche di comunicazione e relazione interpersonale
- tecniche di promozione e di vendita (cenni)
- tipologia di pagamenti e documenti contabili di base (cenni)

Tecnico professionali

- tipologie delle principali attrezzature e strumenti specifici del settore e loro manutenzione
- tecniche di base per la detersione, colorazione e decolorazione dei capelli
- tipologia e funzionalità dei prodotti detergenti
- tipologie e tecniche di piega e acconciatura
- strumenti e tecniche base di taglio

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)

STANDARD FORMATIVI

- Sviluppare una offerta di servizi di acconciatura
- Programmare/progettare i servizi di acconciatura in funzione del cliente

- Gestire l'organizzazione di un salone di acconciatura
- Sviluppare la propria professionalità di acconciatore

AMBITI DISCIPLINARI

Formazione imprenditoriale

- nozioni di gestione aziendale
- tecniche di mercato
- normativa di settore
- disciplina previdenziale, tributaria, e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale

Approfondimento tecnico rispetto alla propria professionalità

- comunicazione ed etica professionale
- elementi di cosmetologia applicata
- principi di tricologia
- principi di hair style
- strumentazioni di analisi e diagnosi tricologia (cenni)
- lingua straniera
- informatica applicata alla professione
- approfondimenti inerenti i servizi tecnici (ad esempio tecniche evolute di taglio barba e capelli, acconciature per eventi importanti, servizi tecnici su capelli fortemente destrutturati, tecniche avanzate di colorazione, ...)

CORSO DI FORMAZIONE TEORICA (di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c)

STANDARD FORMATIVI

- Sviluppare una offerta di servizi di acconciatura
- Programmare/progettare i servizi di acconciatura in funzione del cliente
- Gestire l'organizzazione di un salone di acconciatura

AMBITI DISCIPLINARI

Formazione imprenditoriale

- nozioni di gestione aziendale
- tecniche di mercato
- normativa di settore
- disciplina previdenziale, tributaria, e contrattuale per l'esercizio dell'attività imprenditoriale

Approfondimento tecnico rispetto alla propria professionalità

- comunicazione ed etica professionale
- elementi di cosmetologia applicata
- principi di tricologia
- principi di hair style
- strumentazioni di analisi e diagnosi tricologia (cenni)
- lingua straniera
- informatica applicata alla professione

ALLEGATO 2

(Riferito all'articolo 7)

**TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER RESPONSABILE TECNICO DI
TINTOLAVANDERIA****DIPLOMI**

DIPLOMI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II° GRADO

a - diplomi degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica e Produzioni INDUSTRIALI E ARTIGIANALI

b - diplomi degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE, SISTEMA MODA

c - diplomi di Licei secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Scientifico o opzione Scienze Applicate

LAUREE (desunte ex D.M. 4 ottobre 2000)

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche

MAT/07 FISICA MATEMATICA

MAT/09 RICERCA OPERATIVA

Area 03 - Scienze chimiche

CHIM/01 CHIMICA ANALITICA

CHIM/02 CHIMICA FISICA

CHIM/03 CHIMICA GENERALE E INORGANICA

CHIM/04 CHIMICA INDUSTRIALE

CHIM/05 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI POLIMERICI

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

CHIM/07 FONDAMENTI CHIMICI DELLE TECNOLOGIE

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

ING-IND/12 MISURE MECCANICHE E TERMICHE

ING-IND/13 MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

ING-IND/14 PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE

ING-IND/15 DISEGNO E METODI DELL'INGEGNERIA INDUSTRIALE

ING-IND/16 TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE

ING-IND/17 IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI

ING-IND/22 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

ING-IND/26 TEORIA DELLO SVILUPPO DEI PROCESSI CHIMICI

ING-IND/27 CHIMICA INDUSTRIALE E TECNOLOGICA

ING-IND/31 ELETTROTECNICA

ING-IND/32 CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI

ING-IND/33 SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

ING-INF/01 ELETTRONICA

ING-INF/04 AUTOMATICA

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_27_1_DPR_127_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 0127/Pres.

Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1187 del 19 giugno 2015, con la quale è stato approvato il "Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione). Approvazione definitiva";

VISTO il decreto del Direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia n. 441/SPS del 25 giugno 2015, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, la correzione degli errori materiali contenuti nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 1187 del 19 giugno 2015;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/2012 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_27_1_DPR_127_2_ALL1

Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità

Art.2 Oggetto

Art.3 Definizioni

CAPO II CARATTERISTICHE ED INFRASTRUTTURE MINIME DELL'OASI FELINA

Art. 4 Caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina

CAPO III RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL DETENTORE

Art. 5 Modalità di custodia degli animali d'affezione e istituzione del registro regionale dei possessori di rapaci

CAPO IV**RICOVERO D'AUTORITÀ**

Art. 6 Modalità

CAPO V**ANIMALI D'AFFEZIONE RICUSATI DAL DETENTORE PER SERI E COMPROVATI MOTIVI.**

Art. 7 Modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore

CAPO VI**EDUCATORE CINOFILO: REQUISITI**

Art. 8 Requisiti dell'educatore cinofilo

CAPO VII**MISURE GENERALI DI SICUREZZA E FORME DI PROMOZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ**

Art. 9 Esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico. Promozione dell'accessibilità e misure generali di sicurezza

CAPO VIII**CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE**

Art. 10 Situazioni particolari

CAPO IX**NORMA TRANSITORIA E ENTRATA IN VIGORE**

Art. 11 Norma transitoria

Art. 12 Entrata in vigore

ALLEGATO A - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CUSTODIA DI CANI E GATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 20/12

1. MODALITÀ DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
2. MODALITÀ DI CUSTODIA DI GATTI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI
3. MODALITÀ DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI A FINI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE QUALICOMMERCIO, ALLEVAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 COMMA 1 LETT. C) E D) DELLA L.R. 20/12
4. MODALITÀ DI CUSTODIA DI GATTI DETENUTI A FINI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE QUALI COMMERCIO, ALLEVAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.R. 20/12

ALLEGATO B - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CUSTODIA DI ANIMALI D'AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E GATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 20/12

CAPO I: MAMMIFERI D'AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E DAI GATTI

CAPO II: UCCELLI

CAPO III: RETTILI E ANFIBI

CAPO IV: PESCI

CAPO V: EQUIDI

ALLEGATO C - DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI POSSESSORI DI RAPACI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.R. 20/12

ALLEGATO D - COMUNICAZIONE MOVIMENTI ANNUALE - REGISTRO DEI POSSESSORI DI RAPACI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.R. 20/12

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), di seguito denominata Legge, detta disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali ed alla prevenzione del randagismo.

art. 2 oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 36 della Legge, disciplina le seguenti materie:
 - a) Caratteristiche ed infrastrutture minime dell'oasi felina ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lett. f) della Legge;
 - b) Responsabilità e doveri del detentore ai sensi dell'articolo 4 comma 1 e 2 della Legge;
 - c) Ricovero d'autorità ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della Legge;
 - d) Animali d'affezione ricusati dal detentore per seri e comprovati motivi. Modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della Legge;
 - e) Educatore cinofilo: requisiti ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lett. b) della Legge;
 - f) Misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della Legge;
 - g) Contrassegno di identificazione: situazioni particolari ai sensi dell'articolo 27 comma 2 della Legge.

art. 3 definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 2 della Legge, ai fini del presente regolamento, si intende per:
 - a) **animali di affezione:** ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la *pet-therapy*, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;
 - b) **detentore:** ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;
 - c) **allevamento di cani e gatti per attività commerciali:** la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno;
 - d) **commercio di animali di affezione:** qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
 - e) **colonia felina:** due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria di seguito indicata come

A.A.S. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;

- f) **oasi felina:** luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono stabilite dal presente regolamento;
- g) **gattile:** struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all'articolo 24 della Legge, prima della loro ricollocazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della Legge;
- h) **struttura di ricovero e custodia:** struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

CAPO II - CARATTERISTICHE ED INFRASTRUTTURE MINIME DELL'OASI FELINA

art. 4 caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina

1. Il Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, identifica l'oasi felina, quando la stessa ha le seguenti caratteristiche ed infrastrutture minime:
 - a) **oasi felina chiusa:** zona aperta con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, dotata di recinzione anti scavalco a rete metallica, alta almeno due metri e cinquanta fuori terra, interrata per almeno 40 cm, con ambito di entrata a doppia porta, fornita di ripari costituiti da tettoie, cassette in legno o di luoghi al coperto, in ogni caso atti a proteggere i gatti da intemperie, stazioni di distribuzione di cibo e dell'acqua protette in proporzione alla densità dei gatti presenti, superficie calpestabile minima 10 mq per gatto; è necessaria la presenza di un reparto o locali o aree dedicati all'alloggio o ricovero di animali appartenenti all'oasi felina che dovessero necessitare di isolamento o contenzione per motivi sanitari, o necessitanti di cure. L'oasi felina deve essere dotata di un reparto completamente recintato e chiuso e isolato dal resto della struttura, anche se sempre comunicante, dedicato agli animali in ingresso, per l'ambientamento e l'eventuale osservazione sanitaria. L'oasi felina deve essere dotata di approvvigionamento di acqua e fornitura di corrente elettrica, eventuale impianto di videosorveglianza con telecamere, nonché di idonee attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e spazi idonei al deposito di materiali preclusi all'accesso dei gatti e di altri animali.
 - b) **oasi felina aperta:** struttura analoga all'oasi felina chiusa ma in cui la recinzione è fatta in modo da non limitare l'uscita ai gatti che possono circolare liberamente per il territorio circostante con recinzione munita di gattaiole.
2. I gatti introdotti all'interno dell'oasi devono essere preventivamente sottoposti al controllo sanitario, inteso anche come custodia in isolamento dagli altri felini presenti per un periodo non inferiore ai 10 giorni, e sempre sterilizzati non appena età e stato sanitario lo consentono ed accolti in sicurezza in una zona ricavata all'interno dell'oasi

atta allo scopo per il tempo necessario alla familiarizzazione con il luogo e gli ospiti dell'oasi felina.

3. Le oasi feline devono essere identificate preferibilmente in zone non ubicate in centro città o comunque non in prossimità dei centri abitati.
4. Le caratteristiche e le infrastrutture minime di cui al comma 1 riguardano solamente le oasi di nuova istituzione.
5. Nel caso di oasi convenzionata con i Comuni i gatti devono essere identificati tramite microchip e registrati nella Banca dati di cui all'articolo 29 della Legge, ai sensi del manuale operativo approvato con DGR n. 2029/2013 preventivamente al loro ingresso e con eventuale documentazione sanitaria emessa dall'ASS competente.
6. I gatti presenti e in ingresso presso l'oasi felina devono comunque essere tutti identificati tramite microchip, a carico dell'ente che gestisce l'oasi. La struttura deve essere dotata di un registro di carico/scarico degli animali, previsto dal manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, approvato con DGR 2029/2013 e ss.mm.ii.

CAPO III - RESPONSABILITÀ E DOVERI DEL DETENTORE

art. 5 modalità di custodia degli animali d'affezione e istituzione del registro regionale dei possessori di rapaci.

1. Le specifiche tecniche relative alle modalità di custodia da parte del detentore per gli esemplari delle specie più diffuse sono indicate nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente regolamento:
 - a) Allegato A: cani e gatti.
 - b) Allegato B: animali d'affezione diversi dai cani e dai gatti.
2. La detenzione dei rapaci in cattività richiede la conoscenza delle caratteristiche biologiche, etologiche, gestionali, sanitarie e di benessere di questo peculiare gruppo aviare:
 - a) **Specifiche tecniche per i rapaci in cattività:**
 - 1) I rapaci da falconeria possono essere legati ai blocchi o pertiche con la lunga e assicurati con i geti;
 - 2) E' autorizzato l'uso del cappuccio, il cui utilizzo deve essere limitato e finalizzato alla riduzione dello stress e al miglioramento del benessere dei rapaci.
 - 3) Si possono legare più rapaci da falconeria sulla pertica lunga con i geti, posizionati a distanza opportuna l'uno dall'altro (le ali aperte dei soggetti vicini non si devono toccare);
 - 4) Il parere sanitario sul benessere per la realizzazione di voliere destinate a ospitare rapaci è rilasciato dai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio, previa ispezione da parte del medico veterinario ufficiale che attesta l'idoneità dei locali e/o delle voliere in relazione alle specie e alla numerosità di rapaci che la struttura dovrà ospitare;
 - 5) La Regione Friuli Venezia Giulia organizza ogni anno mediante docenza a titolo gratuito di medici veterinari pubblici, Corpo Forestale dello Stato Servizio CITES, associazioni di protezione degli animali e associazioni di

falconeria riconosciute, una o più edizioni di un corso di formazione con esame finale, per tutti coloro i quali hanno acquistato o desiderano acquistare un rapace. Il corso si organizza su quattro aree tematiche come segue: biologia e conoscenza dei rapaci, gestione, medicina veterinaria e benessere dei rapaci in cattività, falconeria, legislazione.

- 6) E' istituito presso il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, un registro dei possessori di rapaci del Friuli Venezia Giulia, al quale devono iscriversi tutti coloro i quali possiedono rapaci a prescindere dalla loro destinazione d'utilizzo (falconeria, riproduzione, ornamentali, etc.). L'iscrizione avviene tramite la compilazione e l'invio del modello di cui allegato C al presente regolamento, che deve essere spedito al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento o comunque entro 90 giorni dall'inizio della detenzione. Ogni possessore è identificato con un codice numerico che serve per ogni ulteriore e futura comunicazione con gli uffici regionali. Eventuali variazioni della numerosità dei rapaci posseduti per nascita, cessione, fuga, morte, altra causa, devono essere comunicate al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria, Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno solare mediante la compilazione del modello di cui allegato D al presente regolamento.
- 7) La mancata comunicazione annuale di variazione numerica dei rapaci posseduti e il mancato rispetto delle norme di benessere riguardanti il corretto mantenimento dei rapaci in cattività, sia durante l'attività di falconeria, sia durante altre attività con i falchi, fiere, manifestazioni, rievocazioni storiche e spettacoli, determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dei Falconieri e possessori di rapaci della Regione FVG.

CAPO IV - RICOVERO D'AUTORITÀ

art. 6 modalità

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge dispone con propria Ordinanza il ricovero dell'animale nelle strutture di ricovero previste dall'art. 7 della legge quando esso sia detenuto in condizioni tali da causarne il disagio inteso come mancato rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie come da allegati A e B al presente regolamento, o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica. Nel provvedimento di ricovero d'autorità sono definiti: a) le motivazioni del provvedimento, b)

le prescrizioni per ripristinare condizioni di custodia conformi alla norma, c) il tempo entro il quale il detentore può rivendicare la restituzione dell'animale. L'Ordinanza, quando possibile e previo parere di un Veterinario Ufficiale, può essere preceduta da una diffida del Sindaco che dia indicazioni sui tempi e le modalità per ripristinare condizioni di detenzione conformi alla normativa.

2. Il Comune competente è individuato in quello del luogo di effettiva detenzione dell'animale sottoposto a ricovero d'autorità, che può non coincidere con quello di residenza del detentore.
3. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della A.A.S. competente per territorio.
L'animale è preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle A.A.S. competente per territorio, per l'eventuale primo soccorso sanitario e per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per le cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero propria del Comune o convenzionata con lo stesso.
4. La restituzione dell'animale è disposta dal Sindaco previa verifica del rispetto delle prescrizioni date, il provvedimento di revoca del ricovero d'autorità è tempestivamente comunicato alla struttura di ricovero convenzionata che ospita l'animale. Dopo la restituzione al detentore, il Sindaco provvede a monitorare le condizioni di custodia.
5. L'animale non restituito al detentore alla scadenza del termine indicato nell'ordinanza di cui al comma 1, può essere dato in affidamento a un richiedente, che dia le garanzie previste dall'articolo 4 della Legge, oppure rimanere ricoverato fino alla morte per cause naturali o per soppressione in modo esclusivamente eutanasico, previa anestesia profonda, ad opera di un medico veterinario, soltanto se gravemente malato o gravemente infortunato ed incurabile, la cui sopravvivenza comporti per lo stesso sofferenze intollerabili ed ingiustificate.
6. In caso di mancata restituzione dell'animale al detentore, il Comune provvede a regolarizzare la posizione anagrafica dello stesso, iscrivendolo al Comune e mantenendolo nella disponibilità della struttura di ricovero convenzionata per una successiva adozione.
7. Il Comune competente può fin da subito, sulla base di una valutazione tecnica fatta dai soggetti di cui al comma 2, valutare la non restituzione dell'animale al detentore, nel caso di condotte reiterate, o mancanza di interesse verso l'animale in questione o appurando la rinuncia da parte del detentore contestualmente al recupero dell'animale dal territorio.
8. Le spese del ricovero vengono fatturate dalla struttura convenzionata al Comune che si rivala sul precedente detentore.
9. Resta, in ogni caso, impregiudicata la responsabilità penale del detentore dell'animale, nel caso che il fatto costituisca reato.

CAPO V - ANIMALI D'AFFEZIONE RICUSATI DAL DETENTORE PER SERI E COMPROVATI MOTIVI.

art. 7 modalità d'esenzione degli oneri a carico del detentore

1. Il detentore che non possa continuare a detenere il proprio animale di affezione per seri e comprovati motivi tali da poter comportare il venir meno delle condizioni minime di protezione dell'animale, o di rispetto delle sue esigenze fisio-etologiche, o costituire, in caso di particolare gravità, pericolo per l'incolumità pubblica, ne dà comunicazione all'ufficio anagrafe degli animali del Comune di propria residenza, al fine di ottenere il

ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata.

2. Il Comune, verificata la serietà e la fondatezza dei motivi (ad esempio e non esaustivamente: ricovero ospedaliero, malattia invalidante, cause di lavoro, trasferimento all'estero, morte del detentore ed impossibilità da parte dei parenti diretti di farsene carico e prendersene cura, pericolosità dell'animale, incompatibilità relazionale) dispone il ricovero dell'animale.
3. L'animale potrà essere raccolto sul territorio dagli appositi servizi dell'A.A.S., oppure conferito direttamente presso la struttura dal rinunciante. La cattura, il contenimento e il trasferimento verso la struttura di ricovero avvengono sotto la supervisione del servizio veterinario della A.A.S. competente per territorio. L'animale verrà preventivamente accolto presso la struttura di ricovero temporaneo delle A.A.S. competente per territorio, per l'eventuale primo soccorso sanitario e comunque per le verifiche della corretta iscrizione alla BDR o per forniture di cure sanitarie immediate, per poi essere trasferito presso la struttura di ricovero convenzionata con il Comune competente.
4. Contestualmente al provvedimento di ricovero al detentore rinunciante potrà essere richiesto un contributo non superiore al costo di mantenimento dell'animale per due mesi presso una struttura convenzionata con il comune stesso.
5. Il detentore rinunciante ha diritto di ottenere l'esenzione degli oneri a suo carico se non supera la soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE di 15.000 euro.
6. In sede di prima applicazione e solo per il 2015, nel caso non fosse possibile l'applicazione dei nuovi criteri previsti per il calcolo dell'ISEE 2015 di cui al punto 8, i Comuni possono stabilire di esentare il detentore al pagamento degli oneri a suo carico se lo stesso è titolare di pensione minima o sociale, disoccupato o non occupato, o con situazione familiare grave documentabile.

CAPO VI - EDUCATORE CINOFILO: REQUISITI

art. 8 requisiti dell'educatore cinofilo

1. La funzione principale dell'educatore cinofilo è quella di informare e istruire chi desidera adottare un cane fornendo consigli nella fase pre e post-adozione al fine di prevenire e risolvere le problematiche che si potrebbero presentare nella convivenza in un ambiente di vita nuovo, soprattutto al fine di diminuire il numero dei rientri dei cani nelle strutture.
2. Tali funzioni si estendono anche al miglioramento della gestione e degli aspetti inerenti alla sfera comportamentale dei cani ospitati nelle strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7 della Legge. La presenza e la disponibilità di un educatore cinofilo identificato costituisce uno dei criteri di prelazione per l'affidamento a strutture private del servizio di cui al comma 1 dell'art. 7 della Legge.
3. L'educatore cinofilo deve essere in possesso di conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo su gestione attiva di strutture di ricovero per cani e canili, procedure di attività rieducative dei cani in caso di problematiche relazionali e comportamentali, procedure di affidamento dei cani randagi o rinunciati. Sono considerati titoli preferenziali per lo svolgimento dell'attività di educatore cinofilo una qualificata esperienza professionale e la frequenza di percorsi formativi, attestati da un curriculum vitae e professionale.
4. I percorsi formativi di cui al comma 3 devono comprendere sia docenza frontale sia attività pratica e rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) corsi di formazione svolti dalla Regione Friuli Venezia Giulia o dalle Aziende per l'assistenza sanitaria del Friuli Venezia Giulia o da altre Pubbliche

- amministrazioni;
- b) corsi di formazione svolti dalle associazioni riconosciute di educatori cinofili, dall'ENCI o da altre associazioni riconosciute con finalità statutarie che comprendano l'educazione cinofila;
 - c) laurea o master di un'Università italiana nell'ambito del comportamento canino e dell'educazione cinofila, medico veterinario esperto in comportamento animale, medico veterinario comportamentalista o titoli equipollenti italiani o esteri valutati dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio.
 - d) Gli interventi dell'educatore cinofilo verranno eseguiti di concerto e sotto la supervisione del medico veterinario responsabile sanitario della struttura di ricovero e custodia.

CAPO VII - MISURE GENERALI DI SICUREZZA E FORME DI PROMOZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

art. 9 esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico. Promozione dell'accessibilità e misure generali di sicurezza.

1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 della Legge ai fini della promozione dell'accessibilità, qualora il responsabile di un esercizio pubblico o commerciale o di un locale o ufficio aperto al pubblico intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 20 della Legge, oltre che vietare l'accesso ai cani in senso assoluto può vietarlo limitatamente ad alcune fasce orarie ovvero mettere a disposizione carrelli appositi o altri presidi ove collocare il cane, o riservare determinate aree ove l'accesso è garantito.
2. Le comunicazioni al Sindaco inerenti alle forme di limitazione di cui al comma 1, per essere opponibili al pubblico devono avvenire a mezzo di fax, raccomandata o posta certificata e devono essere esposte dal Responsabile all'entrata in modo ben visibile.
3. L'accesso dei cani guida delle persone non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili è garantito negli esercizi pubblici, commerciali e locali e uffici aperti al pubblico.
4. E' facoltà dei responsabili dei luoghi sensibili (es: Aziende ospedaliere, cliniche, asili, convitti, scuole, case di riposo, strutture protette ..) predisporre delle aree nelle quali consentire l'accesso agli animali d'affezione per l'interazione con le persone di riferimento.
5. Gli esercizi commerciali di merci alimentari (es: supermercati) che promuovono l'accessibilità e che sono dotati anche di aree di vendita di prodotti non pre incartati o non confezionati o di prodotti sfusi esposti su banconi accessibili al cliente a un'altezza inferiore a 80 cm, dovranno delimitare tali zone con idonei cartelli che indichino il divieto di accesso ai cani limitatamente ad esse.
6. Per la sicurezza dell'igiene pubblica il detentore è obbligato a ripristinare lo stato di igiene del locale nell'ipotesi in cui il cane dovesse sporcare, provvedendo immediatamente con mezzi propri idonei, nonché segnalando comunque un quanto al responsabile del locale; in difetto il responsabile provvederà a sua cura, a spese del detentore. Rimane ferma la responsabilità del detentore per eventuali danni causati dal proprio animale.

CAPO VIII - CONTRASSEGNO DI IDENTIFICAZIONE

art. 10 situazioni particolari

1. Gli animali ai quali, a giudizio motivato e in forma scritta dal veterinario, non può essere applicato sottocute il microchip, a causa di grave pericolo per la salute, sono identificati con modalità tecniche che consentano la rilevazione strumentale del codice sul collare di cui devono essere obbligatoriamente muniti quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.

CAPO IX**NORMA TRANSITORIA E ENTRATA IN VIGORE****art. 11** norma transitoria

1. I detentori di animali si adeguano alle dimensioni minime indicate negli allegati A e B entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Allegato A

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA' DI CUSTODIA DI CANI E GATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 20/12.

Indicazioni tecniche che riguardano disposizioni specifiche finalizzate alla tutela del benessere degli animali d'affezione detenuti da privati, non ai fini di attività commerciali; per queste ultime si rimanda al punto 3.

1. MODALITA' DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI.

a) Attività motoria e rapporti sociali

- 1) Chiunque a qualsiasi titolo detiene un cane deve garantirgli ogni giorno l'opportuna attività motoria.
- 2) I cani detenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliera comunque non inferiori a due. I cani custoditi in recinto (ove per recinto si può intendere il "box", cioè uno spazio ricavato ad uso del cane all'interno di uno spazio di dimensioni maggiori, oppure il "cortile" se lo spazio a disposizione del cane coincide con tutto lo spazio disponibile) devono poter effettuare almeno un'uscita giornaliera.
- 3) Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal punto c) 1) (mq 120, pari 8 x mq 15).
- 4) All'interno delle abitazioni e dei luoghi recintati i cani devono essere custoditi in maniera da non arrecare danni a occasionali visitatori.
- 5) Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
- 6) Sui cancelli e/o porte d'accesso e sui recinti, ove trovati dei cani di comprovata indole mordace, a cura del detentore deve essere esposto il cartello "Attenti al cane".
- 7) Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati esclusivamente allo sgambamento dei cani, opportunamente recintati, dotati anche delle opportune attrezzature per la raccolta delle relative deiezioni, nonché punti per la fornitura di acqua e cestini per i rifiuti.
- 8) Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola. E' fatta salva comunque la responsabilità del detentore in relazione a danni arrecati a persone, animali e cose.
- 9) I detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta degli escrementi prodotti da questi ultimi. Questa norma non si applica agli animali per guida di non vedenti o accompagnatori di portatori di disabilità e da essi accompagnati.
- 10) Gli oggetti di cui al punto 9) devono essere esibiti su richiesta della Polizia Municipale o dagli altri soggetti autorizzati.

b) Custodia

- 1) I cani non possono essere lasciati in libertà incustoditi all'interno delle aree urbane; essi devono essere sempre accompagnati dal detentore. Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio (nella misura prevista dalla normativa nazionale, attualmente pari a un massimo di 1,5 metri) e, qualora prevista dalla normativa statale, anche della museruola, da applicare comunque al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. La museruola (rigida o morbida) deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.
- 2) Il guinzaglio, per i cani di taglia grande, o comunque per quelli con un temperamento "nevriale", deve essere tenuto da persona maggiorenne in grado di governare l'animale o da minore accompagnato da persona maggiorenne in grado di intervenire prontamente in caso di necessità; si fa salvo il caso di cani guida per persone non vedenti.
- 3) L'obbligo del guinzaglio e museruola viene meno quando trattasi di cani in opera nell'esercizio dell'attività venatoria o da pastore, nella raccolta di funghi ipogei e relativo addestramento, quando sono utilizzati dalle Forze dell'Ordine, dalla Forze Armate, dalla Protezione Civile, durante la custodia di greggi e mandrie e quando partecipano a programmi di Pet Therapy, per il salvataggio in acqua o di supporto ai disabili e non vedenti.
- 4) Esoneri temporanei o permanenti possono essere concessi all'obbligo dell'uso della museruola, quando prevista, per i cani con particolari condizioni fisiologiche o patologiche su certificazione veterinaria.
- 5) I cani non devono essere lasciati in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione.
- 6) I cani possono essere tenuti in ambiente domestico chiuso a condizione di garantire le attività motorie di cui al punto 1 lett. a). In caso di animali di grossa taglia e/o di razze selezionate per attività all'aperto, tuttavia, la detenzione in ambiente domestico chiuso sarà possibile solo nel caso in cui l'animale non mostri segni di disagio. Il numero di cani detenuti sarà in funzione della dimensione degli stessi, della razza, delle attitudini e delle relazioni salvo situazioni particolari che potranno essere valutate da un veterinario ufficiale.
- 7) E' vietato l'utilizzo di collari elettrici e similari.

c) Dimensioni e caratteristiche dei recinti

- 1) Per i cani custoditi in ambiente domestico in recinto la superficie di base non deve essere inferiore a metri quadrati quindici. Ogni recinto non può contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie di metri quadrati sei. L'altezza del recinto e le caratteristiche costruttive devono impedire la fuga del cane. Questi requisiti sono validi sia se per recinto si tratti di un "box", sia che corrisponda all'intero "cortile" a disposizione del cane. Se tale cortile è di dimensioni inferiori alle minime stabilite, al cane deve essere garantito l'accesso all'interno dell'abitazione, e comunque essergli garantite almeno 2 uscite quotidiane per la sgambatura.

- 2) I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi.
- 3) Nel recinto, opportunamente inclinato per il drenaggio, non ci devono essere ristagni di liquidi; il recinto deve essere adeguato alla taglia del cane, permettendogli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentata almeno in una sua parte in materiale non assorbente (es: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo. Le feci devono essere asportate quotidianamente. Una parte del recinto deve essere dotata di copertura.
- 4) Il recinto deve essere riparato dai venti dominanti ed avere un ricovero (cuccia) dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato confort e riparo dalle intemperie e deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte dotata di copertura e più riparata.
- 5) Nel recinto devono essere posizionate ciotole non rovesciabili per l'acqua e per il cibo nel rispetto dell'articolo 4 comma 2 lett. b) della Legge.

d) Cure sanitarie

- 1) Il detentore assicura la necessaria prevenzione dalle malattie provvedendo a consultare un medico veterinario per eventuali profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive della specie, ed adeguati trattamenti antiparassitari periodici, nonché per effettuare ogni profilassi sanitaria a prevenzione dalle principali malattie infettive/parassitarie.
- 2) Il detentore, ogni qualvolta lo stato di salute dell'animale lo necessiti o si ravvisino atteggiamenti o funzioni diverse dal normale, deve consultare un medico veterinario.

e) Trasporto

- 1) Ai sensi del regolamento CE 1/2005 e dal decreto legislativo 151/2007, il trasportatore dell'animale deve adottare le seguenti misure:
 - prevedere frequenti interruzioni del viaggio al fine di prevenire che l'animale trasportato presenti segni di stress, per garantirne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura;
 - trasportare gli animali in condizioni e con i mezzi tali da non procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici utilizzando contenitori idonei, o contenimento mediante apposite cinghie di aggancio per cinture di sicurezza, o in spazi divisi dall'abitacolo tramite apposite reti, in modo da garantire la massima sicurezza;
 - trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, solo se questo è un tutt'uno con l'abitacolo;
 - provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso;
 - adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi, ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada.
- 2) Le misure di cui al punto 1) sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del presidente della Repubblica 16

dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

- 3) Gli animali non devono essere mai lasciati chiusi in veicoli e/o rimorchi senza un'adeguata aerazione in condizioni climatiche non idonee.

f) Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, portatori di disabilità

- 1) Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali adetti a non vedenti, ipovedenti e ai portatori di disabilità.

2. MODALITA' DI CUSTODIA DI GATTI DETENUTI DA PRIVATI, NON A FINI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI.

a) Custodia

- 1) I gatti non devono essere tenuti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere come ad esempio gabbie o in condizioni che ne determinino sofferenza e maltrattamento.
- 2) È vietata la limitazione del movimento dei gatti mediante detenzione a catena, qualsiasi tipo di corda, filo di ferro e quant'altro possa mantenere legato il soggetto felino.
- 3) Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina i detentori, qualora non siano in grado di provvedere all'affido di eventuali cuccioli nati devono provvedere alla sterilizzazioni delle gatte femmine di proprietà, è consigliata anche la sterilizzazione dei maschi. I comuni possono attivare convenzioni con i Veterinari Liberi professionisti per ottenere la sterilizzazione a prezzi contenuti di gatti di proprietà di cittadini meno abbienti.
- 4) Qualora il detentore, o identificato tale, alimenti alcuni felini soliti vivere in libertà, anche per più generazioni, accogliendoli talvolta in casa o quant'altro, se non li riconosce come propri deve attivare la procedura di riconoscimento di colonia felina facendone segnalazione alla Polizia Municipale del Comune di riferimento.
- 5) Ai gatti che vivono buona parte della giornata all'esterno dell'abitazione deve essere garantito un riparo per i periodi di clima avverso e per la notte nonché la disponibilità di un ricovero sufficientemente riscaldato all'interno dell'edificio in caso di malattia.
- 6) Va assicurata la quotidiana pulizia della lettiera. Anche nel caso in cui l'animale possa accedere all'esterno dell'abitazione, o vi passi il maggior tempo della giornata, va assicurata la presenza di una lettiera pulita nelle immediate pertinenze dell'abitazione.
- 7) I gatti possono essere tenuti in ambiente domestico chiuso tuttavia, la detenzione in ambiente domestico chiuso sarà possibile solo nel caso in cui l'animale non mostri segni di disagio. Il numero di soggetti detenuti sarà in funzione della razza, delle attitudini e delle relazioni, salvo situazioni particolari che potranno essere valutate da un veterinario ufficiale.

b) Cure sanitarie

- 1) Si applicano le stesse disposizioni previste nel punto 1 lett. d).

c) Trasporto

- 1) Si applicano le stesse disposizioni previste nel punto 1 lett. e).

3. MODALITA' DI CUSTODIA DI CANI DETENUTI A FINI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE QUALI COMMERCIO, ALLEVAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 COMMA 1 LETT. C) E D) DELLA L.R. 20/12.

- 1) Come previsto dall'Articolo 2 comma 1 lettera c) della Legge per allevamento di cani per attività commerciali si intende la detenzione di cani, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre femmine e dieci cuccioli per anno.
- 2) Se l'attività viene svolta a fini economici, in conformità anche a quanto previsto dal D.lgs.529/1992, i detentori devono essere regolarmente autorizzati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della Legge
- 3) I cani di cui all'oggetto devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e soddisfare le esigenze psico-fisiche ed etologiche degli stessi.
- 4) Le dimensioni dei box per cani sia per allevamento di cani per attività commerciali, comprese quelle amatoriali, con finalità commerciali seppur occasionali, e per addestramento, devono possedere gli stessi requisiti previsti dall'articolo 7 comma 7 della Legge al fine di garantire lo stesso trattamento riservato ai cani ricoverati nelle strutture di ricovero e custodia (metratura minima del box realizzato con parte coperta e parte a manto naturale, obbligo di sgambamento, riscaldamento invernale, cure sanitarie preventive regolari, cure sanitarie d'urgenza obbligatorie). Per quanto attiene all'allevamento amatoriale, se i cani vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previsti nel punto 1 lett. b) paragrafo 6.
- 5) Per quanto attiene ai cani detenuti in negozi che commercializzano animali d'affezione le dimensioni dei recinti/box devono essere tali, riferiti alla taglia degli animali, da permettere adeguato movimento e comunque non inferiori alle misure indicate dall'accordo Stato Regioni recepite dalla Delibera Regionale 1317/2007 di seguito indicate:

Peso del cane in Kg	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani mq (per ciascun cane)	oltre 3 cani mq (per ciascun cane)
meno di 10	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
Da 30 a 40	2,0	2,5	2,0
più di 40	2,5	3,0	2,5

- 6) Le strutture ove si pratica l'allevamento e la detenzione di animali ai fini di attività economiche dovranno essere convenzionati con uno o più veterinari che assicurino le necessarie attività di profilassi e terapia. Inoltre dovranno essere presenti protocolli sanitari che definiscano modalità e periodicità degli interventi preventivi: protocolli che definiscano le condizioni sanitarie e gli interventi profilattici richiesti per le introduzioni,

protocolli di vaccinazione e trattamenti antiparassitari, protocolli che definiscano le modalità di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle strutture e dell'ambiente, protocolli di derattizzazione. I protocolli dovranno essere adeguati al tipo di attività svolta (allevamento, negozio, pensione, toelettatura) e sottoscritti dal veterinario Libero Professionista che segue l'attività.

4. MODALITA' DI CUSTODIA DI GATTI DETENUTI A FINI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE QUALI COMMERCIO, ALLEVAMENTO O ALTRE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.R. 20/12

- 1) Come previsto dall'Articolo 2 comma 1 lettera b) della Legge per allevamento di gatti per attività commerciali si intende la detenzione di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre fattrici e dieci cuccioli per anno.
- 2) Se l'attività viene svolta a fini economici, in conformità anche a quanto previsto dal D.lgs.529/1992, i detentori devono essere regolarmente autorizzati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della Legge.
- 3) Le strutture ove si pratica l'allevamento e la detenzione di animali ai fini di attività economiche dovranno essere convenzionati con uno o più veterinari che assicurino le necessarie attività di profilassi e terapia. Inoltre dovranno essere presenti protocolli sanitari che definiscano modalità e periodicità degli interventi preventivi: protocolli che definiscano le condizioni sanitarie e gli interventi profilattici richiesti per le introduzioni, protocolli di vaccinazione e trattamenti antiparassitari, protocolli che definiscano le modalità di pulizia, disinfezione e disinfestazione delle strutture e dell'ambiente, protocolli di derattizzazione. I protocolli dovranno essere adeguati al tipo di attività svolta (allevamento, negozio, pensione, toelettatura) e sottoscritti dal veterinario Libero Professionista che segue l'attività.
- 4) La permanenza dei gatti nelle gabbie deve essere limitata al massimo ad una parte della giornata. I gatti così confinati devono uscire, sempre in uno spazio protetto, per potersi muovere più liberamente per almeno un terzo della giornata preferibilmente suddiviso in più volte.
- 5) Si prendono in considerazione le seguenti situazioni:
 - a) **gatti nei negozi:** (in genere cuccioli e per un limitato periodo di tempo) in recinti chiusi superiormente, con superficie minima per gatta a prole di mq 2, dove ci sia spazio per la cassetta igienica da un lato e per la ciotola dell'acqua e del cibo dall'altro lato. All'interno degli stessi deve essere allestita una zona di riposo e di isolamento, eventualmente riprodotta con un'apposita seconda cassetta, cestino o altro ricovero sul pavimento. E' fondamentale che il gattino abbia questi spazi ben definiti per evitare nell'età adulta il problema dell'eliminazione inappropriata, spesso dovuta all'abitudine appresa da cuccioli di dormire nella cassetta;
 - b) **gatti in pensione:** per il gatto, animale abitudinario l'allontanamento dall'ambiente familiare è causa di forte stress: per rispettare il più possibile l'etologia dei gatti devono essere utilizzate gabbie di almeno 2mq di base per 2,50 m di altezza, per permettere anche il movimento in verticale, con diversi ripiani, giochi e un contenitore parzialmente chiuso dove nascondersi. L'altezza e le dimensioni del box permetteranno all'operatore di effettuare le operazioni di pulizia e di lavaggio in stazione eretta e relativa tranquillità. I gatti di detentori diversi devono essere tenuti separati.
 - c) **gatti di allevamento:** se la struttura dove vengono allevati i gatti è separata dall'ambiente domestico si deve operare per rispettare al massimo le necessità fisiologiche ed etologiche degli animali, prevedendo uno spazio di almeno 10 mq, con più ripiani dove identificare aree di riposo e di isolamento, arricchimenti ambientali (nascondigli, giochi, tronchi su cui arrampicarsi e "farsi le unghie" e idoneo riparo dagli agenti atmosferici

qualora la struttura sia dotata di spazio esterno). In ogni caso, ogni gatto adulto deve avere a disposizione almeno 1 metro quadrato. I cuccioli non devono essere separati dalla madre, anche all'interno dello stesso allevamento, prima dei due mesi di vita. Per quanto attiene all'allevamento amatoriale, se i gatti vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previsti nel punto 2 lett. a) paragrafo 7

- d) **gatti in esposizione:** viene adottato quanto proposto dall'ANFI, e recepito dalla FIFe (Show Rules), che prevede come misure minime delle gabbie da esposizione per il gatto m. 0,65 x m. 0,65 x m. 0,65. La permanenza massima dei gatti in queste gabbie non può essere in alcun caso superiore alla durata della giornata espositiva.

Allegato B

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA' DI CUSTODIA DI ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E DAI GATTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DELLA L.R. 20/12.

CAPO I : MAMMIFERI D'AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI E DAI GATTI

1. Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l'allevamento e la commercializzazione di mammiferi d'affezione diversi dai cani e dai gatti, ai sensi dell'articolo 4 della Legge.

- a) **Modalità di detenzione:** le specie di piccoli mammiferi che possono essere legittimamente detenute hanno esigenze eco-etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere diverse e tali da poter generare dubbi sulla loro corretta detenzione, allevamento e commercializzazione. Il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio, i quali vigilano sul rispetto delle medesime.
- b) **Gabbie:** tutte le gabbie destinate a ospitare questo gruppo di animali non devono avere il fondo grigliato, devono essere costruite con materiali atossici e non devono avere delle sporgenze sulle quali gli animali possano ferirsi. Le gabbie devono essere poste lontane da fonti di calore o di freddo, possibilmente in una zona ben illuminata e tranquilla.
- c) **Recinti:** le specie di grandi dimensioni ospitate in recinti esterni devono poter disporre di un adeguato ricovero dalle intemperie o dal calore e la rete deve avere una maglia di dimensioni tali da impedire che gli animali rimangano incastrati, impigliati o si feriscano.
- d) **Lettiera:** è fatto divieto di utilizzare la sabbia per gatti come lettiera per le specie di mammiferi non convenzionali.
- e) **Capienza massima:** il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni gabbia o recinto deve tener conto non solo delle dimensioni dell'animale ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie; deve essere evitato il sovraffollamento.
- f) **Acqua e cibo:** l'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie tenute in cattività, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità, i beverini e le mangiatoie devono essere di plastica o di metallo e devono essere lavati e disinfettati spesso.
- g) **Illuminazione:** deve essere garantito un fotoperiodo consono con la stagione, con la temperatura ambientale e con le caratteristiche biologiche della specie, con un minimo di 8 ore ed un massimo di 12 ore (inverno – estate). In caso d'illuminazione ambientale scarsa bisogna provvedere con un'integrazione d'illuminazione artificiale con spettro idoneo.
- h) **Areazione:** i locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d'aria, tale da impedire che sia avvertito odore di ammoniaca o altro odore sgradevole legato alla presenza di lettiera sporca o acqua stagnante.
- i) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali:** ogni attività che commercia mammiferi non convenzionali deve avere almeno una gabbia "infermeria" schermata su tre lati e sul tetto, a disposizione per ospitare animali feriti, ammalati o che necessitano per varie ragioni di essere isolati dalle gabbie di comunità.
- j) **Rilascio in natura di mammiferi diversi da cani e gatti acquistati come animali d'affezione:** è vietato rilasciare in natura qualsiasi animale d'affezione.

k) **Commercializzazione di mammiferi diversi dai cani e dai gatti di grandi dimensioni:** gli esercizi commerciali che vendono mammiferi diversi dai cani e dai gatti potenzialmente in grado di raggiungere grandi dimensioni (come ad esempio i maialini nani vietnamiti), sono tenuti a informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione dei ricoveri, costi di mantenimento e cura).

2. Dimensioni delle gabbie e dei recinti per la detenzione e l'allevamento di mammiferi d'affezione diversi dai cani e dai gatti

a) Le dimensioni delle gabbie e le prescrizioni relative alla principali specie di mammiferi d'affezione tenuti in cattività sono riportate nella Tabella 1.

Tabella 1: parametri di detenzione mammiferi d'affezione diversi dai cani e dai gatti

Specie	Numero esemplari	Superficie base gabbia (cm ²)	Incremento superficie base gabbia per ogni esemplare (cm ² /capo)	Altezza minima gabbia (cm)	Temperatura e Umidità ottimale	Prescrizioni minime
Furetto	1-2	4.000 (80 x 50 cm)	20%	60	18-21°C 45-55%	Lettiera di truciolo o materiale idoneo pulito e cambiato almeno 3 volte la settimana. Un nascondiglio buio dove rifugiarsi.
Coniglio nano	1-2	4.000 (80 x 50 cm)	0,25 mq	60	16-21°C 30-70%	Lettiera di fieno, paglia, truciolo di legno, cambiata 2 volte alla settimana. Rami e legnetti per favorire l'usura dei denti. Altezza minima della gabbia 30 cm.
Cavia	1-2	3.200 (80 x 50 cm)	-	40	18-24°C 30-70%	Lettiera di fieno, paglia, truciolo di legno o altro materiale adeguato, casetta nido, rami e legnetti da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti.
Criceto	1-2	1.500 (50 x 30 cm)	0,12 mq per ogni coppia	35	18-22°C 30-70%	Lettiera di tutolo di mais, trucioli o altro materiale adeguato da cambiare almeno 2 volte la settimana, ruota, casetta nido. Gabbie con sbarre a orientamento orizzontale.
Gerbillo	1-2	1.500 (30 x 50 cm)	100 cm ²	30	15-25°C circa 50%	Lettiera come criceto, casetta nido.
Cincillà	1-2	4.000 (80 x 40 cm)	-	60	10-20°C circa 50%	Lettiera di fieno in spesso strato, trucioli, casetta nido dove nascondersi. Consigliata gabbia a più piani con sviluppo verticale.
Topo domestico	1-2	600 (30 x 20 cm)	80 cm ²	30	20-24°C 50-60%	Lettiera come criceto, casetta nido o tunnel dove nascondersi.
Ratto domestico	1-2	1.200 (40 x 30 cm)	20%	30	18-27°C 40-70%	Lettiera come criceto, casetta nido o tunnel dove nascondersi.
Degu	1-2	4.000 (80 x 50 cm)	20%	50	22-24°C 40-50%	Lettiera come criceto, disponibilità bagno di sabbia.
Scoiattolo striato	1-2	4.000 (80 x 50 cm)	-	80		Lettiera fieno, torba, trucioli, spazio tra le sbarre della gabbia inferiore a cm 2, casetta nido, favorire gabbie a sviluppo verticale.

Cane della prateria	1	4.000 (80 x 50 cm)	-	60	20-22° C 30-70%	Lettieria in fieno, trucioli, casetta nido/tunnel dove nascondersi
Maialini nani vietnamiti	1	Almeno 4 mq	20%	Abitazioni con giardino in zona agricola : stessi adempimenti normativi previsti per il possesso di un maiale a uso zootecnico. Abitazione con giardino all'interno di un centro abitato : la detenzione di un maialino nano vietnamita richiede il parere favorevole e preventivo dei Servizi Veterinari competenti per territorio fatti salvi gli stessi adempimenti previsti per il possesso di un maiale a uso zootecnico.		
Caprette tibetane	1	Almeno 4 mq	20%	Abitazioni con giardino in zona agricola : stessi adempimenti normativi previsti per il possesso di una capra a uso zootecnico. Abitazione con giardino all'interno di un centro abitato : la detenzione di una capretta tibetana richiede il parere favorevole e preventivo dei Servizi Veterinari competenti per territorio fatti salvi gli stessi adempimenti previsti per il possesso di una capra a uso zootecnico.		

3. Requisiti per la commercializzazione

- a) **Requisiti generali**: per quanto riguarda il commercio di mammiferi d'affezione diversi dai cani e dai gatti vale quanto riportato nei punti 1 e 2 ai quali si aggiungono le prescrizioni di cui alle successive lett. b) e c) del presente punto;
- b) **Capienza massima**: nelle attività commerciali la densità di mammiferi non convenzionali diversi dai cani e dai gatti superiore al 20% rispetto a quella stabilita dal paragrafo 2 può essere accettata per un periodo non superiore a 3 giorni; le dimensioni delle gabbie da esposizione e la numerosità massima di mammiferi che possono ospitare vanno concordate con i Servizi Veterinari competenti per territorio nella fase antecedente al rilascio delle autorizzazioni.
- c) **Mammiferi zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d'affezione (maialini nani vietnamiti, caprette tibetane)**: i negozi che intendono commercializzare queste due specie devono essere dotati di spazi esterni contigui all'attività commerciale dove posizionare i recinti di cui al punto 2, Tabella 1.

CAPO II: UCCELLI

1. Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l'allevamento e la commercializzazione di uccelli appartenenti alla fauna autoctona e alloctona (esotica e ornamentale)

Gli uccelli hanno esigenze eco-etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere profondamente diverse rispetto ai mammiferi e di questi aspetti bisogna tenere conto nella loro detenzione, allevamento e commercializzazione ai fini del mantenimento di un adeguato livello di benessere, nel rispetto della profilassi delle malattie infettive aviari.

- a) **Modalità di detenzione**: le specie di uccelli che possono essere legittimamente detenute hanno caratteristiche biologiche diverse e tali da poter generare dubbi sulla loro corretta stabulazione e cura. Il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio i quali vigilano sul rispetto delle medesime.

b) **Gabbie e voliere interne:** la distanza tra le sbarre deve essere abbastanza ravvicinata in maniera tale da impedire che gli uccelli rimangano incastrati con la testa; è vietato l'utilizzo di gabbie rotonde.

c) **Posizione delle gabbie:** Le gabbie non devono essere collocate a terra e devono essere posizionate lontane da fonti di calore o di freddo, possibilmente in una zona ben illuminata e tranquilla. L'esposizione al sole diretto è concessa a patto che parte della gabbia sia riparata dai raggi solari.

d) **Voliere esterne:** devono essere posizionate in un'area riparata dalle intemperie e schermate su almeno due lati rispetto ai venti prevalenti. I tetti delle voliere esterne devono essere coperti per almeno $\frac{3}{4}$ della loro estensione; la copertura deve essere posta sopra un posatoio o il nido degli animali ospitati. Per voliere esterne di ampie dimensioni, superiori ai 5 metri in lunghezza, sarà sufficiente una copertura adeguata su una parte del tetto (ove in rete). All'interno devono essere sistemati nidi e ripari anche a varie altezze, sufficienti agli uccelli ospitati. La copertura di almeno due delle pareti laterali rispetto ai venti dominanti delle voliere esterne può essere costituita da alberi, cespugli o fronde, ovvero altri materiali idonei a riparare i volatili dalle intemperie.

e) **Rete metallica:** le gabbie e le voliere non devono avere delle sporgenze sulle quali gli animali possano ferirsi. Inoltre, le gabbie devono essere a struttura elettrosaldata e verniciata con prodotti atossici; la rete metallica intrecciata è consentita nelle voliere per uccelli di grosse dimensioni o per animali da cortile.

f) **Posatoi:** la gabbia deve essere dotata di almeno due posatoi in maniera tale che l'animale possa volare da un posatoio all'altro. La distanza minima tra un posatoio e l'altro è fissata in cm 30, i posatoi devono essere ad un'altezza che impedisca il contatto della coda con il fondo della gabbia e devono essere collocati all'interno della gabbia o della voliera in maniera tale che le deiezioni degli animali non cadano nei beverini dell'acqua o nelle mangiatoie. I posatoi devono avere un diametro proporzionato con le specie cui sono destinati; indicativamente la zampa dell'uccello deve circondare il posatoio per circa $\frac{2}{3}$ del suo diametro;

g) **Fondo:** il materiale posto sul fondo delle gabbie non deve essere polverulento e deve essere cambiato di frequente, giornalmente in caso di gabbie affollate. Tra i materiali suggeriti, si annovera la carta e nelle gabbie di grandi dimensioni o le voliere, la sabbia, il *grit* o altro materiale idoneo. In nessun caso è consentito utilizzare come materiale di fondo per le gabbie e le voliere che ospitano uccelli, la sabbia per gatti: gli uccelli necessitano di poter ingerire sabbia e pietruzze fondamentali alla loro fisiologia digestiva e i conglomeranti presenti nella sabbia per gatti, se ingeriti, risultano tossici per questa classe di animali.

h) **Capienza massima:** il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni gabbia deve tener conto non solo delle dimensioni dell'animale ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie;

i) **Coabitazione:** nella stessa gabbia o voliera è consentita la stabulazione solamente di specie compatibili e non reciprocamente aggressive; ad esempio, i canarini non possono essere tenuti assieme ai pappagalli, seppur di piccola taglia; poiché sono comunemente commercializzate specie gregarie o sociali, maschi e femmine, adulti e giovani la scelta degli uccelli appartenenti ad una singola specie che possono condividere lo stesso spazio deve essere valutata di conseguenza;

j) **Acqua e cibo:** l'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie aviari tenute in cattività, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità, i beverini e le mangiatoie devono essere di plastica o di metallo e devono essere lavati e disinfettati spesso.

k) **Illuminazione:** a tutti gli uccelli deve essere garantito un fotoperiodo consono con la stagione, con la temperatura ambientale e con le caratteristiche biologiche della specie, con un minimo di 8 ore ed un massimo di 12 ore (inverno – estate). In caso d'illuminazione ambientale scarsa bisogna provvedere con un'integrazione d'illuminazione artificiale con spettro idoneo.

l) **Areazione:** i locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d'aria, tale da impedire che sia avvertito odore di ammoniaca o altro odore sgradevole legato alla presenza di lettiera sporca o acqua stagnante.

m) **Catene e mezzi di contenzione:** è fatto divieto di tenere qualsiasi tipo di uccello legato con la catena o con altro mezzo di contenzione che impedisca loro il volo libero.

n) **Taglio o rimozione di penne/piume:** è vietato tagliare o rimuovere le penne e le piume degli uccelli, fatto salvo che tali procedure siano eseguite per ragioni sanitarie da parte di un medico veterinario il quale deve certificare per iscritto la tipologia e la motivazione della procedura eseguita.

o) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali:** ogni attività che commercia volatili deve avere almeno una gabbia "infermeria" schermata su tre lati e sul tetto, a disposizione per ospitare volatili feriti, ammalati o che necessitano per varie ragioni di essere isolati dalle gabbie di comunità.

p) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle mostre ornitologiche, nei concorsi di uccelli canori, nelle fiere e nei mercati ornitologici:** il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria competente per territorio fornisce indicazioni preventive agli organizzatori delle mostre ornitologiche, dei concorsi di uccelli canori, delle fiere e dei mercati ornitologici, finalizzate al rispetto del benessere animale alla prevenzione della diffusione di malattie infettive aviari come da normativa vigente e provvede altresì, di concerto con gli organi di vigilanza, alla verifica del rispetto delle medesime durante le manifestazioni.

q) **Rilascio in natura di uccelli acquistati come animali d'affezione:** è vietato rilasciare in natura, uccelli acquistati come animali d'affezione poiché tali soggetti sono di solito incapaci di sopravvivere nell'ambiente naturale e inoltre possono essere causa di gravi squilibri (ecologici, genetici e sanitari) per le popolazioni aviarie autoctone.

r) **Commercializzazione di specie aviari di grandi dimensioni:** gli esercizi commerciali che vendono specie aviari in grado di raggiungere grandi dimensioni, superiori a 25 cm di lunghezza testa-coda sono tenuti a informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione delle voliere, costi di mantenimento e cura).

2. Dimensioni delle gabbie e delle voliere per la detenzione e l'allevamento di uccelli appartenenti alla fauna autoctona e alloctona (esclusi i rapaci e uccelli zootecnici allevati a fini ornamentali).

a) Uccelli di taglia piccola (sino a 15 cm di lunghezza testa-coda)

- 1) **Gabbia da riproduzione:** misure minime cm 55x28x 32di altezza con 2 posatoi, capienza massima 2 riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
- 2) **Gabbia da svezzamento e riposo:** misure minime e posatoi come quelle da riproduzione. Capienza massima 4 soggetti.
- 3) **Voliera:** misure minime 120 x 42 X 40 cm di altezza con 4 posatoi. Capienza massima 16 soggetti.

b) Uccelli di taglia media (da 16 a 25 cm di lunghezza testa-coda)

- 1) **Gabbia da riproduzione:** misure minime cm 60 x 31 x 35 di altezza con 2 posatoi, capienza massima 2 riproduttori e la prole fino allo svezzamento.
 - 2) **Gabbia da svezzamento e riposo:** misure minime e posatoi come quelle da riproduzione, capienza massima 4 soggetti.
 - 3) **Voliera:** misure minime 120 x 42 X 40 cm di altezza con 4 posatoi, capienza massima 12 soggetti.
- c) **Uccelli di taglia grande (>25 cm di lunghezza testa-coda):** alla luce delle innumerevoli specie tenute in cattività, considerate le diverse esigenze etologiche e di movimento, è difficile fornire delle misure assolute in termini di spazio minimo applicabili a tutte le specie aviarie, in quanto la taglia dell'animale non rappresenta di per sé un'informazione sufficiente per determinare le dimensioni minime della gabbia che deve ospitarlo. Ad esempio, a parità di taglia un uccello camminatore preferirà una gabbia a sviluppo verticale rispetto a un uccello volatore che usufruirà maggiormente di una gabbia a sviluppo orizzontale. Inoltre, molte specie aviarie come ad esempio i pappagalli sono animali sociali e se tenute come animali da compagnia richiedono interazioni costanti con l'uomo, in particolar modo quando sono allevati individualmente. Pertanto, le dimensioni minime consentite per la detenzione e l'allevamento degli uccelli di taglia grande non sono fornite come delle misure assolute ma si ricavano dal prodotto della misura dell'apertura alare (definita come la distanza tra le due punte delle ali in posizione estesa) per delle costanti come segue:
- 1) **Uno o due soggetti adulti con eventuale prole fino allo svezzamento:**
 - Lunghezza gabbia = 4 volte l'apertura alare
 - Larghezza gabbia = 2 volte l'apertura alare
 - Altezza gabbia = 2 volte l'apertura alare
 - 2) **Pappagalli e uccelli arrampicatori:** le costanti di altezza e lunghezza si invertono e quindi: Lunghezza = 2 volte l'apertura alare; Altezza = 4 volte l'apertura alare; Larghezza invariata.
 - 3) **Soggetti in più e proporzioni diverse delle gabbie:** per ogni soggetto in più le dimensioni devono essere aumentate del 20%. Sono consentite gabbie con proporzioni diverse che garantiscano tuttavia lo stesso spazio interno in termini di volume, nel rispetto delle esigenze biologiche ed etologiche delle specie da ospitare.
- d) **Pappagalli che escono dalla gabbia:** esclusivamente nell'ipotesi comprovata in cui il detentore faccia uscire quotidianamente per un periodo di almeno 3 ore, anche non consecutive, il pappagallo dalla gabbia, quest'ultima potrà avere dimensioni inferiori rispetto a quanto indicato nel punto 3 lett. a). Una discriminante per l'applicazione della deroga da parte degli organi preposti alla vigilanza sarà data dalla palese domesticità e abitudine al contatto con il detentore di questi pappagalli.
- e) **Uccelli da richiamo:** gli uccelli utilizzati per la caccia al capanno di cui alla L. 157/92 possono essere tenuti in gabbie di cubatura inferiore rispetto alle prescrizioni di cui al punto 2 lett. a), b) e c), nel periodo di utilizzo ai fini venatori. Al termine di tale periodo, gli uccelli dovranno essere trasferiti in gabbie o voliere nel rispetto dei requisiti per la detenzione non commerciale di uccelli previsti da questo regolamento.

3. Dimensioni delle gabbie e degli ausili utilizzati per il trasporto non commerciale dell'avifauna autoctona o alloctona al seguito del detentore o per motivi sanitari:

in tali occasioni non si applica quanto previsto nel punto 2. Gli uccelli dovranno essere trasportati in contenitori di requisiti tali da garantire il massimo benessere e il minor stress all'animale compatibilmente con lo stato sanitario e le esigenze specie-specifiche del volatile trasportato.

4. Requisiti per il commercio di uccelli

- a. **Requisiti generali:** per quanto riguarda il commercio di uccelli vale quanto riportato nel punto 2 lett. a), b) e c) ai quali si aggiungono le prescrizioni di cui alle successive lettere b), c), d) ed e) del presente punto 4;
- b. **Capienza massima:** nelle attività commerciali la densità degli uccelli superiore al 20% rispetto a quella stabilita dal punto 2 lett. a), b) e c) può essere accettata per un periodo non superiore a 3 giorni;
- c. **Uccelli e pappagalli di taglia grande (> 25 cm di lunghezza testa-coda):** valgono le prescrizioni di cui al dal punto 2 lett. c) . Nel caso specifico di pappagalli domestici di taglia grande, tali animali possono rimanere nell'attività commerciale solamente per il tempo necessario alla loro consegna all'acquirente, quantificabile in 2 giornate lavorative di permanenza nei locali, fatte salve le prescrizioni di cui punto 2 lett. d).
- d. **Rapaci:** la commercializzazione dei rapaci può avvenire nei limiti e in accordo con la legislazione vigente ma tali animali, per motivazioni legate al loro benessere, non possono essere tenuti negli esercizi commerciali.
- e. **Uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d'affezione:** le attività commerciali che intendono vendere uccelli zootecnici allevati come animali ornamentali o d'affezione devono essere dotate di voliere esterne contigue all'attività commerciale dove ospitare questi uccelli, fatti salvi gli stessi adempimenti normativi previsti per la rivendita di uccelli zootecnici. Nel caso di esercizi commerciali privi di voliere esterne contigue, gli uccelli zootecnici commercializzati come animali ornamentali o d'affezione possono rimanere all'interno dell'attività commerciale solamente per il tempo necessario alla loro consegna all'acquirente, quantificabile in 1 giornata lavorativa di permanenza nei locali, in voliere poste a terra e senza fondo grigliato delle dimensioni minime di 1m x 1m, nel rispetto delle specifiche tecniche e prescrizioni generali di cui al punto 1 e fatti salvi gli stessi adempimenti normativi previsti per la rivendita di uccelli zootecnici.

5. Mostre ornitologiche, Concorsi di uccelli canori, Fiere e mercati ornitologici

- a) Mostre ornitologiche
 - 1) **Fase pre-mostra e mostra:** limitatamente alla fase pre-mostra (15 giorni antecedenti) e durante il periodo dell'esposizione alle mostre ornitologiche, sono autorizzate gabbie di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto dal punto 2 per consentire l'abituazione degli uccelli e le previste valutazioni della giuria al fine di limitare lo stress nei soggetti esposti, nei limiti e in conformità alle prescrizioni previste dalla Confederazione Ornitologica Mondiale (C.O.M.) e applicate dalle associazioni di allevatori amatoriali in Italia (Federazione Ornicoltori Italiani – F.O.I. e altre associazioni

ornitologiche amatoriali regolarmente costituite e riconosciute).

- 2) **Identificazione degli uccelli:** tutti gli uccelli esposti devono essere inanellati con anello inamovibile dell'associazione ornitologica di riferimento (F.O.I., altre) o identificati individualmente mediante microchip e/o provvisti di certificazione CITES quando previsto dalla normativa vigente. Nel caso di uccelli appartenenti alla fauna autoctona che rientra tra le specie utilizzate per la caccia al capanno, tutti i soggetti dovranno essere identificati singolarmente mediante anelli inamovibili o a chiusura con linguetta rilasciati dalle Province in cui gli uccelli sono stati catturati ai sensi della L. 157/92 e s.m.i..
 - 3) **Distanza gabbie-pubblico:** il pubblico e i visitatori della mostra non devono poter toccare con le mani le gabbie in esposizione e pertanto saranno presi tutti gli accorgimenti del caso al fine di ridurre questa fonte di stress per gli uccelli mediante l'utilizzo di delimitatori a nastro mobili con piantana che garantiscano il rispetto della distanza tra visitatori e volatili esposti.
 - 4) **Medico Veterinario della mostra:** gli organizzatori di ogni manifestazione o mostra ornitologica dovranno indicare al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria competente per territorio, il nome di un medico veterinario di riferimento della manifestazione o mostra, il quale interverrà a richiesta degli organizzatori in caso di volatili ammalati o feriti.
 - 5) **Profilassi malattie infettive e benessere:** i volatili che durante la mostra manifestino sintomi di sofferenza, malessere o comportamenti anomali devono essere allontanati dalla zona mostra aperta al pubblico, trasferiti in una gabbia infermeria posta in un ambiente chiuso e visitati dal veterinario della mostra per le opportune cure del caso.
- b) Concorsi di uccelli canori
- 1) **Requisiti:** valgono i requisiti delle mostre ornitologiche.
 - 2) **Delimitatori a nastro:** se le gabbie con gli uccelli canori sono appese agli alberi, la giuria della mostra a sua discrezione, può decidere di non installare delimitatori a nastro mobile con piantana.
- c) Fiere e mercati ornitologici
- 1) **Requisiti:** valgono le indicazioni previste per la commercializzazione degli uccelli. In particolare, devono essere evitati i problemi di sovraffollamento.
 - 2) **Gabbie "da richiamo" o "caccia al capanno":** è fatto divieto assoluto di mantenere gli uccelli in gabbie di cubatura inferiore rispetto a quanto previsto dal punto 2.
 - 3) **Posizione delle gabbie:** non possono essere appoggiate a livello del terreno ma devono essere posizionate ad almeno 50 cm da terra (questa prescrizione non vale per gli uccelli zootecnici commercializzati come animali d'affezione).
 - 4) **Delimitazione e accesso:** l'area deputata allo svolgimento della mostra ornitologica deve essere perimetrata e l'ingresso

deve essere controllato anche se la manifestazione non prevede un biglietto di ingresso.

- 5) **Ingresso di cani:** è fatto divieto di introdurre cani all'interno del perimetro della mostra ornitologica.
- 6) **Vendita di uccelli zootecnici:** ai fini della profilassi delle malattie infettive la vendita di uccelli zootecnici deve avvenire in un'area separata rispetto alla zona dove si tiene la mostra ornitologica; la scelta dell'area è concordata di concerto con i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio. Non si applicano le prescrizioni di cui al punto lett. e), fatti salvi gli stessi adempimenti relativi al trasporto, alla densità e al benessere dei soggetti previsti dalla normativa vigente per gli uccelli zootecnici.

CAPO III: RETTILI E ANFIBI

1. Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l'allevamento e la commercializzazione di rettili e anfibi tenuti come animali d'affezione, ai sensi dell'articolo 4 della Legge.

a) **Modalità di detenzione:** le specie di rettili e anfibi che possono essere legittimamente e legalmente detenute, hanno esigenze eco-etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere diverse e tali da poter generare dubbi sulla loro corretta detenzione, allevamento e commercializzazione. Il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio i quali vigilano sul rispetto delle medesime.

- 1) **Terrari e terracquari:** non devono avere il fondo grigliato, devono essere costruite con materiali atossici e non devono avere spigoli/superfici che possano provocare lesioni agli animali che ospitano. Per i rettili palustri e gli anfibi, il terracquario deve essere dotato di un settore con acqua e un altro con lettiera asciutta affinché gli animali non siano costretti a nuotare continuamente. Inoltre, il terracquario deve avere un contenitore o una sezione all'interno della quale gli animali possono immergersi completamente nell'acqua che va mantenuta pulita con l'ausilio di un filtro o di cambi frequenti al fine di allontanare le deiezioni.
- 2) **Temperatura e umidità:** deve essere presente un idoneo sistema di riscaldamento e di ricambio d'aria che permetta di creare condizioni di temperatura diversificate per consentire un'adeguata termoregolazione. Nel caso di terracquari deve essere presente anche un impianto di riscaldamento e filtraggio dell'acqua. Per le specie desertiche il tasso di umidità può essere inferiore al 40% mentre per quelle palustri o acquatiche l'intervallo di riferimento va dal 50 al 90%. La temperatura varia a seconda della specie dai 20 ai 30°C o più, con una variazione legata al ritmo notte-giorno.
- 3) **Capienza massima:** il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni terrario deve tenere conto non solo delle dimensioni dell'animale ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie;

- 4) **Acqua e cibo:** l'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie, il cibo e l'acqua devono essere, sempre a disposizione, freschi e somministrati con regolarità e le mangiatoie, quando presenti, devono essere di plastica o di metallo e devono essere lavate e disinfettate spesso.
- 5) **Illuminazione:** deve essere garantito un fotoperiodo consono con le caratteristiche biologiche della specie, con un minimo di 8 ore e un massimo di 12 ore (inverno – estate) mediante lampade a spettro solare per rettili e anfibi.
- 6) **Areazione:** i locali devono essere dotati di adeguata ventilazione naturale o artificiale al fine di garantire un corretto ricambio d'aria, tale da impedire che sia avvertito odore di ammoniaca o altro odore sgradevole legato alla presenza di lettiera sporca o acqua stagnante.
- 7) **Dimensioni dei terrari:** le dimensioni dei terrari devono consentire movimenti agevoli degli animali in relazione alla propria andatura e devono permettere un'agevole inversione del senso di marcia. A seconda che debbano ospitare specie terricole o arboricole i terrari avranno uno sviluppo orizzontale o verticale. Per rettili e anfibi di piccole dimensioni, la capacità minima del contenitore che li ospita non deve essere inferiore a 60 x 40 x 35 cm di altezza (60 cm di altezza nel caso di specie arboricole). Si riportano in Tabella 1 le indicazioni relative alle dimensioni minime dei terrari o terracquari per i principali gruppi di rettili e anfibi tenuti come animali d'affezione.
- 8) **Dimensioni degli acquari per tartarughe palustri o d'acqua dolce:** questi rettili hanno bisogno di molto spazio e l'acquario, anche per i soggetti di piccolissima taglia, non deve essere inferiore a cm 60 x 40 x 25 cm di altezza, profondità dell'acqua di almeno 5 cm con piattaforma asciutta, sulla quale le tartarughe possano sostare al di fuori dell'acqua.
- 9) **Arricchimento ambientale:** tutte le specie di rettili al fine di mantenere un adeguato standard di benessere richiedono che il terrario sia dotato di arricchimenti ambientali consono con le necessità fisiologiche ed etologiche di ogni specie come ad esempio rami, piattaforme sopraelevate, substrato idoneo per la lettiera, etc.
- 10) **Rilascio in natura di rettili e anfibi acquistati come animali d'affezione:** è vietato rilasciare in natura, negli stagni, nei fiumi e nei torrenti, esemplari di rettili e anfibi acquistati come animali d'affezione, con particolare riferimento alle tartarughe palustri e d'acqua dolce e ai serpenti.

Tabella 1: dimensioni dei terrari/acquari per i rettili d'affezione più comunemente tenuti in cattività (valori di riferimento minimi per 1-2 esemplari)

Specie	Lunghezza	Larghezza	Altezza minima ricovero (cm)
Tartarughe terrestri (testuggini)	4xLA*	3xLA	2xLA
Tartarughe palustri e d'acqua dolce	4xLA	3xLA	3xLA
Iguana dai tubercoli o verde	1,5xLA	1xLA	1,5xLA

Sauri	1,5xLA	1,5xLA	2xLA
Serpenti (fino a 2 metri di lunghezza)**	0,66xLA	0,33xLA	0,33xLA (0,66xLA per le specie arboricole)

Note

*LA=lunghezza dell'animale più grande espressa in cm (dalla testa alla coda inclusa, per le tartarughe vale la lunghezza del carapace);

**Serpenti di dimensioni superiori ai 2 metri: le costanti lunghezza e larghezza vanno duplicate; di solito vengono stabulati in stanze appositamente arredate.

2. Requisiti per la commercializzazione

- a) **Requisiti generali:** per quanto riguarda il commercio di rettili d'affezione vale quanto riportato nel punto 1 al quale si aggiungono le seguenti lettere b), c) e d) del presente punto 2;
- b) **Capienza massima:** nelle attività commerciali la densità di rettili superiore al 20% rispetto a quella stabilita dal punto 1 può essere accettata per un periodo non superiore a 3 giorni; le dimensioni dei terrari e degli acquari da esposizione e la numerosità massima di rettili che possono ospitare vanno concordate con i Servizi Veterinari competenti per territorio nella fase antecedente al rilascio dell'autorizzazione per la commercializzazione di animali.
- c) **Rettili di grandi dimensioni:** gli esercizi commerciali che vendono rettili potenzialmente in grado di raggiungere dimensioni superiori ai 30 cm, sono tenuti a informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione dei ricoveri e costi di mantenimento e cura).
- d) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali:** ogni attività che commercia rettili deve avere almeno 1 terrario "infermeria", a disposizione per ospitare animali feriti, ammalati o che necessitano per varie ragioni di essere isolati dai terrari o dagli acquari di comunità.

CAPO IV: PESCI**1. Specifiche tecniche concernenti la detenzione, l'allevamento e la commercializzazione di pesci d'acquario, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 20/2012**

- a) **Modalità di detenzione:** le specie di pesci di acqua dolce o marina che possono essere legittimamente detenute hanno esigenze eco-etologiche, metaboliche, sanitarie e di benessere diverse e tali da poter generare dubbi sulla loro corretta detenzione, allevamento e commercializzazione. Il detentore è tenuto ad acquisire idonee informazioni sulle corrette modalità di detenzione rivolgendosi ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio, i quali vigilano sul rispetto delle medesime.
- b) **Caratteristiche degli acquari:** la corretta detenzione in cattività dei pesci è correlata a idoneo volume d'acqua, caratteristiche fisico-chimiche, temperatura, ossigenazione, illuminazione e filtraggio dell'acquario che li ospita. Tali parametri devono essere garantiti e conformi alle esigenze delle diverse specie di pesci: devono essere presenti un impianto di riscaldamento e di filtraggio dell'acqua mentre l'illuminazione deve essere garantita con un fotoperiodo consono con le caratteristiche biologiche delle specie con un minimo di 8 ore e un massimo di 12 ore (inverno – estate) mediante lampade a spettro solare per acquari.
- c) **Dimensioni degli acquari:** i pesci ospitati devono potersi muovere agevolmente nella vasca e si utilizza la seguente regola generale per il

calcolo della densità di popolazione massima per una vasca: per ogni pesce di lunghezza < a 5 cm 1 litro di acqua per cm; per ogni pesce superiore ai 5 cm di lunghezza 2 litri di acqua per cm. La lunghezza è calcolata in base alla distanza bocca/estremità della coda; in ogni caso, a prescindere dal numero e dalle dimensioni dei pesci ospitati l'acquario non dovrà mai avere un volume inferiore ai 20 litri d'acqua.

- d) **Forma degli acquari:** è vietato l'utilizzo di acquari sferici, di bocce di vetro e di batterie di piccolissimi acquari per pesci combattenti ("bettiere"). I pesci rossi (*Carassius auratus*) e i pesci combattenti (*Betta splendens*) hanno le stesse esigenze fisiologiche ed eco-etologiche delle altre specie di pesci e non possono essere confinati in acquari che non rispettano le dimensioni di cui al punto 1 lett. c).
- e) **Capienza massima:** il numero massimo di soggetti ospitabili per ogni acquario deve tenere conto non solo delle dimensioni del pesce ma anche delle caratteristiche biologiche, sociali e riproduttive della specie. Le specie sociali devono essere stabulate in gruppo mentre quelle solitarie e territoriali devono essere ospitate in coppia o individualmente a seconda delle necessità.
- f) **Acqua e cibo:** l'alimentazione fornita deve essere adeguata ai fabbisogni delle specie, dovrà essere somministrata con regolarità senza eccessi che potrebbero inquinare l'acqua e danneggiare la salute dei pesci.
- g) **Rilascio in natura di pesci d'acquario:** è vietato rilasciare in natura, negli stagni, nei fiumi e nei torrenti, esemplari di pesci acquistati come animali d'acquario.
- h) **Commercializzazione di pesci di grandi dimensioni:** gli esercizi commerciali che vendono pesci potenzialmente in grado di raggiungere grandi dimensioni, superiori ai 30 cm di lunghezza testa-coda, sono tenuti ad informare gli acquirenti in merito alle future criticità gestionali di tali specie (dimensione degli acquari, costi di mantenimento e cura).

2. Requisiti per la commercializzazione

- a) **Requisiti generali:** per quanto riguarda il commercio di pesci d'acquario vale quanto riportato nel punto 1 al quale si aggiungono le seguenti indicazioni:
- b) **Capienza massima:** nelle attività commerciali la densità di pesci superiore al 20% rispetto a quella stabilita dal punto 1 può essere accettata in funzione dell'adeguatezza degli impianti di filtrazione e ossigenazione. Le dimensioni degli acquari da esposizione e la numerosità massima di pesci che possono ospitare vanno concordate con i Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria competenti per territorio nella fase antecedente al rilascio dell'autorizzazione per la commercializzazione di animali.
- c) **Profilassi sanitaria e benessere animale nelle attività commerciali:** ogni attività che commercia pesci deve avere almeno un acquario da quarantena, a disposizione per ospitare animali feriti, ammalati o che necessitano per varie ragioni di essere isolati dagli acquari di comunità.
- d) **Manifestazioni, fiere e mercati:** è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente pesci in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo, nelle mostre, nelle fiere e nei mercati in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
- e) **Trasporto e procedure d'importazione di pesci d'acquario:** si rimanda ai Reg. C.E. 1/2005, CE n. 1251/2008, alla nota del Ministero della Salute n 19383 del 18/05/06, "Protezione degli animali durante il trasporto (D.L.vo

30 dicembre 1992, n. 532 e successive modifiche) – Chiarimenti circa le modalità di trasporto dei pesci d'acquario.

CAPO V: EQUIDI

Specifiche tecniche per la tutela e la gestione degli equidi (cavalli, pony, asini, muli e bardotti) che recepiscono integralmente il Codice per la Tutela e la gestione degli equidi predisposto dal Ministero della Salute.

1.1. Detenzione degli equidi

a) Alimentazione e stato di nutrizione

La corretta alimentazione è fondamentale per mantenere l'equide nelle condizioni ottimali, deve essere di qualità adeguata e in quantità sufficiente e va predisposta in considerazione alle caratteristiche di specie, di razza e in relazione al fabbisogno metabolico.

Gli equidi sono erbivori che vanno alimentati con moderate quantità di cibo somministrato più volte al giorno e riforniti in modo permanente di acqua.

Nella razione alimentare vanno assicurate le giuste proporzioni tra gli alimenti (erba, fieno, fieno insilato, mangimi, etc.) in base alle esigenze della specie, a quelle fisiologiche e all'attività svolta, anche al fine di evitare l'insorgere di eventuali patologie.

I foraggi e i mangimi devono essere di buona qualità e correttamente conservati.

Un buon pascolo può assicurare un importante apporto di fibre e di minerali, ma in caso di scarsità di erba è necessario integrare la dieta dell'equide con ulteriori alimenti.

Mangime e foraggio ammuffito o stantio non possono essere somministrati.

Gli equidi non possono essere sottoposti a lavori intensi subito dopo la somministrazione di cibo.

Le attrezzature per la somministrazione di alimenti e di acqua vanno progettate, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per gli animali motivo di difficoltà gestionale o causa di lesioni.

Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e ridurre al minimo i rischi di conflitto o competizione.

Il peso e lo stato di nutrizione di ogni equide vanno regolarmente monitorati al fine di individuare tempestivamente cali ponderali quali indicatori di malessere o patologia. Qualunque variazione nella dieta, sia per qualità o quantità, deve avvenire in modo graduale, anche al fine di evitare eventuali patologie correlate.

Di seguito le tabelle indicative per la valutazione dello stato nutrizionale degli equidi.

- Metodo per valutare la condizione corporea di un cavallo (Body Condition Score)

0. sottopeso, cachettico
1. molto magro
2. magro
3. in forma
4. grasso
5. obeso

(basato sul metodo Carroll & Huntington) – Copyright NEWC Aprile 2003

Per ottenere il punteggio, in primo luogo assegnare il punteggio alla zona pelvica poi arrotondare di mezzo punto se differisce di un punto o più rispetto a schiena o collo

	PELVI	SCHIENA E COSTOLE	COLLO
1. sottopeso, cachettico	Spigoloso, pelle tesa. Posteriore molto incavato. Profonda cavità sotto la coda	Pelle tesa sulle costole. Linea dorsale acuta e molto prominente.	Collo da pecora pronunciato. Stretto e debole alla base.
2. molto magro	Pelvi e groppa prominenti. Posteriore incavato ma la pelle non è tesa. Profonda cavità sotto la coda	Costole facilmente visibili. Linea dorsale prominente con pelle infossata su entrambi i lati.	Collo da pecora, base stretta e debole.
3. magro	Posteriore piatto su entrambi i lati della linea dorsale. Groppa ben definita, qualche carnosità. Piccola cavità sotto la coda.	Costole appena visibili. La linea dorsale è coperta ma le singole vertebre possono essere apprezzate.	Sottile ma solido
4. in forma	Carnose e rotondeggianti. Non c'è formazione di pliche. Pelvi facilmente apprezzabili.	Costole appena ricoperte e facilmente apprezzabili. Non c'è formazione di pliche lungo la schiena. La linea dorsale è ben coperta ma le singole vertebre possono essere apprezzate.	Non c'è accumulo adiposo sotto la criniera (eccetto che per gli stalloni) collo solido
5. grasso	Pliche alla radice della coda. Pelvi coperte di grasso, occorre premere notevolmente per apprezzarle.	Costole ben ricoperte - occorre premere per apprezzarle	Leggero accumulo adiposo sotto la criniera. Ampio e solido
6. obeso	Marcata pliche alla base della coda. Pelle distesa. Pelvi coperte, non possono essere apprezzate.	Costole nascoste, non possono essere apprezzate. Marcata formazione di pliche lungo la schiena. Schiena ampia e piatta.	Marcato accumulo adiposo sotto la criniera molto ampio e solido. Plica di adipe.

- Metodo per valutare la condizione corporea di un asino (Body Condition Score)

1. sottopeso, cachettico
2. moderatamente magro
3. ideale
4. grasso
5. obeso

I depositi di adipe possono essere distribuiti in modo difforme specialmente sul collo e nei posteriori. Alcuni depositi di adipe resistente possono essere conservati nell'evenienza di perdita ponderale e/o possono calcificarsi (indurimento). Un'attenta valutazione di tutte le aree deve essere effettuata, valutazioni che andranno combinate per avere il punteggio totale. Mezzo punto può essere assegnato quando gli asini cadono a metà dei punteggi. La valutazione può essere difficile nel caso di asini anziani in ragione della loro mancanza di massa muscolare e di tono che dà l'apparenza di magrezza dorsale con area ventrale della regione addominale pendente benché la condizione d'insieme può essere moderata.

	COLLO/ SPALLE	GARRESE	COSTOLE/ ADDOME	SCHIENA/ LOMBI	QUARTI POSTERIORI
1.	Collo sottile con	Linea	Le costole possono	Linea dorsale	Articolazione

sottopeso cachettico	strutture ossee facilmente apprezzabili Il collo si inserisce nella spalla in modo brusco. Strutture ossee della spalla facilmente apprezzabili, spigolose	dorsale del garrese prominente e facilmente apprezzabile	essere visibili a distanza e facilmente apprezzabili. Addome retratto.	prominente e processi trasversi facilmente apprezzabili	delle anche visibili e facilmente apprezzabili (garretto e ileo ed ischio). marcata atrofia muscolare. Può esservi cavità sotto la coda
2. moderatamente magro	Lieve sviluppo muscolare sulle strutture ossee. Piccolo gradino nell'inserzione del collo sulla spalla	Linea del garrese leggerment e ricoperta. I processi spinosi sono apprezzabili ma non prominenti	Costole non visibili ma facilmente apprezzabili	Processi spinosi in area dorsale e trasversi apprezzabili con lieve pressione. Lieve sviluppo muscolare su entrambi i lati della linea mediana	Scarsa trofia muscolare nel treno posteriore, ossa iliaco e ischio apprezzabili facilmente
3. ideale	Buon sviluppo muscolare, le ossa sono apprezzabili sotto un leggero strato muscolare/ adiposo. Il collo si inserisce in modo fluido sulla spalla che appare rotondeggiante	Buona copertura di muscolo/ adiposo sui processi spinosi dorsali, il garrese si inserisce uniformemente nella schiena	Costole ricoperte da un sottile strato adiposo/muscolare, le costole possono essere apprezzate con una leggera pressione. Addome solido con un buon tono muscolare e profilo piatto.	Non sono apprezzabili i processi spinosi in area dorsale e trasversi. È buono lo sviluppo muscolare su entrambi i lati della linea mediana	Buona trofia muscolare del treno posteriore, ossa iliaco e ischio rotondeggianti i in apparenza, possono essere apprezzabili con una lieve pressione.
4. grasso	Collo spesso, accumulo adiposo sotto la criniera duro, spalla coperta da uno strato adiposo uniforme	Ampio garrese, le ossa possono essere apprezzate tramite una pressione decisa	Costole in area dorsale apprezzabili solo tramite una pressione decisa, costole dell'area ventrale possono essere apprezzate più facilmente. Accumulo adiposo in area addominale.	Solo tramite una pressione decisa possono essere apprezzati i processi spinosi in area dorsale e trasversi. Leggera piega lungo la linea mediana	Treno posteriore rotondeggiante e, le ossa possono essere apprezzate solo tramite una pressione decisa. Depositi adiposi uniformemente e distribuiti
5. obeso	Collo spesso, prominente accumulo adiposo sotto la criniera che può ripiegarsi su un lato. Spalla rotondeggiante e prominente di grasso.	Garrese ampio, ossa non più palpabili	Ampi depositi di grasso spesso difforni coprono le aree dorsale e anche ventrale delle costole. Costole non palpabili. Addome pendente in larghezza e verso il basso	Ampia schiena, non è possibile palpare i processi spinosi o trasversi. Profonda piega lungo la linea mediana con depositi adiposi prominenti su entrambi i lati	Non sono palpabili le ossa iliaco e ischio, depositi adiposi possono pendere su ambedue i lati dell'attaccatura della coda, l'adipe è spesso difforme e prominente.

b) **Acqua**

Gli equidi necessitano quotidianamente di una elevata quantità di acqua che varia a seconda del singolo soggetto, dell'attività e della temperatura esterna; devono pertanto avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne alterino sapore ed odore. Anche nel caso di equidi

detenuti all'aperto l'accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l'acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità. Nel caso di equidi scuderizzati l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.

c) **Gestione e cura**

Il proprietario e il detentore sono tenuti a verificare la salute e il benessere dell'equide nonché lo stato e l'efficienza delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, sia automatici che meccanici e ad ispezionare gli stessi almeno una volta al giorno.

Qualora si rilevino difetti di funzionamento si deve provvedere prontamente alla loro riparazione e nel frattempo approntare adeguate misure per salvaguardare la salute e il benessere dell'animale. Le attrezzature e i diversi accessori devono essere posizionati in modo da non provocare lesioni agli equidi e, se accessibili, devono essere privi di asperità o spigoli appuntiti o taglienti.

Il proprietario e il detentore devono assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti, ricorrendo all'intervento del medico veterinario quando necessario e sono responsabili dell'attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti.

L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari deve avvenire conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).

Il proprietario e il detentore devono provvedere a:

- a) assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
- b) assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale;
- c) consentire all'equide un regolare esercizio fisico;
- d) adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.

Gli equidi sono animali che in natura vivono in branco e preferibilmente in gruppi sociali. Dovrebbero poter socializzare con membri della loro stessa specie ma, ove ciò non sia possibile, altri animali possono essere impiegati per dar loro compagnia. Nella formazione di nuovi gruppi occorre prestare attenzione alla compatibilità dei diversi componenti ed è indispensabile separare i soggetti incompatibili.

Va garantita la libertà di movimento propria dell'animale che non deve essere limitata in modo tale da causare all'equide inutili sofferenze o lesioni. Qualora gli equidi siano custoditi all'interno di un box va prevista la fruizione quotidiana di un paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche e della razza nonché la possibilità di regolare esercizio fisico. La scuderizzazione permanente in posta risulta inadeguata ed è pertanto consigliabile che gli equidi siano scuderizzati in box. Gli equidi, ad esclusione di quelli detenuti all'aperto, vanno puliti e strigliati regolarmente e si deve inoltre provvedere alla regolare cura e pareggio dei piedi.

d) **Impianti per la detenzione degli equidi**

Gli impianti per la detenzione degli equidi devono coniugare le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza con le esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che direttamente o indirettamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

1) Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione permanenti

Per strutture permanenti si intendono le strutture fisse ove sono ricoverati equidi per qualsivoglia attività. Le aree di scuderizzazione vanno realizzate ed attrezzate in modo da consentire la permanenza

degli equidi e lo svolgimento delle attività con gli equidi in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che per gli utenti.

2) Spazi per la stabulazione dei cavalli

Le strutture vanno realizzate in materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato isolamento termico. Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore e comunque almeno fino ad un'altezza di mt. 1,20. Nel caso in cui non sia prevista una parete piena al di sopra di mt 1,20, le eventuali pareti grigliate o con sbarre, devono essere concepite in modo tale da non consentire il passaggio dell'arto del cavallo. Le pareti dovranno essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili.

3) Pavimentazione

Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici.

4) Porte di accesso

Le porte di accesso dovrebbero essere di altezza non inferiore a mt 3, di dimensioni non inferiori a mt 1.20 di larghezza e provviste di una porta inferiore e di una porta superiore, con spigolo stondati; la porta inferiore dovrebbe avere un'altezza tale che il cavallo o il pony possa agevolmente guardare all'esterno. Le porte dovranno aprirsi o scorrere all'esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un'apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza. Non è opportuno predisporre file parallele di box in numero superiore a dieci. In caso di file di numero superiore sarà necessario interrompere la successione e prevedere vie di fuga tra i blocchi di box. È consigliabile che ogni box garantisca l'affaccio verso l'esterno del cavallo con finestra dotata di sportello di chiusura.

5) Copertura

Il tetto deve garantire un'idonea protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza tale da permettere adeguata ventilazione e comunque non inferiore a mt 3.

6) Finestre

Le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria. Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi, si consiglia l'utilizzo di materiali infrangibili oppure la predisposizione di griglie poste a protezione.

7) Ventilazione

Va prevista la ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione degli equidi tale da non creare correnti d'aria dirette sugli equidi. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura. Un'adeguata pulizia e ventilazione delle scuderie dovrebbero consentire la riduzione al minimo delle polveri.

8) Temperatura

Nelle aree di scuderizzazione dovrebbe essere garantita una temperatura compresa tra 0° e 35°C ed in situazioni metereologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi anche attraverso una ventilazione forzata.

9) Rumore

Gli equidi non vanno sottoposti a rumori eccessivi per un periodo prolungato

10) Illuminazione e impianti elettrici

Gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale. Al fine di consentire l'ispezione completa degli animali va prevista un'adeguata illuminazione fissa o mobile e ogni box dovrebbe essere dotato di impianto di illuminazione. Gli impianti elettrici vanno predisposti in maniera tale da non essere accessibili agli equidi e prevedere un numero adeguato di prese di corrente.

11) Impianti tecnici

Sono compresi tra gli impianti tecnici, gli impianti elettrici, gli impianti di allarme e rilevazione antincendio, l'impianto idrico e l'impianto antincendio e di videosorveglianza. Gli impianti tecnici dovranno essere realizzati in conformità alla vigente normativa di legge.

12) Dimensione dei box

Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente. Le misure minime sono le seguenti:

- cavalli 3,00m x 3,00m (Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande)

- pony 2,80m x 2,80m (Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia) Per i box da parto e le fattrici con puledro andrebbero previsti spazi non inferiori a 3,00 m x 4,00 m. I corridoi che conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.

13) Dimensione dei box

La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe, mantenuta pulita ed in condizioni igieniche adeguate, asciutta ed in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.

e) Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione provvisori

Nel caso di manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, etc., possono essere predisposte strutture provvisorie per la scuderizzazione degli equidi che devono comunque essere idonee a garantire la tutela del loro benessere, salute e sicurezza. Gli impianti dovrebbero avere caratteristiche di facile e veloce montaggio e smontaggio utilizzando adeguati sistemi di aggancio che ne garantiscano la solidità e l'incolumità per persone e animali.

1) Coperture dei box

Le coperture dei box vanno realizzate con materiali resistenti agli eventi atmosferici, ancorati alle strutture portanti e di adeguate pendenze, sollevati rispetto ad almeno una delle pareti verticali, in modo da permettere il naturale ricircolo dell'aria tra box e box. Sono sconsigliabili coperture in teli di pvc, policarbonato, vetro e simili. Le coperture vanno debitamente ancorate alla struttura portante e andrebbero coibentate con materiale isolante atossico e privo di sostanze dannose per l'ambiente. In caso di realizzazione di più box affacciati su corridoio interno (il corridoio non potrà avere larghezza inferiore a mt. 3,00 ed altezza inferiore a mt. 2,80), detti corridoi dovrebbero essere protetti dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e comunque garantire una sufficiente aerazione. I box affacciati all'esterno dovranno avere uno

sporto di copertura non inferiore a mt. 1,20 ed altezza da terra non inferiore a mt. 2,80 (misura sotto il livello inferiore della grondaia). Non sono ammissibili file parallele di box accostati superiori a dieci. In caso di file superiori va interrotta successione prevedendo vie di fuga tra i diversi blocchi di box.

2) Pareti di tamponamento

Devono essere ancorate e/o incorporate con le strutture portanti e realizzate in materiale adeguatamente resistente alle intemperie e alle condizioni atmosferiche. Dovrebbero avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore delle pareti e comunque per un'altezza non inferiore a mt. 1,20. Per la parte superiore a mt. 1,20 si rimanda a quanto indicato per le strutture permanenti. Dovrebbero, inoltre, avere caratteristiche di impermeabilità, essere lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a mt. 2,80. All'interno dei box e comunque in ogni locale non dovrebbero essere presenti superfici sporgenti ad eccezione di mangiatoie e beverini. Impianti quali rubinetti, prese elettriche, interruttori, etc, non dovrebbero essere posizionati in luoghi accessibili dal cavallo.

3) Porte

Le porte di accesso dovrebbero avere dimensioni non inferiori a mt. 1,20 di larghezza e a mt. 2,80 di altezza, aprirsi o scorrere sempre verso l'esterno. E' auspicabile garantire la possibilità di affaccio all'esterno all'animale scuderizzato.

4) Pavimentazioni

I box dovrebbero essere realizzati ed installati su superfici stabili. Le pavimentazioni dovrebbero avere adeguate pendenze per permettere lo scolo delle acque meteoriche e non presentare pozzetti o griglie di scarico in aree potenzialmente pericolose per gli equidi. Non è consigliabile l'allestimento di box, seppure in via provvisoria, sul terreno vegetale naturale.

5) Ubicazione dei box

I box dovrebbero essere posizionati su superfici piane ed installati su fondi asciutti e rilevati rispetto al terreno circostante in modo da evitare in caso di pioggia l'allagamento, anche parziale, delle lettiere. Dovrebbero essere posizionati preferibilmente in aree d'ombra in modo da garantire una maggiore protezione dall'irraggiamento solare.

6) Accessori

E' auspicabile l'installazione all'interno di ogni box di beverino automatico. Dovrebbe essere garantita una illuminazione artificiale almeno ogni due box.

7) Ubicazione dei box

Gli impianti degli ambienti di scuderizzazione provvisoria dovrebbero essere in possesso di requisiti analoghi a quelli previsti per le strutture fisse.

f) Detenzione degli equidi in aree all'aperto

Gli equidi detenuti all'aperto dovrebbero disporre di un'adeguata protezione, naturale o artificiale che offra riparo dalle intemperie. Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e non inferiore a mq 800 per animale e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate. Le aree dovrebbero essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d'ombra e di tettoia tamponata

almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti. Per il ricovero temporaneo, è sufficiente un'area più piccola, comunque non inferiore a mq 200 per equide. Una corretta gestione dell'area all'aperto dovrebbe prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi. Dovrebbe essere esclusa la presenza di piante velenose. I cavalli tenuti costantemente in aree all'aperto dovrebbero essere controllati periodicamente, almeno una volta al giorno.

g) **Recinzioni**

Le recinzioni dovrebbero essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali. Fili spinati o reti per ovini non dovrebbero essere usati nelle aree che ospitano equidi e qualora sia utilizzato filo metallico devono essere prese misure atte ad assicurare che sia sufficientemente visibile. Le staccionate dovrebbero essere realizzate con un'altezza minima di m. 1,20, tuttavia diversi criteri possono essere utilizzati per pony e cavalli interi. La filagna inferiore può essere posta a m. 0,5 dal suolo. Per i cavalli interi dovrebbe essere prevista una doppia linea di staccinata e, in alcuni casi, una delimitazione elettrificata lungo la parte superiore della palizzata. La recinzione elettrica può essere utilizzata per divisioni temporanee interne ma non come unico sistema di delimitazione perimetrale dell'area dedicata. Le uscite dovrebbero essere progettate in modo da permettere un facile e sicuro passaggio dei cavalli. I cancelli vanno chiusi e assicurati saldamente.

h) **Equidi legati**

La pratica di legare l'equide in aree all'aperto, assicurandolo ad un punto in modo che sia confinato in determinato spazio, può essere adottata solo per un breve periodo di tempo e sotto la costante supervisione da parte del detentore. In ogni caso gli equidi vanno legati utilizzando metodi di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario e sotto costante vigilanza del detentore.

1.2. Allevamento, addestramento e lavoro

Nell'ambito delle diverse attività che coinvolgono gli equidi il detentore deve indirizzare le sue scelte verso le metodiche più rispettose del benessere dell'animale.

E' altresì compito del detentore:

- a. verificare che gli equidi che lavorano abbiano adeguati periodi di riposo anche attraverso turnazioni;
- b. verificare che le attrezzature utilizzate per il lavoro e l'addestramento degli equidi siano tali da non provocare danni agli animali.

La doma e l'addestramento dell'equide devono avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'equino. Gli equidi richiedono di essere gestiti da personale competente, capace di instaurare una relazione di rispetto reciproco e sono particolarmente sensibili agli stimoli positivi. Sono da evitare metodi, prassi o azioni, anche apparentemente neutri, che possono mettere in una condizione di sofferenza l'equide.

a) **Allevamento**

I metodi di allevamento e di riproduzione devono garantire agli equidi e ai loro prodotti del concepimento condizioni di benessere nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche degli animali. Fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario è opportuno attendere almeno il compimento del quinto mese di vita per separare il puledro dalla fattrice.

b) **Aree di lavoro e di gara**

1) Requisiti essenziali dei campi, delle piste e delle aree di lavoro

Le aree di lavoro devono essere di dimensioni idonee all'attività e al numero degli equidi impegnati e delimitate con recinzioni idonee. I fondi devono:

- a. essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dall'equide e le possibili cadute del cavaliere o del fantino
- b. essere privi di asperità che potrebbero provocare traumi
- c. avere un drenaggio efficace
- d. essere tali da evitare il sollevamento di eccessive polveri
- e. essere regolari nella composizione e privi di materiali estranei o di inerti.

2) Requisiti essenziali delle aree per il lavoro del cavallo alla corda

L'area utilizzata per lavorare il cavallo alla corda dovrebbe avere un diametro minimo di mt 15 ed un fondo regolare come descritto nel precedente paragrafo.

3) Requisiti dei campi, delle piste e delle aree di gara

Le caratteristiche dei campi, delle piste e delle aree di gara sono indicate nell'ambito dei regolamenti e normative degli enti tecnico-sportivi di riferimento, ossia l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) per le attività ippiche e la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per le attività equestri.

c) Manifestazioni con equidi che si svolgono al di fuori degli impianti e di percorsi ufficialmente autorizzati

I requisiti di sicurezza e salute per fantini, cavalieri ed equidi nell'ambito di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei sono indicati nell'ordinanza 21 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in vigore dal 7 settembre 2009.

d) Bardatura e finimenti

La bardatura e i finimenti dovrebbero essere adatti allo scopo, ovvero commisurati ai bisogni e al tipo di lavoro dell'equide nonché alla competenza del cavaliere. Devono essere adeguati nella misura, tenuti in ordine e regolarmente puliti in modo da assicurare la comodità, la sicurezza e l'efficacia. E' vietato l'uso di bardature e finimenti tale da causare lesioni o sofferenze all'animale. Fasce e stinchiere da lavoro, se utilizzate, devono essere adatte allo scopo, messe correttamente per evitare disagi o lesioni e lasciate per il minimo tempo necessario. Gli equidi andrebbero sempre dissellati quando non lavorano per più di un'ora.

1.3. Documenti d'identità degli equidi

Il Regolamento (CE) n. 504/2008, in applicazione dal 1° luglio 2009, definisce le modalità di identificazione degli equidi e prevede che ogni animale sia identificato con un numero univoco riportato sul documento d'identità. Il documento d'identità deve accompagnare l'equide in tutti i suoi spostamenti.

1.4. Trasporto degli equidi

Il trasporto degli animali, ivi comprese le fasi di carico e scarico, deve svolgersi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1/2005 e successive integrazioni ed essere adeguato alle esigenze fisiologiche, morfologiche ed etologiche dell'equide, evitando ogni sofferenza e svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.

1.5. Eutanasia

L'eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasi.

1.6. Formazione

Va promossa la formazione del personale che, a vario titolo, svolge attività lavorativa con gli equidi. Si ritiene opportuno un attestato di idoneità per i responsabili di strutture che coinvolgono la gestione degli equidi. Tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle diverse attività con gli equidi sono tenuti a porre in essere e diffondere condotte etiche, responsabili e rispettose degli equidi. Chiunque sia a conoscenza di maltrattamenti o comportamenti che ledano la dignità degli equidi deve provvedere tempestivamente a darne tempestiva segnalazione alle autorità competenti.

CHIEDE

di essere iscritto al Registro dei possessori di Rapaci della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 20/2012. Allo scopo allega:

- 1. Elenco delle specie e dei rapaci posseduti e relative certificazioni/atti che consentano l'identificazione individuale e ne dimostrino la legittima provenienza.**

	SPECIE	SESSO	ETA'	PAESE PROVENIENZA	CITES
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

- 2. Descrizione dei ricoveri e degli spazi destinati ad ospitare i rapaci**

Voliere esterne Falconiera Altri spazi (descrivere):

- 3. Corso di formazione per Possessori di Rapaci della Regione FVG:** Sì No

Altri Titoli/Corsi/Associazioni di Falconeria:

- 4. Barrare la/le categorie di appartenenza**

Falconiere Allevatore (riproduce) Possessore (non riproduce)

Luogo _____ Data _____

Firma _____

ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO D'IDENTITA' E INVIARE VIA FAX O EMAIL
FAX:040 3775523 EMAIL: salute@certregione.fvg.it

Allegato D

COMUNICAZIONE MOVIMENTI ANNUALE - REGISTRO DEI POSSESSORI DI RAPACI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.R. 20/2012

Il/La sottoscritto/a, _____ consapevole, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445/2000, della responsabilità penale nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara la veridicità dei dati riportati nella presente istanza e si impegna, in caso di variazione della propria posizione, a comunicare tempestivamente all'Autorità titolare del procedimento autorizzativo, le variazioni che dovessero intervenire successivamente a modificare quanto dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. Il sottoscritto in qualità di

a) **CODICE REGISTRO POSSESSORE RAPACI REGIONE FVG:** ____ / __

b) **ANNO SOLARE DI RIFERIMENTO:** _____

c) **VARIAZIONE dei rapaci posseduti e relative certificazioni/atti che consentano l'identificazione individuale e ne dimostrino la legittima provenienza.**

SPECIE	SESSO	ETA'	PAESE PROVENIENZA	CITES	MOVIMENTO (nascita, acquisizione, cessione, fuga, morte, altro)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

d) **NUMERO TOTALE RAPACI POSSEDUTI =** _____

e) **VARIAZIONE categoria:** Falconiere Allevatore (riproduce) Possessore (non riproduce)

Luogo _____ Data _____

Firma _____

ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO D'IDENTITA' E INVIARE VIA FAX O EMAIL

FAX: 040 3775523 EMAIL: salute@certregione.fvg.it

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_27_1_DPR_136_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 0136/Pres.

Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito anche denominati Fondi SIE 2014-2020), e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 26, commi 1, 2 e 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in base ai quali, rispettivamente:

- i Fondi SIE sono attuati mediante programmi conformi all'accordo di partenariato;
- ciascun programma è redatto dallo Stato membro o da un'Autorità da esso designata;
- spetta allo Stato membro presentare alla Commissione europea una proposta di programma;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTO l'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.";

CONSIDERATO che, in attuazione al soprarichiamato articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede l'attivazione da parte dello Stato di Programmi d'Azione Coesione 2014 - 2020 (di seguito PAC) finanziati dallo Stato ed eventualmente anche dalle Regioni;

VISTA la proposta di Programma Operativo Regionale POR FESR 2014-2020 adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 1255/2014 e le successive riformulazioni in seguito al negoziato ancora in corso con la Commissione Europea;

ATTESO che, a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, spetta alla Commissione europea adottare ciascun programma operativo;

RITENUTO di adottare quanto prima le disposizioni attuative del POR, nelle more della definizione delle procedure di approvazione del programma, con l'obiettivo di poter attivare i bandi in tempi ravvicinati rispetto all'approvazione del programma;

RILEVATO che la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14/2015, nelle more di approvazione del POR FESR 2014 - 2020, istituisce il fondo fuori bilancio per la gestione del Programma e del PAC e demanda ad apposito regolamento di attuazione la disciplina della gestione del Fondo, la ripartizione delle funzioni

fra l'Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del POR e del PAC;

VISTA la deliberazione 29 maggio 2015 n. 1052 con la quale la Giunta ha approvato il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA);

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

VISTA la deliberazione n. 1213 del 26 giugno 2015 con la quale la Giunta medesima ha approvato il <<Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione">>;

DECRETA

1. È emanato il <<Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione">> allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_27_1_DPR_136_2_ALL1

**Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"**

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Definizioni

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

Articolo 3 Trasferimenti in favore del Fondo

Articolo 4 Modalità di funzionamento e di utilizzazione del Fondo

Articolo 5 Comunicazione delle esigenze finanziarie

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA E DEL PAC

Articolo 6 Funzioni dell'Autorità di gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi

Articolo 7 Procedure

Articolo 8 Pianificazione degli obiettivi di spesa e di risultato

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL PROGRAMMA E DEL PAC

Articolo 9 Definizione di gestione ordinaria

Articolo 10 Impegno e concessione delle risorse destinate al Programma e al PAC

Articolo 11 Autorizzazione dei pagamenti

Articolo 12 Pagamenti

Articolo 13 Revoche, rideterminazioni e prese d'atto di rinuncia

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LE GESTIONI SPECIALI DEL PROGRAMMA

Articolo 14 Finanziamento di operazioni coerenti già ammesse a finanziamento di leggi regionali di settore

Articolo 15 Rapporti con Organismi intermedi

Articolo 16 Entrata in vigore

CAPO I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1

(Finalità)

1 Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014 – 2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e del Programma di Azione Coesione 2014 – 2020 (PAC) in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014 - 2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale).

Articolo 2

(Definizioni)

- 1 Ai sensi del presente regolamento si intende per:
- a) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR): Fondo strutturale che interviene nell'ambito della politica di coesione comunitaria e che cofinanzia il POR, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio);
 - b) Accordo di Partenariato: documento di programmazione dello Stato, con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della "governance" a più livelli, che definisce, a livello nazionale, la strategia e le priorità nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di investimento europei al fine di perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e emanato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 in seguito a negoziato con lo Stato;
 - c) Programma Operativo Regionale (POR): il documento (in seguito denominato Programma o POR) presentato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in corso di approvazione dalla Commissione europea che contribuisce all'attuazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al raggiungimento della coesione economica, sociale e territoriale; il Programma si articola in assi prioritari, priorità d'investimento e azioni;
 - d) Asse prioritario: insieme di uno o più obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 declinabili in una o più delle priorità di investimento di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006);
 - e) Priorità d'investimento: le misure definite all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici nell'ambito di un obiettivo tematico di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - f) Azione: le specifiche attività previste dal Programma finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici definiti da ciascuna priorità d'investimento;

- g) Programma di Azione Coesione 2014 - 2020 (PAC): insieme di interventi complementari rispetto al Programma, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di Partenariato 2014/2020 e cofinanziati dallo Stato o dalla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 242, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);
- h) Strutture regionali attuatrici: le Direzioni centrali e i Servizi della Regione Friuli Venezia Giulia responsabili della gestione e della attuazione delle azioni previste dal Programma che esercitano le funzioni e assumono le responsabilità connesse all'attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento;
- i) Autorità di gestione: è l'organismo responsabile della gestione del Programma secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 1, e dall'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'articolo 6, comma 2, del presente regolamento. Tale organismo è individuato dal "regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali" emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
- j) Autorità di certificazione: l'organismo responsabile della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari e statali per l'attuazione del Programma, secondo quanto stabilito dall'articolo 123, paragrafo 1, e dall'articolo 126 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il Programma detta Autorità è individuata dal "regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni;
- l) Autorità di audit: l'organismo responsabile delle attività di audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma di cui all'articolo 123, paragrafo 4, e all'articolo 127 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per il Programma tale organismo è individuato dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni;
- m) Soggetto pagatore: l'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti nell'ambito del Programma. Tale organismo è individuato dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni;
- n) Organismi intermedi: qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la supervisione dell'Autorità di gestione, di certificazione, delle Strutture regionali attuatrici o che svolge mansioni per loro conto nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- o) Autorità ambientale: l'organismo, istituito con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013 n. 678, responsabile della promozione e della verifica dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori d'azione del Programma, affinché sia assicurata la coerenza delle strategie e degli interventi proposti con i principi dello sviluppo sostenibile;
- p) Operazione: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle Autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate a ciascun Asse del Programma; nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

- q) Fondo: il Fondo "POR FESR 2014 – 2020", gestito fuori bilancio regionale dal Soggetto pagatore, e istituito con l'articolo 1 della legge regionale n. 14/2015.
- r) Sistema di gestione e controllo: insieme organizzato di funzioni e procedure conformi alle disposizioni di cui agli articoli 72 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, volto a garantire l'attuazione del Programma secondo il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 966/2012;
- s) Sistema informativo del Programma: sistema di gestione, registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni; il sistema, istituito dall'Autorità di gestione ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, registra anche gli scambi di informazioni tra i beneficiari, l'Autorità di gestione, il Soggetto pagatore, le Strutture regionali attuatrici, gli Organismi intermedi, l'Autorità di certificazione, l'Autorità di audit e l'Autorità ambientale che devono essere effettuati mediante sistemi di scambio elettronico di dati ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013; il sistema consente ai beneficiari di presentare le informazioni una sola volta.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL FONDO

Articolo 3

(Trasferimenti in favore del Fondo)

1. Il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 14/2015 in favore del Fondo è attuato con provvedimento del Soggetto pagatore in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi, secondo le modalità previste dall'articolo 5.
2. Il trasferimento di cui al comma 1, avviene anche a titolo di anticipazione, da parte della Regione, del cofinanziamento comunitario e statale.
3. Al Fondo sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi prioritari del Programma e del PAC, ivi compresi gli oneri fiscali.

Articolo 4

(Modalità di funzionamento e di utilizzazione del Fondo)

1. Il Fondo è dotato di piena e completa autonomia patrimoniale ed è gestito dal Soggetto pagatore nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Il Soggetto pagatore mantiene evidenza contabile separata di tutte le risorse che affluiscono al Fondo a qualunque titolo, compresi gli interessi maturati sulle disponibilità del medesimo.
3. La gestione del Fondo deve evidenziare i pagamenti autorizzati, quelli effettuati, le somme restituite e le somme recuperate, relativamente ad ogni singola operazione finanziata dal Programma e dal PAC.

4. Il Soggetto pagatore trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della Legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato) e del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 "Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041" e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Le informazioni ed i dati relativi alle operazioni finanziate tramite il Fondo sono inserite e gestite tramite il sistema informativo del Programma di cui all'articolo 2, lettera s).
6. Le comunicazioni fra il Soggetto pagatore e gli Organismi del sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 2, lettera r), avvengono tramite il sistema di scambio e di registrazione elettronico di dati di cui all'articolo 2, lettera s).
7. Le Autorità di gestione, di certificazione e di audit hanno accesso a tutte le informazioni contenute nel sistema di cui all'articolo 2 lettera s).

Articolo 5

(Comunicazione delle esigenze finanziarie)

1. Al fine di garantire una dotazione del Fondo adeguata ai reali fabbisogni di spesa connessi all'esecuzione del Programma, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi sono tenuti a comunicare periodicamente al Soggetto pagatore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, le esigenze finanziarie di propria competenza attraverso il sistema informativo del Programma di cui all'articolo 2, lettera s).
2. Il Soggetto pagatore, al fine di gestire correttamente la disponibilità di cassa del Fondo, procede al pagamento delle risorse del Fondo sulla base delle richieste di pagamento trasmesse dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi.
3. Qualora le richieste di pagamento di ogni singola Struttura o Organismo eccedano le esigenze finanziarie dalle stesse comunicate ai sensi del comma 1, fatte salve diverse indicazioni rese dall'Autorità di gestione ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali del Programma, il Soggetto pagatore si riserva la facoltà di non procedere al pagamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA E DEL PAC

Articolo 6

(Funzioni dell'Autorità di gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi)

1. Nel rispetto dell'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004 e successive modifiche e integrazioni, le funzioni dell'Autorità di gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi, con riferimento al Programma e al PAC, per

quanto non diversamente previsto dalle specifiche disposizioni nazionali del PAC stesso, sono specificate nei commi da 2 a 6.

2. Le funzioni dell'Autorità di gestione sono:

- a) coordinare la programmazione e l'attuazione del POR e del PAC, anche attraverso l'elaborazione e la proposta di norme, disposizioni e provvedimenti attuativi di carattere generale, l'adozione di manuali, l'emanazione, tramite circolari, di direttive nei confronti delle Strutture regionali attuatrici, degli Organismi intermedi e dei beneficiari delle operazioni; fornire assistenza alle Strutture regionali attuatrici attraverso l'emanazione di pareri, informazioni e documentazione necessaria per la corretta attuazione del Programma;
- b) elaborare, sentite le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, le proposte di modifica del Programma e del PAC che si rendessero necessarie anche per assicurare una sua più efficace ed efficiente gestione;
- c) organizzare e condurre le attività del Comitato di sorveglianza ;
- d) predisporre, in accordo con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi competenti, la metodologia e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni, ai fini di sottoporli alla preventiva approvazione della Giunta Regionale e alla successiva trasmissione al Comitato di sorveglianza per la loro adozione;
- e) garantire al Comitato di sorveglianza le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare fornire i dati relativi ai progressi del Programma nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e i dati relativi a indicatori e target intermedi;
- f) elaborare e presentare alla Commissione Europea, previa approvazione del Comitato di sorveglianza, le relazioni di attuazione annuali e finale di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- g) organizzare le attività di valutazione del Programma e garantire che le stesse siano svolte conformemente all'articolo 54 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 presentando il piano di valutazione di cui all'articolo 114 Reg. (UE) n. 1303/2013 al Comitato di sorveglianza ;
- h) approvare e modificare il sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 2, lettera r), per quanto di competenza dell'Autorità di gestione, a cui tutte le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi devono attenersi;
- i) predisporre, sentite le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi, e divulgare ai soggetti interessati le procedure e la modulistica necessaria per la verifica amministrativa e in loco delle operazioni;
- j) elaborare, in accordo con le Strutture regionali attuatrici competenti per materia, le bozze di convenzioni che vengono stipulate tra Strutture regionali attuatrici e Organismi intermedi;
- k) assicurare l'impiego dei sistemi delle procedure di informazione e di sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, secondo quanto disposto dall'articolo 122, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- l) istituire misure antifrode efficaci e proporzionate secondo quanto previsto dall'articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tenendo conto dei rischi individuati;
- m) garantire, con riferimento alle competenze attribuite all'Autorità di gestione di cui all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il buon funzionamento del sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 2, lettera r), anche attraverso verifiche interne al sistema stesso sulla qualità, come previsto dall'Allegato III all'Accordo di Partenariato di cui all'articolo 2, lettera b), al fine di garantire

- una sana gestione finanziaria come richiesto dall'articolo 4, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- n) istituire, con la collaborazione delle Strutture attuatrici e degli Organismi intermedi, il sistema informativo del Programma e del PAC di cui all'articolo 2, punto s);
 - o) stabilire procedure affinché tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 72, lettera g), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 2, lettera s);
 - p) sovrintendere alla gestione finanziaria del POR e del PAC, effettuata da parte delle Strutture regionali attuatrici anche per il tramite degli Organismi intermedi, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le azioni del Programma e del PAC, nonché provvedendo alla ripartizione delle risorse annuali in relazione alle esigenze finanziarie delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi;
 - q) elaborare, secondo le scadenze prestabilite, le previsioni di spesa inserite nel sistema informativo del Programma dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi, da proporre all'Autorità di certificazione per il successivo inoltro alla Commissione Europea e allo Stato;
 - r) predisporre le proposte di rendicontazione di spesa alla Commissione Europea e allo Stato sulla base delle attestazioni di spesa inserite nel sistema informativo del Programma dalle Strutture regionali attuatrici e dagli Organismi intermedi, fatte salve le verifiche di cui al punto m), da proporre all'Autorità di certificazione ai fini dell'elaborazione e trasmissione delle domande di pagamento e della procedura di chiusura dei conti annuale;
 - s) coordinare, per quanto di competenza, la predisposizione della documentazione per la chiusura annuale dei conti di cui agli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 da inviare alla Commissione Europea, con la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 966/2012;
 - t) gestire i rapporti con la Commissione Europea e lo Stato con particolare riguardo alla trasmissione di tutte le informazioni ad essa necessarie ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - u) coordinare i rapporti tra l'Autorità ambientale e le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi nell'attuazione del Programma e del PAC;
 - v) svolgere le attività di informazione e pubblicità, in particolare predisponendo, integrando e coordinando l'attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 116 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché informare il Comitato di sorveglianza in merito alla realizzazione degli interventi informativi previsti dalla Strategia stessa;
 - w) garantire modalità di esame dei reclami di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Per l'attuazione delle proprie funzioni l'Autorità di gestione si avvale del Servizio gestione fondi comunitari.
4. Le funzioni delle Strutture regionali attuatrici sono:
- a) concorrere alla definizione dei documenti di programmazione, dei criteri di selezione delle operazioni di cui al comma 2, punto d) secondo le rispettive competenze settoriali e alla definizione del sistema di gestione e controllo;

- b) elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che rispondono alla metodologia e ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza di cui al comma 2, punto d) e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità d'investimento e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) garantire la corretta gestione finanziaria delle attività di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali rispettando le procedure, gli obblighi e gli impegni previsti dal sistema di gestione e controllo definito dall'Autorità di gestione;
- d) individuare le operazioni e i beneficiari da ammettere a contributo, in conformità con i criteri di selezione di cui al comma 2, punto d) e secondo le procedure approvate dalla Giunta regionale;
- e) accertare che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione prima dell'approvazione dell'operazione stessa in conformità a quanto previsto dall'articolo 125, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) emettere gli atti di impegno e di liquidazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate;
- g) accertare, secondo le procedure definite dall'Autorità di gestione, attraverso le opportune verifiche amministrative su base documentale e le verifiche in loco, l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, l'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e la conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;
- h) disporre e verificare che i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- i) alimentare, unitamente al Soggetto pagatore e ai beneficiari, il sistema informativo del Programma, secondo le disposizioni rese dall'Autorità di gestione, con tutte le necessarie informazioni concernenti le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;
- j) alimentare il sistema informativo del Programma secondo le scadenze stabilite, con le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa, le "check list" e i verbali di controllo relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione Europea e allo Stato da parte dell'Autorità di certificazione;
- k) collaborare alle attività di valutazione del Programma;
- l) implementare e aggiornare le piste di controllo per le attività di propria competenza, attraverso le attività di cui ai punti i) e j);
- m) fornire all'Autorità di gestione tutte le informazioni utili per la predisposizione delle informazioni e delle relazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare la documentazione da sottoporre al Comitato di Sorveglianza, alla Commissione europea, alla Corte dei Conti europea, all'OLAF, al Valutatore, alle istituzioni nazionali e regionali competenti;
- n) concorrere con l'Autorità di gestione nella definizione e attuazione della strategia di comunicazione di cui all'articolo 116 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- o) applicare le procedure stabilite dall'Autorità di gestione, sentite le Strutture regionali attuatrici competenti, in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati;

- p) monitorare in concorso con il Soggetto pagatore, in caso di recupero delle risorse erogate, la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito;
 - q) provvedere affinché sia fornito a ogni beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;
 - r) svolgere tutte le azioni necessarie, anche correttive, a raggiungere i "target" previsti nel "Performance Framework" ai fini dell'assegnazione della riserva di efficacia di attuazione di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - s) provvedere alla stipula delle convenzioni elaborate in conformità alle bozze approvate con le deliberazioni della Giunta Regionale di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), con gli Organismi intermedi;
 - t) garantire la supervisione sulle attività delegate agli Organismi intermedi.
5. Gli Organismi intermedi svolgono le funzioni di cui al comma 4, lettere da a) a r), individuate e delegate con la convezione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), sotto la supervisione della Struttura regionale attuatrice competente.
6. L'Organismo intermedio è direttamente responsabile delle funzioni ad esso delegate.

Articolo 7
(Procedure)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per il POR FESR, individua la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni, da presentare per l'approvazione al Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e del PAC.
2. La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente per il POR FESR, approva e modifica il piano finanziario analitico del Programma e del PAC, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi.
3. La Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia:
 - a) approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
 - b) approva l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare in capo alle Strutture regionali attuatrici e in cui la Regione risulta beneficiario;
 - c) individua gli strumenti normativi di settore sui quali costituire un parco progetti, ai sensi dell'articolo 5 della L.R n. 14/2015, assegnando le relative risorse;
 - d) approva le bozze di convenzione da stipulare tra le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi.
4. Qualora il piano finanziario di cui al comma 2 non dispone la ripartizione delle risorse per Servizio, i Direttori centrali, con proprio decreto, provvedono a ripartire le risorse assegnate alle azioni gestite da più Servizi, ai Servizi medesimi anche fra le diverse linee di intervento, ove presenti, nell'ambito della medesima azione. Nel caso di azioni articolate in diverse linee di intervento ma gestite dallo stesso Servizio, ove

necessario, i direttori centrali, con proprio decreto, provvedono a ripartire le risorse assegnate all'attività fra le linee di intervento medesime. La ripartizione delle risorse e gli atti di approvazione sono inseriti nel sistema informativo del Programma.

Articolo 8

(Pianificazione degli obiettivi di spesa e di risultato)

1. Entro sei mesi dall'approvazione del Programma l'Autorità di gestione concorda con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi la pianificazione della spesa certificabile nelle annualità di attuazione del Programma assegnando a ciascuna Struttura il relativo "budget" minimo annuale. La pianificazione di spesa tiene conto degli obblighi definiti dagli articoli 86 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei "target" intermedi e finali per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo Regolamento e può essere aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del Programma. Al fine di una corretta ripartizione del "budget" di spesa minimo annuale fra gli Organismi di gestione si tiene conto della tipologia e della complessità delle attività finanziate e dell'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente gestite.
2. Entro sei mesi dall'approvazione del Programma l'Autorità di gestione concorda con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi la pianificazione dei "target" intermedi e finali di risultato per la verifica di efficacia dell'attuazione del Programma di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, assegnando a ciascuna Struttura il relativo "target" da raggiungere entro la scadenza del 31 dicembre 2018 ed entro la chiusura del programma.
3. La pianificazione degli obiettivi di spesa e dei target intermedi e finali di cui ai commi 1 e 2 può essere aggiornata in relazione a specifiche esigenze di attuazione e modifiche del Programma.
4. L'Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi monitorano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi di spesa annuale e dei "target" intermedi e finali di risultato del Programma di cui ai commi 1 e 2 e attivano tempestivamente le opportune azioni correttive e migliorative di competenza per garantire i risultati previsti dal Programma oltre che al pieno utilizzo delle risorse finanziarie.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL PROGRAMMA E DEL PAC

Articolo 9

(Definizione di gestione ordinaria)

1. Per gestione ordinaria si intende la procedura che prevede la concessione del contributo alle operazioni direttamente a valere sulle risorse del Fondo al momento della loro prima selezione.

Articolo 10

(Impegno e concessione delle risorse destinate al Programma e del PAC)

1. Si considera atto di impegno sul Fondo il decreto del Dirigente o degli altri soggetti competenti, secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al Programma e al PAC.
2. Gli atti di rideterminazione dell'impegno di cui al comma 1 sono effettuati con decreto del Dirigente o degli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni.
3. Le Strutture regionali attuatrici verificano che gli impegni non eccedano le disponibilità del piano finanziario del Programma e del PAC assegnate per le attività da esse gestite, anche a seguito del decreto di cui all'articolo 7, comma 4.
4. I Direttori di servizio o gli incaricati di posizioni organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, emettono il decreto di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse.
5. L'impegno di spesa conseguente a obbligazioni contrattuali è assunto a seguito della stipulazione del contratto, come previsto dall'articolo 44 e seguenti della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).
6. Gli Organismi intermedi operano, sotto la propria responsabilità, l'impegno delle risorse finanziarie sul Fondo, la rideterminazione dello stesso impegno e la concessione delle risorse finanziarie, con la medesima procedura di cui ai commi da 1 a 5.

Articolo 11

(Autorizzazione dei pagamenti)

1. Le Strutture regionali attuatrici, previa verifica che il pagamento non ecceda l'importo impegnato, autorizzano il Soggetto pagatore a provvedere ai pagamenti inserendo nel sistema informativo del Programma l'atto di cui al comma 2.
2. L'atto di autorizzazione del pagamento è costituito dal decreto di liquidazione del Direttore del servizio o degli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che dispone l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 14/2015, in acconto o a saldo, a fronte di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, nonché a seguito dell'espletamento degli adempimenti disposti dall'articolo 125, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dagli strumenti attuativi del Programma e del PAC.
3. In coerenza con il disposto di cui all'articolo 131, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso di aiuti di stato e qualora gli strumenti di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), lo prevedano, l'autorizzazione al pagamento può avere ad oggetto erogazioni in via anticipata, previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla

somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni e nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento.

4. Nel caso di erogazioni in via anticipata ai soggetti privati al di fuori del quadro di aiuti di stato si dispone che le stesse non possono superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria di riferimento, previa presentazione di fideiussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi. Tali anticipazioni possono essere erogate previo accertamento dell'effettivo inizio dell'operazione.

5. L'erogazione in via anticipata ai soggetti pubblici sarà possibile secondo le condizioni stabilite dai bandi inviti e dalle Strutture regionali attuatrici per permettere la trasformazione delle stesse in spesa rendicontabile ai fini del rispetto degli obiettivi di spesa annuali del Programma di cui all'articolo 8 e delle regole inerenti al patto di stabilità e crescita.

6. Gli Organismi intermedi autorizzano i pagamenti a valere sulle risorse finanziarie sul Fondo, utilizzando le medesime procedure di cui ai commi da 1 a 5.

Articolo 12

(Pagamenti)

1. Il Soggetto pagatore, sulla base delle autorizzazioni di pagamento di cui all'articolo 11, provvede all'ordinazione della spesa a valere sul Fondo, dando ordine alla Tesoreria regionale di pagare i destinatari, attraverso un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria stessa.

2. Il Soggetto pagatore non procede all'ordinazione della spesa di cui al comma 1, qualora rilevi, tramite il sistema informativo del Programma, il mancato adempimento, da parte delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi, delle verifiche di cui all'articolo 11, comma 1, e alle specifiche disposizioni per il pagamento definite dall'Autorità di gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 14/2015.

3. La Tesoreria regionale provvede al pagamento dei contributi nei termini previsti dalla convenzione di Tesoreria.

Articolo 13

(Revoche, rideterminazioni e prese d'atto di rinuncia)

1. Qualora si verifichi la necessità di dare avvio al procedimento di revoca, di presa d'atto di rinuncia o di altre rideterminazioni, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi inseriscono nel sistema informativo del Programma i relativi atti conseguenti.

2. Tutti gli atti di cui al comma 1 che comportano un'entrata in favore del Fondo devono essere comunicati al Soggetto pagatore.

3. Il Soggetto pagatore alimenta il sistema informativo inserendo gli importi accreditati sul Fondo a seguito degli atti di cui al comma 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LE GESTIONI SPECIALI DEL PROGRAMMA

Articolo 14

(Finanziamento di operazioni coerenti già ammesse a finanziamento di leggi regionali di settore)

1. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera c), le risorse stanziare in favore del Programma possono rimborsare, per garantire il raggiungimento dei "target" di spesa annuali indicati dagli articoli 86 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, operazioni già ammesse a finanziamento con risorse regionali inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora per le operazioni non sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali ed esse siano coerenti con i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti comunitari e delle disposizioni approvate in sede di Comitato di sorveglianza. Nel caso in cui le risorse del Programma siano destinate a rimborsare operazioni per le quali sia già intervenuto il decreto di concessione di risorse regionali, il rimborso potrà essere effettuato solo a conclusione dell'operazione medesima, successivamente alla liquidazione dell'importo dovuto al beneficiario.
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, la procedura di finanziamento prevede:
 - a) impegno delle risorse assegnate dal Fondo attraverso decreto del Direttore del servizio o degli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che individua puntualmente, sulla base delle indicazioni preliminarmente fornite dall'Autorità di gestione e previo assenso formale della medesima, le operazioni, già ammesse a finanziamento attraverso le leggi regionali di cui al comma 1, da ammettere a finanziamento nell'ambito del Programma nei limiti individuati dall'Autorità di gestione ai fini di assicurare la corretta gestione finanziaria del Programma e gli adempimenti di cui agli articoli 86 e 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - b) richiesta di pagamento a valere sulle risorse assegnate al Fondo attraverso decreto del Direttore di servizio competente o dell'Incaricato di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, che autorizza il Soggetto pagatore a disporre il rimborso in favore del bilancio regionale e eventualmente il pagamento in favore del beneficiario, a fronte delle operazioni individuate nell'ambito dell'atto di impegno di cui alla lettera a);
 - c) pagamento del rimborso a valere sul Fondo ed eventualmente il pagamento in favore del beneficiario, da parte del Soggetto pagatore, per il tramite della Tesoreria regionale, attraverso il conto corrente di cui all'articolo 12, comma 1.
3. Nel caso in cui le iniziative ammesse a finanziamento del Programma secondo le procedure del presente articolo, vengano revocate o siano oggetto di rinuncia i soggetti di cui all'articolo 10, comma 4, adottano un decreto di disimpegno delle relative somme e qualora sia già avvenuto il rimborso di cui al comma 2, lettere b) e c), procedono al recupero delle somme stesse nei confronti dei destinatari, i quali

dovranno riversarle al Fondo, comprensive degli interessi, calcolati secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

4. Nelle fattispecie disciplinate dal presente articolo l'Amministrazione regionale, nel rispetto del principio di addizionalità di cui all'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, si impegna a garantire che le risorse regionali risparmiate vengano destinate alle medesime finalità e che le risorse del Fondo non utilizzate vengano ad esso restituite.

Articolo 15

(Rapporti con Organismi intermedi)

1. I rapporti intercorrenti tra ciascuno degli Organismi intermedi e l'Amministrazione regionale, ovvero con le Strutture regionali attuatrici e il Soggetto pagatore sono regolamentati dalle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d), che stabiliscono, in particolare, i contenuti della delega, le funzioni reciproche, gli obblighi e le modalità di esecuzione della delega stessa, le modalità di svolgimento delle attività di gestione e controllo, le modalità di conservazione dei documenti, la descrizione dei flussi finanziari, eventuali compensi, sanzioni per ritardi, negligenze o inadempienze.

2. Gli Organismi intermedi sono direttamente responsabili dell'attuazione e gestione della parte di Programma e del PAC loro affidato secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni, come previsto rispettivamente dall'articolo 2, punto 18), e dall'articolo 123, paragrafi 6 e 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La responsabilità finanziaria per le attività delegate rimane in capo agli Organismi intermedi.

3. Le Strutture regionali attuatrici competenti operano una adeguata supervisione sulle attività delegate, conformemente a quanto previsto all'articolo 6 comma 4 lettera t).

4. Qualora gli Organismi intermedi non possano operare direttamente a valere sulle risorse finanziarie sul Fondo, con decreto del Direttore centrale competente sono impegnati i fondi a favore degli Organismi intermedi, secondo quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).

5. I Direttori di servizi o gli incaricati di posizione organizzativa o gli altri soggetti competenti, secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, e successive modifiche e integrazioni, emettono il decreto di pagamento nei confronti degli Organismi Intermedi nei modi e nei termini stabiliti dalle convenzioni di cui al comma 1.

6. Il Soggetto pagatore provvede ai pagamenti di cui al comma 5, secondo le procedure stabilite all'articolo 12.

7. Gli eventuali trasferimenti effettuati in via di anticipazione in favore degli Organismi intermedi sono definiti con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a). Gli anticipi potranno essere disposti solo previa verifica dell'avvio dell'attività di gestione e attuazione delle attività assegnate all'Organismo intermedio.

Articolo 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

15_27_1_DAS_AUT LOC_919_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile 25 giugno 2015, n. 919/ALL

Legge regionale 23/1997, articolo 23. Comune di Chions (PN).
Sospensione del Consiglio comunale e nomina del Commissario straordinario.

L'ASSESSORE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il Consiglio comunale di Chions ed il Sindaco nella persona della Signora Federica Della Rosa;

VISTA la nota datata 19 giugno 2015, con la quale il Segretario comunale del Comune di Chions comunica che, nella medesima data, sono state consegnate personalmente e contestualmente undici dimissioni dalla carica da parte di altrettanti consiglieri comunali, sui sedici assegnati al Comune;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

ATTESO che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2 (dimissioni della metà più uno dei membri assegnati) della legge 142/1990, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta;

CONSIDERATO che, in virtù delle predette dimissioni, gli organi elettivi e la giunta del Comune non sono più in grado di assicurare il funzionamento dell'amministrazione locale;

RITENUTO pertanto che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune, sussistono motivi di grave e urgente necessità che, ai sensi del comma 7 del citato articolo 39 della legge 142/1990, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, impongono di sospendere il Consiglio comunale di Chions per un periodo comunque non superiore a novanta giorni e di nominare, per una durata corrispondente, un commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

RITENUTO di individuare nel dott. Loris Toneguzzi, dirigente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, la provvisoria amministrazione del Comune;

RICHIAMATO il comma 2 del citato articolo 23 della legge regionale 23/1997, il quale prevede che i provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Chions (PN) è sospeso, con decorrenza immediata e sino alla data dello scioglimento che sarà disposto con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del presente decreto.

2. Il dott. Loris Toneguzzi è nominato Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Chions, fino a quando sarà adottato il citato decreto presidenziale e, comunque, per una durata non superiore a quella sopra indicata.

3. Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.

4. Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'ente commissariato.

5. Il Commissario è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che è trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale 23/1997, al Comune di Chions, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone, nonché pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 25 giugno 2015

15_27_1_DAS_FIN_PATR_1199_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 giugno 2015, n. 1199

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. B) - Impinguamento dei capitoli di partita di giro 1871/e 1871/s rettifica del decreto n. 1130 dd. 16.6.2015 per errore materiale dovuto ad inversione di cifre.

L'ASSESSORE

VISTO il proprio decreto n. 1130 di data 16 giugno 2015 con il quale si impinguavano i capitoli di partita di giro di entrata 1871 e di spesa 1871 per provvedere al nuovo pagamento agli aventi diritto di pagamenti già avvenuti ma non andati a buon fine;

RILEVATO che per mero errore materiale nell'indicazione dell'importo si è effettuata un'inversione delle cifre e che invece di impinguare per euro 39.642,04 i sopraccitati capitoli sono stati impinguati per euro 39.624,04 e ritenuto doveroso provvedere alla rettifica;

VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n.21;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, è iscritto lo stanziamento di euro 18,00 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1871 del medesimo stato di previsione;

2. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, è iscritto lo stanziamento di euro 18,00 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1871 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione.

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1871

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario
--------------	--

b) alla rubrica n. 880 - servizio n. 583 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1871

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_27_1_DAS_FIN_PATR_1200_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 giugno 2015, n. 1200

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di

partita di giro e/1893 e s/1893 per procedere a pagamento già effettuato ma non andato a buon fine.

L'ASSESSORE

VISTO che a causa di un disguido nelle procedure di incasso da parte di Poste Italiane per Radosavljevic Dragana, il pagamento di euro 250,00 disposto dalla Regione non è andato a buon fine;

CONSIDERATO in particolare che il pagamento non è stato direttamente respinto dalla banca ricevente ma è stato incassato e poi riversato con bonifico sul conto della Regione;

VISTO che nell'eventualità di casi simili i fondi respinti dalla banca ricevente vengono riversati sul conto dei depositi provvisori della Tesoreria regionale, da cui vengono poi svincolati immettendo le nuove modalità di pagamento al beneficiario;

RITENUTO necessario conservare evidenza contabile della riscossione e del versamento mediante l'istituzione di una partita di giro contabile;

VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n.21;

CONSIDERATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 esistono sia le appropriate unità di bilancio 6.3.261 e 12.2.4.3480 che gli appropriati capitoli di entrata e spesa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, è iscritto lo stanziamento di euro 250,00 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1893 nel medesimo stato di previsione;

2. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, è iscritto lo stanziamento di euro 250,00 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 del capitolo 1893 nel medesimo stato di previsione.

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261 - capitolo 1893

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario
--------------	--

b) alla rubrica n. 860 - servizio n. 545 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480 - capitolo 1893

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 giugno 2015, n. 1201

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro e/1880 e s/1880 per procedere a pagamento già

effettuato ma non andato a buon fine.

L'ASSESSORE

VISTO che a causa dell'errata indicazione delle coordinante bancarie dell'Associazione "Nuovi orizzonti per l'Africa" il pagamento di euro 5.904,80 disposto dalla Regione non è andato a buon fine;

CONSIDERATO in particolare che il pagamento non è stato direttamente respinto dalla banca ricevente ma è stato incassato e poi riversato con bonifico sul conto della Regione;

VISTO che nell'eventualità di casi simili i fondi respinti dalla banca ricevente vengono riversati sul conto dei depositi provvisori della Tesoreria regionale, da cui vengono poi svincolati immettendo le nuove modalità di pagamento al beneficiario;

RITENUTO necessario conservare evidenza contabile della riscossione e del versamento mediante l'istituzione di una partita di giro contabile;

VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n.21;

CONSIDERATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 esistono sia le appropriate unità di bilancio 6.3.261 e 12.2.4.3480 che gli appropriati capitoli di entrata e spesa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, è iscritto lo stanziamento di euro 5.904,80 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.3.261 e del capitolo 1880 del medesimo stato di previsione;

2. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, è iscritto lo stanziamento di euro 5.904,80 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1880 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione.

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio dell'entrata 6.3.261
- capitolo 1880

destinazione	Acquisizione di fondi riversati al Tesoriere a seguito di errore nell'indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario
--------------	--

b) alla rubrica n. 820 - servizio n. 605 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480
- capitolo 1880

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento agli aventi diritto di fondi a questi spettanti ed erroneamente riscossi in Tesoreria Regionale

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 giugno 2015, n. 1202

LR 21/2007, art. 18, cc. 5 e 6 - Prelevamento dal Fondo spese obbligatorie ed ordine a favore del capitolo s/9779.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2015 sul capitolo di spesa 9779 "Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria - u.1.09.99.05.000 - rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso" del bilancio regionale si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso, con riferimento alla mail di data 19 giugno 2015 pervenuta dal Servizio risorse finanziarie, provvedere all'impinguamento del medesimo capitolo, da utilizzarsi per dar corso al rimborso a favore della Azienda Energetica Trading S.r.l. - Etschwerke Trading GmbH, la quale ha erroneamente effettuato un pagamento di euro 44.665,70 a favore della Regione invece che all'Agenzia delle dogane di Siena;

VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2015-2016-2017 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 30 dicembre 2014, n. 2658 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;

VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2015, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 viene apportata la variazione all'unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2015	2016	2017
10.4.1.1170	9779	20.000,00		
10.5.1.1176	9680	-20.000,00		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 494 - unità di bilancio della spesa 10.4.1.1170 capitolo 9779

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	RIMBORSI AGLI AVENTI DIRITTO PER ERRORI DI VERSAMENTO NON SPETTANTI ALLA REGIONE

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_27_1_DAS_FIN PATR_1203_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 giugno 2015, n. 1203

LR 21/2007, art. 18, c. 8, e art. 28, c. 10 - Reiscrizione residui perenti di parte corrente - TS.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;

VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e il bilancio per l'anno 2015;

DECRETA

- 1.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
- 2.** Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_27_1_DAS_FIN PATR_1203_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2015	DAFP	333333	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	4569

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2009	2007	310	1170	0	1	4569	1017	87700981	0

Nome: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO IL FOCOLARE O.N.L.U.S. - GORIZIA

Residuo Perento

50.000,00

Totale Decreti

50.000,00

Totale Capitolo

50.000,00

Totale Atto

50.000,00

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2015
-------------------	----------	-------------------------------

RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

SERVIZIO: AREA POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

8.7.1.3390 ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - SPESE	4569	50.000,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL FOCOLARE DI GORIZIA" PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DELL' ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE NEL TERRITORIO IN MATERIA DI DISAGIO MINORILE E DI SOSTEGNO DELL' AFFIDAMENTO FAMILIARE A SUPPORTO E IN RACCORDO CON I SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI COMPETENTI PER TERRITORIO ART. 3, COMMA 13, L.R. 20.8.2007 N. 22 - AUT. FIN.: ART. 3, COMMA 15, L.R. 20.8.2007 N. 22; DAFP 22.6.2015 N. 333333 (R1)		

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2014	Variazioni in diminuzione 2015
-------------------	----------	-----------------------------------	-----------------------------------

RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO

10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9685	0,00	-50.000,00
--	------	------	------------

15_27_1_DAS_FIN PATR_1204_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 23 giugno 2015, n. 1204

LR 21/2007, art. 18, c. 8, e art. 28, c.10 - Reiscrizione residui perenti di parte capitale - TS.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;

VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e il bilancio per l'anno 2015;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).

2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_27_1_DAS_FIN PATR_1204_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2015	DAFP	18062015	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	3677

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	350	1122	0	2	3677	99108930	99108118	812

Nome: MERCURIO FVG S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento

83.331,73

Totale Decreti 83.331,73**Decreto di impegno in perenzione**

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2007	350	949	0	1	3677	99109064	99108118	812

Nome: MERCURIO FVG S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento

1.273.801,73

Totale Decreti 1.273.801,73**Totale Capitolo** 1.357.133,46**Capitolo**

Esercizio	Capitolo
2015	3678

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2006	350	1122	0	2	3678	1001	87700864	1650

Nome: MERCURIO FVG S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento

55.554,49

Totale Decreti 55.554,49**Decreto di impegno in perenzione**

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2007	350	949	0	1	3678	1001	87700864	1650

Nome: MERCURIO FVG S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento

541.907,98

Totale Decreti 541.907,98**Decreto di impegno in perenzione**

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2009	350	572	0	1	3678	1001	87700864	1650

Nome: INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento

3.273.926,17

Totale Decreti 3.273.926,17**Decreto di impegno in perenzione**

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2014	2010	620	548	0	1	3678	99109372	99108716	1650

Nome: INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento

610.773,32

Totale Decreti 610.773,32**Totale Capitolo 4.482.161,96****Capitolo**

Esercizio	Capitolo
2015	3700

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	350	951	0	1	3700	1001	87700864	1650

Nome: AUTOVIE VENETE S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento

2.257.291,85

Totale Decreti 2.257.291,85**Decreto di impegno in perenzione**

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2011	2006	350	951	0	1	3700	1001	87700864	1650

Nome: AUTOVIE VENETE S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento

2.126.975,23

Totale Decreti 2.126.975,23**Totale Capitolo 4.384.267,08****Capitolo**

Esercizio	Capitolo
2015	3905

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2014	2010	350	282	0	1	3905	1001	87700864	1650

Nome: INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento

1.203.011,98

Totale Decreti 1.203.011,98**Decreto di impegno in perenzione**

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2014	2010	350	282	0	1	3905	99109372	99108716	1650

Nome: INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento

712.438,35

Totale Decreti**712.438,35****Decreto di impegno in perenzione**

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2014	2010	350	283	0	1	3905	99109372	99108716	1650

Nome: INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento

1.026.058,24

Totale Decreti**1.026.058,24****Totale Capitolo****2.941.508,57****Totale Atto****13.165.071,07**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2015
-------------------	----------	-------------------------------

RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

SERVIZIO: SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE

4.6.2.1084 INFRASTRUTTURE IMMATERIALI - SPESE D'INVESTIMENTO	3678 (M9)	4.482.161,96
--	-----------	--------------

RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

SERVIZIO: SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE

4.1.2.1074 VIABILITA' REGIONALE - SPESE D'INVESTIMENTO	3700 SPESE PER LA ATTUAZIONE DEL POTENZIAMENTO, MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI RACCORDO CON IL SISTEMA AUTOSTRADALE REGIONALE NONCHE' PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO ART. 4, COMMA 68, L.R. 22.2.2000 N. 2; ART. 4, COMMI 90, 91, L.R. 20.8.2007 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 4, COMMA 138, L.R. 2.2.2005 N. 1 - AUT. FIN.: ART. 4, COMMA 70, L.R. 22.2.2000 N. 2; ART. 5, COMMA 158, L.R. 26.2.2001 N. 4; ART. 4, COMMA 41, L.R. 12.9.2001 N. 23; ART. 6, COMMA 103, ART. 9, COMMA 66, L.R. 25.1.2002 N. 3; ART. 5, COMMA 113, L.R. 29.1.2003 N. 1; ART. 4, COMMA 138, L.R. 26.1.2004 N. 1; ART. 4, COMMA 176, L.R. 2.2.2005 N. 1; ART. 6, COMMA 123, L.R. 18.1.2006 N. 2; ART. 5, COMMA 128, L.R. 23.1.2007 N. 1; ART. 4, COMMA 111, L.R. 20.8.2007 N. 22; DAFP 17.3.2008 N. 142; DAFP 16.9.2008 N. 847; ART. 6, COMMA 17, L.R. 30.12.2008 N. 17; DAFP 6.4.2009 N. 322; DAFP 20.4.2009 N. 376; DAFP 28.7.2009 N. 803; DAFP 2.3.2011 N. 402; DAFP 15.3.2011 N. 456; DAFP 19.4.2011 N. 671; DAFP 9.9.2011 N. 1560; DAFP 7.10.2011 N. 1672; DAFP 14.2.2012 N. 366; DAFP 27.3.2012 N. 585; DAFP 9.8.2012 N. 1612; DAFP 31.5.2013 N. 1031; DAFP 2.8.2013 N. 1546; DAFP 20.2.2014 N. 298; DAFP 14.4.2014 N. 710; DAFP 14.7.2014 N. 1625; DAFP	4.384.267,08
---	---	--------------

RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

SERVIZIO: SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE

4.1.2.1074 VIABILITA' REGIONALE - SPESE D'INVESTIMENTO	3905 (M9)	2.941.508,57
---	-----------	--------------

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2015
-------------------	----------	-------------------------------

RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA

SERVIZIO: SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE

4.6.2.1084 INFRASTRUTTURE IMMATERIALI - SPESE D'INVESTIMENTO	3677 INTERVENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLA BANDA LARGA - ACCORDI DI PROGRAMMA 17 LUGLIO 2006 E 30 GIUGNO 2004 III ATTO INTEGRATIVO - FONDI STATALI ARTT. 60, 61, L. 27.12.2002 N. 289 - AUT. FIN.: DAFP 11.4.2012 N. 677; DAFP 18.6.2015 N. 18062015 (VV)	1.357.133,46
--	---	--------------

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2014	Variazioni in diminuzione 2015
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9691	0,00	-1.357.133,46
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9693	0,00	-11.807.937,61

15_27_1_DAS_FIN PATR_1236_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 26 giugno 2015, n. 1236

LR 21/2007, art. 33, c. 1, lett. b) - Impinguamento capitoli di partita di giro e/1785 e s/9894 per il versamento delle ritenute fiscali dovute su redditi da lavoro dipendenti.

L'ASSESSORE

PREMESSO che l'Amministrazione regionale deve provvedere al versamento delle ritenute fiscali dovute per l'intero esercizio 2015 e che sul capitolo 9894 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015 - 2017 e del bilancio per il 2015 non si rileva sufficiente disponibilità per far fronte alle esigenze di cui alla mail di data 23 giugno 2015 del Servizio tributi, adempimenti fiscali e controllo atti del personale e di spesa della programmazione comunitaria della Direzione centrale Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie;

VISTO l'articolo 33, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2007, n.21;

CONSIDERATO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 esistono sia le appropriate unità di bilancio 6.1.204 e 12.2.4.3480 che gli appropriati capitoli di entrata e spesa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della citata legge regionale n. 21/2007, le variazioni di bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle Finanze, patrimonio e programmazione di cui al citato articolo 33, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale n. 21/2007, determinano anche le conseguenti variazioni al Programma Operativo di Gestione (POG);

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;

DECRETA

1. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, è iscritto lo stanziamento di euro 20.000.000,00 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.204 e del capitolo 1785 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci medesimi;

2. Per le finalità di cui in premessa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, è iscritto lo stanziamento di euro 20.000.000,00 per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9894 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) alla rubrica n. 800 - servizio n. 489 - unità di bilancio dell'entrata 6.1.204 - capitolo 1785

destinazione	Ritenute operate in qualità di sostituto di imposta ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente
--------------	---

b) alla rubrica n. 800 - servizio n. 489 - unità di bilancio della spesa 12.2.4.3480 - capitolo 9894

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	Versamento delle somme ritenute in qualità di sostituto di imposta su redditi da lavoro dipendente DPR 29 settembre 1973 n.600; LR 18 luglio 2005 N.15 art.7, comma 1

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_27_1_DAS_FIN PATR_1237_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 26 giugno 2015, n. 1237

LR 21/2007, art. 18, cc. 5 e 6 - Prelevamento dal Fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore del cap. s/608.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2015 sul capitolo di spesa 608 "Spese borsuali e di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002, spese per tassazione atti giudiziari e spese relative a procedure esecutive, inerenti le cause in carico all'Avvocatura della Regione - U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo" del bilancio regionale si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso, con riferimento alla mail di data 23 giugno 2015 pervenuta dall'Avvocatura della Regione, provvedere all'impinguamento del medesimo capitolo, da utilizzarsi per dar corso al pagamento di un'imposta di registro sulla sentenza del Tribunale di Trieste n. TRIB TS 314/2014;

VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2015-2016-2017 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 30 dicembre 2014, n. 2658 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;

VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2014, n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2015, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 viene apportata la variazione all'unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2015	2016	2017
11.3.1.1180	608	167.367,08		
10.5.1.1176	9680	-167.367,08		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:

a) alla rubrica n. 740 - servizio n. 482 - unità di bilancio della spesa 11.3.1.1180 capitolo 608

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	IMPOSTA DI REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI U.1.02.01.02.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO - D.P.R. 131/1986 SPESA OBBLIGATORIA

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_27_1_DAS_FIN PATR_1238_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 26 giugno 2015, n. 1238

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese correnti.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di riscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per l'ammontare, per l'anno 2015, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;

VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 30 dicembre 2014 n. 2658 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2015 e le successive variazioni;

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e il bilancio per l'anno 2015;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

15_27_1_DAS_FIN PATR_1238_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2015	DAFP	150624	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2015	9189

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2014	2012	630	1385	0	5	9188	1017	87700981	0

Nome: APERTURE DI CREDITO A FAVORE DEL FUNZIONARIO DELEGATO N. 6025

Residuo Perento

	182,18
Totale Decreti	182,18
Totale Capitolo	182,18
Totale Atto	182,18

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2015
-------------------	----------	-------------------------------

RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI

SERVIZIO: SERVIZIO COORDINAMENTO GENERALE, FINANZIARIO, GIURIDICO E CONTROLLI

1.3.1.1022 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI	9189 (R1)	182,18
--	-----------	--------

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2014	Variazioni in diminuzione 2015
-------------------	----------	-----------------------------------	-----------------------------------

RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE

SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO

10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9685	0,00	-182,18
--	------	------	---------

15_27_1_DDC_DIR GEN_685_1_TESTO

Decreto del Direttore generale 26 giugno 2015, n. 685

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 3 unità di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso l'Amministrazione regionale: sostituzione componente.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il proprio decreto prot. n. 552/DR del 22 dicembre 2014, con il quale è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 3 unità di categoria D, profilo professionale specialista amministrativo economico, indirizzo amministrativo, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso l'Amministrazione regionale, di cui n. 1 posto riservato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della LR 5/2013 e n. 1 posto riservato ai sensi dell'articolo 1014 del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 4 del succitato bando, relativo alla nomina della Commissione giudicatrice;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 21;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres e s.m.i., recante il Regolamento di accesso all'impiego regionale, ed in particolare l'articolo 12;

VISTO il proprio decreto n. 496 dd. 25 maggio 2015 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso in esame;

VISTA la nota e-mail di data 24 giugno 2015, con la quale la dott.ssa Gabriella LUGARA', Segretario Generale della Provincia di Trieste, ha comunicato la sopraggiunta impossibilità a continuare a far parte della Commissione in oggetto, quale componente esterno all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame;

RILEVATA pertanto la necessità di procedere alla nomina di un nuovo componente esterno all'Amministrazione regionale;

RITENUTO che la dott.ssa Silvia SCLAFANI, dipendente del Comune di Udine appartenente alla categoria D, titolare della Posizione organizzativa - "Unità Organizzativa Contratti - URP - Accesso civico" della Segreteria Generale del Comune di Udine, sia per competenza e curriculum professionale in possesso delle caratteristiche che la rendono idonea a far parte della Commissione stessa quale componente esterno esperto nelle materie d'esame;

VISTA la nota n. 78763 dd. 25 giugno 2015, con la quale il Comune di Udine ha autorizzato la dott.ssa SCLAFANI a far parte della Commissione di cui trattasi;

VISTA la dichiarazione resa dalla medesima ai sensi dell'art.7 bis ante della LR 23 giugno 1978, n. 75 e successive modificazioni, relativamente al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa riportate, la dott.ssa Silvia SCLAFANI, dipendente del Comune di Udine appartenente alla categoria D, titolare della Posizione organizzativa - "Unità Organizzativa Contratti - URP - Accesso civico" della Segreteria Generale del Comune di Udine, è nominata nella Commissione giudicatrice del concorso in oggetto quale componente esterno all'Amministrazione regionale, esperto nelle materie d'esame, in sostituzione dott.ssa Gabriella LUGARA'.

2. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza pari ad Euro 83,00, secondo quanto disposto dall'art. 21 della legge regionale 18/1996, importo ridotto del 10%, come previsto dall'art. 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, (Legge finanziaria 2007) e ulteriormente ridotto del 10%, come disposto dall'art. 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

3. Ai componenti esterni compete inoltre il rimborso delle spese, ove spettante, nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4. La relativa spesa graverà, nell'ambito del Bilancio di previsione regionale triennio 2015-2017, per l'anno 2015, sulla UBI 10.1.1.1162, capitolo 582 del POG della Regione, adottato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2658 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sui corrispondenti capitoli del Bilancio per gli anni successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FINARDI

15_27_1_DDC_FIN PATR_1198_1_TESTO

Decreto del Ragioniere generale 23 giugno 2015, n. 1198 LR 27/2014, art. 13, c. 8 - Modifica del codice del Piano dei conti di diversi capitoli di spesa ai fini dell'armonizzazione dei bilanci.

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO l'articolo 13, comma 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27;

VISTO che, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 i capitoli elencati nell'allegato sub 1) quale parte integrante del presente decreto, riportano una classificazione non corretta rispetto alla codifica del piano dei conti e ritenuto pertanto di provvedere alla rettifica;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 alle denominazioni dei capitoli di cui all'allegato sub 1), quale parte integrante del presente decreto, sono apportate le modifiche come indicate in calce a ciascun capitolo.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 23 giugno 2015

VIOLA

23/06/2015

PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE

ATTO: 2015/Drag/47000

OGGETTO: LR 27 /2014, ART.13, COMMA 8 : MODIFICA DENOMINAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER ADEGUAMENTO AL PIANO DEI CONTI

Capitolo S/273

Rubrica 840 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA
 Servizio 522 SERVIZIO EDILIZIA
 U.B. 84.2.1144 EDILIZIA RESIDENZIALE - SPESE D'INVESTIMENTO

Denominazione		2015	2016	2017	
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA - U.2.03.03.03.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE (ARTICOLO ABROGATO); ART. 85, L.R. 1.9.1982 N. 75					
Stanziamiento vigente		0,00	0,00	0,00	LIB
		20.490,48	20.490,48	20.490,48	RIG
		0,00			CD

Variazione della denominazione

Denominazione precedente	
INTERVENTI PLURIENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI EDILIZIA CONVENZIONATA - U.2.03.03.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE (ARTICOLO ABROGATO); ART. 85, L.R. 1.9.1982 N. 75	

Capitolo S/657

Rubrica 840 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA
 Servizio 522 SERVIZIO EDILIZIA
 U.B. 84.2.1142 POLITICHE SOCIALI CASA - SPESE D'INVESTIMENTO

Denominazione		2015	2016	2017	
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI A CONDOMINI PRIVATI CON PIU' DI TRE LIVELLI FUORI TERRA COSTRUITI ANTERIORMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 13/1989 CONCESSIONI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 ANNI PER FAR FRONTE ALLE SPESE NECESSARIE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ASCENSORI - U.2.03.03.03.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE ART. 5, COMMA 16, L.R. 26.2.2001 N. 4					
Stanziamiento vigente		0,00	0,00	0,00	LIB
		3.725,15	3.725,15	0,00	RIG
		0,00			CD

23/06/2015

PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE

ATTO: 2015/DRAG/47000

OGGETTO: LR 27 / 2014, ART.13, COMMA 8 :MODIFICA DENOMINAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER ADEGUAMENTO AL PIANO DEI CONTI

Variazione della denominazione

		Denominazione precedente
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI A CONDOMINI PRIVATI CON PIU' DI TRE LIVELLI FUORI TERRA COSTRUITI ANTERIORMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 13/1989 CONCESSI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 ANNI PER FAR FRONTE ALLE SPESE NECESSARIE PER L' INSTALLAZIONE DEGLI ASCENSORI - U.2.03.03.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE ART. 5, COMMA 16, L.R. 26.2.2001 N. 4		

Capitolo S/2658

Rubrica	830	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA
Servizio	590	DIRETTORE CENTRALE AMBIENTE E ENERGIA
U.B.	1.1.3.2.1180	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE D'INVESTIMENTO

		Denominazione		
		2015	2016	2017
SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE, IVI COMPRESSE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA - U. 2.02.01.06.000 - MACCHINE PER UFFICIO				
ART. 8, COMMA 52, L.R. 26.2.2001 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 7, COMMA 26, L.R. 21.7.2004 N. 19; ART. 7, COMMA 65, L.R. 26.1.2004 N. 1; ART. 52 BIS, L.R. 26.2.2001 N. 4 COME AGGIUNTO DA ART. 7, COMMA 31, L.R. 20.8.2007 N. 22				

Stanziamiento vigente

	2015	2016	2017
LIB	500,00	0,00	0,00
RIG	0,00	0,00	0,00
CD	0,00		

23/06/2015

PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE

ATTO: 2015/DRAG/47000

OGGETTO: LR 27 /2014, ART.13, COMMA 8 : MODIFICA DENOMINAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER ADEGUAMENTO AL PIANO DEI CONTI

Variazione della denominazione

Denominazione precedente
SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE, IVI COMPRESI QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHE' PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHE' PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA - U. 2.02.01.05.000 - ATTREZZATURE ART. 8, COMMA 52, L.R. 26.2.2001 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 7, COMMA 26, L.R. 21.7.2004 N. 19; ART. 7, COMMA 65, L.R. 26.1.2004 N. 1; ART. 52 BIS, L.R. 26.2.2001 N. 4 COME AGGIUNTO DA ART. 7, COMMA 31, L.R. 20.8.2007 N. 22

Capitolo S/4912

Rubrica	880	DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
---------	-----	--

Servizio	583	AREA POLITICHE SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
----------	-----	--

U.B.	8.1.2.3340	STRUTTURE - SPESE D'INVESTIMENTO
------	------------	----------------------------------

Denominazione

CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI SUI MUTUI PER L' ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI STRUTTURE PER L' ASSISTENZA DI ANZIANI E DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI, IN STATO O A RISCHIO DI DISADATTAMENTO O DEVIANZA - U.2.03.03.03.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE ART. 2, COMMA 3, L.R. 14.12.1987 N. 44; ART. 15, L.R. 30.6.1993 N. 51; ART. 40, L.R. 31.3.2006 N. 6 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2, COMMA 16, L.R. 28.12.2007 N. 30

Stanziamiento vigente

	2015	2016	2017
	0,00	0,00	0,00
LIB			
RIG	1.221.196,04	1.221.196,04	1.169.550,35
CD	0,00		

23/06/2015

PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE

ATTO: 2015/DRAG/47000

OGGETTO: LR 27 /2014, ART.13, COMMA 8 : MODIFICA DENOMINAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER ADEGUAMENTO AL PIANO DEI CONTI

Variazione della denominazione

Denominazione precedente
CONTRIBUTI PLURIENNALI COSTANTI AI CONSORZI ISTITUITI PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI UNIVERSITARI, AGLI ENTI PUBBLICI, E ALLE CAMERE DI COMMERCIO PER LA PROGETTAZIONE, L' ACQUISTO, LA COSTRUZIONE, L' AMPLIAMENTO, IL RIATTO E LA RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI DA DESTINARE A SEDI UNIVERSITARIE, AI SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E PER L' ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE PER L' ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - U.2.03.04.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE ART. 8, COMMA 31, L.R. 30.12.2008 N. 17; ART. 33, COMMA 1, L.R. 5.2.1992 N. 4 COME MODIFICATO DALL' ART. 89, COMMA 1, L.R. 7.9.1992 N. 30; ART. 5, COMMA 24, L.R. 26.1.2004 N. 1; ART. 6, COMMA 33, L.R. 2.2.2005 N. 1; ART. 8, COMMA 26, L.R. 30.12.2008 N. 17

Capitolo S/5206

Rubrica 820 DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'
 Servizio 605 BENI CULTURALI, IMPIANTISTICA SPORTIVA E AFFARI GIURIDICI
 U.B. 5.3.2.5053 CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO - SPESE D'INVESTIMENTO

Denominazione

CONTRIBUTI PLURIENNALI PER LA RICERCA, LA CATALOGAZIONE, LA CONSERVAZIONE ED IL RIUSO COMPATIBILE DI FABBRICHE E DELLE RELATIVE STRUTTURE DI SERVIZIO - U.2.03.03.03.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), L.R. 15.7.1997 N. 24; ART. 5, COMMA 44, L.R. 2.2.2005 N. 1; ART. 6, COMMA 26, L.R. 30.12.2009 N. 24; ART. 6, COMMA 5, L.R. 16.7.2010 N. 12

Stanziamiento vigente

	2015	2016	2017
	0,00	0,00	0,00
LIB	15.400,00	15.400,00	15.400,00
RIG	0,00		
CD			

23/06/2015

PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE

ATTO: 2015/DRAG/47000

OGGETTO: LR 27 / 2014, ART.13, COMMA 8 :MODIFICA DENOMINAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER ADEGUAMENTO AL PIANO DEI CONTI

Variazione della denominazione

Denominazione precedente	
CONTRIBUTI PLURIENNALI PER LA RICERCA, LA CATALOGAZIONE, LA CONSERVAZIONE ED IL RIUSO COMPATIBILE DI FABBRICHE E DELLE RELATIVE STRUTTURE DI SERVIZIO - U.2.03.03.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE ART. 1. COMMA 2, LETTERA B), L.R. 15.7.1997 N. 24; ART. 5, COMMA 44, L.R. 2.2.2005 N. 1; ART. 6, COMMA 26, L.R. 30.12.2009 N. 24; ART. 6, COMMA 5, L.R. 16.7.2010 N. 12	

Capitolo S/7931

Rubrica 850 DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI
 Servizio 597 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE
 U.B. 1.5.2.1030 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO

Denominazione		2015	2016	2017	LIB	RIG	CD
CONTRIBUTI PLURIENNALI, PER UNA DURATA NON SUPERIORE A 15 ANNI, A FAVORE DEGLI ENTI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1965, N. 24, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A FRONTE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE O DESTINATE A SERVIZI, IVI COMPRESO IL COSTO DELLE AREE SU CUI LE OPERE STESSE INSISTONO - U.2.03.03.03.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALTRE IMPRESE ART. 218, COMMA 2, L.R. 28.4.1994 N. 5; ART. 7, COMMA 89, L.R. 23.1.2007 N. 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stanziamiento vigente		214.633,68	0,00	0,00			

23/06/2015

PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE

ATTO: 2015/DRAG/47000

OGGETTO: LR 27 / 2014, ART.13, COMMA 8: MODIFICA DENOMINAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER ADEGUAMENTO AL PIANO DEI CONTI

Variazione della denominazione

Denominazione precedente
CONTRIBUTI ANNUI COSTANTI AI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E ALL' ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE (EZIT) A COPERTURA DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI STIPULATI PER LA REALIZZAZIONE, IL COMPLETAMENTO O IL POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI E DI SERVIZI NELLE ZONE MEDESIME - U.2.03.03.01.000 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE ART. 15, COMMA 1, L.R. 18.1.1999 N. 3; ART. 7, COMMA 89, L.R. 23.1.2007 N. 1; ART. 3, COMMI 45, 47, L.R. 30.12.2008 N. 17; ART. 14, COMMA 21, L.R. 4.6.2009 N. 11; ART. 3, COMMA 15, L.R. 23.7.2009 N. 12; ART. 2, COMMA 57, L.R. 29.12.2010 N. 22

15_27_1_DDS_OSS MERC LAV_2715_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio osservatorio mercato del lavoro 24 giugno 2015, n. 2715

Articolo 15, LR 12/2009 - Approvazione avviso pubblico per l'istituzione di tre liste di accreditamento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. 13 settembre 2013 n. 1612 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta regionale approva, tra l'altro, l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative delle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale;

RAVVISATA la necessità, al fine di un efficace perseguimento dei suddetti compiti istituzionali, di poter ricorrere a contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni all'Amministrazione regionale altamente qualificati e con specifiche professionalità, con particolare riferimento ai seguenti ambiti professionali: a) attività di valutazione ex ante di operazioni di carattere formativo, ivi compresi i tirocini extracurricolari; b) attività relative alla tematica della certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 con riferimento anche all'analisi e verifica dei repertori regionali delle qualificazioni; c) attività di controllo di primo livello di operazioni finanziate dal Fondo sociale europeo;

VISTO l'articolo 15, comma 15 e seguenti, della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 in materia di conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

VISTO il "Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 (assestamento del bilancio 2009)", approvato con D.P.Reg. 0331/Pres. del 30 novembre 2009;

RITENUTO di ricorrere, in particolare, allo strumento delle liste di accreditamento di cui all'articolo 6 del predetto Regolamento e di procedere all'approvazione di un Avviso pubblico per l'istituzione di tre liste di esperti nei suddetti ambiti professionali con i quali poter stipulare contratti di lavoro autonomo secondo le necessità del Servizio;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate in premessa, nonché per le motivazioni ivi rappresentate:

- 1)** è approvato l'Avviso pubblico per l'istituzione di tre liste di accreditamento nel testo allegato al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale.
 - 2)** il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
- Trieste, 24 giugno 2015

COSLOVICH

15_27_1_DDS_OSS MERC LAV_2715_2_ALL1

Allegato

Avviso pubblico per l'istituzione di tre liste di accreditamento

Art. 1 finalità

1. Con il presente Avviso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio osservatorio mercato del lavoro, di seguito Servizio, intende istituire tre liste di esperti che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale in uno dei seguenti campi e con i quali stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 15, comma 15 e seguenti, della legge regionale 23 luglio 2009, n.12:

- a) Lista 1/2015: "Esperti di attività di valutazione ex ante di operazioni di carattere formativo, ivi compresi i tirocini extracurricolari";
- b) Lista 2/2015: "Esperti di attività relative alla tematica della certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 con riferimento anche all'analisi e verifica dei repertori regio-

nali delle qualificazioni”;

c) Lista 3/2015: “Esperti di attività di controllo di primo livello di operazioni finanziate dal Fondo sociale europeo”.

2. Le suddette liste di accreditamento potranno essere utilizzate anche da altre strutture dell'Amministrazione regionale.

Art. 2 requisiti generali

1. Possono presentare domanda di inserimento nelle liste le sole persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al D.P.C.M. n.174/1994;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) assenza di condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento, o laurea specialistica del nuovo ordinamento, nei seguenti indirizzi:

1) LISTA 1/2015 e LISTA 2/2015: laurea ad indirizzo letterario, storico, psicologico/pedagogico, scienze della formazione;

2) LISTA 3/2015: laurea ad indirizzo giuridico, economico.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità.

3. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della stipulazione del contratto.

Art. 3 requisiti professionali

1. I candidati in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 2 possono presentare domanda di inserimento nelle liste di esperti, in relazione a ciascuna delle quali si richiede la maturazione di una specifica, significativa, documentabile ed almeno biennale esperienza professionale, come di seguito specificato:

a) Lista 1/2015: “Esperti di attività di valutazione ex ante di operazioni di carattere formativo, ivi compresi i tirocini extracurricolari”. L'esperienza deve riguardare lo svolgimento di attività di:

- valutazione ex ante di operazioni di carattere formativo presentate a valere su avvisi emanati dall'Autorità di gestione del POR FSE e con l'applicazione dei criteri di selezione previsti dall'Autorità medesima. Tra le operazioni di carattere formativo deve rientrare anche la valutazione di progetti connessi ai tirocini extracurricolari o work experience;

- attività di progettazione formativa anche nell'ambito dei programmi europei;

b) Lista 2/2015: “Esperti di attività relative alla tematica della certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 con riferimento anche all'analisi e verifica dei repertori regionali delle qualificazioni”. L'esperienza deve riguardare lo svolgimento di attività connesse:

- alla predisposizione, analisi, verifica, aggiornamento di repertori regionali di qualificazione;

- alla tematica relativa alla certificazione delle competenze;

c) Lista 3/2015: “Esperti di attività di controllo di primo livello di operazioni finanziate dal Fondo sociale europeo. L'esperienza deve riguardare lo svolgimento di attività di:

- controllo della documentazione di carattere amministrativo inerente operazioni finanziate dal Fondo sociale europeo e prodotta nella fase di presentazione e attuazione delle operazioni stesse;

- controllo in loco delle operazioni finanziate dal Fondo sociale europeo, con l'esame della documentazione attestante lo svolgimento dell'operazione presente presso la sede di svolgimento delle operazioni, l'utilizzo delle check list predisposte dall'Autorità di gestione, prime verifiche sul grado di soddisfacimento dell'utenza.

2. Le esperienze lavorative e professionali utili ai fini del presente Avviso sono esclusivamente quelle maturate post-lauream.

3. Le suddette liste verranno suddivise nelle seguenti categorie:

a) titolari di partita IVA accesa per attività connesse con la professionalità della lista cui il soggetto ha chiesto di essere iscritto;

b) non titolari di partita IVA, ovvero titolari di partita IVA per tipologie di attività diverse da quelle connesse alla lista cui il soggetto ha chiesto di essere iscritto.

4. Le suddette categorie saranno, a loro volta, suddivise nei seguenti profili, in funzione dell'esperienza maturata negli specifici settori:

a) profilo junior: soggetti con esperienza complessiva da 2 a 7 anni

b) profilo senior: soggetti con esperienza complessiva superiore a 7 anni.

5. Ai fini del computo dei periodi per l'inserimento nella lista verranno presi in considerazione i rapporti di lavoro subordinato maturati, i rapporti di lavoro autonomo instaurati per consulenza, studio, ricerca o

collaborazione coordinata e continuativa, le attività di ricerca, studio, consulenza o collaborazione svolte con altre tipologie di rapporto, tutti non anteriori all'anno 2000. Non verranno valutati i periodi di attività per docenze, stage e tirocini.

Art. 4 durata di validità delle liste e aggiornamenti

1. Le liste di esperti rimangono in vigore per tre anni a decorrere dalla data della prima approvazione.
2. Le liste stesse saranno soggette a due periodici aggiornamenti, in relazione ai quali le nuove domande di inserimento, ovvero di aggiornamento del curriculum professionale precedentemente presentato, dovranno essere presentate perentoriamente nel corso del mese di marzo dell'anno 2016 e dell'anno 2017, all'indirizzo e con i mezzi di cui all'articolo 7, comma 1, con le modalità previste ai commi da 2 a 5 del medesimo articolo.

Art. 5 condizioni di incompatibilità

1. Sono incompatibili con l'inserimento nella lista di esperti:
 - a) i dipendenti regionali o chi, a qualsiasi titolo, abbia in essere rapporti di lavoro subordinato con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia o presti servizio presso la stessa come lavoratore somministrato;
 - b) soggetti che rivestono cariche in organi istituzionali, associazioni di categoria, parti sociali o enti bilaterali;
 - c) i soggetti che svolgano incarichi o attività di consulenza e assistenza nell'ambito di progetti e iniziative all'interno di programmi comunitari che espressamente prevedano l'incompatibilità.
2. Non è ammissibile il conferimento dell'incarico a soggetti che svolgano attività di lavoro e/o consulenza in Enti di formazione accreditati nella Regione Friuli Venezia Giulia o comunque a favore di operatori che fruiscano di finanziamenti gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, formazione, istruzione, ricerca e università.
3. La condizione di incompatibilità si rileva al momento dell'assunzione dell'incarico; è consentito, pertanto, presentare la candidatura segnalando, nella richiesta di iscrizione, il motivo dell'incompatibilità e dichiarando, nel contempo, la disponibilità a rimuovere detta condizione, prima dell'assunzione dell'incarico.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la cancellazione immediata dalla lista.

Art. 6 documenti da presentare

1. Le candidature devono essere presentate, in lingua italiana, compilando i documenti di seguito descritti:
 - a) richiesta di iscrizione alla lista di accreditamento, conforme allo schema allegato al presente Avviso, debitamente sottoscritta in forma autografa, a pena di esclusione, redatta in carta semplice in forma di dichiarazione sostitutiva ex articoli 46, 47 e 76 del DPR n.445/2000;
 - b) curriculum professionale in formato europeo, firmato in originale, a pena di esclusione, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); il curriculum dovrà indicare con il massimo dettaglio, pena la non considerazione del periodo, la quantificazione temporale dell'esperienza lavorativa maturata (date di inizio e fine dei singoli rapporti di lavoro, ovvero, in caso di soggetti con partita IVA o di Studi professionali, le relative date dei lavori svolti e fatturati per i singoli committenti) e l'indicazione per esteso dell'ente/datore di lavoro/committente presso cui sono state prestate le attività lavorative.
2. Nella richiesta di iscrizione il candidato dovrà altresì indicare, se già disponibile, una casella di posta elettronica certificata (PEC) che dovrà essere utilizzata per le comunicazioni formali inerenti alle liste stesse ed alle procedure selettive per il conferimento di eventuali incarichi.
3. I partecipanti prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente in seguito accertato dal Servizio, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalle liste e l'adozione altresì di ogni altra azione prevista dalla legge.
4. Poiché dal 1 gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere o accettare certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica amministrazione, in luogo dei certificati stessi devono sempre essere presentate dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà; pertanto, non verrà preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni ed eventualmente allegate alla domanda presentata.

Art. 7 modalità di presentazione delle candidature

1. La domanda, corredata degli allegati e di fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità, deve pervenire all'indirizzo "Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio osservatorio mercato del lavoro, Via San Francesco d'Assisi 37 - 34133 Trieste" perentoriamente entro il ventesimo giorno dalla pubblicazione sul

Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, mediante una delle seguenti modalità:

- servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure posta prioritaria;
- consegna diretta a mani, da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16, il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 (quinto piano, stanze n. 517 o n. 520);
- spedizione tramite agenzia di recapito;
- spedizione dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata a lavoro@certregione.fvg.it.

2. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 7 giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto su ciascuna domanda a cura del personale del Servizio stesso.

3. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali e declina ogni responsabilità in ordine al mancato o tardivo recapito del plico.

4. I candidati devono indicare nella domanda in alto a sinistra, nonché sul frontespizio della busta contenente la domanda, uno dei seguenti codici identificativi della procedura:

- per la Lista 1/2015: ESPVAL; per la Lista 2/2015: ESPCERT; per la Lista 3/2015: ESPCONTR.

5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

6. L'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio, in qualsiasi fase della procedura, i dati relativi alle dichiarazioni sostitutive rese. La non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, comporta l'immediata esclusione della candidatura e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

7. Con la presentazione della domanda il candidato accetta incondizionatamente il contenuto del presente Avviso.

Art. 8 ammissibilità delle candidature

1. L'accertamento del possesso dei requisiti generali e professionali richiesti per l'iscrizione alle liste sarà effettuato da una Commissione interna nominata con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di lavoro.

2. Ai fini del computo dei periodi per l'inserimento dei candidati nei profili previsti all'articolo 3, comma 3, la Commissione prenderà a riferimento i periodi di vigenza dei singoli contratti, escludendo sovrapposizioni temporali, sommandoli in termini di mesi interi; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30. A tal fine sono, altresì, valutabili i periodi di attività relativi ad eventuali dottorati di ricerca attinenti e portati a termine con il conseguimento del titolo.

3. In caso di mancanza di date precise relativamente ai periodi lavorativi, ai fini del computo la Commissione procederà arrotondando i periodi nel senso meno favorevole al candidato (es.: attività indicata dal 2000 al 2003 viene considerata utile dal 31/12/2000 al 1/1/2003; attività indicata "nel 2013" oppure "mese di marzo" viene considerata utile per 1 giorno).

Art. 9 approvazione della lista di esperti

1. L'approvazione delle liste e dei successivi aggiornamenti avviene entro 60 giorni dai termini previsti all'articolo 7, comma 1 ed all'articolo 4, comma 2, con provvedimento del Direttore del Servizio pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'iscrizione alla lista è condizione obbligatoria per poter stipulare contratti di lavoro autonomo con il Servizio nel corrispondente ambito professionale di cui all'articolo 3, fatti salvi gli eventuali casi di procedura comparativa andata deserta. Non sussiste obbligo, tuttavia, per il Servizio di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla lista medesima, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti. Ognuno degli specifici incarichi verrà conferito secondo i criteri descritti all'articolo 10.

3. I candidati ammessi alla lista, qualora non l'avessero già fatto all'atto della presentazione della domanda, si impegnano ad indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) di riferimento che dovrà essere utilizzata per le comunicazioni formali inerenti alle liste stesse ed alle procedure selettive per il conferimento di eventuali incarichi.

Art. 10 conferimento degli incarichi e criteri di valutazione

1. Per la valutazione comparativa finalizzata al conferimento dei singoli incarichi, il Direttore del Servizio si avvale del supporto di una Commissione interna, nominata con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di lavoro, il cui giudizio è insindacabile.

2. Ai fini della procedura selettiva, la Commissione attribuirà un punteggio, secondo i criteri di seguito riportati, esclusivamente alle esperienze rispetto alle quali rilevi almeno una parziale attinenza con l'og-

getto dell'incarico da conferire, individuate tra quelle ritenute utili ai fini dell'ammissione alla specifica lista di accreditamento:

a) rapporti di lavoro subordinato maturati ed inerenti alle attività di cui all'articolo 3, non anteriori all'anno 2000: 0,5 punti al mese.

b) rapporti di lavoro autonomo instaurati per consulenza, studio, ricerca o collaborazione coordinata e continuativa, ed inerenti alle attività di cui all'articolo 3, non anteriori all'anno 2000: 0,5 punti al mese.

3. Non verranno valutati i contratti per attività di docenza, stage e tirocini.

4. Ai fini del computo dei periodi relativi ai titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 2, la Commissione prenderà a riferimento i periodi di vigenza dei singoli contratti; è escluso il computo di eventuali periodi lavorativi temporalmente sovrapposti: in questo caso la Commissione procederà computando il periodo maggiormente favorevole al candidato in relazione al criterio dell'attinenza di cui al comma 5.

5. I punteggi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 verranno ponderati dalla Commissione in funzione del loro livello di attinenza rispetto allo specifico oggetto del contratto da stipulare, applicando i seguenti coefficienti moltiplicatori: attinenza massima = 1, attinenza alta = 0,75, attinenza media = 0,50, attinenza bassa = 0,25.

6. Tutte le comunicazioni di ordine formale tra il Servizio ed i soggetti inseriti nelle liste di esperti riguardanti le procedure selettive per il conferimento dei singoli incarichi devono obbligatoriamente essere inviate tramite le rispettive caselle di posta elettronica certificata.

Art. 11 sede di svolgimento delle prestazioni

1. Gli esperti svolgono l'attività presso la sede della Direzione centrale o altra sede individuata dalla Direzione medesima conformemente alle necessità connesse alla realizzazione dei progetti assegnati.

Art. 12 compensi

1. I compensi saranno stabiliti di volta in volta dal Direttore del Servizio in rapporto alla durata, alla rilevanza delle prestazioni ed ai prezzi di mercato.

2. Il compenso di cui al comma 1 potrà essere integrato con il riconoscimento di spese sostenute per trasferte autorizzate dalla Direzione in relazione allo svolgimento dell'incarico.

Art. 13 adempimenti e vincoli

1. In caso di accettazione, la disponibilità alle prestazioni stabilite dall'incarico deve avvenire nei tempi contrattualmente previsti ed il soggetto, salvo eccezionali e comprovati motivi, non può interrompere il lavoro iniziato, pena l'esclusione dalla specifica lista.

2. Ai soggetti ammessi alla lista è consentito qualificarsi esternamente quali esperti della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università esclusivamente con riferimento agli specifici contenuti dei contratti stipulati.

Art. 14 trattamento dei dati

1. La documentazione pervenuta dai candidati per l'iscrizione alla lista verrà trattata nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed a tal fine si precisa:

- che il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di elenchi per eventuali successivi affidamenti di incarichi professionali;

- che il trattamento sarà effettuato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, con sede in Trieste, Via San Francesco d'Assisi 37, ovvero, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, dalla struttura regionale richiedente, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei soggetti;

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;

- il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, ovvero, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, il responsabile della struttura richiedente.

Art. 15 pari opportunità

1. Il Servizio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 16 informazioni sull'Avviso

1. Il presente Avviso è pubblicato, unitamente al suo allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed è, inoltre, reso disponibile sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it - sezione formazione/lavoro - dati ed analisi sul mercato del lavoro. Informazioni possono, inoltre, essere richieste scrivendo all'indirizzo elettronico osservatorio@regione.fvg.it.

2. Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio osservatorio mercato del lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, via San Francesco d'Assisi n. 37, Trieste. Il Responsabile dell'istruttoria è il titolare della posizione organizzativa Affari amministrativi, giuridici e contratti.

Allegati: Modello di domanda di ammissione

Allegato

LISTA DI ESPERTI _____ **/2015**

**AVVISO PER L'ISTITUZIONE DI TRE LISTE DI ACCREDITAMENTO
DOMANDA DI AMMISSIONE**

Alla Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,
ricerca e università
Servizio osservatorio mercato del lavoro
Via san Francesco d'Assisi 37
34133 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a: _____
(cognome e nome)

nato/a a _____ il _____
(Comune Provincia di nascita) (data di nascita)

residente a _____
(CAP, omune e Provincia di residenza)

in via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____

eventuale partita IVA _____

presa visione dell'Avviso pubblico approvato con decreto del Direttore del Servizio osservatorio mercato del lavoro per l'istituzione di tre liste di esperti accreditati, **chiede** l'inserimento del proprio nominativo nella lista n. _____ denominata _____

La richiesta di inserimento è presentata per la seguente categoria (articolo 3, comma 2 dell'Avviso):

titolari di partita IVA accesa per attività connesse con la professionalità della suddetta lista;
ovvero

non titolari di partita IVA, ovvero titolari di partita IVA per tipologie di attività diverse da quelle connesse alla suddetta lista.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali di cui all'articolo 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni non veritiere, quanto segue:

1) di essere cittadino/a italiano/a;

di essere cittadino/a del seguente altro Stato membro dell'Unione europea _____;

2) di godere dei diritti civili e politici;

3) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

laurea quadriennale o specialistica in _____
_____ classe _____ (da specificare in caso di laurea conseguita
con il vigente ordinamento universitario)
conseguita presso l'Università di _____ in data _____

Nel caso di laurea conseguita all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza, il riconoscimento o l'equiparazione _____

5) di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 5 dell'Avviso

ovvero

di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità _____

ma di essere disponibile a rimuoverla al momento del conferimento dell'incarico;

6) di prendere atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione dell'iscrizione e dell'allegato *curriculum* e quanto diversamente accertato dal Servizio, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalla lista e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate al recapito di posta elettronica certificata (PEC, se già disponibile) _____
ovvero, in mancanza di PEC, al seguente indirizzo:

Cognome _____ Nome _____

via/piazza _____ n. _____

Comune/frazione _____ CAP _____

Provincia _____

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che il Servizio non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili al Servizio stesso.

Recapito telefonico mobile: _____ Recapito telefonico fisso: _____

Indirizzo di posta elettronica: _____

Indirizzo PEC (se già disponibile): _____

Il/la sottoscritto/a, con riferimento all'articolo 14 dell'Avviso, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alle procedure di ammissione alle liste e di eventuale successivo conferimento di incarichi.

Allega (segnare con una x):

Curriculum professionale in formato europeo sottoscritto in forma autografa (art.6, comma 1, lett. b) dell'Avviso)

fotocopia leggibile di un documento identità personale in corso di validità

Data _____

Firma leggibile _____

15_27_1_DDS_PROG GEST_2710_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 giugno 2015, n. 2710

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio in Italia o all'estero presentati nella prima quindicina di giugno 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovane, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;

VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015, n. 797 del 30 aprile 2015 e n. 905 del 15 maggio 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014 con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;

VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1396 del 24 luglio 2014 di modifica ed integrazione alle DGR 731/2014 e DGR 827/2014;

VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014 di modifica alla DGR 1096/2014;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014 con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;

VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1577 del 29 agosto 2014 di modifica ed integrazione alla DGR 1451/2014;

VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1578 del 29 agosto 2014 di modifica ed integrazione alle DGR 731/2014, DGR 827/2014 e DGR 1396/2014;

VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;

PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;

VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:

per ATI 1: Trieste

Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità

con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale

per ATI 2: Gorizia

Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità

con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia

per ATI 3: Udine

Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità

con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia

per ATI 4: Pordenone

Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto Occupabilità

con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale

VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";

VISTI i successivi decreti di modifica n. 8763/LAVFOR.FP e n. 8766/LAVFOR.FP del 12 dicembre 2014, n. 801/LAVFOR del 15 aprile 2015 e n. 1562/LAVFORU del 21 maggio 2015;

VISTO il decreto n. 6006/LAVFOR.FP del 2 settembre 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurricolari in mobilità geografica (in Italia o all'estero)";

VISTI i successivi decreti di modifica n. 6119/LAVFOR.FP del 15 settembre 2014, n. 34/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015, n. 387/LAVFOR.FP dell'11 marzo 2015 e n. 1253/LAVFORU del 15 maggio 2015;

PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile) e PAC (Piano di Azione e Coesione);

EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle Province, dalle Università di Trieste e di Udine, e dalle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;

PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l'usuale procedura di presentazione;

VISTA la sopra menzionata delibera della Giunta regionale n. 905 del 15 maggio 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 con la quale sono stati fissati tra gli altri anche gli importi dei fondi necessari per la realizzazione delle attività di tirocinio per la fascia 5, come precisato nella tabella sotto-descritta suddivisa per ambito territoriale:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
€ 1.200.000,00	€ 276.000,00	€ 132.000,00	€ 504.000,00	€ 288.000,00

EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPR 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;

RICHIAMATO il decreto n. 2382/LAVFORU del 12/6/2015 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale presentati dai soggetti promotori nella seconda quindicina di maggio 2015, e a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
€ 523.429,00	€ 126.238,00	€ 99.170,00	€ 130.572,00	€ 167.449,00

EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione del progetto formativo di tirocinio presentato dal soggetto promotore nella prima quindicina di giugno 2015, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 22/6/2015;

PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che il progetto formativo di tirocinio presentato è stato valutato positivamente ed è approvabile;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento del progetto formativo di tirocinio che si realizza nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 3.723,00;

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
€ 519.706,00	€ 126.238,00	€ 95.447,00	€ 130.572,00	€ 167.449,00

PRECISATO che il soggetto promotore cui compete la realizzazione dell'attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;

PRECISATO ancora che i finanziamenti assegnati sono riferiti al contributo dovuto al soggetto promotore (euro 500,00 x n. tirocini) e all'indennità spettante al tirocinante;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni

ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione del progetto formativo di tirocinio, presentato dal soggetto promotore nella prima quindicina di giugno 2015, è approvato il seguente documento:

- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati (allegato 1 parte integrante);
- 2.** L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento del progetto formativo di tirocinio che si realizza nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 3.723,00.
- 3.** Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PAC.
- 4.** Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 24 giugno 2015

FERFOGLIA

ALLEGATO 1 - ELENCO OPERAZIONI APPROVATE

PAC-TIROCINI ALL'ESTERO FASCIA 5
 PAC - TIROCINI ALL'ESTERO FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1533187001	2015	3.723,00	3.723,00
	Totale con finanziamento ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			3.723,00	3.723,00
	Totale ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			3.723,00	3.723,00
	Totale con finanziamento PAC-TIRESTE-F5			3.723,00	3.723,00
	Totale PAC-TIRESTE-F5			3.723,00	3.723,00
	Totale con finanziamento			3.723,00	3.723,00
	Totale			3.723,00	3.723,00

15_27_1_DDS_PROG GEST_2711_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 giugno 2015, n. 2711

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale presentati nella prima quindicina di giugno 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovane, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;

VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015, n. 797 del 30 aprile 2015 e n. 905 del 15 maggio 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014 con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;

VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1396 del 24 luglio 2014 di modifica ed integrazione alle DGR 731/2014 e DGR 827/2014;

VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014 di modifica alla DGR 1096/2014;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014 con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;

VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1577 del 29 agosto 2014 di modifica ed integrazione alla DGR 1451/2014;

VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1578 del 29 agosto 2014 di modifica ed integrazione alle DGR 731/2014, DGR 827/2014 e DGR 1396/2014;

VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;

PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;

VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:

per ATI 1: Trieste

Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità

con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale

per ATI 2: Gorizia

Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità

con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia

per ATI 3: Udine

Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità

con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia

per ATI 4: Pordenone

Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto Occupabilità

con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale

VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";

VISTI i successivi decreti di modifica n. 8763/LAVFOR.FP e n. 8766/LAVFOR.FP del 12 dicembre 2014, n. 801/LAVFOR del 15 aprile 2015 e n. 1562/LAVFORU del 21 maggio 2015;

VISTO il decreto n. 6006/LAVFOR.FP del 2 settembre 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurricolari in mobilità geografica (in Italia o all'estero)";

VISTI i successivi decreti di modifica n. 6119/LAVFOR.FP del 15 settembre 2014, n. 34/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015, n. 387/LAVFOR.FP dell'11 marzo 2015 e n. 1253/LAVFORU del 15 maggio 2015;

PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile) e PAC (Piano di Azione e Coesione);

EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle Province, dalle Università di Trieste e di Udine, e dalle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;

PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l'usuale procedura di presentazione;

VISTA la sopra menzionata delibera della Giunta regionale n. 905 del 15 maggio 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 con la quale sono stati fissati tra gli altri anche gli importi dei fondi necessari per la realizzazione delle attività di tirocinio per la fascia 5, come precisato nella tabella sotto-descritta suddivisa per ambito territoriale:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
€ 1.200.000,00	€ 276.000,00	€ 132.000,00	€ 504.000,00	€ 288.000,00

EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPR 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;

RICHIAMATI i progetti formativi di tirocinio già approvati o in corso di approvazione a seguito dei quali la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
€ 519.706,00	€ 126.238,00	€ 95.447,00	€ 130.572,00	€ 167.449,00

EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione dei progetti formativi di tirocinio in regione presentati dai soggetti promotori nella prima quindicina di giugno 2015, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 22/6/2015;

PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutti i 30 progetti formativi di tirocinio presentati sono stati valutati positivamente e sono approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 30 progetti formativi di tirocinio per complessivi 68.536,00 che si realizzano rispettivamente 8 nell'ambito territoriale di Trieste per euro 19.540,00, 2 nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 5.074,00, 10 nell'ambito territoriale di Udine per euro 23.634,00, 10 nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 20.288,00;

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
€ 451.170,00	€ 106.698,00	€ 90.373,00	€ 106.938,00	€ 147.161,00

PRECISATO che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;

PRECISATO ancora che i finanziamenti assegnati sono riferiti al contributo dovuto ai soggetti promotori (euro 500,00 x n. tirocini) e all'indennità spettante ai tirocinanti;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati dai soggetti promotori nella prima quindicina di giugno 2015, è approvato il seguente documento:

- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati (allegato 1 parte integrante);
- 2.** L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 30 progetti formativi di tirocinio per complessivi 68.536,00 che si realizzano rispettivamente 8 nell'ambito territoriale di Trieste per euro 19.540,00, 2 nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 5.074,00, 10 nell'ambito territoriale di Udine per euro 23.634,00, 10 nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 20.288,00.
- 3.** Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PAC.
- 4.** Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 24 giugno 2015

FERFOGLIA

ALLEGATO 1 - ELENCO OPERAZIONI APPROVATE

PAC-TIROCINI-FASCIA 5

PAC - TIROCINI FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'					
1	TIROCINIO IN ADDETTO SEGRETERIA - B.M.	FP1533426001	2015	2.600,00	2.600,00 AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTO SPEDIZIONI INTERNAZIONALI T.G.	FP1533426002	2015	2.600,00	2.600,00 AMMESSO
3	TIROCINIO IN ADDETTO UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE - H.D.	FP1533426003	2015	2.600,00	2.600,00 AMMESSO
4	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA PROGETTAZIONE - R.M.	FP1533426004	2015	1.760,00	1.760,00 AMMESSO
5	TIROCINIO IN ADDETTO AD ATTIVITA' DI SEGRETERIA - P.M.	FP1533426005	2015	2.600,00	2.600,00 AMMESSO
6	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE - M.F.	FP1533426006	2015	2.180,00	2.180,00 AMMESSO
7	TIROCINIO IN ADDETTO AL DISEGNO E ALLA PROGETTAZIONE EDILE - G.V.	FP1533426007	2015	2.600,00	2.600,00 AMMESSO
8	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE MT	FP1533426008	2015	2.600,00	2.600,00 AMMESSO
Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'				19.540,00	19.540,00
Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'				19.540,00	19.540,00
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'					
1	TIROCINIO IN ADDETTO UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE - I.G.	FP1533188002	2015	2.600,00	2.600,00 AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTO AD ATTIVITA' DI SEGRETERIA - LL	FP1533188001	2015	2.474,00	2.474,00 AMMESSO
Totale con finanziamentoATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'				5.074,00	5.074,00
Totale ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'				5.074,00	5.074,00
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'					
1	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA PANIFICAZIONE - G.N.	FP1533439004	2015	2.600,00	2.600,00 AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO - P.A.	FP1533228001	2015	2.600,00	2.600,00 AMMESSO
3	TIROCINIO IN ADDETTO AL MAGAZZINO - S.P.	FP1533228002	2015	2.600,00	2.600,00 AMMESSO
4	TIROCINIO IN ADDETTO AI SERVIZI DI SEGRETERIA - T.E.	FP1533439001	2015	2.390,00	2.390,00 AMMESSO
5	TIROCINIO IN ADDETTA GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI - T.C.	FP1533439003	2015	1.760,00	1.760,00 AMMESSO
6	TIROCINIO IN ADDETTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI - N.L.	FP1533439005	2015	2.600,00	2.600,00 AMMESSO
7	TIROCINIO IN ADDETTO AL MAGAZZINO - A.S.	FP1533439006	2015	2.600,00	2.600,00 AMMESSO
8	TIROCINI IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI SEGRETERIA E VENDITA A.L.	FP1533439007	2015	2.264,00	2.264,00 AMMESSO
9	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE M.N.	FP1533439008	2015	2.600,00	2.600,00 AMMESSO
10	TIROCINIO IN ADDETTA AL BANCO GELATERIA - P.S.	FP1533439002	2015	1.620,00	1.620,00 AMMESSO
Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'				23.634,00	23.634,00
Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'				23.634,00	23.634,00
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'					

1	TIROCINIO PER ADDETTO UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE M.C.	FP1533446010	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
2	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE - G.V.	FP1533446001	2015	1.900,00	1.900,00	AMMESSO
3	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA CONTABILITA' - G.B.	FP1533446002	2015	2.348,00	2.348,00	AMMESSO
4	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'UFFICIO COMMERCIALE/MARKETING - C.S.	FP1533446003	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
5	TIROCINIO PER ADDETTO AL SERVIZIO AI PIANI - DV	FP1533446004	2015	2.600,00	2.600,00	AMMESSO
6	TIROCINIO PER IMPIEGATA AMMINISTRATIVA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE Z.C.	FP1533446005	2015	2.250,00	2.250,00	AMMESSO
7	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI PULIZIE INDUSTRIALI P.C.	FP1533446006	2015	1.130,00	1.130,00	AMMESSO
8	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI PULIZIE INDUSTRIALI S.A.	FP1533446007	2015	1.130,00	1.130,00	AMMESSO
9	TIROCINIO PER COMMESSA G.L	FP1533446008	2015	1.550,00	1.550,00	AMMESSO
10	TIROCINIO PER OPERATORE DATA ENTRY C.M.	FP1533446009	2015	2.180,00	2.180,00	AMMESSO
	Totale con finanziamento TI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			20.288,00	20.288,00	
	Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			20.288,00	20.288,00	
	Totale con finanziamento PAC-TIROCINI-F5			68.536,00	68.536,00	
	Totale PAC-TIROCINI-F5			68.536,00	68.536,00	
	Totale con finanziamento			68.536,00	68.536,00	
	Totale			68.536,00	68.536,00	

15_27_1_DDS_PROG GEST_2713_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 giugno 2015, n. 2713

LR 76/82. Approvazione delle direttive per la predisposizione e la gestione dell'operazione connessa allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi - Annualità formativa 2015-2016 a cura dell'Associazione temporanea Effe.Pi. e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

VISTO l' "Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di formazione professionale rivolte a giovani di età inferiore a 18 anni - Programma 2015-2017" approvato con deliberazione giuntale n. 2047 del 7/11/2014 concernente l'individuazione di un unico soggetto responsabile su tutto il territorio regionale anche delle attività finalizzate allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTO il decreto direttoriale n. 35/LAVFOR.FP del 19/01/2015 con il quale è stato affidato l'incarico di cui al citato Avviso all' Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi formata dagli enti di formazione indicati nel decreto stesso con Capofila I.A.L. Friuli Venezia Giulia;

RAVVISATA la necessità di dettare specifiche Direttive per la predisposizione e gestione da parte dell' Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi dell'operazione connessa allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi - annualità formativa 2015 - 2016;

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPR n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

RAVVISATA inoltre la necessità, per quanto sopra esposto, di procedere alla prenotazione fondi a carico del capitolo di spesa 5857/competenza 2016 per Euro 100.000,00;

VISTA la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 30/12/2014 n. 28;

VISTO il POG 2015, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 30/12/2014 n. 2658 e successive modificazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate al testo allegato le Direttive per la predisposizione e gestione da parte dell' Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi dell'operazione connessa allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi - annualità formativa 2015 - 2016.

2. In relazione alle attività di cui al punto 1. è prenotata al capitolo di spesa 5861/competenza 2016 la somma di Euro 100.000,00.

3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 giugno 2015

FERFOGLIA

15_27_1_DDS_PROG GEST_2713_2_ALL1



**DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA',
POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'
Servizio Programmazione e gestione Interventi Formativi**

DIRETTIVE
per la predisposizione e la gestione dell'operazione connessa
allo sviluppo dell'innovazione e della qualità
dei processi formativi – annualità formativa 2015 - 2016

INDICE

1. PREMESSA

2. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA OPERAZIONE

3. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. APPROVAZIONE DELL' OPERAZIONE

5. RISORSE FINANZIARIE

6. TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI E PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO

7. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

9. MONITORAGGIO

1. PREMESSA

1. Il presente documento:
 - è rivolto all'Associazione Temporanea di Scopo EFFE.PI (di seguito soggetto gestore) individuata – a seguito di uno specifico Avviso approvato con deliberazione giuntale n. 2047 del 7/11/2014- con decreto direttoriale n. 35/LAVFOR.FP del 19/01/2015 come soggetto responsabile sia dell'organizzazione e gestione delle attività formative da avviare negli a.f. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, sia delle attività finalizzate allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi di competenza;
 - è previsto dal paragrafo 8, punto 3, lettera b del citato Avviso;
 - tiene conto della volontà dell'Amministrazione regionale espressa nel citato Avviso, in conformità anche a quanto previsto dalla Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, di favorire e promuovere l'integrazione delle risorse finanziarie messe a disposizione della stessa attraverso il ricorso, da parte del soggetto attuatore, ad ulteriori finanziamenti, nazionali e comunitari, in un'ottica di complementarità e massimizzazione delle risorse stesse.
2. Il presente documento provvede a fornire indicazioni in merito:
 - alle modalità di predisposizione ed inoltro della richiesta di finanziamento, (di seguito operazione), relativa alle linee di intervento operative finalizzate allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi di **Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)**;
 - alle modalità di gestione e rendicontazione dell'operazione.
3. Diversamente dalle annualità precedenti il periodo temporale di riferimento ai fini dell'ammissibilità delle tipologie di spesa di cui al successivo paragrafo 6, coincide con l'annualità formativa, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Tuttavia, al fine di allineare le presenti Direttive con quelle di cui al decreto direttoriale n. 3350/LAVFOR.FP del 20 maggio 2014 riferite all'anno solare 2014, l'ammissibilità delle spese si estende al periodo 1 gennaio 2015 – 31 agosto 2016.

2. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA OPERAZIONE

1. L'operazione deve essere presentata presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, via San Francesco 37, Trieste entro il **31 gennaio 2016**.
2. L'operazione viene presentata utilizzando il formulario on line predisposto dal Servizio e disponibile sul sito www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/
3. Il formulario di cui al comma 2. deve essere presentato anche in forma cartacea.

4. Attraverso il formulario, va presentata la proposta di linee di intervento operative finalizzate allo sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi di **leFP**. Nel formulario pertanto il soggetto gestore specifica, dettaglia ed attualizza quanto riportato nel formulario in sede di presentazione della candidatura a seguito dell'Avviso citato in Premessa.
5. Alla copia del formulario presentato in forma cartacea deve essere allegata copia della seguente documentazione (solamente nel caso di proposte progettuali per le quali è stata già avanzata, al momento della presentazione dell'operazione, la candidatura ad uno o più specifici Avvisi i cui termini di presentazione risultavano antecedenti a quelli previsti dalle presenti Direttive):
 - il formulario ufficialmente presentato all'autorità nazionale o comunitaria competente;
 - l' Avviso a seguito del quale è stato presentato il progetto.

3. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

1. L'operazione viene esaminata dal Servizio sulla base dei seguenti elementi di analisi:
 - coerenza rispetto alle finalità di cui all'Avviso approvato con deliberazione giuntale n. 2047 del 7/11/2014 e rispetto a alla proposta di candidatura avanzata dal soggetto gestore a seguito del citato Avviso;
 - completezza ed esaustività delle informazioni riportate nel formulario e riferite all'analisi dei fabbisogni e alla sintesi delle ipotesi progettuali.
2. Il Servizio si riserva di richiedere al soggetto gestore eventuali modifiche o integrazioni alla descrizione delle ipotesi progettuali riportate nel formulario e nei suoi allegati.
3. Non sono ammissibili al finanziamento:
 - ipotesi progettuali riferite ad ambiti diversi da quello dell'Istruzione e Formazione Professionale (leFP);
 - un'operazione il cui costo risulti complessivamente superiore all'importo indicato al successivo articolo 5.

4. APPROVAZIONE DELL' OPERAZIONE

1. L'approvazione dell'operazione sulla base degli elementi di analisi sopra descritti avviene con decreto del Direttore del Servizio.
2. La fase di comunicazione degli esiti della valutazione avviene con le seguenti modalità:
 - pubblicazione degli atti amministrativi di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

- pubblicazione degli atti amministrativi di approvazione sul sito www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/;
 - nota di comunicazione dell'esito della valutazione.
3. In caso di mancata approvazione ne viene consentita la ripresentazione secondo i termini previsti dalla nota di comunicazione.

5. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie complessive disponibili sono pari a 100.000,00 Euro.

6. TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI E PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO

1. Le attività di sviluppo dell'innovazione e della qualità dei processi formativi vengono finanziate mediante la partecipazione del soggetto gestore (anche aderendo a partenariati nazionali o internazionali), attraverso il suo capofila o attraverso un altro soggetto partner indicato dal Comitato di pilotaggio, ad iniziative o a programmi comunitari e nazionali.
2. L'intervento finanziario della Regione riguarda le seguenti tipologie di spesa:
- spese propedeutiche alla presentazione della candidatura (fino a 8.000 Euro per ogni progetto presentato nel periodo ricompreso fra il 1 gennaio 2015 e il 31 agosto 2016);
 - spese di partecipazione, alle attività previste all'interno del singolo progetto, del personale appartenente ad enti del soggetto gestore o ad Istituti Professionali di Stato erogatori di un'offerta sussidiaria di leFP non partner nella candidatura (le spese possono essere riferite anche a progetti approvati in periodi temporali precedenti, purché ancora in corso).
3. Il preventivo di spesa, redatto su base previsionale, deve essere compilato imputando alla voce del formulario B 2.3 – Erogazione del servizio – il costo presunto della richiesta di finanziamento. Tale costo viene articolato, all'interno del formulario, in base alle tipologie di spesa ammissibile di cui al comma 2 con riferimento:
- al numero dei progetti già presentati e/o valutati dalle competenti autorità alla data di presentazione dell'operazione;
 - ai progetti che si presume di presentare entro il 31 agosto 2016.

7. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Le modalità di rendicontazione dei costi relativi all'operazione sono disciplinate dall'articolo 43 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7. Il Servizio si riserva di fornire successivamente eventuali ulteriori istruzioni in materia.

2. In sede di presentazione del rendiconto il soggetto gestore è tenuto ad allegare relativamente alle tipologie di intervento oggetto di contributo la seguente documentazione:
 - copia dell' Avviso a seguito del quale è stato presentato il progetto;
 - copia del formulario ufficialmente presentato alle autorità competenti;
 - copia dell'atto di formalizzazione relativo agli esiti dell'istruttoria alla quale è stato sottoposto il progetto.
3. Il rendiconto delle spese sostenute va presentato al Servizio entro il 31 dicembre 2016 relativamente alle spese sostenute nel periodo 1 gennaio 2015 -31 agosto 2016).

8. FLUSSI FINANZIARI

1. È prevista l'erogazione del finanziamento a saldo, ad avvenuta verifica della documentazione di cui all'articolo 7.
2. L'erogazione del contributo resta comunque subordinata alla disponibilità di spazi finanziari nell'ambito del Patto di Stabilità.

9. MONITORAGGIO

1. Le ipotesi progettuali eventualmente approvate dalle autorità competenti sottostanno ai sistemi di verifica, controllo e monitoraggio previsti dai vari Avvisi di riferimento.
2. Il Servizio si riserva la possibilità di richiedere al soggetto gestore la documentazione didattica e contabile di tutte le attività inerenti il Piano annuale. Il soggetto gestore deve inoltre assicurare la disponibilità di tale documentazione durante le eventuali verifiche da effettuarsi in loco.

15_27_1_DDS_PROG GEST_2714_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 giugno 2015, n. 2714

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015. Programma specifico n. 14/15 - "SiConTe - Sistema di conciliazione integrato": funzionamento della rete degli sportelli territoriali. Prenotazione fondi per complessivi euro 1.700.000,00, di cui: capitolo 3637, euro 255.000,00 (quota regionale) - capitolo 3638, euro 595.000,00 (quota statale) - capitolo 3639, euro 850.000,00 (quota comunitaria).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

VISTA la legge regionale (L.R.) 16 novembre 1982 n. 76, ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi a carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il DPR n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76," di seguito Regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento emanato con DPR n. 87/Pres. Del 29/04/2010 che a sua volta ha abrogato il regolamento emanato con DPR n. 9 gennaio 2008 n. 7/Pres.;

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - 2014/2020 - della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 con la quale è stato approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015", di seguito PPO 2015, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 14/15 "SiConTe - sistema di conciliazione integrato" che intende rispondere alle necessità delle persone che cercano soluzioni flessibili e a domicilio per i servizi di cura, favorendo l'accesso ai servizi, anche integrativi e sperimentali, nonché l'incontro regolare e qualificato tra domanda ed offerta di collaboratori familiari;

PRECISATO che, per i fini di cui si tratta, si prevede il rinnovo dei contratti degli operatori degli sportelli "Assistenti familiari" presso i CPI, il potenziamento attività degli sportelli medesimi e l'attivazione di un networking territoriale e di azioni di supporto (incontri, seminari, monitoraggi periodici) e che l'attuazione della misura avviene sulla base di una proposta progettuale del Servizio lavoro e pari opportunità;

RICORDATO che sono in scadenza parte dei contratti attivati nell'ambito dell'analogo progetto avviato nel 2014 e ravvisata quindi la necessità di autorizzare l'avvio della nuova iniziativa mettendo a disposizione i fondi necessari;

EVIDENZIATO che il progetto di cui si tratta sarà elaborato dal Servizio lavoro e pari opportunità ed attivato dalle Province, cui vanno pertanto assegnati i fondi necessari;

PRECISATO che la spesa complessiva è prevista in euro 1.700.000,00 e fa carico ai seguenti capitoli del bilancio regionale per l'esercizio in corso:

capitolo 3637 euro 255.000,00 (quota regionale)

capitolo 3638 euro 595.000,00 (quota statale)

capitolo 3639 euro 850.000,00 (quota comunitaria)

DECRETA

1. Ai fini della realizzazione del programma specifico n. 14/15 "SiConTe - sistema di conciliazione in-

tegrato”, previsto dal documento “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015, è prenotata a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio 2015 la somma complessiva di euro 1.700.000,00, e segnatamente:

capitolo 3637 euro 255.000,00 (quota regionale)

capitolo 3638 euro 595.000,00 (quota statale)

capitolo 3639 euro 850.000,00 (quota comunitaria)

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trieste, 24 giugno 2015

FERFOGLIA

15_27_1_DDS_PROG_GEST_2723_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 giugno 2015, n. 2723

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Piano generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale. Programma specifico n. 37 - Percorsi formativi personalizzati. Approvazione operazioni a valere sull’Asse 2 - Occupabilità - Azione 33PP - Mese di aprile 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 1638/CULT.FP del 13 maggio 2010, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 26 maggio 2010, con il quale è stato approvato l’Avviso per la presentazione di operazioni relative a percorsi formativi personalizzati a valere sull’asse prioritario 2 - Occupabilità del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 37 del “Piano generale d’impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario 2010 per le attività di formazione professionale di cui all’articolo 7, commi da 12 a 15 della L.R. 24/2009”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010;

VISTI i decreti n. 3056/LAVFOR.FP del 20 giugno 2012, n. 5939/LAVFOR.FP del 29 ottobre 2012 e n. 5275/LAVFOR.FP del 7 ottobre 2013 con i quali sono state apportate modifiche all’Avviso;

PRECISATO che tale Avviso prevede l’attivazione di operazioni così individuate: azione 33 “Azioni formative finalizzate alla qualificazione degli adulti” - tipologia formativa “Formazione permanente con modalità individuali”;

PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso uno sportello operante presso gli uffici della Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura, ora Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università, via San Francesco 37, Trieste, dal 27 maggio 2010 fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 100.000,00;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate mensilmente sulla base del sistema di ammissibilità di cui all’articolo 45 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 970/LAVFOR.FP del 5 maggio 2015 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate nel mese di marzo 2015 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria risulta essere pari ad euro 45.670,18;

VISTE le operazioni presentate nel mese di aprile 2015;

EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni presentate nel mese di aprile 2015, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 25 maggio 2015;

PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che tutte le operazioni sono state valutate positivamente e sono approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);

- elenco delle operazioni approvate e finanziate finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 operazione per complessivi euro 204,00;

PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 6353 - competenza in corso 2015 - euro 204,00

PRECISATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio dopo il ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento dell'operazione e deve concludersi entro il 30 giugno 2015;

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 45.466,18;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";

VISTA la L.R. 30 dicembre 2014, n. 28, "Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015";

VISTO il Programma Operativo di Gestione 2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2658 del 30 dicembre 2014;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della presentazione delle operazioni presentate nel mese di aprile 2015 sono approvati i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate e finanziate finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 operazione per complessivi euro 204,00.

3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:

Cap. 6353 - competenza in corso 2015 - euro 204,00

4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio dopo il ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento dell'operazione e deve concludersi entro il 30 giugno 2015.

5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 giugno 2015

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

22EAPF33PP

OB. 2 ASSE 2EA PER TIP. F. AZ 33PP - Percorsi Personalizzati entro 30/06/2015

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	MISURE COMPENSATIVE QUAL. OSS PROTOTIPO B - PERCORSO PERSONALIZZATO MR.	FP1524172001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2015	204,00	204,00 AMMESSO
	Totale con finanziamento				204,00	204,00
	Totale				204,00	204,00
	Totale con finanziamento				204,00	204,00
	Totale				204,00	204,00

15_27_1_DDS_PROG GEST_2733_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 giugno 2015, n. 2733

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020. PPO 2015, Programmi specifici n. 8/15 e n. 13/15. Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei Programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su Pipol.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, recante l'ordinamento della formazione professionale in Friuli Venezia Giulia;

VISTO il DPR n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", di seguito Regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento emanato con DPR n. 87/Pres del 29 aprile 2010 che a sua volta ha abrogato il regolamento emanato con DPR n. 7/Pres del 9 gennaio 2008;

RICORDATO che:

- con deliberazione n. 93 del 24 gennaio 2014, la Giunta regionale ha approvato il "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", finanziato dal Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione - PAC - definito a livello nazionale e dal POR FSE 2007/2013;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 sono state ricomprese nel programma approvato con la DGR n. 93/2014 le attività da realizzarsi nell'ambito del PON Garanzia Giovani;

EVIDENZIATO che

- con la DGR n. 731/2014 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E PER IL LAVORO - PIPOL - E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE" è stata data attuazione sul territorio regionale:

- all'Iniziativa Occupazione Giovani che sostiene l'accesso o il rientro nel mercato del lavoro di giovani al di sotto dei 30 anni ed è finanziata da risorse comunitarie e nazionali (Programma Operativo Nazionale/PON e Piano di Azione e Coesione/PAC);

- al Progetto FVG Occupabilità, che sostiene l'accesso o il rientro nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali, sospesi o posti in riduzione dell'orario di lavoro ed è finanziato da risorse nazionali (Piano di Azione e Coesione/PAC);

- al progetto IMPRENDERO' 4.0 che sostiene la promozione della cultura imprenditoriale, la creazione d'impresa, il passaggio generazionale/trasmissione d'impresa ed è finanziato da risorse residue del POR FSE 2007/2013 e da risorse del Piano di Azione e Coesione/PAC;

- con la DGR n. 429/2015 avente per oggetto "PROGRAMMA OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020. PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI - PPO - ANNUALITÀ 2015. APPROVAZIONE" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità - e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;

- la medesima DGR n. 429/2015, in coerenza con precedenti disposizioni, ha confermato la realizzazione delle operazioni formative di cui ai programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 da parte delle ATI selezionate sulla base dell'avviso pubblico emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014;

- con la DGR n. 797/2015 avente per oggetto "VARIAZIONI AL PIANO INTEGRATO DI POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E PER IL LAVORO - PIPOL - APPROVATO CON DGR 731/2014 E SUCCESSIVE MO-

DIFICHE E INTEGRAZIONI" è stata approvata l'integrazione alla articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;

RICORDATO inoltre che la deliberazione 731/2014 è stata modificata ed integrata con le seguenti deliberazioni giuntali:

- n. 827 dell'8 maggio 2014	- n. 1396 del 24 luglio 2014
- n. 1578 del 29 agosto 2014	- n. 1854 del 10 ottobre 2014
- n. 1958 del 24 ottobre 2014	- n. 2286 del 28 novembre 2014
- n. 2490 del 18 dicembre 2014	- n. 450 del 13 marzo 2015
- n. 797 del 30 aprile 2015	- n. 905 del 15 maggio 2015

PRECISATO che:

- i soggetti selezionati a seguito dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014 (associazioni temporanee di enti di formazione, di seguito ATI) hanno svolto le attività formative previste all'interno del programma PIPOL citato;

- in particolare l'azione delle ATI ha riguardato l'attuazione di PIPOL relativamente a PON IOG FVG, a FVG Progetto giovani e a FVG Progetto occupabilità;

EVIDENZIATO che:

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 797/2015, ha ridefinito il quadro delle misure dell'offerta formativa che riguarda anche quelle previste nell'ambito dell'attuazione del PON;

- il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015:

- ha approvato un apposito documento nel quale, a seguito delle innovazioni introdotte dalla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 797/2015, sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell'ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo;
- ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal POR FSE 2014/2020, nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 del PPO 2015;

DECRETA

1. E' approvato il documento "DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE, NELL'AMBITO DI PIPOL, DELLE ATTIVITA' DI CARATTERE FORMATIVO PREVISTE DAI PROGRAMMI SPECIFICI N. 8/15 E N. 12/15 DEL PPO 2015 DA PARTE DELLE ATI SELEZIONATE AI SENSI DELL'AVVISO EMANATO CON DECRETO N. 100/LAVFOR.FP/2014", costituente allegato A) parte integrante del presente provvedimento.

2. Le operazioni formative connesse alle direttive di cui al punto 1) possono essere presentate a partire dal 1° settembre 2015.

3. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 25 giugno 2015

FERFOGLIA

15_27_1_DDS_PROG GEST_2733_2_ALL1

ALLEGATO A)



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL

**Programma Operativo Fondo sociale europeo
2014/2020**

***DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE, NELL'AMBITO
DI PIPOL, DELLE ATTIVITA' DI CARATTERE
FORMATIVO PREVISTE DAI PROGRAMMI
SPECIFICI N. 8/15 E N. 12/15 DEL PPO 2015 DA
PARTE DELLE ATI SELEZIONATE AI SENSI
DELL'AVVISO EMANATO CON DECRETO N.
100/LAVFOR.FP/2014***



PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

INDICE

1. Finalità dell'azione regionale
2. Quadro normativo e contesto di riferimento

Parte prima. Programma specifico 8/15 – FVG Progetto occupabilità

1. Dati relativi all'attuazione della programmazione
2. Disciplina di riferimento
3. Soggetto proponente e soggetto attuatore
4. Destinatari delle operazioni realizzate attraverso il soggetto attuatore
5. Risorse finanziarie
6. Elementi trasversali delle operazioni
7. Gestione finanziaria
8. Termini e modalità per la presentazione della proposta progettuale
9. Affidamento di parte delle attività a terzi
10. Sedi di realizzazione
11. Valutazione delle proposte progettuali
12. Obblighi per i destinatari
13. Flussi finanziari
14. Rendicontazione

Parte seconda. Programma specifico 12/15 – FVG Progetto giovani

1. Dati relativi all'attuazione della programmazione
2. Disciplina di riferimento
3. Soggetto proponente e soggetto attuatore
4. Destinatari delle operazioni realizzate attraverso il soggetto attuatore
5. Risorse finanziarie
6. Elementi trasversali delle operazioni
7. Gestione finanziaria
8. Termini e modalità per la presentazione della proposta progettuale
9. Affidamento di parte delle attività a terzi
10. Sedi di realizzazione
11. Valutazione delle proposte progettuali
12. Obblighi per i destinatari
13. Flussi finanziari
14. Rendicontazione

Parte terza. Elementi trasversali

1. Informazione e pubblicità
2. Principi orizzontali
3. Controllo e monitoraggio
4. Chiusura del procedimento

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

1. FINALITA' DELL'AZIONE REGIONALE

Con il decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014 del 27 gennaio 2014 è stato emanato l'avviso per la selezione di quattro raggruppamenti di enti di formazione ai quali affidare, ciascuno in un ambito provinciale, le azioni di carattere formativo rientranti in FVG Progetto giovani ed in FVG Progetto occupabilità, facenti parte dapprima del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 93/2014 e, successivamente del "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Il documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429/2015, nel definire le linee di attuazione del POR FSE 2014/2020 per il 2015, ha individuato

- il programma specifico 8/15: FVG Progetto occupabilità e
 - il programma specifico 12/15: FVG Progetto giovani
- attraverso i quali viene assicurata continuità alle attività di carattere formativo all'interno di PIPOL e sugli specifici versanti di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità.

Con le presenti direttive vengono disciplinate le modalità di attuazione delle attività di carattere formativo previste dai richiamati programmi specifici da parte dei raggruppamenti di enti di formazione – ATI – selezionati con il richiamato avviso emanato con decreto 100/LAVFOR.FP/2014.

2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
 - Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

- informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
 - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
 - Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
 - Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPRReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento;
 - documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida;
 - Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015;
 - documento "Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS. Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 278/2015", di seguito delibera USC, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 278 del 20 febbraio marzo 2015 e succ. mod.
 - Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La struttura attuatrice del programma specifico è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca; referente del programma specifico è la Posizione organizzativa Programmazione.

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

PARTE PRIMA . PROGRAMMA SPECIFICO 8/15 - FVG PROGETTO OCCUPABILITA'**1. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE**

1. Le operazioni si collocano all'interno del quadro programmatico del POR nel seguente modo:
- Asse:** 1 – Occupazione
 - Priorità d'investimento:** 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.
 - Obiettivo specifico:** 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
 - Azione:** 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
 - Settore di intervento:** 102 – Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori
 - Forma di finanziamento:** 01 – Sovvenzione a fondo perduto
 - Meccanismi territoriali di attuazione:** 07 – Non pertinente
 - Dimensione tematica secondaria del FSE:** 08 – Non pertinente
 - Tipo di territorio:** 07 – Non pertinente
 - Tipo d'aiuto:** Nessun regime di aiuto
 - Classificazione della modalità formativa:**

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione modalità
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.1	Corsi condotti attraverso metodologie d'aula (incluse lezioni o conferenze)
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico-pratici (inclusi i workshop)

l) Indicatori di risultato comuni:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata

m) Indicatori di output:

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

2. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento, dalle Linee guida.

3. SOGGETTO PROPONENTE E SOGGETTO ATTUATORE

1. Le proposte progettuali possono essere presentate esclusivamente dalle ATI selezionate dall'avviso 100/LAVFOR.FP/2014 dopo aver individuato il gruppo classe tra i soggetti segnalati dai Centri per l'impiego attraverso la cooperazione attuativa.
2. Ad avvenuta approvazione della proposta progettuale da parte del Servizio, il soggetto proponente assume la denominazione di soggetto attuatore.
3. La presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi è **causa di esclusione della stessa dalla valutazione**.

4. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI REALIZZATE ATTRAVERSO IL SOGGETTO ATTUATORE

1. I destinatari delle operazioni sono i soggetti, residenti in Friuli Venezia Giulia, registrati nella **FASCIA 5** del progetto PIPOL così come definiti dalla delibera 731/2015 e successive modifiche e integrazioni.

5. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni sono pari a euro 6.651.907,00 a valere sull'asse 1 Occupazione – del POR, così ripartite:

Misura	POR 2014/2020	TS	GO	UD	PN
Formazione per l'occupazione	6.651.907,00	1.529.938,00	731.710,00	2.793.801,00	1.596.458,00

6. ELEMENTI TRASVERSALI DELLE OPERAZIONI

1. Tutte le operazioni di cui al presente paragrafo devono comprendere, **pena l'esclusione dalla valutazione**, un modulo di 8 ore nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro.
2. Con la Comunicazione COM(2008) 394 del giugno 2008, la Commissione ha adottato lo «Small Business Act». Lo SBA ha sottolineato, per la prima volta e in modo concreto e sistematico, che nessuna politica economica che miri a stimolare e sostenere la competitività dell'UE può prescindere dai problemi specifici e dalle peculiarità economiche e finanziarie delle PMI e ha individuato 10 principi di policy necessari a creare le condizioni favorevoli alla crescita e allo sviluppo delle PMI europee. L'attuazione dei 10 principi dello SBA è fondata su "attività di sistema", cioè attività trasversali rispetto alle specificità delle imprese e applicabili

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

all'intero contesto economico e amministrativo locale, e su interventi specifici, ovvero attività incentrate su particolari linee di intervento, che rispondono a determinati bisogni del tessuto imprenditoriale locale. Fra le attività di sistema è prevista quella relativa a "Imprenditorialità" che mira allo sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità al fine di agevolare la creazione di PMI, in particolare fra le donne e gli immigrati, e di incoraggiare i trasferimenti di imprese, soprattutto delle PMI familiari. Al fine di sostenere l'attuazione di tale attività di sistema dello SBA, ogni operazione formativa deve prevedere, **pena l'esclusione dalla valutazione**, un modulo di 8 ore relativo alle tematiche della creazione d'impresa.

3. Ogni operazione deve essere corredata da un documento firmato dall'ATI di formazione e dal CPI in cui si dà atto che il percorso formativo proposto è conforme alle indicazioni date dal CPI in fase di colloquio di orientamento per quelle determinate persone (modulo di raccordo costituente allegato A) parte integrante delle presenti direttive). La mancata presentazione del modulo di raccordo è **causa di esclusione dalla valutazione**.
4. Le tipologie formative finanziabili sono quelle di seguito indicate. Sono **escluse dalla valutazione** le operazioni relative a tipologie formative diverse da quelle indicate.

6.1. Operazioni per la qualificazione di base abbreviata

1. Le operazioni per la qualificazione di base abbreviata (QBA) sono finalizzate al conseguimento di un attestato di qualifica professionale corrispondente al livello 3 di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 nell'ambito di figure professionali predefinite.

6.1.1 Elementi qualificanti delle operazioni

1. Ogni operazione deve avere una durata di 1000 ore di cui almeno il 30% in stage, salvo operazioni presentate con riferimento alla qualifica di estetista ed alla qualifica di parrucchiere la cui durata è pari a 1800 ore distribuite su due annualità di 900 ore ciascuna, ai sensi della normativa regionale di settore vigente. Le operazioni devono fare riferimento ad una figura ed al corrispondente profilo regionale, **pena l'esclusione dalla valutazione**.
2. Operazioni di durata diversa sono **escluse dalla valutazione**
3. Tutte le operazioni devono essere presentate, **pena l'esclusione dalla valutazione**, con riferimento agli standard previsti dall'Allegato A del Documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali versione agosto 2014" approvato con DGR 1514 del 7 agosto 2014 e disponibile sul sito www.regione.fvg.it delibere, ed in particolare:
 - a) agli standard formativi riferiti alle competenze tecnico professionali
 - b) agli standard formativi riferiti alle competenze tecnico-professionali delle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale che si caratterizzano in quanto trasversali rispetto a tutte le Figure/Profili
 - c) agli standard professionali che costituiscono il riferimento per la valutazione e definiscono i risultati attesi al termine del processo di apprendimento.
4. Al fine di favorire la partecipazione delle persone trova applicazione la prassi di individualizzazione dei percorsi formativi la quale, nel favorire la partecipazione di soggetti già in possesso di talune delle competenze acquisibili attraverso la frequenza all'operazione, ammette la partecipazione solo ad alcuni dei moduli formativi previsti per un numero non superiore al 50% dei partecipanti previsti dell'operazione. Nel caso in cui il numero dei partecipanti previsti sia dispari, si fa riferimento alla cifra arrotondata verso l'alto (ad esempio: partecipanti previsti 11; numero minimo di allievi con percorso ridotto: 6). Tale partecipazione ridotta è consentita a fronte di un accertamento delle competenze svolto dall'ATI di riferimento, che evidenzia il fabbisogno formativo residuo necessario per ottenere l'attestato di qualifica previsto.
5. L'operazione indica le imprese sedi ospitanti degli stage, **pena l'esclusione dalla valutazione**.
6. L'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata al Servizio. La documentazione che ha determinato il cambiamento dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata dall'ATI competente, anche ai fini dell'attività ispettiva del Servizio.

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

7. Ogni operazione deve prevedere, **pena l'esclusione dalla valutazione**, un modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008; ove possibile può essere prevista anche l'erogazione della formazione specifica.
8. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante.
9. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
10. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
 - a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
 - b) il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 12 e 25, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione**.
11. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
12. Ai fini della "rendicontabilità" dell'allievo al termine del percorso ed all'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 75% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

6.2 Formazione permanente per gruppi omogenei

6.2.1 Elementi qualificanti delle operazioni

1. Ogni operazione può avere una durata compresa tra 150 e 400 ore che può comprendere insegnamento d'aula e laboratorio/pratica; può essere previsto un periodo di stage che non può comunque essere superiore al 50% della fase di aula/laboratorio/pratica.
2. Operazioni di durata e strutturazione diversa sono **escluse dalla valutazione**.
3. L'operazione indica le imprese sedi ospitanti degli stage, ove previsti, **pena l'esclusione dalla valutazione**.
4. Qualora l'operazione preveda lo svolgimento dello stage, l'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata al Servizio. La documentazione che ha determinato il cambiamento dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata dall'ATI competente, anche ai fini dell'attività ispettiva del Servizio.
5. Ogni operazione deve prevedere, **pena l'esclusione dalla valutazione**, un modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008.
6. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante che fa parte integrante della relazione finale tecnico fisica dell'operazione.
7. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

8. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
 - a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
 - b) il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 12 e 25, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.**
9. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista (Attestato di frequenza) al superamento della prova finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
10. Ai fini della "rendicontabilità" dell'allievo al termine del percorso ed all'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

7. GESTIONE FINANZIARIA

1. I percorsi formativi sono gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione - di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione , - 278/2015 come modificato dalla deliberazione n. 687/2015 pari a euro 119,00 ora corso e a euro 0,80 ora allievo.
2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

$\text{UCS 1 ora corso (euro 119,00)} * \text{n. ore attività d'aula} + 50\% \text{ ore stage}$ $+$ $\text{UCS 1 ora allievo (euro 0,80)} * \text{n. ore attività complessive} * \text{n. allievi previsti}$
--

3. Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase di consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS indicate nel Documento UCS.
4. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione, i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS1 sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

8. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. Le operazioni sono presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso l'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, Trieste, VI° piano, a partire dal **1° settembre 2015**. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
2. Le operazioni sono finanziate ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Al riguardo il Servizio, in concomitanza con ogni fase di valutazione delle proposte progettuali indica sul sito internet www.regione.fvg.it la disponibilità finanziaria residua con riguardo a ciascun ambito territoriale di riferimento.
3. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/FSE/area_operatori/web_forma. Per accedere al formulario on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplina tecnica in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi.

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

- a) cognome e nome
- b) codice fiscale
- c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Il mancato utilizzo dello specifico formulario, anche in formato cartaceo, è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.**

Il formulario deve essere compilato in ogni sua parte, pena **l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.**

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.

Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

9. AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITA' A TERZI

1. Ai fini della realizzazione dei progetti di ricerca di cui al presente avviso non è previsto l'affidamento di parte delle attività a terzi.

10. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Tutte le attività formative d'aula devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo.**
2. E' ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali nelle zone montane omogenee di cui alla LR 33/2002 e in casi particolari adeguatamente motivati. Il ricorso alle sedi didattiche occasionali deve essere preventivamente autorizzato previa richiesta motivata del soggetto attuatore.
3. La conformità della sede di svolgimento dello stage deve essere certificata mediante l'utilizzo del modello FP-5a, reperibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/area_operatori/modulistica, che va conservato presso il soggetto attuatore.

11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. Ogni operazione è valutata dal Servizio sulla base nell'ambito delle metodologie approvate dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015. In particolare la selezione delle operazioni passa attraverso le seguenti fasi:
 - a) fase di ammissibilità, con la verifica dei seguenti requisiti concernenti:
 - 1) la conformità dell'operazione riguardo:
 - i. al rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dalle presenti direttive;
 - ii. al rispetto delle modalità di presentazione dell'operazione;
 - iii. alla completezza e correttezza della documentazione richiesta;

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

- iv. al rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dalla presente direttiva;
 - 2) il proponente, con riguardo al possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dalle presenti direttive;
 - 3) l'operazione, con riferimento:
 - i. alla verifica della corrispondenza dell'operazione alle tipologie di intervento previste dalla presente direttiva;
 - ii. alla verifica dei requisiti minimi previsti per l'attuazione dell'operazione.
 - b) fase di valutazione di coerenza, con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
 - 1) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
 - 2) coerenza e qualità progettuale;
 - 3) coerenza finanziaria.
2. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione.**
3. Gli esiti della valutazione sono assunti dal Servizio con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – formazione lavoro/formazione. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.
4. Con riferimento alla fase di ammissibilità e alla valutazione di coerenza delle proposte progettuali ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione della proposta progettuale dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Critero	Causa di esclusione
Conformità dell'operazione rispetto alla modalità di presentazione dell'operazione	- Mancato rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste (paragrafo 8, capoverso 1) - Mancato utilizzo dello specifico formulario, anche nella presentazione cartacea (paragrafo 8, capoverso 3)
Conformità dell'operazione rispetto alla completezza e correttezza della documentazione richiesta	- Mancata presentazione del modulo di raccordo (paragrafo 6, capoverso 3)
Conformità del proponente, con riguardo al possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti	- Presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi da quelli previsti (paragrafo 3, capoverso 3)
Conformità l'operazione, con riferimento alla verifica della corrispondenza dell'operazione alle tipologie di intervento previste	- Presentazione di operazioni rientranti fra tipologie formative diverse da Operazioni per la qualificazione di base abbreviata e Formazione permanente per gruppi omogenei (paragrafo 6, capoverso 3)
Conformità l'operazione, con riferimento alla verifica dei requisiti minimi previsti per l'attuazione dell'operazione	- Presentazione delle operazioni di qualificazione di base abbreviata riferita alla figura ed al corrispondente profilo regionale diversi da quelli previsti (paragrafo 6.1.1, capoverso 1) - Presentazione di operazioni di durata diversa da quella prevista (paragrafo 6.2.1, capoverso 2) - Mancata indicazione delle sedi ospitanti degli stage (ove previsti) (paragrafo 6.1.1, capoverso 4; paragrafo 6.2.1, capoverso 3) - Mancata previsione del modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 (paragrafo 6.1.1, capoverso 6; paragrafo 6.2.1, capoverso 5)

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

	<ul style="list-style-type: none">– Mancato rispetto del numero minimo o massimo di allievi previsti (paragrafo 6.1.1, capoverso 9; paragrafo 6.2.1, capoverso 8)– Mancata previsione del modulo nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro (paragrafo 6, capoverso 1)– Mancata previsione del modulo relativo alle tematiche della creazione d'impresa (paragrafo 6, capoverso 2)
--	---

12. OBBLIGHI PER I DESTINATARI

1. I destinatari devono mantenere i requisiti di ammissione per tutta la durata del percorso formativo.

13. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte della struttura attuatrice o nei riguardi del soggetto attuatore avvengono, per ogni operazione, attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione dell'85% del finanziamento ad avvio dell'operazione e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione ammesso a seguito della verifica della relazione finale tecnico –fisica dell'operazione (cfr. paragrafo 14).
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione/lavoro/formazione/area/operatori/modulistica.
4. Con riferimento a tutte le attività previste, il soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente.
5. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi ai singoli progetti assicurati dai soggetti attuatori.

14. RENDICONTAZIONE

1. Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita da:
 - a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
 - b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio.

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

PARTE SECONDA. PROGRAMMA SPECIFICO 12/15 - FVG PROGETTO GIOVANI**1. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE**

1. Le operazioni previste dal presente avviso si collocano all'interno del quadro programmatorio del POR nel seguente modo:
- Asse:** 1 – Occupazione
 - Priorità d'investimento:** 8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani.
 - Obiettivo specifico:** 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani
 - Azione:** 8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
 - Settore di intervento:** 103 – Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della garanzia per i giovani.
 - Forma di finanziamento:** 01 – Sovvenzione a fondo perduto
 - Meccanismi territoriali di attuazione:** 07 – Non pertinente
 - Dimensione tematica secondaria del FSE:** 08 – Non pertinente
 - Tipo di territorio:** 07 – Non pertinente
 - Tipo d'aiuto:** Nessun regime di aiuto
 - Classificazione della modalità formativa:**

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione modalità
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.1	Corsi condotti attraverso metodologie d'aula (incluse lezioni o conferenze)
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico-pratici (inclusi i workshop)

l) Indicatori di risultato comuni:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Persone con età inferiore ai 25 anni
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.	Regioni più sviluppate	%	

a) Indicatori di output:

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

2. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente avviso, le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento, dalle Linee guida.

3. SOGGETTO PROPONENTE E SOGGETTO ATTUATORE

1. Le proposte progettuali possono essere presentate esclusivamente dalle ATI selezionate dall'avviso 100/LAVFOR.FP/2014 dopo aver individuato il gruppo classe tra i soggetti segnalati dai Centri per l'impiego attraverso la cooperazione attuativa.
2. Ad avvenuta approvazione della proposta progettuale da parte del Servizio, il soggetto proponente assume la denominazione di soggetto attuatore.
3. La presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi è **causa di esclusione della stessa dalla valutazione.**

4. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI REALIZZATE ATTRAVERSO IL SOGGETTO ATTUATORE

1. I destinatari delle operazioni sono i soggetti, residenti in Friuli Venezia Giulia, registrati nella **FASCIA 2 e 3** del progetto PIPOL così come definiti dalla delibera 731/2015 e successive modifiche e integrazioni.

5. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni sono pari a euro 4.999.347,00 a valere sull'asse 1 Occupazione – del POR, così ripartite:

Misura	POR 2014/2020	TS	GO	UD	PN
Formazione per l'occupazione	4.999.347,00	1.272.950,00	682.071,51	2.591.276,60	1.232.282,20

6. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Tutte le operazioni di cui al presente paragrafo devono comprendere, **pena l'esclusione dalla valutazione**, un modulo di 8 ore nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro.
2. Con la Comunicazione COM(2008) 394 del giugno 2008, la Commissione ha adottato lo «Small Business Act». Lo SBA ha sottolineato, per la prima volta e in modo concreto e sistematico, che nessuna politica economica che miri a stimolare e sostenere la competitività dell'UE può prescindere dai problemi specifici e dalle peculiarità economiche e finanziarie delle PMI e ha individuato 10 principi di policy necessari a creare le condizioni favorevoli alla crescita e allo sviluppo delle PMI europee. L'attuazione dei 10 principi dello SBA è

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

fondata su “attività di sistema”, cioè attività trasversali rispetto alle specificità delle imprese e applicabili all'intero contesto economico e amministrativo locale, e su interventi specifici, ovvero attività incentrate su particolari linee di intervento, che rispondono a determinati bisogni del tessuto imprenditoriale locale. Fra le attività di sistema è prevista quella relativa a “Imprenditorialità” che mira allo sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità al fine di agevolare la creazione di PMI, in particolare fra le donne e gli immigrati, e di incoraggiare i trasferimenti di imprese, soprattutto delle PMI familiari. Al fine di sostenere l'attuazione di tale attività di sistema dello SBA, ogni operazione formativa deve prevedere, **pena l'esclusione dalla valutazione**, un modulo di 8 ore relativo alle tematiche della creazione d'impresa.

3. Ogni operazione deve essere corredata da un documento firmato dall'ATI di formazione e dal CPI in cui si dà atto che il percorso formativo proposto è conforme alle indicazioni date dal CPI in fase di colloquio di orientamento per quelle determinate persone (modulo di raccordo costituente allegato A) parte integrante delle presenti direttive). La mancata presentazione del modulo di raccordo è **causa di esclusione dalla valutazione**.
4. Le tipologie formative finanziabili sono quelle di seguito indicate. Sono **escluse dalla valutazione** le operazioni relative a tipologie formative diverse da quelle indicate.

6.1. Operazioni per la qualificazione di base abbreviata

1. Le operazioni per la qualificazione di base abbreviata (QBA) sono finalizzate al conseguimento di un attestato di qualifica professionale corrispondente al livello 3 di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 nell'ambito di figure professionali predefinite.

6.1.1 Elementi qualificanti delle operazioni

1. Ogni operazione deve avere una durata di 1000 ore di cui almeno il 30% in stage, salvo operazioni presentate con riferimento alla qualifica di estetista ed alla qualifica di parrucchiere la cui durata è pari a 1800 ore distribuite su due annualità di 900 ore ciascuna, ai sensi della normativa regionale di settore vigente. Le operazioni devono fare riferimento ad una figura ed al corrispondente profilo regionale, **pena l'esclusione dalla valutazione**.
2. Tutte le operazioni devono essere presentate, **pena l'esclusione dalla valutazione**, con riferimento agli standard previsti dall'Allegato A del Documento “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Gli standard regionali versione agosto 2013” approvato con DGR 1514 del 7 agosto 2014 e disponibile sul sito www.regione.fvg.it delibere, ed in particolare:
 - a) agli standard formativi riferiti alle competenze tecnico professionali;
 - b) agli standard formativi riferiti alle competenze tecnico-professionali delle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale che si caratterizzano in quanto trasversali rispetto a tutte le Figure/Profili;
 - c) agli standard professionali che costituiscono il riferimento per la valutazione e definiscono i risultati attesi al termine del processo di apprendimento.
3. Al fine di favorire la partecipazione delle persone trova applicazione la prassi di individualizzazione dei percorsi formativi la quale, nel favorire la partecipazione di soggetti già in possesso di talune delle competenze acquisibili attraverso la frequenza all'operazione, ammette la partecipazione solo ad alcuni dei moduli formativi previsti per un numero non superiore al 50% dei partecipanti previsti dell'operazione. Nel caso in cui il numero dei partecipanti previsti sia dispari, si fa riferimento alla cifra arrotondata verso l'alto (ad esempio: partecipanti previsti 11; numero minimo di allievi con percorso ridotto: 6). Tale partecipazione ridotta è consentita a fronte di un accertamento delle competenze svolto dall'ATI di riferimento, che evidenzii il fabbisogno formativo residuo necessario per ottenere l'attestato di qualifica previsto.
4. L'operazione indica le imprese sedi ospitanti degli stage, **pena l'esclusione dalla valutazione**.
5. L'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata al Servizio. La documentazione che ha determinato il cambiamento dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata dall'ATI competente, anche ai fini dell'attività ispettiva del Servizio.

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

6. Ogni operazione deve prevedere, **pena l'esclusione dalla valutazione**, un modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008; ove possibile può essere prevista anche l'erogazione della formazione specifica
7. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante.
8. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
9. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
 - a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
 - b) il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 12 e 25, pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.
10. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
11. Ai fini della "rendicontabilità" dell'allievo al termine del percorso ed all'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 75% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

6.2 Formazione permanente per gruppi omogenei

6.2.1 Elementi qualificanti delle operazioni

1. Ogni operazione può avere una durata compresa tra 150 e 400 ore che può comprendere insegnamento d'aula e laboratorio/pratica; può essere previsto un periodo di stage che non può comunque essere superiore al 50% della fase di aula/laboratorio/pratica.
2. Operazioni di durata e strutturazione diversa sono **escluse dalla valutazione**.
3. L'operazione indica le imprese sedi ospitanti degli stage, ove previsti, **pena l'esclusione dalla valutazione**.
4. Qualora l'operazione preveda lo svolgimento dello stage, l'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata al Servizio. La documentazione che ha determinato il cambiamento dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata dall'ATI competente, anche ai fini dell'attività ispettiva del Servizio.
5. Ogni operazione deve prevedere, **pena l'esclusione dalla valutazione**, un modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008
6. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b. La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco del Servizio. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante che fa parte integrante della relazione finale tecnico fisica dell'operazione.
7. Fra il soggetto ospitante e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

8. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
 - a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
 - b) il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 12 e 25, **pena l'esclusione dell'operazione dalla valutazione.**
9. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista (Attestato di frequenza) al superamento della prova finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
10. Ai fini della "rendicontabilità" dell'allievo al termine del percorso ed all'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale.

7. GESTIONE FINANZIARIA

1. I percorsi formativi sono gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione - di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", di seguito Documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione , - 278/2015 come modificato dalla deliberazione n. 687/2015 pari a euro 117,00 ora corso e a euro 0,80 ora allievo.
2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

$\begin{aligned} & \text{UCS 1 ora corso (euro 119,00)} * \text{n. ore attività d'aula} + 50\% \text{ ore stage} \\ & + \\ & \text{UCS 1 ora allievo (euro 0,80)} * \text{n. ore attività complessive} * \text{n. allievi previsti} \end{aligned}$
--

3. Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase di consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS indicate nel Documento UCS.
4. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione, i costi relativi allo svolgimento dell'operazione e gestiti con l'applicazione dell'UCS1 sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

8. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

1. Le operazioni sono presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso l'ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, Trieste, VI° piano, a partire dal **1° settembre 2015**. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
2. Le operazioni sono finanziate ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Al riguardo il Servizio, in concomitanza con ogni fase di valutazione delle proposte progettuali indica sul sito internet www.regione.fvg.it la disponibilità finanziaria residua con riguardo a ciascun ambito territoriale di riferimento
3. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/FSE/area_operatori/web_forma. Per accedere al formulario on line i soggetti attuatori devono preventivamente registrarsi sul medesimo sito. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplina tecnica in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi.

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.fvg@insiel.it specificando:

- a) cognome e nome
- b) codice fiscale
- c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, al Servizio, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

Il mancato utilizzo dello specifico formulario, anche in formato cartaceo, è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.**

Il formulario deve essere compilato in ogni sua parte, pena **l'esclusione dell'operazione dalla valutazione**

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:

- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.

Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

9. AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITA' A TERZI

1. Ai fini della realizzazione dei progetti di ricerca di cui al presente avviso non è previsto l'affidamento di parte delle attività a terzi.

10. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Tutte le attività formative d'aula devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo.**
2. E' ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali nelle zone montane omogenee di cui alla LR 33/2002 e in casi particolari adeguatamente motivati. Il ricorso alle sedi didattiche occasionali deve essere preventivamente autorizzato previa richiesta motivata del soggetto attuatore.
3. La conformità della sede di svolgimento dello stage deve essere certificata mediante l'utilizzo del modello FP-5a, reperibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/area_operatori/modulistica, che va conservato presso il soggetto attuatore.

11. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. Ogni operazione è valutata dal Servizio sulla base nell'ambito delle metodologie approvate dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015. In particolare la selezione delle operazioni passa attraverso le seguenti fasi:
 - a) fase di ammissibilità, con la verifica dei seguenti requisiti concernenti:
 - 1) la conformità dell'operazione riguardo:
 - i. al rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dalle presenti direttive;
 - ii. al rispetto delle modalità di presentazione dell'operazione;

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

- iii. alla completezza e correttezza della documentazione richiesta;
- iv. al rispetto di ogni ulteriore elemento formale espressamente richiesto dalla presente direttiva;
- 2) il proponente, con riguardo al possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dalle presenti direttive;
- 3) l'operazione, con riferimento:
 - i. alla verifica della corrispondenza dell'operazione alle tipologie di intervento previste dalla presente direttiva;
 - ii. alla verifica dei requisiti minimi previsti per l'attuazione dell'operazione.
- b) fase di valutazione di coerenza, con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
 - 1) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
 - 2) coerenza e qualità progettuale;
 - 3) coerenza finanziaria.
2. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione.**
3. Gli esiti della valutazione sono assunti dal Servizio con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – formazione lavoro/formazione. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.
4. Con riferimento alla fase di ammissibilità e alla valutazione di coerenza delle proposte progettuali ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione della proposta progettuale dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

criterio	Causa di esclusione
Conformità dell'operazione rispetto alla modalità di presentazione dell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste (paragrafo 8, capoverso 1) - Mancato utilizzo dello specifico formulario, anche nella presentazione cartacea (paragrafo 8, capoverso 3)
Conformità dell'operazione rispetto alla completezza e correttezza della documentazione richiesta	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata presentazione del modulo di raccordo (paragrafo 6, capoverso 3)
Conformità del proponente, con riguardo al possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi da quelli previsti (paragrafo 3, capoverso 3)
Conformità l'operazione, con riferimento alla verifica della corrispondenza dell'operazione alle tipologie di intervento previste	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione di operazioni rientranti fra tipologie formative diverse da Operazioni per la qualificazione di base abbreviata e Formazione permanente per gruppi omogenei (paragrafo 6, capoverso 3)
Conformità l'operazione, con riferimento alla verifica dei requisiti minimi previsti per l'attuazione dell'operazione	<ul style="list-style-type: none"> - Presentazione di operazioni di durata diversa da quella prevista (paragrafo 6.2.1, capoverso 2) - Mancata indicazione delle sedi ospitanti degli stage (ove previsti) (paragrafo 6.1.1, capoverso 4; paragrafo 6.2.1, capoverso 3) - Mancata previsione del modulo relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 (paragrafo 6.1.1, capoverso 6; paragrafo 6.2.1, capoverso 5) - Mancato rispetto del numero minimo o massimo di allievi previsti (paragrafo 6.1.1, capoverso 9;

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

	<p>paragrafo 6.2.1, capoverso 8)</p> <ul style="list-style-type: none">– Mancata previsione del modulo nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro (paragrafo 6, capoverso 1)– Mancata previsione del modulo relativo alle tematiche della creazione d'impresa (paragrafo 6, capoverso 2)
--	--

12.OBBLIGHI PER I DESTINATARI

1. I destinatari devono mantenere i requisiti di ammissione per tutta la durata del percorso formativo.

13.FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte della struttura attuatrice o nei riguardi del soggetto attuatore avvengono, per ogni operazione, attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione dell'85% del finanziamento ad avvio dell'operazione e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione ammesso a seguito della verifica della relazione finale tecnico –fisica dell'operazione (cfr. paragrafo 14).
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/area_operatori/modulistica) *formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica*.
4. Con riferimento a tutte le attività previste, il soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente.
5. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi ai singoli progetti assicurati dai soggetti attuatori.

14.RENDICONTAZIONE





1. Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita da:
 - a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
 - b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio.

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

PARTE SECONDA. ELEMENTI TRASVERSALI**1. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'**

2. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto attuatore.
3. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. Le modalità di promozione e pubblicizzazione devono essere descritte nell'operazione.
4. I soggetti attuatori sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
 - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
 - recare i seguenti emblemi:

Unione Europea  Unione europea Fondo sociale europeo	Repubblica Italiana 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca	FSE in Regione Friuli Venezia Giulia
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	 FSE FRIULI VENEZIA GIULIA POR 2014 2020

Ai suddetti emblemi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

2. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **SVILUPPO SOSTENIBILE.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto potrà essere privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy*, con le declinazioni proprie delle aree di specializzazione e alle traiettorie di sviluppo della S3 regionale e alle aree afferenti ai pilastri di sviluppo delle macrostrategie Eusair e Eusalp
2. **PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la struttura attuatrice richiede al soggetto attuatore di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
3. **PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.** La Regione, anche attraverso l'attuazione del presente avviso, intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne. Nell'attuazione del presente avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.

PIPOL

PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

Il soggetto attuatore è chiamato a valorizzare gli aspetti che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.

La pubblicizzazione da parte del soggetto attuatore deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione dei partecipanti possono contenere criteri finalizzati a elevare la presenza femminile nell'attuazione delle operazioni.

3. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della struttura attuatrice in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione.

4. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.

PIPOL
PPO 2015 – DIRETTIVE AVVISO PROGRAMMA SPECIFICO N. 8/15 E 12/15

Allegato A)

**MODULO DI RACCORDO TRA L'ATI DI FORMAZIONE E IL CENTRO PER L'IMPIEGO ATTESTANTE
LA CONFORMITA' DELL'OPERAZIONE FORMATIVA AL FABBISOGNO RILEVATO DELLE
PERSONE**

L'ATI di enti di formazione con capofila _____, operante nell'ambito territoriale della provincia di _____

e

il CPI di _____

ATTESTANO CONGIUNTAMENTE

che l'operazione formativa denominata " _____", rientrante nella tipologia formativa " _____" e connessa alla attuazione del programma specifico n. ___ del PPO 2015, è coerente al soddisfacimento del fabbisogno delle persone partecipanti rilevato dal CPI nei colloqui di orientamento svolti e documentato dal Patto di attivazione individuale – PAI – di ciascun partecipante.

Luogo e data

PER L'ATI

PER IL CPI

15_27_1_DDS_PROG GEST_2743_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 giugno 2015, n. 2743

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a "Formazione mirata all'inserimento lavorativo" presentate dal 1° al 15 maggio e dal 16 maggio al 1° giugno 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;

VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015, n. 797 del 30 aprile 2015 e n. 905 del 15 maggio 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014 con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;

VISTA la successiva delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014 di modifica alla DGR 1096/2014;

VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;

VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;

PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;

VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:

per ATI 1: Trieste

Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità

con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale

per ATI 2: Gorizia

Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità

con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia

per ATI 3: Udine

Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità

con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia

per ATI 4: Pordenone

Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità

con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale

VISTO il decreto n. 3487/LAVFOR.FP del 6 giugno 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - PON IOG FVG - FVG Progetto giovani - FVG Progetto occupabilità. Direttive per la realizzazione delle attività formative previste";

VISTI i successivi decreti di modifica n. 4544/LAVFOR.FP dell'11 luglio 2014, n. 4646/LAVFOR.FP del 21 luglio 2014, n. 6087/LAVFOR.FP del 9 settembre 2014, n. 6159/LAVFOR.FP del 17 settembre 2014, n.

6200/LAVFOR.FP del 23 settembre 2014, n. 6320/LAVFOR.FP del 30 settembre 2014, n. 8308/LAVFOR.FP del 18 novembre 2014, e n. 185 del 12 febbraio 2015;

EVIDENZIATO che le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo sono rivolte alle fasce di utenza 2 e 3 con fonte di finanziamento PON ed alla fascia di utenza 5 con fonte di finanziamento PAC;

PRECISATO che la fonte di finanziamento PON fa riferimento al Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile - PON IOG a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al cui interno l'Amministrazione regionale assume il ruolo di organismo intermedio e la fonte di finanziamento PAC fa riferimento al Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione - PAC nazionale;

VISTA la sopra menzionata delibera della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 con la quale sono stati fissati gli importi dei fondi necessari per la realizzazione delle attività di formazione per le fasce 2 e 3 - PON e per la fascia 5 - PAC, come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fascia 2 e 3 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.415.000,00	1.015.450,00	485.650,00	1.854.300,00	1.059.600,00

Fascia 5 PAC	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
7.026.542,69	1.672.228,00	726.492,49	2.786.875,40	1.840.946,80

VISTO il decreto 5027/LAVFOR.FP del 13 agosto 2014, integrato dal decreto 1740/LAVORU del 25/05/2015, con il quale è stata autorizzata la spesa relativa al Piano di Azione e Coesione/PAC;

PRECISATO che le Direttive prevedono che le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Ricerca e Università, via San Francesco 37, Trieste;

RICHIAMATI i progetti formativi già approvati o in corso di approvazione a seguito dei quali la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5 PAC	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
569.238,29	149.009,20	126.190,89	76.044,60	217.993,60

VISTE le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo presentate dal 1° al 15 maggio e dal 16 maggio al 1° giugno 2015 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale;

EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nelle relazioni istruttorie del 25 maggio e del 10 giugno 2015;

PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che tutte le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo sono state valutate positivamente e sono approvabili;

CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo determina la predisposizione del seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate suddivise in fascia di utenza 5 PAC e fascia di utenza 2-3 PON (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 3 operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo per complessivi euro 29.784,00 di cui:

- 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 19.800,00;

- 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 9.984,00;

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5 PAC	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
549.354,29	139.109,20	126.190,89	76.044,60	208.009,60

Fascia 2 e 3 PON	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.405.100,00	1.005.550,00	485.650,00	1.854.300,00	1.059.600,00

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed

integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo presentate dal 1° al 15 maggio e dal 16 maggio al 1° giugno 2015 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale e ATI 4 Pordenone con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale, è approvato il seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate suddivise in fascia di utenza 5 PAC e fascia di utenza 2-3 PON (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 3 operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo per complessivi euro 29.784,00 di cui:

- 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 19.800,00;

- 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 9.984,00.

3. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 26 giugno 2015

FERFOGLIA

15_27_1_DDS_PROG_GEST_2743_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO OPERAZIONI APPROVATE

PAC-INDIVIDUALIZZATI IMPRESE FASCIA 5

PAC - INDIVIDUALIZZATI IMPRESE FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'					
1	IL LAVORO DI GRUPPO NEI SERVIZI PER L'INFANZIA	FP1527268001	2015	9.900,00	9.900,00 AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			9.900,00	9.900,00
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			9.900,00	9.900,00
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'					
1	GESTIONE COMMESSE E ACQUISTI - V.T.	FP1531349001	2015	9.984,00	9.984,00 AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			9.984,00	9.984,00
	Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			9.984,00	9.984,00
	Totale con finanziamento PAC-IF5			19.884,00	19.884,00
	Totale PAC-IF5			19.884,00	19.884,00

PON-INDIVIDUALIZZATI IMPRESE

PON - INDIVIDUALIZZATI IMPRESE FASCIA 2 - 3

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'					
1	LAVORO DI GRUPPO E PROGETTAZIONE EDUCATIVA NEI SERVIZI PER L'INFANZIA	FP1527268002	2015	9.900,00	9.900,00 AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			9.900,00	9.900,00
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			9.900,00	9.900,00
	Totale con finanziamento PON-GIOMN			9.900,00	9.900,00
	Totale PON-GIOMN			9.900,00	9.900,00
	Totale con finanziamento			29.784,00	29.784,00
	Totale			29.784,00	29.784,00

15_27_1_DDS_PROG GEST_2744_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 giugno 2015, n. 2744

Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico n. 34. Approvazione operazioni formative "Misure compensative per il conseguimento della qualifica di Operatore socio-sanitario" - a valere sull'Asse 2 - Occupabilità - Azione 33 QBA - Mese di maggio 2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 4192/LAVFOR.FP dell'11 novembre 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 47 del 23 novembre 2011, con il quale è stato emanato l'Avviso per la presentazione di candidature e prototipi formativi per la realizzazione di operazioni formative finalizzate all'erogazione di misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario a valere sull'asse prioritario 2 - Occupabilità del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del programma specifico n. 34 del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011;

VISTI i decreti n. 4895/LAVFOR.FP del 7 dicembre 2011, n. 4925/LAVFOR.FP del 13 dicembre 2012 e n. 1837/LAVFOR.FP del 24 aprile 2012 con i quali sono state apportate modifiche e correzioni all'Avviso sopra citato;

EVIDENZIATO che il citato Avviso prevede l'individuazione di un unico soggetto affidatario per la realizzazione delle operazioni formative nel triennio 2011/2013 (anni formativi 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014) sull'intero territorio regionale;

VISTO il decreto n. 339/LAVFOR.FP del 31 gennaio 2012 con il quale è stata individuata, quale affidataria e soggetto attuatore delle operazioni formative, l'Associazione Temporanea formata da En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia (soggetto capofila) con sede a Trieste, Fondazione Opera Sacra Famiglia con sede a Pordenone, INDAR con sede a Udine, CRAMARS con sede a Tolmezzo, e I.R.E.S - Istituto Ricerche economiche e sociali del Friuli Venezia Giulia con sede a Udine;

PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di due tipologie di operazioni formative così individuate: prototipo formativo A - azione 33 QBA MCA "Azioni formative finalizzate alla qualificazione degli adulti", e prototipo formativo B - azione 33 QBA MCB "Azioni formative finalizzate alla qualificazione degli adulti";

PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni la somma complessiva di euro 3.400.000,00, suddivisa in euro 1.000.000,00 per la realizzazione delle operazioni formative nell'anno formativo 2011/2012, in euro 1.200.000,00 per la realizzazione delle operazioni formative nell'anno formativo 2012/2013, ed in euro 1.200.000,00 per la realizzazione delle operazioni formative nell'anno formativo 2013/2014;

PRECISATO altresì che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni suddivise nel triennio 2011/2013 possono essere utilizzate complessivamente;

VISTO il decreto n. 35/LAVFOR.FP del 15 gennaio 2014 con il quale il finanziamento complessivo del programma specifico 34 del PPO 2011 è stata aumentato da euro 3.400.000,00 ad euro 4.300.000,00 per effetto della previsione del programma specifico 16 del PPO 2013;

VISTO il decreto n. 3045/LAVFOR.FP del 5 maggio 2014 con il quale lo stanziamento del programma specifico 16 del PPO 2013 è stato aumentato da euro 900.000,00 ad euro 926.000,00;

VISTO il decreto n. 3071/LAVFOR.FP del 6 maggio 2014 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le edizioni dei prototipi formativi presentate dall'En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia nel mese di aprile 2014 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria risulta essere pari ad euro 336,00;

VISTO il decreto n. 4/LAVFOR.FP del 9 gennaio 2015 con il quale è stato approvato un ulteriore finanziamento a valere sul programma specifico 16 del PPO 2013 pari ad euro 1.454.448,00;

EVIDENZIATO che, a seguito del citato rifinanziamento e del decreto n.3071/LAVFOR.FP/2014, la nuova disponibilità finanziaria residua risulta essere pari ad euro 1.454.784,00;

VISTO il decreto n. 810/LAVFOR.FP del 17 aprile 2015 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le edizioni dei prototipi formativi presentate dall' En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia nel mese

di marzo 2015 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria risulta essere pari ad euro 39.900,00;
EVIDENZIATO che nel mese di aprile 2015 non è stata presentata alcuna edizione di prototipo formativo;

VISTE le edizioni dei prototipi formativi presentate dall'En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia nel mese di maggio 2015;

RITENUTO di approvare il seguente documento:

- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 edizione di prototipo formativo afferente le attività di tipologia prototipo A per un costo complessivo di euro 39.564,00;

PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;

EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la realizzazione delle operazioni formative è di complessivi euro 336,00;

EVIDENZIATO che l'attività formativa deve concludersi entro il 30 settembre 2015;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle edizioni dei prototipi formativi presentate dall' En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia nel mese di maggio 2015, è approvato il seguente documento:

- elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante).
- 2.** L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 edizione di prototipo formativo afferente le attività di tipologia prototipo A per un costo complessivo di euro 39.564,00.
- 3.** Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
- 4.** L'attività formativa deve concludersi entro il 30 settembre 2015.
- 5.** Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 giugno 2015

FERFOGLIA

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

22EAPF3QBAMCA Cloni

OB. 2 ASSE 2EA PER TIP. F. AZ. 33 - QBAMCA Cloni

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	MISURE COMPENSATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI O.S.S. - PROTOTIPO A	FP1529983001	A.T. MISURE COMPENSATIVE OSS 2011/13 (EN.A.I.P. FVG)	2015	39.564,00	39.564,00 AMMESSO
	Totale con finanziamento				39.564,00	39.564,00
	Totale				39.564,00	39.564,00
	Totale con finanziamento				39.564,00	39.564,00
	Totale				39.564,00	39.564,00

15_27_1_DDS_PROG GEST_2755_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 29 giugno 2015, n. 2755

Legge 236 del 19 luglio 1993 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" (articolo 9, commi 3 e 7). Finanziamento attività formative per occupati. Avviso emanato con decreto 6038/LAVFOR.FP/2012. Operatore: Centro Dolce Friuli Srl. Operazione codice FP1257656005. Autorizzazione proroga termine conclusione attività.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'articolo 21 che disciplina le competenze del Direttore di Servizio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982 n. 76, che disciplina l'attività di formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

VISTO il DPR n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76," di seguito Regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento emanato con DPR n. 87/Pres. Del 29/04/2010 che a sua volta ha abrogato il regolamento emanato con DPR n. 7/Pres.;

PRECISATO che il Regolamento si applica anche per attività finanziate da fondi diversi da quelli comunitari;

PRECISATO che in attuazione alle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;

RICORDATO che la Regione riceve periodicamente dallo Stato, ai sensi della legge 236/1993, fondi per il finanziamento di attività formative riservate ai lavoratori occupati;

RICHIAMATO l'Avviso emanato con decreto n. 6038/LAVFOR.FP/2012, pubblicato sul BUR n. 46/2012, che disciplina la presentazione e la realizzazione di operazioni formative finanziate ai sensi della legge 236/1993;

RICORDATO che:

- l'Avviso prevede che l'attività formativa in senso stretto si concluda entro il 30 giugno 2014;
- con decreto 2608/LAVFOR.FP/2014 (pubblicato sul BUR n. 18/2014) è stato stabilito che, su richiesta motivata del soggetto attuatore, il termine per la conclusione dell'attività può essere prorogato al 31 dicembre 2014;
- con decreto 8765/LAVFOR.FP/2014 (pubblicato sul BUR n. 52/2014) il termine di cui al precedente capoverso è stato prorogato al 30 giugno 2015;

ATTESO che il Centro Dolce Friuli s.r.l., soggetto attuatore dell'operazione codice FP1257656005, con nota ad prot. 0035399 dd. 26/06/2015, ha richiesto una ulteriore proroga per poter concludere l'attività entro il 31 luglio 2015;

RAVVISATE pertinenti e condivisibili le motivazioni addotte a supporto della richiesta e ritenuto pertanto di aderire alla richiesta stessa;

DECRETA

1) Il Centro Dolce Friuli s.r.l., soggetto attuatore dell'operazione codice FP1257656005, finanziata nell'ambito dell'Avviso emanato con decreto n. 6038/LAVFOR.FP/2012, pubblicato sul BUR n. 46/2012, è autorizzato a portare a termine l'attività formativa in senso stretto entro il 31 luglio 2015.

2) Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 29 giugno 2015

15_27_1_DGR_1144_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1144

POR FESR 2007/2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione - Rideterminazione delle risorse delle procedure di attivazione afferenti all'Attività 4.2.a di competenza della Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, come modificato dalle successive decisioni C(2010)5 del 4 gennaio 2010, C(2013) 2463 del 29 aprile 2013, C (2013) 8575 del 20 novembre 2013 e da ultimo C(2015) 316 final del 20.01.2015 ;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007, n. 19 del 14.01.2010 , n. 831 del 10 maggio 2013, n. 2442 del 20.12.2013 e n. 324 dd 27.02.2015 con le quali si prende atto delle suddette Decisioni;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e sue modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 24 della citata legge regionale 7/2008 con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato);

CONSIDERATO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008) e da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2011, n.0105/Pres;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008 della legge regionale 7/2008) la Giunta Regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente, approva il piano finanziario analitico del Programma, declinato per strutture regionali attuatrici e per annualità, e che la Giunta medesima su proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie approva anche l'elenco delle operazioni prioritarie con il relativo costo indicativo, e/o i bandi e gli inviti con le relative risorse e/o assegni le risorse agli strumenti regionali di settore cofinan-

ziati dal Programma;

PRESO ATTO della riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale da ultimo intervenuta a seguito delle modifiche apportate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1935 del 17.10.2014 all'allegato A recante <<Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali>> di cui alla D.G.R. n. 1612 del 13.09.2013;

PRESO ATTO inoltre dell'emanazione del Decreto n. 099/Pres del 15 maggio 2015 relativo alla modifica dell'attribuzione degli incarichi di alcuni Assessori;

RICHIAMATO il piano finanziario analitico del POR da ultimo approvato con deliberazione n. 324 di data 27.02.2015 declinato per Priorità/Obiettivo operativo/Attività/Struttura regionale attuatrice e per annualità che assegna alla Presidenza della Regione Servizio coordinamento politiche per la montagna la seguente dotazione finanziaria:

Attività	Totale spesa programmata	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE	di cui Enti Locali
4.2.a	24.152.101	7.728.673	9.781.601	5.211.364	1.430.463
TOTALE	24.152.101	7.728.673	9.781.601	5.211.364	1.430.463

VISTA, inoltre, la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e ss. mm. e ii. che all'art. 19 prevede le modalità di attribuzione dei fondi regionali finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi comunitari o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio, e che dispone al proprio comma 4 lett. c) la specifica procedura per attribuire i fondi regionali da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario (denominato Piano Aggiuntivo Regionale di seguito anche PAR);

RILEVATO che con riferimento all'attività 4.2.a linee di intervento 1, 2 e 5 la dotazione finanziaria complessivamente assegnata titolo di PAR ammonta ad € 7.654.886,38;

CONSIDERATO che sulla base del disposto dell'articolo 7, comma 4 del regolamento soprarichiamato, la Giunta regionale, con apposite deliberazioni approva le procedure e i termini per l'implementazione delle attività a regia regionale (bandi/inviti) e l'elenco delle operazioni prioritarie a titolarità regionale unitamente al loro costo indicativo;

CONSIDERATO che, in base al disposto del richiamato art. 7, la Presidenza della Regione Servizio coordinamento politiche per la montagna ha provveduto, tramite apposite deliberazioni ad attivare le seguenti risorse del piano finanziario POR:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	DGR procedura di attivazione iniziale	Ultima DGR di rettifica della dotazione finanziaria	Risorse attivate ad oggi			
				Totale spesa pubblica attivata	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
4.2.a linea 1	PATT 6583	DGR 2864/2009	DGR 1312/2013	4.273.275,33	1.424.339,77	1.802.680,07	1.046.255,49
4.2.a linea 1	PATT 6601	DGR 2698/2009	DGR 1312/2013	8.001.722,19	2.588.860,43	3.276.526,54	2.136.335,22
4.2.a linea 1	PATT 33040	DGR 1707/2011	DGR 1312/2013	4.129.825,16	1.366.156,55	1.729.041,88	1.034.626,73
4.2.a linea 2	PATT 6622	DGR 2777/2009	DGR 1312/2013	1.355.943,37	544.391,95	688.996,13	122.555,29
TOTALE				17.760.766,05	5.923.748,70	7.497.244,62	4.339.772,73

CONSIDERATO che, in base al disposto del richiamato art. 7, la Presidenza della Regione Servizio coordinamento politiche per la montagna ha provveduto, tramite apposite deliberazioni ad attivare le seguenti risorse del piano finanziario PAR:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	DGR procedura di attivazione iniziale	Ultima DGR di rettifica della dotazione finanziaria	Risorse attivate ad oggi			
				Totale spesa pubblica attivata	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
4.2.a linea 1	PATT 6601	DGR 2698/2009	DGR 1366/2011	1.278.830,23	531.461,91	672.631,48	74.736,84
4.2.a linea 1	PATT 33040	DGR 1707/2011	LR 5/2013	755.003,43	265.133,98	335.560,20	154.309,25

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	DGR procedura di attivazione iniziale	Ultima DGR di rettifica della dotazione finanziaria	Risorse attivate ad oggi			
				Totale spesa pubblica attivata	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
4.2.a linea 2	PATT 6622	DGR 2777/2009	DGR 708/2011	1.090.416,36	453.160,05	573.530,68	63.725,63
4.2.a linea 5	PATT 6587	DGR 2697/2009	DGR 708/2011	4.530.636,36	1.882.861,86	2.382.997,05	264.777,45
TOTALE				7.654.886,38	3.132.617,8	3.964.719,41	557.549,17

VISTI gli "orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)" di cui alla Decisione della Commissione europea c(2015) 2771 del 30.4.2015 ed in particolare la sezione 2.2 "modifica delle decisioni della Commissione relative ai programmi", che raccomanda il rispetto del termine del 30 settembre 2015 per ogni modifica del piano di finanziamento del Programma;

VISTA la nota dell'autorità di gestione prot. 3868 del 13/05/2015 che raccomanda alle strutture regionali attuatrici del POR FESR di provvedere ad una verifica puntuale dell'ammontare delle risorse effettivamente disponibili per ciascuna linea di intervento, provvedendo contestualmente ad adottare tutti gli atti necessari (Decreti del direttore centrale di disimpegno e delibere di giunta regionale di rideterminazione delle risorse delle procedure di attivazione) l'adozione degli atti funzionali all'attività di riprogrammazione finanziaria del POR;

ATTESO che con vari decreti del Direttore centrale e successivamente del Direttore di Servizio con i quali nel tempo si è proceduto alla rideterminazione degli impegni e ai contestuali disimpegni a valere sui progetti inerenti alle linee di intervento 4.2.a linea 1, 4.2.a linea 2, 4.2.a linea 5;

CONSIDERATO che, anche in esito ai summenzionati decreti risultano disponibili risorse POR non utilizzate o utilizzabili a valere sulle seguenti procedure di attivazione:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse da disattivare			
		Risorse disponibili	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
4.2.a linea 1	PATT 6583	587.789,04	201.663,33	255.230,01	130.895,70
4.2.a linea 1	PATT 6601	731.949,31	238.297,73	301.595,29	192.056,29
4.2.a linea 2	PATT 6622	142.442,38	58.778,25	74.391,27	9.272,86
TOTALE		1.462.180,73	498.739,31	631.216,57	332.224,85

CONSIDERATO che, anche in esito ai summenzionati decreti risultano disponibili risorse PAR non utilizzate o utilizzabili a valere sulle seguenti procedure di attivazione:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse da disattivare			
		Risorse disponibili	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
4.2.a linea 1	PATT 6601	223.493,69	92.880,52	117.551,86	13.061,31
4.2.a linea 2	PATT 6622	221.218,15	91.934,83	116.355,00	12.928,32
4.2.a linea 5	PATT 6587	661.664,39	274.977,48	348.018,27	38.668,64
TOTALE		1.106.376,23	459.792,83	581.925,13	64.658,27

ATTESO che le risorse POR e PAR disponibili e non utilizzate o utilizzabili a valere sulla procedura di attivazione PATT 33040 relativa all'attività 4.2.a linea di intervento 1 verranno rideterminate con successivo provvedimento;

RITENUTO opportuno procedere alla rideterminazione delle risorse delle procedure di attivazione, consentendone la riprogrammazione finanziaria da parte dell'Autorità di Gestione in favore di altri assi/direzioni;

SU PROPOSTA del Presidente, di concerto con l'Assessore alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali, all'unanimità,

DELIBERA

1. di procedere alla rideterminazione delle procedure di attivazione con riferimento alle seguenti risorse del Programma operativo regionale, piano finanziario del POR:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse disattivate			
		Risorse totali	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
4.2.a linea 1	PATT 6583	587.789,04	201.663,33	255.230,01	130.895,70
4.2.a linea 1	PATT 6601	731.949,31	238.297,73	301.595,29	192.056,29

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse disattivate			
		Risorse totali	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
4.2.a linea 2	PATT 6622	142.442,38	58.778,25	74.391,27	9.272,86
TOTALE		1.462.180,73	498.739,31	631.216,57	332.224,85

2. di procedere alla rideterminazione delle procedure di attivazione con riferimento alle seguenti risorse del Programma operativo regionale, piano finanziario del PAR:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse disattivate			
		Risorse totali	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
4.2.a linea 1	PATT 6601	223.493,69	92.880,52	117.551,86	13.061,31
4.2.a linea 2	PATT 6622	221.218,15	91.934,83	116.355,00	12.928,32
4.2.a linea 5	PATT 6587	661.664,39	274.977,48	348.018,27	38.668,64
TOTALE		1.106.376,23	459.792,83	581.925,13	64.658,27

3. a seguito di quanto disposto al punto 1, di aggiornare le risorse assegnate alle procedure di attivazione di competenza della Presidenza della Regione Servizio coordinamento politiche per la montagna come di seguito indicato a valere sul piano finanziario del POR:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse attivate			
		Risorse totali	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
4.2.a linea 1	PATT 6583	3.685.486,29	1.222.676,44	1.547.450,06	915.359,79
4.2.a linea 1	PATT 6601	7.269.772,88	2.350.562,70	2.974.931,25	1.944.278,93
4.2.a linea 2	PATT 6622	1.213.500,99	485.613,70	614.604,86	113.282,43
TOTALE		12.168.760,16	4.058.852,84	5.136.986,17	2.972.921,15

4. a seguito di quanto disposto al punto 2, di aggiornare le risorse assegnate alle procedure di attivazione di competenza della Presidenza della Regione Servizio coordinamento politiche per la montagna come di seguito indicato a valere sul piano finanziario del PAR:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse attivate			
		Risorse totali	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
4.2.a linea 1	PATT 6601	1.055.336,54	438.581,39	555.079,62	61.675,53
4.2.a linea 2	PATT 6622	869.198,21	361.225,22	457.175,68	50.797,31
4.2.a linea 5	PATT 6587	3.868.971,97	1.607.884,38	2.034.978,78	226.108,81
TOTALE		5.793.506,72	2.407.690,99	3.047.234,08	338.581,65

5. di autorizzare l'ADG ad utilizzare tali risorse nell'ambito della riprogrammazione finanziaria del POR FESR, anche trasferendole in favore di altri assi e/o direzioni centrali;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_27_1_DGR_1146_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1146

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'Autorità della cooperativa "Horus - Società cooperativa consortile a rl" con sede in Fagagna, senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento per atto dell'autorità di società cooperative;

VISTI il verbale concernente la revisione ordinaria ultimata il giorno 27.02.2015 alla cooperativa "Horus - Società Cooperativa Consortile a r.l." con sede in Fagagna, ed il successivo supplemento di verifica dd.10.03.2015, dai quali si evince che la società, allo stato inattiva, non persegue lo scopo mutualistico;

RILEVATO, pertanto, che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti normativi per procedere allo scioglimento per atto dell'autorità della suddetta cooperativa ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., atteso il mancato perseguimento dello scopo mutualistico da parte dell'ente;

RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente anche dal revisore medesimo, di sciogliere la cooperativa per atto dell'autorità, a norma dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., senza procedere alla nomina di un commissario liquidatore, in quanto, ai sensi del D.M. 17.01.2007, l'attivo patrimoniale siccome risultante dal bilancio al 31.12.2013, ultimo approvato dagli organi sociali dell'ente, è inferiore ad € 25.000,00.-;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 4 giugno 2015, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

VISTO, infine, il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali; all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa "Horus - Società Cooperativa Consortile a r.l." con sede in Fagagna, C.F. 02648250302, costituita addì 03.02.2011 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007.

- E' fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_27_1_DGR_1147_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1147

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'Autorità della cooperativa "Food & wine doc - Movimento cibo cultura turismo in FVG - Sc a rl" con sede in Turriaco, senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento per atto dell'autorità di società cooperative;

VISTA la relazione di mancata revisione ultimata in data 01.04.2015 concernente la cooperativa "Food & Wine Doc - Movimento Cibo Cultura Turismo in F.V.G. - S.c.a r.l." con sede in Turriaco, da cui si evince sia che il legale rappresentante della società, con la propria condotta omissiva, ha impedito di fatto al revisore di effettuare la verifica ispettiva di competenza, sia che l'ente, attualmente inattivo, non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stato costituito;

RILEVATO, pertanto, che detta ultima circostanza costituisce presupposto normativo per procedere allo scioglimento per atto dell'autorità della succitata cooperativa ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c.;

RAVVISATA, quindi, la necessità di sciogliere la cooperativa per atto dell'autorità, a norma dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., senza procedere alla nomina di un commissario liquidatore, in quanto, ai sensi del D.M. 17.01.2007, l'attivo patrimoniale siccome risultante dal bilancio al 31.12.2012, ultimo approvato dagli organi sociali dell'ente, è inferiore ad € 25.000,00.-;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 4 giugno

2015, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

VISTO, infine, il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali; all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa "Food & Wine Doc - Movimento Cibo Cultura Turismo in F.V.G. - S.c.a r.l." con sede in Turriaco, C.F. 01130960311, costituita addì 13.09.2011 per rogito notaio dott. Fabio Conte di Udine, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007.

- E' fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE. BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_27_1_DGR_1148_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1148

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'Autorità della cooperativa "Era Società cooperativa" con sede in Pordenone, senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento per atto dell'autorità di società cooperative;

VISTA la relazione di mancata revisione ultimata in data 04.05.2015 concernente la cooperativa "Era Società Cooperativa" con sede in Pordenone, da cui si evince sia che il legale rappresentante della predetta società, con la propria condotta omissiva, ha impedito di fatto al revisore di effettuare la verifica ispettiva di competenza sia che l'ente, attualmente inattivo, non ha curato il deposito del bilancio di esercizio dalla data di costituzione, avvenuta addì 23.07.2012, omettendosi quindi l'adempimento di tale incombenza per gli esercizi 2012 e 2013;

CONSIDERATO che il mancato deposito del bilancio per due esercizi consecutivi costituisce presupposto per l'assunzione del provvedimento dello scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c.;

ATTESO, altresì, che l'assoluta assenza di deposito dei bilanci di esercizio non consente di accertare, ai sensi del D.M. 17.01.2007, l'esistenza di un attivo patrimoniale superiore ad € 25.000,00.- ovvero di poste di natura immobiliare, sussistendo quindi i requisiti onde adottare il provvedimento dello scioglimento per atto dell'autorità a norma dell'articolo 2545-septiesdecies c.c. della società in parola, senza nomina di commissario liquidatore;

RAVVISATA, conseguentemente, la necessità, fatta presente anche dal revisore medesimo, di procedere allo scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c. della predetta cooperativa, senza nomina di commissario liquidatore, ricorrendo ai presupposti di legge;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 4 giugno 2015, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

VISTO, infine, il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali; all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa "Era Società Cooperativa" con sede in Pordenone, C.F. 01720450939, costituita addì 23.07.2012 per rogito notaio dott. Paolo Vuolo di Pordenone, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007.

- E' fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_27_1_DGR_1149_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1149

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'Autorità della "Società cooperativa sociale La Roia a responsabilità limitata" con sede in Monfalcone, senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento per atto dell'autorità di società cooperative;

VISTO il verbale di revisione ordinaria ultimato addì 23.04.2015 alla "Società Cooperativa Sociale La Roia a responsabilità limitata" con sede in Monfalcone, è emerso che la società, allo stato inattiva, non persegue lo scopo mutualistico;

RILEVATO, pertanto, che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti normativi per procedere allo scioglimento per atto dell'autorità della suddetta cooperativa ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., atteso l'acclarato mancato perseguimento dello scopo mutualistico da parte dell'ente;

RAVVISATA, quindi, la necessità, fatta presente anche dal revisore medesimo, di sciogliere la cooperativa per atto dell'autorità, a norma dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., senza procedere alla nomina di un commissario liquidatore, ai sensi del D.M. 17.01.2007, nell'acclarata impossibilità di accertare l'esistenza di un attivo patrimoniale superiore ad € 25.000,00.- o di poste di natura immobiliare, stante l'omesso deposito di bilanci di esercizio dalla costituzione della società, avvenuta addì 08.08.2013;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 4 giugno 2015, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

VISTO, infine, il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali; all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., la "Società Cooperativa Sociale La Roia a responsabilità limitata" con sede in Monfalcone, C.F. 01149620310, costituita addì 08.08.2013 per rogito notaio dott. Antonio Grimaldi di Grado, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007.

- E' fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE. BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_27_1_DGR_1150_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1150

Art. 2545-septiesdecies cc e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell'Autorità della cooperativa "Rinascita - Società cooperativa sociale" con sede in Trieste, senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies c.c. concernente lo scioglimento per atto dell'autorità di società cooperative;

VISTO il verbale di revisione Sezione I - Rilevazione relativo alla cooperativa "Rinascita - Società Cooperativa Sociale" con sede in Trieste, ultimato in data 05.12.2014, è emerso che l'ente, allo stato inattivo, era privo della casella di posta elettronica funzionante, non operava al fine del conseguimento degli scopi per cui è stato costituito, non aveva aggiornato le scritture contabili nonché non impiegava alcun socio svantaggiato;

ESAMINATA, altresì, la diffida del revisore notificata al legale rappresentante della società addì 05.12.2014, con cui si è intimato allo stesso di porre rimedio alle irregolarità acclamate entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto medesimo;

VERIFICATO, inoltre, il contenuto della successiva relazione di mancato accertamento, completata il giorno 15.04.2015, si evince che il presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa, fatta salva la riattivazione della casella di posta elettronica, non ha ottemperato a quanto richiesto, poiché non ha provveduto ad eliminare le restanti irregolarità riscontrate, divenute pertanto insanabili, essendosi, vieppiù, appurato il mancato perseguimento dello scopo mutualistico;

RILEVATO, pertanto, che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti normativi per procedere allo scioglimento per atto dell'autorità della suddetta cooperativa ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., in quanto l'ente non persegue lo scopo mutualistico;

RAVVISATA, quindi, la necessità di sciogliere la cooperativa per atto dell'autorità, a norma dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., senza procedere alla nomina di un commissario liquidatore, ai sensi del D.M. 17.01.2007, nell'acclaramento impossibilità di accertare comunque l'esistenza di un attivo patrimoniale superiore ad € 25.000,00.- o di poste di natura immobiliare, stante l'omesso deposito di bilanci di esercizio dalla costituzione dell'ente, avvenuta addì 04.12.2013;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 4 giugno

2015, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

VISTO, infine, il decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali; all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa "Rinascita - Società Cooperativa Sociale" con sede in Trieste, C.F. 01240180321, costituita addì 04.12.2013 per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dd.17.1.2007.

- E' fatta salva la possibilità per i creditori o altri interessati di chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 17.7.1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_27_1_DGR_1153_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1153

LR 76/1982. Tecnico meccatronico delle autoriparazioni - Standard formativi regionali - Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge 11 dicembre 2012, n. 224 "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione" che dispone, in particolare, l'unificazione delle attività di meccanica, motoristica ed elettrauto, nella nuova ed unica attività di "meccatronica";

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 12 giugno 2014, recante "standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni";

CONSIDERATO che, in base alla normativa sopra richiamata, la formazione del tecnico meccatronico delle autoriparazioni è di competenza delle Regioni che provvedono alla definizione degli standard per la formazione, nonché alla programmazione e organizzazione dei relativi corsi nel rispetto degli elementi minimi previsti dalla normativa stessa;

RITENUTO pertanto di procedere al recepimento dei contenuti del citato Accordo;

VISTO il documento "Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni - standard formativi regionali" frutto del lavoro tecnico congiunto svolto dagli uffici regionali con i rappresentanti delle parti sociali settoriali che ha consentito di definire in maniera condivisa e nel dettaglio gli standard formativi, nonché le disposizioni inerenti il riconoscimento dei crediti formativi che consentono di ridurre la durata dei percorsi formativi in funzione delle competenze già acquisite dai singoli individui;

SENTITA la Commissione Regionale per la Formazione Professionale attraverso procedura di consultazione scritta avviata con nota n. 26431/P del 5 maggio 2015;

RITENUTO pertanto di approvare il documento "Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni - standard formativi regionali";

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche

giovanili, ricerca e università;
all'unanimità,

DELIBERA

1. E' approvato il documento "Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni - standard formativi regionali" - Allegato n. 1 - quale parte integrante del presente atto.
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

Allegato n. 1: Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni - standard formativi regionali (pag. 1)

TIPOLOGIA DI UTENZA	CARATTERISTICHE DEL PERCORSO FORMATIVO	CREDITI FORMATIVI	TITOLO ACQUISITO
SENZA ALCUNA COMPETENZA	<p><u>Durata:</u> 600 ore (di cui 30% di tirocinio)</p> <p><u>Contenuti:</u> si riferiscono a tutte le competenze previste dall'Accordo Stato/Regioni del 12/06/2014</p> <p><u>Frequenza:</u> obbligatoria con un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo (al netto degli esami finali)</p>	Non previsti	Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (attestato di qualifica)
IN POSSESSO DI QUALIFICA COERENTE IEFP (AUTOCARROZZIERE)	<p><u>Durata:</u> 300 ore (tirocinio non previsto)</p> <p><u>Contenuti:</u> si riferiscono a tutte le competenze previste dall'Accordo Stato/Regioni del 12/06/2014 ad esclusione della competenza n. 1 "Gestione dell'attività di autoriparazione"</p> <p><u>Frequenza:</u> obbligatoria con un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo (al netto degli esami finali)</p>	Non previsti	Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (attestato di qualifica)
RESPONSABILI TECNICI (DI IMPRESE GIÀ ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE O NELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE E ABILITATE ALLE ATTIVITÀ DI MECCANICA E MOTORISTICA O A QUELLA DI ELLETTRAUTO) NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE LETTERE A) E C) DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 122/1992	<p><u>Durata:</u> 40 ore</p> <p><u>Contenuti:</u> si riferiscono alle competenze non possedute previste dall'Accordo Stato/Regioni del 12/06/2014.</p> <p><u>Frequenza:</u> obbligatoria con un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo (al netto degli esami finali)</p>	<p>La frequenza negli ultimi 3 anni (precedenti la data della domanda di iscrizione) di uno o più corsi di formazione/aggiornamento della durata complessiva di almeno tre giornate, dà diritto a un <u>credito formativo di 20 ore.</u></p> <p>Ai fini della valutazione del credito da parte delle istituzioni formative i corsi frequentati devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ relativi a contenuti inerenti la diagnosi, manutenzione e riparazione di veicoli a motore; ▪ promossi da: <ul style="list-style-type: none"> ○ case costruttrici di veicoli, case produttrici o distributori di componentistica, anche di sistemi diagnostici ○ associazioni di categoria ○ enti di formazione professionale accreditati 	Responsabile tecnico meccatronico delle autoriparazioni (attestato di frequenza)

Allegato n. 1: Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni - standard formativi regionali (pag. 2)

TIPOLOGIA DI UTENZA	CARATTERISTICHE DEL PERCORSO FORMATIVO	CREDITI FORMATIVI	TITOLO ACQUISITO
<p>IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP):</p> <ul style="list-style-type: none"> • OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE – MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI • TECNICO RIPARATORE DEI VEICOLI A MOTORE 	<p>Non previsto alcun percorso formativo in quanto titolo equivalente</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente in quanto già in possesso di titolo equivalente</p>
<p>IN POSSESSO DI ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (STATALE O REGIONALE) RIFERITO ALLA RIPARAZIONE DI PARTI E DI SISTEMI MECCANICI E/O ELETTROMECCANICI DEI VEICOLI A MOTORE</p>	<p><u>Durata</u>: 40 ore <u>Contenuti</u>: si riferiscono all'aggiornamento delle competenze relative alla riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo <u>Frequenza</u>: obbligatoria con un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo (al netto degli esami finali)</p>	<p>La frequenza negli ultimi 3 anni (precedenti la data della domanda di iscrizione) di uno o più corsi di formazione/aggiornamento della durata complessiva di almeno tre giornate, dà diritto a un <u>credito formativo di 20 ore</u>.</p> <p>Ai fini della valutazione del credito da parte delle istituzioni formative i corsi frequentati devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ relativi a contenuti inerenti la diagnosi, manutenzione e riparazione di veicoli a motore; ▪ promossi da: <ul style="list-style-type: none"> ○ case costruttrici di veicoli, case produttrici o distributori di componentistica, anche di sistemi diagnostici ○ associazioni di categoria ○ enti di formazione professionale accreditati 	<p>Tecnico meccatronico delle autoriparazioni (attestato di frequenza)</p>

Per quanto non presente nello schema sopra riportato si demanda alla normativa vigente in materia di formazione professionale.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_27_1_DGR_1162_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1162

DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60: delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio al Comune di San Daniele del Friuli.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice e, in particolare l'articolo 146, comma 6, del Codice ai sensi del quale la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e può delegare tale funzione, per i rispettivi territori, a Province, forme associative e di cooperazione tra enti locali, agli Enti Parco ovvero a Comuni purchè gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO l'articolo 159, comma 1, dello stesso Codice, recante regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi del quale entro il 31 dicembre 2009 "le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009";

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e in particolare:

- l'articolo 59 che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio;

- l'articolo 60, comma 4 bis, ai sensi del quale la "Giunta regionale, previa verifica dei presupposti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 da parte della struttura competente, stabilisce i Comuni delegati all'esercizio della funzione autorizzativa in materia di paesaggio";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2970, con la quale sono stati impartiti i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6 del Codice;

DATO ATTO che l'allegato A, punto 1, della citata deliberazione della Giunta regionale 2970/2008, dispone:

- alla lettera a) che i Comuni, per rispondere ai criteri di attuazione delle condizioni richieste dal Codice, devono nominare la Commissione locale per il paesaggio appositamente prevista dall'art. 148 del Codice e disciplinata dall'articolo 59 della legge regionale 5/2007 e dal D.P.Reg. 29 settembre 2009, n. 268;

- alla lettera b) che i Comuni con numero di abitanti pari o superiore a 5000 e con numero di autorizzazioni paesaggistiche annue superiori a 10 devono altresì nominare un responsabile del procedimento diverso rispetto a quello preposto ai procedimenti urbanistico-edilizi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23.07.2009, n. 1749, con la quale è stato approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146, comma 6 e 159, comma 1, del D.Lgs 42/2004, l'elenco dei Comuni idonei all'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, tra i quali il Comune di San Daniele del Friuli;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 8 giugno 2012, n. 1026, con la quale è stata confermata la delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio al Comune di San Daniele;

VISTA la nota del Comune di San Daniele del Friuli assunta al protocollo generale n. 13664 del 27 maggio 2015 di trasmissione della deliberazione della Giunta comunale n. 72 dd. 14.05.2015 con la quale è stata ricostituita la Commissione locale per il paesaggio per il triennio 2015-2017 nonché la successiva nota accolta al protocollo n. 14978 del 9 giugno 2015, con la quale il Comune ha comunicato di avere provveduto ad attuare il principio di differenziazione tra i procedimenti paesaggistici e i procedimenti urbanistico-edilizi come previsto all'allegato A, punto 1, lettera b), della deliberazione della Giunta regionale 2970/2008;

PRESO ATTO che il Servizio tutela del paesaggio e della biodiversità della Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 2970 del 30 dicembre 2008, ha espletato la necessaria verifica

del rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione medesima per l'idoneità all'esercizio della funzione autorizzatoria del Comune di San Daniele del Friuli;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in narrativa è confermata la delega per l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenze indicate all'articolo 60 della legge regionale 5/2007, al Comune di San Daniele del Friuli per il triennio 2015-2017.

2. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_27_1_DGR_1165_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1165

POR FESR 2007/2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione - Rideterminazione delle risorse delle procedure di attivazione afferenti all'Attività 2.1.a. "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale", Linea di intervento 2.1.a.3 "Tutela ambienti naturali e fauna", di competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio tutela del paesaggio e biodiversità.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale FESR 2007-2013 (di seguito POR) per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007, come modificato dalle successive decisioni C(2010)5 del 4 gennaio 2010, C(2013) 2463 del 29 aprile 2013, C (2013) 8575 del 20 novembre 2013 e da ultimo C(2015) 316 final del 20.01.2015 ;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007, n. 19 del 14.01.2010 , n. 831 del 10 maggio 2013, n. 2442 del 20.12.2013 e n. 324 dd 27.02.2015 con le quali si prende atto delle suddette Decisioni;

VISTA la Legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e sue modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 24 della citata legge regionale 7/2008 con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013, è costituito il Fondo POR FESR 2007-2013, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato);

CONSIDERATO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale summenzionata, con Decreto n. 238/Pres. del 13 settembre 2008 è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008) e da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2011, n.0105/Pres (pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 18 maggio 2011);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4 del suddetto Regolamento la Giunta Regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente, approva il piano finanziario analitico del Programma, declinato per strutture regionali attuatrici e per annualità, e che la Giunta medesima su proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore regionale alle attività produttive, alla cooperazione e al turismo approva anche l'elenco delle operazioni prioritarie con il relativo costo indicativo, e/o i bandi e gli inviti con le relative risorse e/o assegna le risorse agli strumenti regionali di settore cofinanziati dal Programma;

PRESO ATTO della riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale da ultimo intervenuta a seguito delle modifiche apportate dalla Giunta regionale, con propria deliberazione n. 1935 del 17.10.2014 all'allegato A recante <<Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali>> di cui alla D.G.R. n. 1612 del 13.09.2013;

PRESO ATTO inoltre dell'emanazione del Decreto n. 099/Pres. del 15 maggio 2015 relativo alla modifica dell'attribuzione degli incarichi di alcuni Assessori;

RICHIAMATO il piano finanziario analitico del Programma da ultimo approvato con deliberazione n. 324 di data 27.02.2015 declinato per Priorità/Obiettivo operativo/Attività/Struttura regionale attuatrice e per annualità che assegna alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università per la parte di competenza relativa all'Attività 2.1.a "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale" (Linea di intervento 2.1.a.3) la seguente dotazione finanziaria:

Linea di intervento	Totale spesa programmata	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE	di cui Enti Locali
2.1.a.3	3.473.738,00	1.111.596,00	1.406.864,00	210.078,00	745.200,00
TOTALE	3.473.738,00	1.111.596,00	1.406.864,00	210.078,00	745.200,00

CONSIDERATO che sulla base del disposto dell'articolo 7, comma 4 del Regolamento soprarichiamato, la Giunta regionale, con apposite deliberazioni, approva le procedure e i termini per l'implementazione delle attività a regia regionale (bandi/inviti) e l'elenco delle operazioni prioritarie a titolarità regionale unitamente al loro costo indicativo;

CONSIDERATO che, in base al disposto del richiamato art. 7, la Direzione centrale competente per la Linea di intervento 2.1.a.3 ha provveduto, tramite apposite deliberazioni, ad attivare le seguenti risorse:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	DGR procedura di attivazione iniziale	Ultima DGR di rettifica della dotazione finanziaria	Risorse attivate ad oggi			
				Totale spesa pubblica attivata	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
2.1.a.3.	PATT18561	1577/4.8.2010	478/21.3.2013	308.195,74	128.081,30	162.102,97	18.011,47
2.1.a.3	PATT28363	486/18.3.2011	478/21.3.2013	2.186.604,26	908.718,30	1.150.097,18	127.788,78
2.1.a.3.	PATT37716	614/13.4.2012	1098/13.6.2014	233.737,15	74.795,89	94.663,55	64.277,71
TOTALE				2.728.537,15	1.111.595,49	1.406.863,70	210.077,96

VISTI gli "orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)" di cui alla Decisione della Commissione europea c(2015) 2771 del 30.4.2015 ed in particolare la sezione 2.2 "modifica delle decisioni della Commissione relative ai programmi", che raccomanda il rispetto del termine del 30 settembre 2015 per ogni modifica del piano di finanziamento del Programma;

VISTA la nota dell'Autorità di Gestione prot. 3868 del 13/05/2015 che raccomanda alle strutture regio-

nali attuatrici del POR FESR di provvedere ad una verifica puntuale dell'ammontare delle risorse effettivamente disponibili per ciascuna linea di intervento, provvedendo contestualmente ad adottare tutti gli atti necessari (Decreti del direttore centrale di disimpegno e delibere di giunta regionale di rideterminazione delle risorse delle procedure di attivazione) ai fini dell'adozione degli atti funzionali all'attività di riprogrammazione finanziaria del POR;

CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione, per le vie brevi, invita la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia a predisporre il presente provvedimento per la sola Linea di intervento 2.1.a.3, al fine di rendere più tempestiva possibile la procedura di riprogrammazione della spesa;

RICHIAMATI i decreti del Direttore centrale con i quali si è proceduto alla rideterminazione degli impegni e ai contestuali disimpegni con riferimento ai progetti inerenti alla Linea di intervento 2.1.a.3. come di seguito indicati:

Codice proc. Attiv.	CODICE MIC	N/DATA DECRETO	Imp. impegno rideterminato	Importo disimpegnato
PATT 18561	3398	STBP/B/2493 dd 13.6.2014	80.211,13	2.576,61
PATT 28363	5371	STBP/B/4581 dd 6.11.2014	82.429,97	13.127,43
PATT 28363	5369	STBP/B/3074 dd 6.8.2014	473764,95	19.766,26
		STBP/B/554 dd 16.2.2015		18,79
PATT 28363	5363	STBP/B/555 dd 16.2.2015	143.891,24	35.101,00
PATT 28363	5368	STBP/B/275 dd 30.1.2015	116.573,86	15.621,21
PATT 28363	5362	STBP/B/276 dd 30.1.2015	73.798,14	7.455,12
PATT 28363	5370	STBP/B/2669 dd 3.7.2014	143.485,73	24.746,59
PATT 28363	5372	STBP/B/5368 dd. 11.12.2014	138.060,48	26.742,50
PATT 28363	5364	STBP/B/138 dd 26.1.2015	101.882,01	1.627,66
PATT 37716	8253	STBP/B/4581 del 6.11.2014	228.941,08	4.796,07
Totale importo disimpegnato				151.579,24

RICHIAMATO il decreto del Direttore centrale n. STBP/B/5125 dd 26.11.2014 con il quale si è proceduto all'impegno integrativo di € 9.840,59 sul progetto codice MIC 5364 attingendo alla disponibilità di risorse finanziarie, precedentemente disimpegnate, presenti sulla procedura di cui al bando approvato con delibera di Giunta regionale n. 486 dd. 18.03.2011 (PATT 28363);

CONSIDERATO pertanto, in esito ai soprarichiamati decreti, che risultano disponibili risorse non utilizzate o utilizzabili a valere sulle seguenti procedure di attivazione:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse da disattivare			
		Risorse disponibili	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
2.1.a.3.	PATT18561	2.576,61	1.070,80	1.355,23	150,58
2.1.a.3.	PATT28363	134.365,97	55.840,28	70.673,09	7.852,60
2.1.a.3.	PATT37716	4.796,07	1.534,76	1.942,41	1.318,90
TOTALE		141.738,65	58.445,84	73.970,73	9.322,08

RITENUTO opportuno procedere alla rideterminazione delle risorse delle procedure di attivazione, consentendone la riprogrammazione finanziaria da parte dell'Autorità di Gestione in favore di altri assi/direzioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, di concerto con l'Assessore alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali, all'unanimità,

DELIBERA

1. di procedere alla rideterminazione delle procedure di attivazione con riferimento alle seguenti risorse:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse disattivate			
		Risorse totali	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
2.1.a.3.	PATT18561	2.576,61	1.070,80	1.355,23	150,58
2.1.a.3.	PATT28363	134.365,97	55.840,28	70.673,09	7.852,60
2.1.a.3.	PATT37716	4.796,07	1.534,76	1.942,41	1.318,90
TOTALE		141.738,65	58.445,84	73.970,73	9.322,08

2. a seguito di quanto disposto al punto 1, di aggiornare le risorse assegnate alle procedure di attivazione afferenti all'Attività 2.1.a. "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale", Linea di intervento 2.1.a.3 "Tutela ambienti naturali e fauna", di competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia come di seguito indicato:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse attivate			
		Risorse totali	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
2.1.a.3.	PATT18561	305.619,13	127.010,50	160.747,74	17.860,89
2.1.a.3	PATT28363	2.052.238,29	852.878,02	1.079.424,09	119.936,18
2.1.a.3.	PATT37716	228.941,08	73.261,13	92.721,14	62.958,81
TOTALE		2.586.798,50	1.053.149,65	1.332.892,97	200.755,88

3. di autorizzare l'Autorità di Gestione ad utilizzare tali risorse nell'ambito della riprogrammazione finanziaria del POR FESR, anche trasferendole in favore di altri assi e/o direzioni centrali;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_27_1_DGR_1179_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1179

DLgs. 152/2006 - Progetto riguardante la viabilità dell'Area del mobile e Asse Bannia - Fiume Veneto - Azzano X Pasiano. Proroga della DGR 592/2010 (VIA 358). Proponente: Friuli Venezia Giulia Strade Spa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale, concernente in particolare il recepimento delle direttive comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della precitata legge regionale n. 43/1990;

VISTO l'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 che prevede che "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 592 di data 31 marzo 2010 pubblicata sul BUR n. 15 del 14 aprile 2010, con la quale il progetto riguardante la viabilità dell'area del mobile e asse Bannia - Fiume Veneto - Azzano X Pasiano è stato giudicato compatibile con l'ambiente;

CONSIDERATO che a seguito della sopra citata delibera n. 592/2010:

- il proponente ha provveduto a predisporre il progetto definitivo per l'appalto integrato degli interventi, successivamente autorizzati dalla Regione. Limitatamente ad alcuni degli interventi previsti in progetto (denominati P432 e P443), sono tuttora in corso da parte della Provincia di Pordenone, le attività di progettazione e di verifica tecnico-amministrativa dei progetti definitivi per appalto integrato;

- sono state avviate, da parte di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., le procedure di affidamento degli appalti integrati degli interventi previsti in progetto per individuare gli operatori economici responsabili della progettazione esecutiva e della esecuzione delle opere;

- di conseguenza vi è la necessità di eseguire le opere e concludere le attività in essere (progettazione definitiva, esecutiva, lavori etc), tenuto anche conto della durata dei cantieri e dell'iter tecnico-amministrativo;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 13 marzo 2015 è pervenuta alla Direzione centrale ambiente ed energia l'istanza da parte di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. al fine dell'ottenimento della proroga per un periodo di cinque anni del termine di validità della sopracitata pronuncia di compatibilità;

- con note pervenute il 31 marzo 2015 ed il 10 aprile 2015, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e la Provincia di Pordenone hanno confermato le valutazioni sullo stato di fatto delle componenti ambientali, di cui

al SIA prodotto nell'ambito della procedura di VIA del progetto, nonché l'invarianza tra il progetto attuale ed il progetto presentato in sede di VIA, specificando come le modifiche intercorse nel corso dell'iter di approvazione del progetto e in sede di progettazione esecutiva siano state necessarie per garantire un miglior inserimento dell'opera nell'ambiente e per superare alcune criticità perlopiù di natura idraulica e geotecnica correlate al dettaglio della progettazione esecutiva;

- il Servizio valutazioni ambientali in data 27 maggio 2015 ha redatto la relativa relazione istruttoria;

- la Commissione tecnico-consultiva VIA, nella riunione di data 3 giugno 2015, ha espresso parere favorevole alla proroga di ulteriori cinque anni della validità della Delibera della Giunta regionale n. 592/2010 pubblicata sul BUR n. 15 del 14 aprile 2010, a partire dalla data di scadenza prevista dall'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006;

RILEVATO che la suddetta Commissione ha considerato che:

- non sono pervenute osservazioni contrarie alla richiesta di proroga né segnalazioni su eventuali modifiche intervenute nell'assetto territoriale e nelle condizioni di stato delle componenti ambientali, rispetto a quanto rappresentato in sede di VIA;

- il quadro prescrittivo previsto dalla DGR n. 592/2010, garantisce una sufficiente limitazione, un adeguato controllo e un idoneo monitoraggio nei confronti degli impatti indotti dalle azioni di progetto sulle diverse componenti ambientali interessate;

RITENUTO di poter concordare con quanto osservato e proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo;

RITENUTO, per l'insieme delle motivazioni sopra esposte, di poter concedere la proroga di 5 anni di validità del provvedimento di VIA - DGR n. 592/2010 - del progetto di viabilità dell'area del mobile e asse Bannia - Fiume Veneto - Azzano X Pasiano;

RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia;
all'unanimità,

DELIBERA

A) Per le motivazioni sopra esposte, la validità della Delibera della Giunta regionale n. 592/2010 pubblicata sul BUR n. 15 del 14 aprile 2010, è prorogata di ulteriori 5 anni a partire dalla data di scadenza prevista dall'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006;

B) Il presente provvedimento in ordine alla compatibilità ambientale alla LR 43/1990 non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

C) Ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche e integrazioni, il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà inviato al proponente e trasmesso agli Enti che hanno collaborato nell'istruttoria;

D) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_27_1_DGR_1185_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2015, n. 1185

POR FESR 2007/2013 - Obiettivo competitività regionale e occupazione - Rideterminazione delle risorse delle procedure di attivazione afferenti alle attività di competenza dell'Area attività produttive della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito FESR), sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al FESR e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 1274 del 25 maggio 2007, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, la proposta di Programma operativo regionale (di seguito POR) FESR 2007-2013 per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", comprensivo dei relativi allegati;

VISTO il POR FESR 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione", approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificato dalle successive decisioni C(2010)5 del 4 gennaio 2010, C(2013) 2463 del 29 aprile 2013, C(2013) 8575 del 20 novembre 2013 e da ultimo C(2015)316 final del 20 gennaio 2015;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007, n. 19 del 14 gennaio 2010, n. 831 del 10 maggio 2013, n. 2442 del 20 dicembre 2013 e n. 324 del 27 febbraio 2015 con le quali si prende atto delle suddette decisioni della Commissione europea;

VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n. 16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007-2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 24 della citata legge regionale 7/2008 con cui, per il finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007-2013, è costituito presso la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie il Fondo POR FESR 2007-2013, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato);

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni che all'articolo 19 prevede le modalità di attribuzione dei fondi regionali finalizzati al sostegno degli interventi previsti nei programmi e nei progetti sottoposti all'approvazione degli organi comunitari o da questi già approvati, alla realizzazione di interventi integrativi dei medesimi, nonché all'adeguamento del cofinanziamento regionale di interventi già iscritti in bilancio, e che dispone al proprio comma 4, lettera c) la specifica procedura per attribuire i fondi regionali da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, indicato come Piano aggiuntivo regionale (di seguito PAR);

CONSIDERATO che, in applicazione a quanto previsto dal Capo V della legge regionale 7/2008, con decreto del Presidente della Regione del 13 settembre 2008, n. 238/Pres. è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013, da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 9 maggio 2011, n. 0105/Pres. (di seguito regolamento di attuazione del POR FESR 2007-2013);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4 del predetto regolamento di attuazione del POR 2007-2013, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente, approva il piano finanziario analitico del POR, declinato per strutture regionali attuatrici (di seguito SRA) e per annualità, nonché, su proposta dell'Assessore competente per materia di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, approva anche l'elenco delle operazioni prioritarie con il relativo costo indicativo, e/o i bandi e gli inviti con le relative risorse e/o assegna le risorse agli strumenti regionali di settore cofinanziati dal POR;

CONSIDERATO inoltre che, in base all'articolo 6, comma 1, punto 2) del predetto regolamento di attuazione del POR FESR 2007-2013, l'Autorità di Gestione ha la competenza a "sovrintendere alla gestione finanziaria del POR, effettuata da parte delle Strutture regionali attuatrici anche per il tramite degli Organismi intermedi, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture regionali attuatrici e le attività del Programma" e che, ai sensi del comma 1, punto 19) del medesimo articolo spetta alle SRA "garantire la corretta gestione finanziaria delle attività

di propria competenza in coerenza con le disposizioni normative comunitarie di cui al Titolo VII del Regolamento (CE) 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni e del presente regolamento al fine di concorrere alla dichiarazione di spesa di cui agli artt. 86 e 89 dello stesso regolamento”;

PRESO ATTO della riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale da ultimo intervenuta a seguito delle modifiche apportate, con deliberazione n. 1935 del 17 ottobre 2014, dalla Giunta regionale all'allegato A, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO inoltre dell'emanazione del decreto del Presidente della regione del 15 maggio 2015, n. 099/Pres., relativo alla modifica dell'attribuzione degli incarichi di alcuni Assessori;

RICHIAMATE le linee di intervento 1.1.a.3, 1.1.a.4, 1.2.a.1, 1.2.c.1 e 4.2.a.3 del POR FESR 2007-2013 di competenza dell'Area attività produttive della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, con le relative risorse POR e PAR;

RICHIAMATO il piano finanziario analitico del POR FESR 2007-2013, da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 27 febbraio 2015, declinato per Priorità/Obiettivo operativo/Attività/SRA e annualità;

CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato articolo 7 del regolamento di attuazione del POR FESR 2007-2013, sono state attivate, tramite apposite deliberazioni della Giunta regionale e con riferimento alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, le seguenti risorse rispettivamente a valere sul POR e sul PAR:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	DGR procedura di attivazione iniziale	Ultima DGR di rettifica della dotazione finanziaria	Risorse POR attivate ad oggi			
				Totale spesa pubblica attivata	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
1.1.a.3	PATT9711	114/2010	468/2014	3.147.144,92	1.007.086,37	1.274.593,67	865.464,88
1.1.a.3	PATT24982	747/2010	468/2014	403.433,05	129.098,58	163.390,39	110.944,08
1.1.a.4	PATT9741	114/2010	1287/2013	379.513,36	121.444,28	153.702,91	104.366,17
1.2.a.1	PATT18582	1039/2010	468/2014	17.859.064,41	5.714.900,49	7.232.921,18	4.911.242,74
1.2.c.1	PATT33225	2643/2010	468/2014	473.936,34	151.659,61	191.944,14	130.332,59
1.2.c.1	PATT33226	2643/2010	468/2014	440.684,42	141.018,98	178.477,14	121.188,30
1.2.c.1	PATT33227	2643/2010	468/2014	274.558,50	87.858,70	111.196,12	75.503,68
1.2.c.1	PATT33229	2643/2010	468/2014	97.765,05	31.284,82	39.594,85	26.885,38
4.2.a.3	PATT24382	2162/2010	346/2013	977.599,70	406.274,88	514.191,84	57.132,98
TOTALE				24.053.699,75	7.790.626,71	9.860.012,24	6.403.060,80

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	DGR procedura di attivazione iniziale	Ultima DGR di rettifica della dotazione finanziaria	Risorse PAR attivate ad oggi			
				Totale spesa pubblica attivata	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
1.1.a.3	PATT24982	747/2010	468/2014	744.450,24	238.224,08	301.502,35	204.723,81
1.2.c.1	PATT33225	1098/2012	177/2013	712.179,74	227.897,52	288.432,79	195.849,43
1.2.c.1	PATT33226	1098/2012	177/2013	518.637,75	165.964,08	210.048,29	142.625,38
1.2.c.1	PATT33227	1098/2012	177/2013	270.925,21	86.696,07	109.724,71	74.504,43
1.2.c.1	PATT33229	1098/2012	177/2013	97.521,30	31.206,82	39.496,13	26.818,35
TOTALE				2.343.714,24	749.988,57	949.204,27	644.521,40

VISTI gli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)" di cui alla decisione della Commissione europea c(2015) 2771 del 30 aprile 2015 ed in particolare la sezione 2.2 "Modifica delle decisioni della Commissione relative ai programmi", che raccomanda il rispetto del termine del 30 settembre 2015 per ogni modifica del piano di finanziamento del Programma;

VISTA la nota dell'Autorità di gestione prot. n. 3868 del 13 maggio 2015 che raccomanda alle SRA del POR FESR 2007-2013 di provvedere ad una verifica puntuale dell'ammontare delle risorse effettivamente disponibili per ciascuna linea di intervento, provvedendo contestualmente ad adottare con decreto di disimpegno da parte del Direttore centrale i provvedimenti necessari all'attività di riprogrammazione finanziaria del POR FESR 2007-2013, da attuarsi con delibera di rideterminazione delle risorse delle procedure di attivazione ad opera della Giunta regionale;

TENUTO CONTO degli atti di rideterminazione degli impegni, con contestuali disimpegni, a valere sui progetti per le linee di intervento 1.1.a.3, 1.1.a.4, 1.2.a.1, 1.2.c.1 e 4.2.a.3;

CONSIDERATO che risultano disponibili le risorse non utilizzate o utilizzabili a valere sulle seguenti

linee d'intervento:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse POR disattivabili			
		Risorse disponibili	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
1.1.a.3	PATT9711	518.873,96	166.039,68	210.143,95	142.690,33
1.1.a.3	PATT24982	15.380,17	4.921,66	6.228,97	4.229,54
1.1.a.4	PATT9741	183.204,31	58.625,38	74.197,75	50.381,18
1.2.a.1	PATT18582	3.112.527,52	996.008,95	1.260.573,63	855.944,94
1.2.c.1	PATT33226	500,00	160,01	202,50	137,49
1.2.c.1	PATT33227	112,52	36,01	45,57	30,94
4.2.a.3	PATT24382	88.944,14	36.963,48	46.782,10	5.198,56
TOTALE		3.919.542,62	1.262.755,17	1.598.174,47	1.058.612,98

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse PAR disattivabili			
		Risorse disponibili	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
1.1.a.3	PATT24982	364.356,94	116.594,22	147.564,58	100.198,14
1.2.c.1	PATT33225	284.893,66	91.166,03	115.381,95	78.345,68
1.2.c.1	PATT33226	237.996,89	76.159,03	96.388,79	65.449,07
1.2.c.1	PATT33227	137.084,92	43.867,25	55.519,42	37.698,25
1.2.c.1	PATT33229	55.192,25	17.661,53	22.352,86	15.177,86
TOTALE		1.079.524,66	345.448,06	437.207,60	296.869,00

RITENUTO opportuno procedere alla rideterminazione delle risorse a valere sulle sopra indicate procedure di attivazione, consentendone la riprogrammazione finanziaria da parte dell'Autorità di gestione in favore di altri assi/direzioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, alla cooperazione e al turismo, all'unanimità,

DELIBERA

1. di procedere alla rideterminazione delle risorse POR destinate alle seguenti procedure di attivazione:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse POR disattivate			
		Risorse totali	di cui FESR	Di cui STATO	di cui REGIONE
1.1.a.3	PATT9711	518.873,96	166.039,68	210.143,95	142.690,33
1.1.a.3	PATT24982	15.380,17	4.921,66	6.228,97	4.229,54
1.1.a.4	PATT9741	183.204,31	58.625,38	74.197,75	50.381,18
1.2.a.1	PATT18582	3.112.527,52	996.008,95	1.260.573,63	855.944,94
1.2.c.1	PATT33226	500,00	160,01	202,50	137,49
1.2.c.1	PATT33227	112,52	36,01	45,57	30,94
4.2.a.3	PATT24382	88.944,14	36.963,48	46.782,10	5.198,56
TOTALE		3.919.542,62	1.262.755,17	1.598.174,47	1.058.612,98

2. di procedere alla rideterminazione delle risorse PAR destinate alle seguenti procedure di attivazione:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse PAR disattivate			
		Risorse totali	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
1.1.a.3	PATT24982	364.356,94	116.594,22	147.564,58	100.198,14
1.2.c.1	PATT33225	284.893,66	91.166,03	115.381,95	78.345,68
1.2.c.1	PATT33226	237.996,89	76.159,03	96.388,79	65.449,07
1.2.c.1	PATT33227	137.084,92	43.867,25	55.519,42	37.698,25
1.2.c.1	PATT33229	55.192,25	17.661,53	22.352,86	15.177,86
TOTALE		1.079.524,66	345.448,06	437.207,60	296.869,00

3. a fronte di quanto disposto al punto 1, di aggiornare le risorse POR assegnate alle procedure di attivazione di competenza dell'Area attività produttive della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, come di seguito indicato:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse POR attivate			
		Risorse totali	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
1.1.a.3	PATT9711	2.628.270,96	841.046,69	1.064.449,72	722.774,55
1.1.a.3	PATT24982	388.052,88	124.176,92	157.161,42	106.714,54
1.1.a.4	PATT9741	196.309,05	62.818,90	79.505,16	53.984,99
1.2.a.1	PATT18582	14.746.536,89	4.718.891,54	5.972.347,55	4.055.297,80
1.2.c.1	PATT33225	473.936,34	151.659,61	191.944,14	130.332,59

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse POR attivate			
		Risorse totali	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
1.2.c.1	PATT33226	440.184,42	140.858,97	178.274,64	121.050,81
1.2.c.1	PATT33227	274.445,98	87.822,69	111.150,55	75.472,74
1.2.c.1	PATT33229	97.765,05	31.284,82	39.594,85	26.885,38
4.2.a.3	PATT24382	888.655,56	369.311,40	467.409,74	51.934,42
TOTALE		20.134.157,13	6.527.871,54	8.261.837,77	5.344.447,82

4. a fronte di quanto disposto al punto 2, di aggiornare le risorse PAR assegnate alle procedure di attivazione di competenza dell'Area attività produttive della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, come di seguito indicato:

Linea di intervento	Codice procedura di attivazione	Risorse PAR attivate			
		Risorse totali	di cui FESR	di cui STATO	di cui REGIONE
1.1.a.3	PATT24982	380.093,30	121.629,86	153.937,77	104.525,67
1.2.c.1	PATT33225	427.286,08	136.731,49	173.050,84	117.503,75
1.2.c.1	PATT33226	280.640,86	89.805,05	113.659,50	77.176,31
1.2.c.1	PATT33227	133.840,29	42.828,82	54.205,29	36.806,18
1.2.c.1	PATT33229	42.329,05	13.545,29	17.143,27	11.640,49
TOTALE		1.264.189,58	404.540,51	511.996,67	347.652,40

5. di autorizzare l'Autorità di gestione ad utilizzare tali risorse nell'ambito della riprogrammazione finanziaria del POR FESR 2007-2013, anche trasferendole in favore di altri assi e/o direzioni centrali;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_27_1_ADC_AMB ENERPN ASPIAG_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Publicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Aspiag Service Srl.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1134 emesso in data 10/06/2015, è stato assentito alla ditta Aspiag Service srl (IPD/3255) il diritto di derivare, per 30 anni dalla data del 10/06/2015, moduli max 0,0416 (pari a l/s. 4,16) d'acqua per uso potabile ed igienico, per un consumo annuale non superiore a mc 3.950, mediante un pozzo terebrato al foglio 21, mappale 1956 del Comune di S.Vito al Tagliamento.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERPN CARRETTA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Publicazione ai sensi dell'art. 43, comma 5, lettera c), della LR 29 aprile 2015, n. 11. Domanda della ditta dott. Bruno Carretta di concessione per derivare acqua per scopo idroelettrico dalla Roggia di San Quirino in Comune di San Quirino.

La ditta Bruno Carretta (IPD/3400), con domanda in data 23.03.2015, ha chiesto la concessione per derivare mod. max 6,00, medi 4,50 e minimi 2,00 d'acqua per uso idroelettrico dalla Roggia di San Quirino,

in Comune di San Quirino, con opera di presa, ubicata in alveo superiore, pari a 113,61 metri slm e di restituzione pari a 110,65 metri slm, per produrre, sul salto di metri 3,23, la potenza nominale media di kW 19,00 da trasformare in energia elettrica.

Successivamente all'emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente previsto dal medesimo art di legge, con avviso esposto all'Albo pretorio del Comune di San Quirino, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni e la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che la Struttura competente è il Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio di Pordenone con sede a Pordenone, Responsabile del procedimento è il delegato di posizione organizzativa, p.i. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è il geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria tecnica è il dott. Martin Giovanni, responsabile dell'istruttoria amministrativa è il rag. Stefano Cassan.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione della domanda in esame. Il termine indicato non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non include le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERP N DELLA VALENTINA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta azienda agricola Della Valentina per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3392).

La Ditta Azienda Agricola Della Valentina ha presentato in data 22/12/2014 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,00472 (0,472 litri/secondo) d'acqua corrispondente a 3940 m³ l'anno per uso potabile, zootecnico ed igienico assimilati da un pozzo ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio n. 7 mappale 142 in Comune di Fontanafredda.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche nel territorio di Pordenone sede di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 08 luglio 2015, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 07 agosto 2015 .

Si comunica che è fissato per il giorno mercoledì 31 agosto 2015 alle ore 14.30 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede della Ditta (Fontanafredda - loc. Ranzano, via Garibaldi n.31).

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria p.a. Giovanni Martin, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERP FN FOLLEGOT_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Follegot Loris.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1137 emesso in data 10/06/2015, è stato assentito alla ditta Follegot Loris (IPD/3326) il diritto di derivare, per 30 anni dalla data del 10/06/2015, moduli max 0,14 (pari a l/s. 14) d'acqua per uso irriguo, per un consumo annuale non superiore a mc 7.200, mediante un pozzo terebrato al foglio 46, mappale 272 del Comune di Azzano Decimo.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERP FN FORNASIER_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Fornasier Maurizio.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1135 emesso in data 10/06/2015, è stato assentito alla ditta Fornasier Maurizio (IPD/3319) il diritto di derivare, per 30 anni dalla data del 10/06/2015, moduli max 0,40 (pari a l/s. 40) d'acqua per uso irriguo, per un consumo annuale non superiore a mc 8.352, mediante un pozzo terebrato al foglio 22, mappale 143 del Comune di Arzene.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERP FN FRIULOVEST_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Friulovest Banca credito cooperativo per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3402).

La Ditta Friulavest Banca Credito Cooperativo ha presentato in data 10/03/2015 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,02 (2 litri/secondo) d'acqua corrispondente a 122,3 m³ l'anno per uso potabile ed igienico assimilati da un pozzo ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio n. 21 mappale 455 in Comune di San Vito al Tagliamento.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche nel territorio di Pordenone sede di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 08 luglio 2015, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopracitata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 07 agosto 2015 .

Si comunica che è fissato per il giorno mercoledì 31 agosto 2015 alle ore 10.30 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede municipale di San Vito al Tagliamento.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria p.a. Giovanni Martin, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERPN MIOR_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Mior Edvige.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1138 emesso in data 10/06/2015, è stato assentito alla ditta Mior Edvige (IPD/3339) il diritto di derivare, per 30 anni dalla data del 10/06/2015, moduli max 0,183 (pari a l/s. 18,3) d'acqua per uso irriguo, per un consumo annuale non superiore a mc 2.370, mediante un pozzo terebrato al foglio 28, mappale 515 del Comune di Arzene e mediante un pozzo terebrato al foglio 7, mappale 502 del Comune di Chions .

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERPN MULIN ROSE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della ditta Azienda Agricola Mulin Rosè di Zilli Antonio Ss per ottenere la concessione di derivazione d'acqua (IPD/3404).

La Ditta Az. Agr. Mulin Rosè di Zilli Antonio s.s. ha presentato in data 22/04/2015 domanda intesa ad ottenere la concessione di derivazione di moduli max. 0,116 (11,2 litri/secondo) d'acqua corrispondente a 1432 m3 l'anno per uso irriguo da un pozzo ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio n. 08 mappale 1506 in Comune di Fiume Veneto.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Struttura stabile gestione risorse idriche servizio gestione risorse idriche nel territorio di Pordenone sede di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 08 luglio 2015, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso la Struttura sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e pertanto entro il 07 agosto 2015 .

Si comunica che è fissato per il giorno mercoledì 07 settembre 2015 alle ore 10.30 la data in cui sarà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, con ritrovo presso la sede municipale di Fiume Veneto.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è Il Re-

sponsabile delegato di Posizione Organizzativa p.ind. Andrea Schiffo, coordinatore geom. Mario Basso Boccabella, responsabile dell'istruttoria p.a. Giovanni Martin, ai sensi del Decreto n. 808-B/1/A dd. 04/05/2010 della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERPQN QUERIN_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Publicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Querin Marisa.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1136 emesso in data 10/06/2015, è stato assentito alla ditta Querin Marisa (IPD/3323) il diritto di derivare, per 30 anni dalla data del 10/06/2015, moduli max 0,40 (pari a l/s. 40) d'acqua per uso irriguo, per un consumo annuale non superiore a mc 1.000, mediante un pozzo terebrato al foglio 17, mappale 385 del Comune di Zoppola.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERPQN SAVIO E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Pordenone

Publicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1139/AMB, emesso in data 10.06.2015, è stato rinnovato alla ditta Savio Macchine Tessili S.p.A. (IPD/610_1), codice fiscale e Partita Iva n. 07477880962, il diritto di derivare, fino a tutto il 3108.2029, moduli massimi 0,083 (pari a 8,30 l/sec.) e medi 0,0317 (pari a 3,17 l/sec.) d'acqua per usi industriale e di condizionamento ambienti, per un consumo annuo non superiore a 100.000 mc, da falda sotterranea in comune di Pordenone, mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 29, mappale 71, a servizio dello stabilimento di proprietà.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1140/AMB, emesso in data 10.06.2015, è stato rinnovato alla ditta Superbeton S.p.A. (IPD/791_1), codice fiscale e Partita Iva n. 1848280267, il diritto di derivare, fino a tutto il 3112.2018, moduli massimi 0,07 (pari a 7,00 l/sec.) d'acqua per uso industriale, per un consumo annuo non superiore a 20.000 mc, da falda sotterranea in comune di Roveredo in Piano, mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 15, mappale 200.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1141/AMB, emesso in data 10.06.2015, è stato assentito alla Società Agricola Bellotto Gianna di Bellotto Gianna & C. ss (IPD/3363), codice fiscale e Partita Iva n. 01749940936, il diritto di derivare, fino a tutto il 07.05.2044, moduli massimi 0,365 (pari a 36,50 l/sec.) d'acqua per uso irriguo, per un consumo annuo non superiore a 4.300 mc, da falda sotterranea in comune San Vito al Tagliamento, mediante due pozzi presenti, rispettivamente, sul terreno al foglio 25, mappale 125, e al foglio 14, mappale 163, per la bagnatura di soccorso dei terreni di proprietà di superficie pari a Ha 04.70.60 coltivati a soia e mais.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERUD BEVILACQUA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Publicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Bevilacqua Alessandro.

La ditta Bevilacqua Alessandro, con sede legale in Comune di Udine Via Forni di sotto 14, ha chiesto, in data 13/08/2014, la concessione in per derivare mod. 0,14 d'acqua ad uso irriguo in comune di Buttrio Fg. 15 Mapp. 600.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 08/07/2015 e pertanto fino al giorno 22/06/2015, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 07/08/2015, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Buttrio.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 13/08/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.

Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 18 giugno 2015

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERUD COLAONE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Publicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Colaone Remo.

La ditta Colaone Remo, con sede legale in Comune di Cassacco, Via Garibaldi 2, ha chiesto, in data 17/11/2014, la concessione in per derivare mod. 0,065 d'acqua ad uso irriguo in comune di Cassacco Fg. 8 Mapp. 1167.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 08/07/2015 e pertanto fino al giorno 22/07/2015, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 26/08/2015, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Cassacco.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 17/11/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.

Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 23 giugno 2015

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERUD COM ARTA TERME_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua del ditta Comune di Arta Terme.

La ditta Comune di Arta Terme, con sede legale in Comune di Arta Terme Via Umberto I° 1, ha chiesto, in data 15/12/2014, la concessione in sanatoria per continuare a derivare mod. 0,17 d'acqua ad uso potabile in comune di Arta Terme dalle seguenti sorgenti: Faeit (fg. 9 mapp. 7), Mizulinis (fg. 34 mapp. 62), Riu da l'Aghe (fg. 9 mapp. 65), Sot Pecol (fg. 3 mapp. 17), Sot Salina o Radina (fg. 11 mapp. 43), Prezium di Sotto (fg. 33 mapp. 65) e Prezium di Sopra (fg. 33 mapp. 66).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 08/07/2015 e pertanto fino al giorno 22/06/2015, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 19/08/2015, con ritrovo alle ore 10.30 presso la sede del Comune di Arta Terme.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 15/12/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.

Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 22 giugno 2015

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERUD DEL BIANCO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Publicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Del Bianco Achille.

La ditta DEL Bianco Achille, con sede legale in Comune di Sedegliano, Via Dante 34, ha chiesto, in data 19/03/2015, la concessione in per derivare mod. 0,002 d'acqua ad uso potabile in comune di Malborghetto Valbruna Fg. 5 Mapp. 1006.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 08/07/2015 e pertanto fino al giorno 22/06/2015, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 28/07/2015, con ritrovo alle ore 10.30 presso la sede del Comune di Malborghetto Valbruna.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 19/03/2015, data di ricezione dell'istanza in esame.

Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 22 giugno 2015

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERUD ECO-AGRISTAR_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Publicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua all'Azienda Agricola 3 Eco-Agristar .

La ditta Azienda Agricola 3 ECO-Agristar di Marangone Denis, con sede legale in Lestizza, Piazza Assunzione 9/3, ha chiesto, in data 18/05/2015, la concessione per derivare mod. 0,15 d'acqua ad uso irriguo in comune di Pozzuolo del Friuli, loc. Santa Maria di Sclaunico, Fg. 35 Mapp. 182.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 08/07/2015 e pertanto fino al giorno 22/06/2015, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 16/09/2015, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Pozzuolo del Friuli.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 18/05/2015, data di ricezione dell'istanza in esame.

Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 25 giugno 2015

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERUD ECOLOMB_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua della ditta Ecolomb.

La ditta Ecolomb di Sant Roberto, con sede legale in Comune di Treppo Grande, Via A. Diaz 18/A, ha chiesto, in data 23/07/2014, la concessione in per derivare mod. 0,03 d'acqua ad uso irriguo ed igienico sanitario in comune di Premariacco Fg. 15 Mapp. 179.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 08/07/2015 e pertanto fino al giorno 22/07/2015, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 15/09/2015, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Premariacco.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Maia Rosa Delli Zotti e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 22/07/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.

Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 23 giugno 2015

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_AMB ENERUD PODRECCA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Publicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua dell'Azienda Agricola Podrecca del Rorre Lina.

La ditta Azienda Agricola Podrecca del Rorre Lina, con sede legale in Comune di Tolmezzo Via Bosco Nero, ha chiesto, in data 29/07/2014, la concessione in per derivare mod. 0,25 d'acqua ad uso irriguo in comune di Buttrio Fg. 35 Mapp. 181.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 08/07/2015 e pertanto fino al giorno 22/06/2015, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 05/08/2015, con ritrovo alle ore 10.30 presso la sede del Comune di Tolmezzo.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 29/07/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.

Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.

Udine, 19 giugno 2015

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

15_27_1_ADC_INF MOB COM BAGNARIA ARSA 28 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Bagnaria Arsa. Avviso di adozione della variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 63, co. 1, della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 1, della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Bagnaria Arsa, con deliberazione consiliare n. 8 del 20 maggio 2015, ha adottato la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 28 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

15_27_1_ADC_INF MOB COM PASIAN DI PRATO 54 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 54 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 63, co. 1, della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 1, della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Pasian di Prato, con deliberazione consiliare n. 30 del 9 giugno 2015, ha adottato la variante n. 54 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 54 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

15_27_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 0600/15 presentato il 09/04/2015
GN 0605/15 presentato il 10/04/2015
GN 0677/15 presentato il 17/04/2015
GN 0739/15 presentato il 28/04/2015
GN 0820/15 presentato il 05/05/2015
GN 0848/15 presentato il 08/05/2015
GN 0892/15 presentato il 14/05/2015
GN 0915/15 presentato il 15/05/2015
GN 0918/15 presentato il 15/05/2015
GN 0926/15 presentato il 19/05/2015
GN 0927/15 presentato il 19/05/2015
GN 0948/15 presentato il 22/05/2015
GN 0949/15 presentato il 22/05/2015
GN 0954/15 presentato il 25/05/2015
GN 0959/15 presentato il 26/05/2015
GN 0962/15 presentato il 26/05/2015
GN 0967/15 presentato il 27/05/2015
GN 0971/15 presentato il 28/05/2015
GN 0975/15 presentato il 28/05/2015
GN 0976/15 presentato il 28/05/2015
GN 0987/15 presentato il 01/06/2015
GN 0988/15 presentato il 01/06/2015
GN 1000/15 presentato il 03/06/2015
GN 1002/15 presentato il 04/06/2015
GN 1015/15 presentato il 04/06/2015

GN 1016/15 presentato il 04/06/2015
GN 1019/15 presentato il 05/06/2015
GN 1020/15 presentato il 05/06/2015
GN 1021/15 presentato il 05/06/2015
GN 1022/15 presentato il 05/06/2015
GN 1023/15 presentato il 05/06/2015
GN 1024/15 presentato il 05/06/2015
GN 1025/15 presentato il 05/06/2015
GN 1027/15 presentato il 05/06/2015
GN 1028/15 presentato il 05/06/2015
GN 1037/15 presentato il 09/06/2015
GN 1054/15 presentato il 10/06/2015
GN 1058/15 presentato il 11/06/2015
GN 1071/15 presentato il 15/06/2015
GN 1072/15 presentato il 15/06/2015
GN 1073/15 presentato il 15/06/2015
GN 1074/15 presentato il 15/06/2015
GN 1079/15 presentato il 16/06/2015
GN 1082/15 presentato il 17/06/2015
GN 1100/15 presentato il 18/06/2015
GN 1117/15 presentato il 19/06/2015
GN 1118/15 presentato il 19/06/2015
GN 1119/15 presentato il 19/06/2015
GN 1120/15 presentato il 19/06/2015

15_27_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30,
della LR 12/2009.

GN 1672/15 presentato il 15/05/2015
GN 1910/15 presentato il 04/06/2015
GN 1911/15 presentato il 04/06/2015
GN 1915/15 presentato il 05/06/2015
GN 1947/15 presentato il 09/06/2015
GN 1948/15 presentato il 09/06/2015
GN 1972/15 presentato il 10/06/2015
GN 1975/15 presentato il 10/06/2015
GN 1984/15 presentato il 10/06/2015
GN 1985/15 presentato il 10/06/2015
GN 1992/15 presentato il 11/06/2015
GN 2011/15 presentato il 12/06/2015
GN 2014/15 presentato il 12/06/2015
GN 2015/15 presentato il 12/06/2015
GN 2016/15 presentato il 12/06/2015
GN 2017/15 presentato il 12/06/2015
GN 2018/15 presentato il 12/06/2015

GN 2021/15 presentato il 12/06/2015
GN 2022/15 presentato il 12/06/2015
GN 2026/15 presentato il 12/06/2015
GN 2091/15 presentato il 17/06/2015
GN 2102/15 presentato il 17/06/2015
GN 2105/15 presentato il 17/06/2015
GN 2106/15 presentato il 17/06/2015
GN 2112/15 presentato il 18/06/2015
GN 2113/15 presentato il 18/06/2015
GN 2116/15 presentato il 18/06/2015
GN 2118/15 presentato il 19/06/2015
GN 2119/15 presentato il 19/06/2015
GN 2122/15 presentato il 19/06/2015
GN 2123/15 presentato il 19/06/2015
GN 2124/15 presentato il 19/06/2015
GN 2126/15 presentato il 19/06/2015

15_27_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30,
della LR 12/2009.

GN 4883/2014 presentato il 20/05/2014
GN 4930/2014 presentato il 21/05/2014
GN 4950/2014 presentato il 21/05/2014
GN 5967/2014 presentato il 18/06/2014
GN 5977/2014 presentato il 18/06/2014
GN 5998/2014 presentato il 19/06/2014
GN 5999/2014 presentato il 19/06/2014
GN 6042/2014 presentato il 20/06/2014
GN 6089/2014 presentato il 23/06/2014
GN 6096/2014 presentato il 23/06/2014
GN 6244/2014 presentato il 26/06/2014
GN 6295/2014 presentato il 27/06/2014
GN 6486/2014 presentato il 03/07/2014
GN 6487/2014 presentato il 03/07/2014
GN 6488/2014 presentato il 03/07/2014
GN 6524/2014 presentato il 03/07/2014
GN 6530/2014 presentato il 04/07/2014
GN 6542/2014 presentato il 04/07/2014
GN 6766/2014 presentato il 09/07/2014
GN 7455/2014 presentato il 28/07/2014
GN 8048/2014 presentato il 08/08/2014
GN 8052/2014 presentato il 08/08/2014
GN 8118/2014 presentato il 11/08/2014
GN 8129/2014 presentato il 11/08/2014

GN 8137/2014 presentato il 12/08/2014
GN 8160/2014 presentato il 13/08/2014
GN 8162/2014 presentato il 13/08/2014
GN 8164/2014 presentato il 13/08/2014
GN 8168/2014 presentato il 13/08/2014
GN 8172/2014 presentato il 13/08/2014
GN 8191/2014 presentato il 13/08/2014
GN 8200/2014 presentato il 13/08/2014
GN 8209/2014 presentato il 14/08/2014
GN 8212/2014 presentato il 14/08/2014
GN 8214/2014 presentato il 14/08/2014
GN 8215/2014 presentato il 14/08/2014
GN 8257/2014 presentato il 19/08/2014
GN 8283/2014 presentato il 19/08/2014
GN 8284/2014 presentato il 19/08/2014
GN 8326/2014 presentato il 20/08/2014
GN 9131/2014 presentato il 16/09/2014
GN 9414/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9415/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9416/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9417/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9418/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9419/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9420/2014 presentato il 24/09/2014

GN 9421/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9422/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9423/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9424/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9425/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9426/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9427/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9428/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9429/2014 presentato il 24/09/2014
GN 9430/2014 presentato il 24/09/2014
GN 10253/2014 presentato il 16/10/2014
GN 10545/2014 presentato il 27/10/2014
GN 10878/2014 presentato il 05/11/2014
GN 10882/2014 presentato il 05/11/2014
GN 11113/2014 presentato il 11/11/2014
GN 11282/2014 presentato il 17/11/2014
GN 11425/2014 presentato il 19/11/2014
GN 11426/2014 presentato il 19/11/2014
GN 11582/2014 presentato il 24/11/2014
GN 11583/2014 presentato il 24/11/2014
GN 11593/2014 presentato il 25/11/2014
GN 11594/2014 presentato il 25/11/2014
GN 11603/2014 presentato il 25/11/2014
GN 11605/2014 presentato il 25/11/2014
GN 11606/2014 presentato il 25/11/2014
GN 11607/2014 presentato il 25/11/2014
GN 11609/2014 presentato il 25/11/2014
GN 11986/2014 presentato il 04/12/2014
GN 12021/2014 presentato il 05/12/2014
GN 12022/2014 presentato il 05/12/2014
GN 12029/2014 presentato il 05/12/2014
GN 12030/2014 presentato il 05/12/2014
GN 12045/2014 presentato il 05/12/2014
GN 12054/2014 presentato il 05/12/2014

GN 12067/2014 presentato il 05/12/2014
GN 12098/2014 presentato il 09/12/2014
GN 12206/2014 presentato il 11/12/2014
GN 12257/2014 presentato il 15/12/2014
GN 12258/2014 presentato il 15/12/2014
GN 12260/2014 presentato il 15/12/2014
GN 12261/2014 presentato il 15/12/2014
GN 12272/2014 presentato il 15/12/2014
GN 12279/2014 presentato il 15/12/2014
GN 12282/2014 presentato il 15/12/2014
GN 12283/2014 presentato il 15/12/2014
GN 12305/2014 presentato il 16/12/2014
GN 12311/2014 presentato il 16/12/2014
GN 12312/2014 presentato il 16/12/2014
GN 12313/2014 presentato il 16/12/2014
GN 12317/2014 presentato il 16/12/2014
GN 12336/2014 presentato il 16/12/2014
GN 12340/2014 presentato il 16/12/2014
GN 12364/2014 presentato il 17/12/2014
GN 12375/2014 presentato il 17/12/2014
GN 12439/2014 presentato il 17/12/2014
GN 12456/2014 presentato il 18/12/2014
GN 12457/2014 presentato il 18/12/2014
GN 12463/2014 presentato il 18/12/2014
GN 12464/2014 presentato il 18/12/2014
GN 12471/2014 presentato il 18/12/2014
GN 12477/2014 presentato il 18/12/2014
GN 12479/2014 presentato il 18/12/2014
GN 12526/2014 presentato il 19/12/2014
GN 12536/2014 presentato il 19/12/2014
GN 12673/2014 presentato il 24/12/2014
GN 12810/2014 presentato il 30/12/2014
GN 12905/2014 presentato il 31/12/2014



Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

15_27_3_GAR_DIR LAV FOR_BANDO AZIONI POSITIVE 2015

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Trieste
Bando "Progetti di azioni positive degli Enti locali tesi ad espandere l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne - anno 2015". Bando approvato con decreto del Direttore del Servizio lavoro e pari opportunità 19 giugno 2015, n. 2666/LAVFORU.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), articolo 2, comma 3, lettere g) ed h);
- legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
- legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
- legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);
- legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere g) ed h) ed art. 3, comma 9 della legge regionale del 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) e successive modifiche e integrazioni", approvato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2007, n. 330;
- "Regolamento interno per il funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna (articolo 6, comma 5, legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni)", adottato dalla Commissione con delibera n. 6 dd. 28 marzo 2013);
- "Programma operativo di gestione 2015" ex art. 28 della l.r. 21/2007 approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2568 del 30 dicembre 2014.

1. Oggetto e finalità dell'intervento

1. Con il presente intervento l'Amministrazione regionale intende sostenere, mediante l'erogazione di contributi, progetti di Enti locali tesi ad espandere l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne.
2. Tali progetti debbono qualificarsi come "azioni positive", consistenti in misure, anche temporanee e speciali, volte a rimuovere gli ostacoli, diretti ed indiretti, che di fatto impediscono la partecipazione paritaria delle donne al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, favorendo un riequilibrio tra i generi ed il superamento di posizioni di svantaggio nelle opportunità di inserimento, crescita, avanzamento e successo professionale delle donne.

2. Risorse disponibili

1. A sostegno dell'intervento di cui al paragrafo 1 è previsto uno stanziamento di euro 300.000.

3. Beneficiari

1. Possono presentare richiesta di contributo gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia, in forma singola o nelle forme associative previste dalla vigente normativa (p. es. Unioni di Comuni, Comunità montane, Consorzi, ASTER, Associazioni intercomunali, Ambiti, UTI).

2. In caso di presentazione della richiesta in forma associata, il soggetto richiedente e beneficiario dell'eventuale contributo è colui che, conformemente a quanto previsto dallo statuto, atto costitutivo o convenzione e dalla corrispondente natura giuridica dell'associazione, ne ha la rappresentanza legale (p.es. ente capofila, soggetto gestore).

4. Progetti presentabili e contenuti dei progetti

1. Ciascun Ente, in forma singola o in forma associata, può presentare una o più richieste di contributo per progetti:

a) ideati e proposti per la prima volta nell'ambito del territorio regionale e per i quali sono evidenziati originalità e carattere innovativo (di seguito indicati come progetti "tipologia A");

b) già realizzati nell'ambito del territorio regionale e per i quali è proposta replicabilità nel medesimo contesto o trasferibilità in contesto diverso (di seguito indicati come progetti "tipologia B").

2. Non sono ammesse richieste di contributo presentate da Enti che, in forma singola o associata, abbiano in corso, all'atto di presentazione della domanda, progetti già finanziati ai sensi del Regolamento emanato con DPRReg 330/2007, salvo che i medesimi non risultino già conclusi a fronte di presentazione della relativa rendicontazione;

3. Non sono ammesse richieste di contributo per progetti che prevedano oneri finanziari a carico dei destinatari (p.es. tasse, tariffe o altre forme di pagamento per prestazioni o partecipazione alle iniziative previste, acquisto di materiali).

4. Ciascun progetto, riferito al territorio di pertinenza dell'Ente o associazione di Enti locali presentatori, deve contenere:

a) l'indicazione della tipologia alla quale si riferisce ("tipologia A" oppure "tipologia B", come illustrate al punto 1 del presente paragrafo);

b) un'analisi del contesto in cui si inserisce il progetto e del target di donne cui esso è rivolto, con particolare attenzione all'evidenziazione della situazione di svantaggio e degli ostacoli, diretti ed indiretti, che tali donne incontrano nelle opportunità di accesso e partecipazione paritaria al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, nelle opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, nelle opportunità di crescita, avanzamento di carriera e successo professionale;

c) una descrizione delle azioni che si intendono realizzare ai fini di promuovere la rimozione di tali ostacoli, favorendo un riequilibrio tra i generi ed il superamento delle posizioni di svantaggio evidenziate;

d) un'analisi di fattibilità ed un cronoprogramma inerente fasi e tempi di realizzazione del progetto;

e) una valutazione ex ante sull'efficacia del progetto, dove siano evidenziati gli effetti previsti e le eventuali reti e sinergie attivate con le associazioni femminili e con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio o partecipanti ad accordi transfrontalieri;

f) un dettagliato piano finanziario del progetto contenente:

- indicazione analitica dei costi previsti (IVA e ogni altro onere inclusi), suddivisi per macrovoci di spesa, compresi quelli imputabili alle quote di cofinanziamento prescritto per l'Ente o associazione di Enti locali presentatori di cui al successivo paragrafo 6, punto 4;

- indicazione di altri eventuali contributi concessi dall'Amministrazione regionale, attribuibili al progetto ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento emanato con DPRReg 330/2007;

- indicazione di altri eventuali finanziamenti pubblici o privati che intendono contribuire alla realizzazione del progetto;

g) una descrizione dei caratteri di originalità ed innovatività del progetto (solo per i progetti indicati quali "tipologia A");

h) una descrizione di quanto già realizzato in precedenza, corredata dal materiale illustrativo prodotto, anche su supporto informatico, e da una relazione sugli effetti e risultati conseguiti e monitorati, che evidenzia punti di forza e vantaggi ottenibili nel replicare o trasferire il progetto (solo per i progetti indicati quali "tipologia B").

5. Non sono ammessi a valutazione, ai sensi del successivo paragrafo 9, progetti in cui non si rilevi la coerenza tra il fine specifico perseguito dal progetto e gli obiettivi previsti dalla l.r. 23/1990 e dal presente bando, nonché progetti che prevedano le seguenti azioni:

a) attività di sportelli o servizi di intermediazione al lavoro, già offerti dal sistema regionale dei servizi per l'impiego;

b) attività di sportelli o servizi che offrono supporto individuale per l'accesso a soluzioni di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e per il reperimento di figure per lavoro di cura in ambito domestico, già previsti e finanziati dal programma regionale Si.Con.Te.;

- c) attività di sportelli o centri antiviolenza, già previsti dalla legge regionale 17/2000;
- d) attivazione di corsi di formazione, qualificazione o riqualificazione professionale già offerti dalle Università oppure presenti nella banca dati della formazione professionale della Regione, attivi o attivabili dagli enti di formazione accreditati;
- e) progetti speciali per iniziative didattiche e formative che promuovono l'integrazione tra le istituzioni scolastiche e i soggetti del territorio, per i quali non siano già attivi gli accordi di rete tra le scuole e gli accordi di collaborazione, come previsti nel Piano regionale per il potenziamento dell'offerta formativa (POF);
- f) attivazione e attività di servizi educativi rivolti all'infanzia, anche a carattere integrativo, sperimentale e ricreativo, già previsti nel "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e dalla normativa regionale di settore;
- g) attivazione e attività di servizi a sostegno delle persone anziane o con disabilità, già previsti nel "Sistema integrato di welfare regionale" e dalla normativa regionale di settore.

5. Durata dei progetti

1. Ciascun progetto deve avere durata massima di 18 mesi, a partire dalla data di accettazione del contributo di cui al successivo paragrafo 11, punto 1 lettera a).
2. Eventuali proroghe, purché adeguatamente motivate e richieste a pena di inammissibilità entro la data di scadenza del progetto, possono essere autorizzate dal Direttore del Servizio lavoro e pari opportunità entro il limite massimo di ulteriori 6 mesi rispetto alla durata prevista.

6. Costo totale del progetto, costo complessivo da ammettere a contributo, misura del contributo richiesto e cofinanziamento

1. Il costo totale del progetto (IVA ed ogni altro onere inclusi) corrisponde al totale dei costi indicati nel piano finanziario.
2. Il costo complessivo da ammettere a contributo (IVA ed ogni altro onere inclusi) è calcolato sulla base del totale dei costi ammissibili, detratti gli importi di eventuali altri contributi concessi dall'Amministrazione regionale, attribuibili al progetto ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento emanato con DPR 330/2007 e di eventuali altri finanziamenti pubblici o privati.
3. Il contributo richiesto non può superare il 90% del costo complessivo da ammettere a contributo e comunque non può essere superiore all'importo di € 25.000,00.
4. La rimanente quota del costo complessivo da ammettere a contributo, stabilita nella misura minima del 10%, è a carico dell'Ente o associazione di Enti presentatori, quale cofinanziamento. La quota di cofinanziamento può essere coperta in tutto o in parte, come specificato al successivo paragrafo 7, dal costo medio della retribuzione oraria dei dipendenti dell'Ente o associazione di Enti, individuati ed assegnati alle attività previste dal progetto.
5. Il contributo è concesso nella misura richiesta la quale, comunque, non può superare il 90% del costo complessivo ammesso e il limite di € 25.000,00.

7. Costi ammissibili

1. I costi ammissibili e non ammissibili, suddivisi per macrovoci, sono i seguenti:
 - a) risorse umane:
 - sono ammessi costi per collaboratori esterni (quali ad esempio esperti o tecnici), contrattualizzati dall'Ente o associazione di Enti presentatori esclusivamente per attività riferite al progetto presentato;
 - non sono ammessi a contributo costi per attività svolte dal personale dipendente dell'Ente o associazione di Enti beneficiari, ovvero degli Enti associati: tali costi possono però coprire, del tutto o in parte le quote di cofinanziamento prescritto, come indicato al paragrafo 6, punto 4, purché siano giustificati dalle lettere o atti amministrativi di incarico di cui al paragrafo 13, punto 1, lettere b);
 - b) approvvigionamenti di materiali:
 - sono ammessi costi per acquisto, leasing o noleggio di materiali e beni strumentali (p.es. attrezzature tecniche ed informatiche, attrezzature specifiche o software gestionali). In totale tali costi non possono superare la misura massima del 30% del costo totale del progetto;
 - c) forniture di servizi:
 - sono ammessi a contributo costi per la fornitura di servizi specificamente individuati a favore del progetto (resi, ad esempio, da ditte, cooperative, associazioni).

8. Modalità, termini di presentazione della domanda e trattamento dati.

1. A pena di inammissibilità la domanda di contributo, corredata dalla documentazione richiesta, è presentata esclusivamente in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale del legale rappresentante dell'Ente o Associazione di Enti, tramite il sistema guidato di compilazione ed inoltre FECC, accessibile, previa accreditamento, dal sito www.regione.fvg.it nella sezione "bandi e avvisi", dove sono altresì pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida di compilazione.
2. Le domande potranno essere compilate e trasmesse tramite il sistema FECC a partire dalle ore 10.00 del 29 giugno 2015 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31 agosto 2015.
3. Le domande dovranno contenere tutte le informazioni richieste, gli allegati di dettaglio del progetto

e del piano finanziario.

4. Gli ulteriori allegati richiesti e relativi alle domande presentate sulla tipologia "B" che, per motivi tecnici, non possono essere allegati digitalmente e di cui viene data notizia nel modulo di domanda - allegato 2, lettera C dovranno essere inviati mediante posta ordinaria entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di contributo (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio lavoro e pari opportunità - Via San Francesco, 37 - 34133 Trieste.

Il trattamento dei dati personali, in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 è effettuato dagli uffici regionali per le finalità inerenti il procedimento di cui al presente bando.

9. Istruttoria e valutazione

1. Il Servizio lavoro e pari opportunità, come previsto dall'art. 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, effettua l'attività istruttoria inerente le domande diretta a verificare in particolare:

- a) l'ammissibilità della domanda di contributo ai sensi dei paragrafi 3, 4, e 8;
- b) l'ammissibilità dei costi ai sensi dei paragrafi 6 e 7.

2. In fase istruttoria gli uffici del Servizio lavoro e pari opportunità potranno chiedere integrazioni e chiarimenti cui deve essere fornita risposta entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena decadenza della domanda.

3. I progetti, dichiarati ammissibili con provvedimento dirigenziale, sono presentati alla Commissione valutatrice, composta dai componenti del gruppo di lavoro "Azioni positive e progetti" di cui all'art.5 del Regolamento emanato con DPRReg 330/2007, la quale procede:

- a) ad esaminare ed ammettere a valutazione i progetti che corrispondono all'oggetto e finalità di cui al paragrafo 1;
- b) alla valutazione dei progetti ammessi sulla base dei seguenti criteri e indicatori di punteggio:

		punti
A	Progettualità integrata con la collaborazione fra più Enti Locali - valutata sulla base della presentazione del progetto in associazione tra Enti locali e sulla base dei contributi e risorse messi in campo da ciascuno.	0 > 4
B	Pertinenza - valutata in relazione all'analisi di contesto presentata, con riguardo all'evidenziazione di situazioni di svantaggio e di ostacoli in ordine alla cui rimozione il progetto si propone di intervenire mediante la proposizione di "azioni positive".	0 > 20
C	Complessità e completezza- valutata in relazione all'organicità delle azioni che si intendono realizzare nonché alla coerenza tra l'analisi di contesto e le "azioni positive" proposte ed al livello di rispondenza e dettaglio del piano finanziario.	0 > 30
D	Fattibilità- valutata in relazione all'analisi di fattibilità e al cronoprogramma descritti nel progetto.	0 > 8
E	Efficacia -valutata in relazione all'analisi ex ante e alle eventuali reti e sinergie territoriali descritte nel progetto.	0 > 8
F	Originalità e carattere innovativo - valutata sulla base della descrizione dei caratteri di originalità ed innovatività del progetto, in relazione al territorio di riferimento (solo per "tipologia A")	0 > 15
G	Replicabilità e trasferibilità - valutata sulla base dei risultati già raggiunti e sull'indicazione dei vantaggi ottenibili nel replicare o trasferire il progetto (solo per "tipologia B").	0 > 15

4. In caso di parità di punteggio sarà collocato prima in graduatoria il progetto avente il punteggio maggiore relativamente alla lettera C e, in caso di ulteriore parità, relativamente, nell'ordine, alle lettere B, G, F, D, E, A.

10. Graduatoria

1. A seguito dell' esame e valutazione dei progetti, la Commissione Regionale Pari Opportunità:

- a) redige ed approva apposito elenco nel quale sono evidenziati, specificando la loro appartenenza alla "tipologia A" o alla "tipologia B", i progetti ammessi a valutazione e quelli non ammessi;
- b) redige ed approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati, riservando i primi 3 posti della graduatoria stessa ai progetti di tipologia B che hanno ottenuto i punteggi più alti;
- c) propone la graduatoria al competente Servizio lavoro e pari opportunità il quale ne verifica la corretta formulazione e ne prende atto, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge Regionale 23/1990.

2. I progetti utilmente collocati in graduatoria, che hanno conseguito un punteggio minimo pari o superiore a punti 40, ottengono il contributo regionale, disposto con decreto del Direttore del Servizio lavoro e pari opportunità sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

3. Nell'eventualità di ulteriori risorse disponibili, anche derivanti da revoche o rinunce ai contributi concessi, è disposto, con decreto del Direttore del Servizio lavoro e pari opportunità, lo scorrimento della graduatoria.

11. Dichiarazione di accettazione del contributo

1. Al soggetto beneficiario è fatto obbligo, pena la revoca del contributo, di trasmettere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo stesso:

- a) dichiarazione di accettazione del contributo;
- b) il Codice Unico di Progetto degli Investimenti pubblici, obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3;
- c) comunicazione relativa al conto corrente su cui effettuare il pagamento.

12. Variazioni al progetto e obblighi del beneficiario

1. Eventuali variazioni al cronoprogramma e al piano finanziario di cui al paragrafo 4, punto 2, lettere c) ed f), che si rendessero eventualmente necessarie nella fase di attuazione del progetto, devono essere comunicate e autorizzate dal Direttore del Servizio lavoro e pari opportunità.

2. Entro sei mesi dalla data di accettazione del contributo, i beneficiari sono tenuti a presentare al Servizio lavoro e pari opportunità, pena revoca del contributo concesso, una relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle azioni previste dal progetto e sullo stato di avanzamento finanziario.

13. Erogazione, rendicontazione, controlli e revoche

1. Il contributo viene erogato, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità e crescita, con le seguenti modalità:

- a) 70% quale acconto del contributo, previo invio formale della documentazione di cui al paragrafo 11;
- b) saldo del contributo, calcolato sulla base delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di:

- rendiconto delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, sia in relazione al contributo concesso che al cofinanziamento prescritto, reso ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 7/2000. Nel caso il cofinanziamento sia coperto, in tutto o in parte, dai costi delle attività svolte dal personale dipendente del beneficiario o degli Enti associati, indicare il nominativo e la qualifica, il numero di ore complessivo, il costo medio della retribuzione oraria e gli estremi della lettera di incarico od altro atto amministrativo con il quale detto personale dipendente è stato individuato ed assegnato alle attività previste dal progetto;
- relazione finale sull'attività svolta, concernente anche gli aspetti economici e redatta in base al modello che verrà predisposto e reso disponibile dal Servizio lavoro e pari opportunità, anche tenuto conto delle indicazioni della Commissione regionale Pari Opportunità.

2. Il rendiconto della spesa e la relazione finale devono essere prodotti nel termine stabilito dal decreto di concessione. Tale termine potrà essere posticipato, con atto del Direttore del Servizio lavoro e pari opportunità, nel caso di concessione delle proroghe di cui al paragrafo 5, punto 2.

3. Il Servizio lavoro e pari opportunità può chiedere riscontro del conforme svolgimento delle attività previste dal progetto finanziato, verificare l'ottemperanza di tutti gli obblighi e divieti previsti dal presente bando e dalla normativa vigente e, in caso di esito negativo, con provvedimento dirigenziale disporre la revoca dei contributi concessi e la restituzione degli acconti erogati.

4. Con decreto del Direttore del Servizio lavoro e pari opportunità sono altresì revocati i contributi concessi a seguito di formale rinuncia del soggetto beneficiario.

14. Pubblicità

1. Negli avvisi, manifesti o in ogni altro materiale di divulgazione relativo al progetto ammesso a contributo devono esser riportati la dicitura "Realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università" ed i loghi della Regione e della Commissione Regionale Pari Opportunità.

Informazioni possono essere richieste alla Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Servizio lavoro e pari opportunità:

dott.ssa Franca Parpaiola - tel. 040 3775123 - e-mail: franca.parpaiola@regione.fvg.it
sig.a Marina Rebec - tel. 040 3775147 - e-mail: marina.rebec@regione.fvg.it

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LAVORO E PARI OPPORTUNITÀ:
dott. Giuseppe Sassonia

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 7 DD. 20.03.2000
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Giuseppe Sassonia
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: dott.ssa Franca Parpaiola

15_27_3_AVV_ASS INTERCOM VC COM TARVISIO 1 PRPC_TARVISIO ALTA_015

Associazione Intercomunale "Valcanale" - Comune di Tarvisio (UD)

Approvazione della variante n. 1 al PRPC/PdR - "Zone A Tarvisio Alta".

IL FUNZIONARIO DELEGATO DI P.O. DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE"

Visto l'art. 25, comma 2, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. nonché l'art. 7, comma 7, del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Regione n. 086/Pres del 20-3-08; Visto l'art. 63 quater della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 25/06/2015, in seduta pubblica, è stata approvata la variante n. 1 al P.R.P.C./P.d.R. - "ZONE A TARVISIO ALTA".

Giusto quanto disposto dal comma 7 del citato art. 25, L.R. 5/2007, la Variante entrerà in vigore alla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso.

Tarvisio, 26 giugno 2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO DI P.O.:
geom. Riccardo Moschitz

15_27_3_AVV_ASS INTERCOM VC COM TARVISIO 65 PRGC_008

Associazione Intercomunale "Valcanale" - Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di deposito relativo alla adozione della variante n. 65 al PRGC di Tarvisio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE"

Visto l'art. 63, comma 5, lett. a) della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. nonché l'art. 17, comma 4, del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Regione n. 086/Pres. del 20-3-08

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23-06-2015, esecutiva, è stata adottata la variante non sostanziale n. 65 al P.R.C.G. di Tarvisio, secondo le procedure previste dall'art. 17 del Regolamento di Attuazione - parte I - urbanistica - della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Regione n. 086/Pres del 20-03-2008.

Per quanto disposto dal comma 4 del citato art. 17 D.P.Reg. 0/86/Pres./2008, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati verrà depositata, a far data dal 08-07-2015, presso la Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 18-08-2015, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili eventualmente vincolati dalla variante di Piano potranno far pervenire opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente. Tarvisio, 25 giugno 2015

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DELL'UFFICIO COMUNE
DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE":
ing. arch. Amedeo Aristei

15_27_3_AVV_AZ TERR ATERUD BILANCIO 2014_011_0_INTESTAZIONE

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Provincia di Udine - Ater - Udine

Bilancio consuntivo per l'esercizio 2014.

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014

approvato dall'Amministratore Unico in data 26 maggio 2015 delibera n. 7116

STATO PATRIMONIALE

		ESERCIZIO 2013		ESERCIZIO 2014	
ATTIVO					
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	Euro		Euro		
B) IMMOBILIZZAZIONI:					
I° immobilizzazioni immateriali	Euro	2.352.388	Euro	2.300.873	
II° immobilizzazioni materiali	Euro	227.940.357	Euro	230.210.487	
III° immobilizzazioni finanziarie	Euro	10.134.756	Euro	10.800.590	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	Euro	<u>240.427.501</u>	Euro	<u>243.311.950</u>	
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I° Rimanenze	Euro	10.159	Euro	7.548	
II° Crediti	Euro	9.613.059	Euro	9.083.057	
III° Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Euro		Euro		
IV° Disponibilità liquide	Euro	7.470.477	Euro	6.670.951	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	Euro	<u>17.093.695</u>	Euro	<u>15.761.556</u>	
D) RATEI E RISCONTI					
	Euro	77.983	Euro	51.331	
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	Euro	<u>77.983</u>	Euro	<u>51.331</u>	
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	Euro	<u>257.599.179</u>	Euro	<u>259.124.837</u>	
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
	Euro	196.106.996	Euro	200.666.093	
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	Euro	<u>196.106.996</u>	Euro	<u>200.666.093</u>	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	Euro	4.318.483	Euro	3.915.502	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B)	Euro	<u>4.318.483</u>	Euro	<u>3.915.502</u>	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO					
	Euro	1.487.730	Euro	1.450.320	
TOTALE TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORDINATO	Euro	<u>1.487.730</u>	Euro	<u>1.450.320</u>	
D) DEBITI					
1) obbligazioni	Euro		Euro		
2) obbligazioni convertibili	Euro		Euro		
3) debiti verso banche	Euro	10.538.369	Euro	10.067.479	
4) debiti verso altri finanziatori	Euro	38.307.478	Euro	36.616.859	
5) acconti	Euro	396.611	Euro	811.434	
6) debiti verso fornitori	Euro	2.739.082	Euro	1.965.669	
7) debiti rappresentati da titoli di credito	Euro		Euro		
8) debiti verso imprese controllate	Euro		Euro		
9) debiti verso imprese collegate	Euro		Euro		
10) debiti verso controllanti	Euro		Euro		
11) debiti tributari	Euro	90.169	Euro	89.007	
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Euro	247.441	Euro	243.511	
13) altri debiti	Euro	3.339.494	Euro	3.272.844	
TOTALE DEBITI D)	Euro	<u>55.658.644</u>	Euro	<u>53.066.803</u>	
E) RATEI E RISCONTI					
	Euro	27.326	Euro	26.119	
TOTALE RATEI E RISCONTI E)	Euro	<u>27.326</u>	Euro	<u>26.119</u>	
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	Euro	<u>257.599.179</u>	Euro	<u>259.124.837</u>	
CONTI D'ORDINE					
nostre fidejussioni a terzi	Euro	470.671	Euro	47.700	
nostre ipoteche a favore di terzi	Euro	33.069.891	Euro	25.796.630	
beni depositati presso l'Ente	Euro		Euro		
beni depositati in cassetta di sicurezza	Euro	3.388	Euro	2.688	

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	Euro	14.832.068	Euro 15.336.222
2) variazioni delle rimanenze	Euro		Euro
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	Euro		Euro
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	Euro	497.035	Euro 683.222
5) altri ricavi e proventi	Euro	3.386.458	Euro 3.355.423
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	Euro	18.715.561	Euro 19.374.867
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Euro	183.534	Euro 174.374
7) per servizi	Euro	7.160.208	Euro 7.070.700
8) per godimento di beni di terzi	Euro	25.337	Euro 43.883
9) per il personale	Euro	5.082.084	Euro 5.137.269
10) ammortamenti e svalutazioni	Euro	2.479.456	Euro 2.521.080
11) variazioni delle rimanenze	Euro	170	Euro 2.611
12) accantonamenti per rischi	Euro	-	Euro -
13) altri accantonamenti	Euro	1.235.000	Euro 550.000
14) oneri diversi di gestione	Euro	1.761.064	Euro 1.828.468
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	Euro	17.926.853	Euro 17.328.385
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	Euro	788.708	Euro 2.046.482
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) proventi da partecipazione	Euro	0	Euro 0
16) altri proventi finanziari	Euro	689.109	Euro 545.233
17) interessi e altri oneri finanziari	Euro	295.759	Euro 246.551
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17)	Euro	393.350	Euro 298.682
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) rivalutazioni	Euro		Euro
19) svalutazioni	Euro		Euro
TOT. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D)	Euro		Euro
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) proventi straordinari	Euro	178.409	Euro 22.746
21) oneri straordinari	Euro	28.184	Euro 1.204.131
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) E)	Euro	150.225	Euro -1.181.385
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	Euro	1.332.283	Euro 1.163.779
22) imposte sul reddito dell'esercizio	Euro	1.292.503	Euro 1.140.229
26) utile (perdita) dell'esercizio	Euro	39.780	Euro 23.550

15_27_3_AVV_COM AMARO 44 PRGC E PIPA_004

Comune di Amaro (UD)

Avviso di adozione del Piano insediamento produttivo agricolo (Pipa) e della contestuale variante n. 44 al PRGC.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n.13 del 23-06-2015 è stato adottato il Piano Insediamento Produttivo Agricolo (PIPA) e la contestuale Variante n.44 al P.R.G.C., ai sensi della L.R. 5/2007 e s.m.i.

Si rende noto inoltre che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 11/05/2015 si è disposto di non assoggettare il PIPA alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. e alla L.R. n° 16/2008;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 11/05/2015 si è disposto di non assoggettare la Variante n.44 alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs n° 152/2006 e s.m.i. e alla L.R. n° 16/2008;

A seguito della presente pubblicazione, il Piano Insediamento Produttivo Agricolo e la contestuale Variante n. 44 al P.R.G.C. in oggetto saranno depositate presso l'Ufficio Tecnico del Comune, in tutti i loro elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni/opposizioni.

Amaro, 24 giugno 2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE:
dott. Raffaele Di Lena

15_27_3_AVV_COM CERCIVENTO PCCA_003

Comune di Cercivento (UD)

Avviso di approvazione del Piano comunale di classificazione acustica (Pcca) ai sensi della LR 16/2007 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE PER LA GESTIONE UNIFICATA URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Si rende noto che con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 17.06.2015, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della L.R. 18.06.2007 n. 16, è stato approvato il Piano comunale di classificazione acustica.

Cercivento, 23 giugno 2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA:
p.i.e. Iginio Plazzotta

15_27_3_AVV_COM FAEDIS_PAC AZIENDA AGRICOLA DELLE VEDOVE_019

Comune di Faedis (UD)

Avviso di approvazione Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Azienda Agricola Delle Vedove Silvio di Delle Vedove Andrea" in Faedis, frazione Ronchis via Matteotti.

IL RESPONSABILE

Visto l'art.7, comma 7, del D.P.Reg 20.03.2008, n. 86/Pres.

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Giunta Comunale in seduta pubblica n. 46 del 27.05.2015, preso atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni è stato approvato, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 05/2007, il Piano Attuativo Comunale(P.A.C.) di iniziativa privata in zona omogenea agricola "E6" denominato "Azienda Agricola Delle Vedove Silvio di Delle Vedove Andrea" in Faedis, frazione Ronchis via Matteotti.

Faedis, 29 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA:
geom. Angelo Pelizzo

15_27_3_AVV_COM FONTANAFREDDA 38 PRGC_006

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di adozione della variante n. 38 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e dell' art. 17 del D.P.G.R N. 086/Pres. del 20.03.2008, si rende noto che il Comune di Fontanafredda, con deliberazione consiliare n. 32 del 18.06.2015, ha adottato la variante n. 38 al PRGC contestualmente all'approvazione del progetto preliminare dei lavori denominati "intervento urgente di protezione civile in comune di Fontanafredda per ridurre il rischio di allagamento dei centri abitati e della viabilità comunale e provinciale, a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito - 2° lotto".

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante al PRGC sarà depositata presso l'Area Servizi Territoriali, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro tale periodo chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termini i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Fontanafredda, 24 giugno 2015

IL COORDINATORE DELL'AREA:
geom. Emanuele Zanon

15_27_3_AVV_COM GEMONA DEL FRIULI 53 PRGC_013

Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 53 al PRGC.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/Pres del 20.03.2008;

Visti gli artt. 63 e 63 bis della L.R. n° 5/07 e s.m.i.;

Visto l'art. 11 della L.R. n° 19/09;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2015 è stata approvata la variante n. 53 al P.R.G.C. del Comune di Gemona del Friuli.

La variante in oggetto, diverrà esecutiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.

Gemona del Friuli, 26 giugno 2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA:
geom. Adriano Seculin

15_27_3_AVV_COM GEMONA DEL FRIULI 56 PRGC_014

Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 56 al PRGC.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/Pres del 20.03.2008;

Visti gli artt. 63 e 63 bis della L.R. n° 5/07 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.05.2015 è stata approvata la variante n. 56 al P.R.G.C. del Comune di Gemona del Friuli.

La variante in oggetto, diverrà esecutiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.

Gemona del Friuli, 26 giugno 2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA:
geom. Adriano Seculin

15_27_3_AVV_COM MOSSA 19 PRGC_005

Comune di Mossa (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 19 al PRGC ai sensi dell'art. 63, comma 5, della LR 5/2007. Esame dell'osservazione/opposizione pervenuta e approvazione con modifiche della variante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 23.02.2007 n. 5/2007 e s.m.i. e relativo D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale di Mossa n. 2 del 20.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante n. 19 al P.R.G.C.
Mossa, 24 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
geom. Roberto Feresin

15_27_3_AVV_COM PORDENONE PAC VIA MUSILE_012

Comune di Pordenone

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata in zona commerciale H2 denominato PA n. 44 di via Musile e del relativo schema di convenzione.

Ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 5/2007 con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 111 del 19 giugno 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Pordenone ha approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata in zona commerciale H2 denominato P.A. n. 44 di via Musile ed il relativo schema di convenzione.
Pordenone, 25 giugno 2015

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

15_27_3_AVV_COM SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 23 PRGC_007

Comune di San Martino al Tagliamento (PN)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale ai sensi dell'art. 17 del DPRReg. 086/Pres./2008.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 63 della L.R. 5/2007;
Visto l'art. 17 del DPRReg 086/Pres/2008;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.06.2015 esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata, ai sensi dell'art. 63 comma 5 della L.R. 5/2007 e dell'art. 17 del D.P.Reg. 086/Pres/2008, la VARIANTE N. 23 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Che la predetta deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, sarà depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi (giorni d'apertura al pubblico della sede comunale) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare osservazioni al Comune; nel medesimo ter-

mine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Le osservazioni ed opposizioni, rese in carta semplice, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire entro il termine sopraindicato.

Dalla Residenza Municipale, 24 giugno 2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
EDILIZIA PRIVATA- URBANISTICA:
geom. Renè Vallar

15_27_3_AVV_COM SAN VITO AL TORRE_PCCA_017

Comune di San Vito al Torre (UD)

Avviso di avvenuta adozione del Piano comunale di classificazione acustica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 23 L.R. 16/2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico"

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12/02/2015, ai sensi dell'art. 23 L.R. 16/2007 è stato adottato il Piano Comunale di Classificazione Acustica

La delibera di adozione, con i relativi elaborati, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico comunale per la durata di trenta giorni, affinché chiunque possa prenderne visione durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio.

San Vito al Torre, 26 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
arch. Ivo Casa

15_27_3_AVV_COM TRIESTE CONC DEMANIALE MAYER_010

Comune di Trieste - Area servizi di amministrazione - Servizio gestione e controllo demanio e patrimonio immobiliare - PO gestione straordinaria patrimonio immobiliare - Ufficio demanio marittimo

Determinazione n. 15/2015 PO gestione straordinaria patrimonio immobiliare - Avviso di richiesta di subingresso relativa a concessione demaniale con finalità turistico ricreativa sita nel Comune di Trieste ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione.

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto l'art.9 della legge regionale 22/2006 ai sensi del quale le istanze relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative devono essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisse all'albo del Comune interessato per un termine non inferiore a giorni 20;

vista la nota dd. 14/05/2015 prto. n. 23/40-11-7-2202 presentata dal sig. Manfred Mayer (C.F. MYRMFR39C22Z102U) con cui chiede il subentro nella titolarità della concessione demaniale intestata al sig. Giovanni Calissano rep. n. 8515/2005 in quanto ha acquistato la casa di proprietà sita in Strada Costiera n. 650 del sig. Giovanni Calissano;

vista la comunicazione del sig. Alberto Calissano figlio e procuratore del padre Giovanni Calissano prot. n. 23/40-11-6-2201, nella quale il sig. Giovanni Calissano rinuncia a favore dell'acquirente Manfred Mayer alla concessione demaniale marittima rep. n. 8515;

considerato che la concessione stipulata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha per og-

getto l'occupazione di un area di 108,82 mq. di arenile per il mantenimento di una piazzola per l'accesso al mare sulla p.c.n. 1192/1 del C.C. di S. Croce (rif. SID pratica foglio 110 particella 1192/2- confinante p.c.n. 1192/1) è stata prorogata fino al 31.12.2020 (art.34 duodecies del DL 179/2012 convertito in legge 221/2012 e art. 1 co, 18 Legge Regionale 8 aprile 2013, n. 5);

RENDE NOTO

che è pervenuta ai sensi dell' art.46 del Codice della Navigazione l'istanza di subentro da parte dal sig. Manfred Mayer (C.F. MYRMFR39C22Z102U) nella titolarità della concessione rep. n 8515/2005 di un area di 108,82 mq. di arenile per il mantenimento di una piazzola per l'accesso al mare sulla p.c.n. 1192/1 del C.C. di S. Croce (rif. SID pratica foglio 110 particella 1192/2- confinante p.c.n. 1192/1);

Informa che eventuali osservazioni e opposizioni o la presentazione di eventuali domande dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Trieste entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dalla data dell'affissione e del deposito del presente avviso, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso al procedimento di subentro sopra descritto.

Trieste, 15 giugno 2015

LA RESPONSABILE DI P.O.:
dott. ssa Rossana Zagaria

15_27_3_AVV_COM VARMO 15 PRPC

Comune di Varmo (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 15 al PRGC per informatizzazione dello strumento urbanistico vigente.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 63 c. 5 della L.R. 5/2007 e l'art. 17 del relativo regolamento attuativo,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13-04-2015, immediatamente esecutiva, è stata adottata la "VARIANTE N. 15 AL PRGC PER INFORMATIZZAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE"

Tale deliberazione con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 08-07-2015 al 20-08-2015 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Varmo, 30 giugno 2015

IL DIRIGENTE:
p.i.e. Flavio De Giusti

15_27_3_AVV_CONS BBF DECR 3 ASSERVIMENTO_001

Consorzio di Bonifica Bassa Friulana - Udine

Decreto di asservimento n. 3/15 dd. 22/06/2015 relativo ai lavori di "Miglioramento del sistema di distribuzione irrigua nei Comuni di Rivignano, Pocenia, Talmassons" - Progetto n. 463 - DR n. 3502, dd. 21/11/2007 (B.I. 027/07) CUP E33B08000170002.

IL PRESIDENTE

(omissis)

DECRETA

l'asservimento, a favore della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Idrico", C.F. 80014930327, degli immobili qui di seguito descritti, secondo quanto indicato nel piano di servitù dd.

22/05/2015, necessario per la realizzazione dei lavori di miglioramento del sistema di distribuzione irrigua nei comuni di Rivignano, Pocenia, Talmassons, ed ogni sua eventuale futura manutenzione; la costituzione delle servitù di acquedotto, è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente Decreto sia successivamente notificato, mentre l'esecuzione dello stesso deve intendersi già realizzata con la redazione dei Verbali di immissione in possesso e stato di consistenza relativi al Decreto di occupazione d'urgenza n°2/14 dd. 10/09/2014, di cui alle premesse, emanato ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001;

COMUNE DI TALMASSONS:

- | | | | | |
|----|--|-----------------|--------------------------|--------------|
| 1) | fg. 5 | particella 557 | Superficie: mq 13.280,00 | |
| | superf. da asservire: | mq 208,78 | | |
| | fg. 5 | particella 1183 | Superficie: mq 7.000,00 | |
| | superf. da asservire: | mq 204,10 | | |
| | fg. 5 | particella 568 | Superficie: mq 4.410,00 | |
| | superf. da asservire: | mq 673,35 | | |
| | fg. 9 | particella 174 | Superficie: mq 3.270,00 | |
| | superf. da asservire: | mq 103,23 | | |
| | fg. 9 | particella 37 | Superficie: mq 28.410,00 | |
| | superf. da asservire: | mq 739,58 | | |
| | Importo totale a titolo indennità definitiva | | | = € 2.565,63 |
| | ditta catastale/attuale: Sidoti Sergio nt. il 25/06/1923 a Attimis | | | € 2.565,63 |
| | C.F. SDTSRG23H25A491P propr. per 1/1 | | | |
| | Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia | | | |
| | n°5960103985 dd. 23/03/15 di € 2.565,63 | | | |
| 2) | fg. 5 | particella 1184 | Superficie: mq 10.570,00 | |
| | superf. da asservire: | mq 92,03 | | |
| | Importo totale a titolo indennità definitiva | | | = € 122,40 |
| | ditta catastale/attuale: Sidoti Maria nt. il 25/05/1925 a Attimis | | | € 122,40 |
| | C.F. SDTMRA25E65A491B propr. per 1/1 | | | |
| | Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia | | | |
| | n°5960103986 dd. 23/03/15 di € 122,40 | | | |
| 3) | fg. 5 | particella 560 | Superficie: mq 13.670,00 | |
| | superf. da asservire: | mq 395,55 | | |
| | fg. 5 | particella 578 | Superficie: mq 23.860,00 | |
| | superf. da asservire: | mq 1.031,85 | | |
| | fg. 5 | particella 1110 | Superficie: mq 5.000,00 | |
| | superf. da asservire: | mq 135,43 | | |
| | fg. 10 | particella 367 | Superficie: mq 1.200,00 | |
| | superf. da asservire: | mq 104,70 | | |
| | Importo totale a titolo indennità definitiva | | | = € 2.217,81 |
| | ditta catastale/attuale: Toneatto Liduino nt. il 15/02/1959 a Talmassons | | | € 2.217,81 |
| | C.F. TNTLDN59B15L039O propr. per 1/1 | | | |
| | Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia | | | |
| | n°5960103905 dd. 23/03/15 di € 2.217,81 | | | |
| 4) | fg. 5 | particella 972 | Superficie: mq 8.000,00 | |
| | superf. da asservire: | mq 227,56 | | |
| | Importo totale a titolo indennità definitiva | | | = € 302,65 |
| | ditta catastale/attuale: Zorzini Rosa nt. il 08/08/1959 a Camino al Tagliamento | | | € 302,65 |
| | C.F. ZRZRSO59M48B483M propr. per 1/1 | | | |
| | Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia | | | |
| | n°5960103906 dd. 23/03/15 di € 302,65 | | | |
| 5) | fg. 5 | particella 973 | Superficie: mq 10.880,00 | |
| | superf. da asservire: | mq 100,96 | | |
| | Importo totale a titolo indennità definitiva | | | = € 134,28 |

	ditta catastale/attuale: Cinello Ilaria nt. il 11/05/1975 a Udine	€ 29,84
	C.F. CNLLR175E51L483Q propr. per 2/9	
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103907 dd. 23/03/15 di € 29,84	
	Cinello Ilario nt. il 24/10/1980 a Udine	€ 29,84
	C.F. CNLLR180R24L483S propr. per 2/9	
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103908 dd. 23/03/15 di € 29,84	
	Zanin Benvenuta nt. il 04/01/1950 a Talmassons	€ 44,76
	C.F. ZNNBVN50A44L039N propr. per 3/9	
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103909 dd. 23/03/15 di € 44,76	
	Cinello Dina nt. il 03/05/1986 a Udine	€ 29,84
	C.F. CNLDN186E43L483D propr. per 2/9	
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103910 dd. 23/03/15 di € 29,84	
6)	fg. 9 particella 18 Superficie: mq 8.620,00	
	superf. da asservire: mq 22,94	
	fg. 9 particella 194 Superficie: mq 4.800,00	
	superf. da asservire: mq 45,08	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 90,47
	ditta catastale/attuale: Ponte Danilo nt. il 30/04/1952 a Talmassons	€ 90,47
	C.F. PNTDNL52D30L039W propr. per 1/1	
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103911 dd. 23/03/15 di € 90,47	
7)	fg. 9 particella 24 Superficie: mq 6.470,00	
	superf. da asservire: mq 109,08	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 145,08
	ditta catastale/attuale: Cian Celestinant. il 26/08/1948 a Talmassons C.F. CNICST48M66L039G	€ 72,54
	propr. per 500/1000	
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103912 dd. 23/03/15 di € 72,54	
	Cian Ilva nt. il 07/05/1942 a Talmassons	€ 72,54
	C.F. CNILVI42E47L039N propr. per 500/1000	
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103913 dd. 23/03/15 di € 72,54	
8)	fg. 9 particella 25 Superficie: mq 3.400,00	
	superf. da asservire: mq 85,40	
	fg. 9 particella 38 Superficie: mq 2.330,00	
	superf. da asservire: mq 107,73	
	fg. 9 particella 215 Superficie: mq 2.400,00	
	superf. da asservire: mq 106,38	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 398,35
	ditta catastale/attuale: Rocco Gianluigi nt. il 15/06/1958 a Milano C.F. RCCGLG58H15F205C	€ 398,35
	propr. per 1/1	
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103914 dd. 23/03/15 di € 398,35	
	Zanello Maria nt. il 27/10/1925 a Talmassons	
	C.F. ZNLMRA25R67L039H usufrutto per 1/2	
9)	fg. 9 particella 39 Superficie: mq 2.460,00	
	superf. da asservire: mq 82,90	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 110,26
	ditta catastale/attuale: Zanello Maria, MAR. ROCCO nt. il 27/10/1925 a Talmassons propr. per 1/1	€ 110,26
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103915 dd. 23/03/15 di € 110,26	

- 10) fg. 9 particella 26 Superficie: mq 3.710,00
 superf. da asservire: mq 93,79
 Importo totale a titolo indennità definitiva = € 124,74
 ditta catastale/attuale: Toneatto Liano nt. il 07/02/1947 a Talmassons C.F. TNTLNI-47B07L039T propr. per 1/1 € 124,74
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103916 dd. 23/03/15 di € 124,74
- 11) fg. 9 particella 27 Superficie: mq 7.220,00
 superf. da asservire: mq 185,19
 Importo totale a titolo indennità definitiva = € 246,30
 ditta catastale/attuale: De Clara Antonella nt. il 26/12/1956 a Udine C.F. DCLNNL56T66L483Q € 54,73
 propr. per 2/9
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103987 dd. 23/03/15 di € 54,73
 De Clara Antonino nt. il 09/05/1966 a Codroipo C.F. DCLNNN66E09C817T propr. per 2/9 € 54,73
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103917dd. 23/03/15 di € 54,73
 De Clara Marina nt. il 28/08/1960 a Talmassons C.F. DCLMRN60M68L039K propr. per 2/9 € 54,73
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103995dd. 23/03/15 di € 54,73
 Versolatto Lina nt. il 18/06/1936 a Talmassons C.F. VRSLNI36H58L039M propr. per 3/9 € 82,11
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103918 dd. 23/03/15 di € 82,11
- 12) fg. 9 particella 28 Superficie: mq 4.600,00
 superf. da asservire: mq 110,55
 Importo totale a titolo indennità definitiva = € 147,03
 ditta catastale/attuale: Zanello Elvio nt. il 07/10/1975 a Udine C.F. ZNLLVE75R07L483R € 147,03
 propr. per 1/1
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103919 dd. 23/03/15 di € 147,03
- 13) fg. 9 particella 29 Superficie: mq 4.750,00
 superf. da asservire: mq 110,55
 Importo totale a titolo indennità definitiva = € 147,03
 ditta catastale/attuale: Paron Bruno nt. il 26/07/1956 a Talmassons C.F. PRNBRN56L26L039I € 73,51
 propr. per 1/2
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103983 dd. 23/03/15 di € 73,51
 Paron Mario nt. il 08/12/1952 a Talmassons C.F. PRNMRA52T08L039O propr. per 1/2 € 73,52
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103920 dd. 23/03/15 di € 73,52
- 14) fg. 9 particella 30 Superficie: mq 2.370,00
 superf. da asservire: mq 56,74
 fg. 9 particella 31 Superficie: mq 2.790,00
 superf. da asservire: mq 67,37
 fg. 9 particella 177 Superficie: mq 2.370,00
 superf. da asservire: mq 58,81
 fg. 9 particella 66 Superficie: mq 7.690,00
 superf. da asservire: mq 182,80
 fg. 10 particella 57 Superficie: mq 4.450,00
 superf. da asservire: mq 816,91
 Importo totale a titolo indennità definitiva = € 1.572,89
 ditta catastale/attuale: Zanello Lodovico nt. il 18/07/1962 a Talmassons C.F. ZNLLVC62L18L039K propr. per 1/1 € 1.572,89
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103921 dd. 23/03/15 di € 1.572,89
- 15) fg. 9 particella 32 Superficie: mq 2.460,00

- superf. da asservire: mq 55,06
 Importo totale a titolo indennità definitiva = € 84,24
 ditta catastale/attuale: Toneatto Paolo nt. il 10/11/1955 a Palmanova C.F. TNTPLA-55S10G284Q propr. per 1/1 € 84,24
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103922 dd. 23/03/15 di € 84,24
- 16) fg. 9 particella 33 Superficie: mq 3.580,00
 superf. da asservire: mq 275,30
 Importo totale a titolo indennità definitiva = € 366,15
 ditta catastale/attuale: Cinello Guido nt. il 27/04/1962 a Udine C.F. CNLGDU62D27L483D € 366,15
 propr. per 1/1
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103923 dd. 23/03/15 di € 366,15
- 17) fg. 9 particella 36 Superficie: mq 12.510,00
 superf. da asservire: mq 814,02
 Importo totale a titolo indennità definitiva = € 1.082,65
 ditta catastale/attuale: Toneatto Giovanna nt. il 12/02/1950 a Talmassons C.F. TN-TGNN50B52L039J propr. per 1/4 € 270,66
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103902 dd. 23/03/15 di € 270,66
 Dri Giuseppina nt. il 07/01/1918 a Talmassons C.F. DRIGPP18A47L039D propr. per 2/4 e usufrutto 1/3 € 541,32
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103924 dd. 23/03/15 di € 541,32
 Toneatto Amerigo nt. il 09/09/1952 a Talmassons C.F. TNTMRG52P09L039M propr. per ¼ € 270,67
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103925 dd. 23/03/15 di € 302,91
- 18) fg. 10 particella 24 Superficie: mq 1.090,00
 superf. da asservire: mq 24,24
 Importo totale a titolo indennità definitiva = € 32,24
 ditta catastale/attuale: Toneatto Amerigo nt. il 09/09/1952 a Talmassons C.F. TN-TMRG52P09L039M propr. per 1/1 € 32,24
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103925 dd. 23/03/15 di € 302,91
- 19) fg. 9 particella 67 Superficie: mq 13.630,00
 superf. da asservire: mq 510,81
 Importo totale a titolo indennità definitiva = € 679,38
 ditta catastale/attuale: Paron Claudio nt. il 04/12/1959 a Talmassons C.F. PRNCLD59T-04L039A propr. per 1/1 € 679,38
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103926 dd. 23/03/15 di € 679,38
- 20) fg. 9 particella 68 Superficie: mq 4.470,00
 superf. da asservire: mq 123,75
 Importo totale a titolo indennità definitiva = € 164,59
 ditta catastale/attuale: Turello Rosanna nt. il 27/08/1961 a Talmassons C.F. TRLRNN61M67L039W propr. per 1/3 € 54,87
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103972 dd. 23/03/15 di € 54,87
 Turello Gilberto nt. il 11/08/1956 a Talmassons C.F. TRLGBR56M11L039C propr. per 1/3 € 54,86
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103927 dd. 23/03/15 di € 54,86
 Turello Lucia nt. il 10/08/1971 a Codroipo C.F. TRLLCU71M50C817W propr. per 1/3 € 54,86
 Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103928 dd. 23/03/15 di € 54,86
- 21) fg. 9 particella 71 Superficie: mq 6.340,00
 superf. da asservire: mq 21,96

	fg. 9	particella 72	Superficie: mq 660,00	
		superf. da asservire: mq 1,43		
		Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 31,11
		ditta catastale/attuale: Pituello Luigian nt. il 15/06/1930 a Talmassons C.F. PTLGUG30H55L039U		€ 31,11
		propr. per 1/1		
		Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103929 dd. 23/03/15 di € 31,11		
22)	fg. 9	particella 73	Superficie: mq 14.260,00	
		superf. da asservire: mq 86,72		
	fg. 9	particella 74	Superficie: mq 3.120,00	
		superf. da asservire: mq 44,23		
		Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 174,17
		ditta catastale/attuale: Agnoletti Giovanni nt. il 27/06/1937 a Talmassons C.F. GNLGNN37H27L039B propr. per 1/1		€ 174,17
		Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103930 dd. 23/03/15 di € 174,17		
23)	fg. 9	particella 75	Superficie: mq 27.320,00	
		superf. da asservire: mq 507,65		
		Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 675,17
		ditta catastale/attuale: Ponte Antonella nt. il 28/06/1959 a Talmassons C.F. PNTNNL59H68L039S propr. per 1/1		€ 675,17
		Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103904 dd. 23/03/15 di € 675,17		
24)	fg. 9	particella 78	Superficie: mq 17.220,00	
		superf. da asservire: mq 345,37		
	fg. 9	particella 236	Superficie: mq 3.645,00	
		superf. da asservire: mq 73,19		
		Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 556,68
		ditta catastale/attuale: Gherardini Michela nt. il 12/05/1960 a Udine C.F. GHRMHL60E52L483J		€ 556,68
		propr. per 1/1		
		Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103988 dd. 23/03/15 di € 556,68		
25)	fg. 9	particella 80	Superficie: mq 5.840,00	
		superf. da asservire: mq 95,94		
		Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 127,60
		ditta catastale/attuale: Tinon Stefano nt. il 07/03/1991 a Udine C.F. TNNSFN91C07L483O		€ 127,60
		propr. per 1/1		
		Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103931 dd. 23/03/15 di € 127,60		
26)	fg. 9	particella 81	Superficie: mq 3.270,00	
		superf. da asservire: mq 91,00		
		Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 121,03
		ditta catastale/attuale: Marellò Giuliana nt. il 05/04/1960 a Udine C.F. MRLGLN60D45L483G		€ 121,03
		propr. per 1/1		
		Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103971 dd. 23/03/15 di € 121,03		
27)	fg. 9	particella 82	Superficie: mq 3.400,00	
		superf. da asservire: mq 521,19		
	fg. 9	particella 203	Superficie: mq 1.850,00	
		superf. da asservire: mq 77,64		
	fg. 9	particella 234	Superficie: mq 1.003,00	
		superf. da asservire: mq 43,68		
		Importo totale		= € 854,53

	ditta catastale/attuale: Toneatto Rino nt. il 23/08/1952 a Talmassons C.F. TNTRNI52M-23L039I propr. per 1/1	€ 854,53
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103932 dd. 23/03/15 di € 854,53	
28)	fg. 9 particella 83 Superficie: mq 11.090,00 superf. da asservire: mq 348,68	
	fg. 9 particella 144 Superficie: mq 920,00 superf. da asservire: mq 28,74	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 501,96
	ditta catastale/attuale: Udina Paolo nt. il 31/10/1950 a Codroipo C.F. DNUPLA50R31C817O propr. per 3/16	€ 94,12
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103933 dd. 23/03/15 di € 94,12	
	Blasoni Paola nt. il 09/04/1926 a Codroipo C.F. BLSPLA26D49C817U propr. per 2/16	€ 62,74
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103996 dd. 23/03/15 di € 62,74	
	Udina Alessandra nt. il 18/07/1949 a Codroipo C.F. DNULSN49L58C817B propr. per 3/16	€ 94,12
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103984 dd. 23/03/15 di € 94,12	
	Blasoni Fabio nt. il 11/10/1938 a Codroipo C.F. BLSFBA38R11C817N propr. per 4/16	€ 125,49
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103975 dd. 23/03/15 di € 125,49	
	Blasoni Franco nt. il 06/06/1919 a Codroipo C.F. BLSFNC19H06C817A propr. per 4/16	€ 125,49
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103976 dd. 23/03/15 di € 125,49	
	Blasoni Anna Maria nt. il 06/08/1921 a Codroipo C.F. BLSPLA26D49C817U usufrutto per 4/16	
29)	fg. 9 particella 143 Superficie: mq 1.190,00 superf. da asservire: mq 355,95	
	fg. 10 particella 58 Superficie: mq 2.210,00 superf. da asservire: mq 24,45	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 505,93
	ditta catastale/attuale: Bassi Giulia nt. il 12/03/1953 a Bertiole C.F. BSSGLI53C52A810W propr. per 1/1	€ 505,93
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103934 dd. 23/03/15 di € 741,48	
30)	fg. 9 particella 145 Superficie: mq 4.710,00 superf. da asservire: mq 354,22	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 471,11
	ditta catastale/attuale: Bassi Giulia nt. il 12/03/1953 a Bertiole C.F. BSSGLI53C52A810W propr. per 1/2	€ 235,55
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103934 dd. 23/03/15 di € 741,48	
	Tinon Gianluigi nt. il 07/01/1949 a Talmassons C.F. TNNGLG49A07L039F propr. per 1/2	€ 235,55
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103935 dd. 23/03/15 di € 235,55	
31)	fg. 9 particella 175 Superficie: mq 5.840,00 superf. da asservire: mq 402,83	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 535,76
	ditta catastale/attuale: Bellomo Saverio nt. il 15/07/1952 a Treviso C.F. BLLSVR52L15L407A propr. per 1/1	€ 535,76
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103903 dd. 23/03/15 di € 535,76	
32)	fg. 9 particella 195 Superficie: mq 6.870,00 superf. da asservire: mq 42,34	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 56,31

	ditta catastale/attuale: Turello Ione nt. il 19/19/1931 a Talmassons C.F. TRLNIO31P59L039Y propr. per 1/1		€ 56,31
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103936 dd. 23/03/15 di € 56,31		
33)	fg. 9 particella 198	Superficie: mq 3.830,00	
	superf. da asservire: mq 28,92		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 38,46
	ditta catastale/attuale: Flumignan Angelo nt. il 28/11/1971 a Codroipo C.F. FLMNGL- 71S28C817P propr. per 1/6		€ 6,41
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103937 dd. 23/03/15 di € 6,41		
	Flumignan Fulvio nt. il 08/05/1962 a Talmassons C.F. FLMFLV62E08L039X propr. per 1/6		€ 6,41
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103938 dd. 23/03/15 di € 6,41		
	Flumignan Lorella nt. il 13/05/1967 a Codroipo		€ 6,41
	C.F. FLMLLL67E53C817U propr. per 1/6		
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103939 dd. 23/03/15 di € 6,41		
	Flumignan Luigino nt. il 16/06/1964 a Talmassons		€ 6,41
	C.F. FLMLGN64H16L039N propr. per 1/6		
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103940 dd. 23/03/15 di € 19,23		
	Flumignan Luigino nt. il 16/06/1964 a Talmassons		€ 12,82
	C.F. FLMLGN64H16L039N propr. per 2/6		
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103940 dd. 23/03/15 di € 19,23		
34)	fg. 9 particella 205	Superficie: mq 3.210,00	
	superf. da asservire: mq 74,04		
	fg. 9 particella 206	Superficie: mq 3.680,00	
	superf. da asservire: mq 89,95		
	fg. 9 particella 235	Superficie: mq 1.681,00	
	superf. da asservire: mq 42,42		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 274,52
	ditta catastale/attuale: Ganis Mauro nt. il 06/02/1954 a Talmassons C.F. GNSMRA- 54B06L039Y propr. per 1/1		€ 274,52
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103941 dd. 23/03/15 di € 274,52		
35)	fg. 9 particella 225	Superficie: mq 27.310,00	
	superf. da asservire: mq 506,99		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 674,30
	ditta catastale/attuale: Ponte Milva nt. il 12/06/1962 a Udine C.F. PNTMLV62H52L483Q pro- pr. per 1/1		€ 674,30
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103989 dd. 23/03/15 di € 674,30		
36)	fg. 9 particella 237	Superficie: mq 7.285,00	
	superf. da asservire: mq 108,36		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 144,12
	ditta catastale/attuale: Deana Riccardo nt. il 18/02/1954 a Udine C.F. DNERCR54B18L483K propr. per 1/1		€ 144,12
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103942 dd. 23/03/15 di € 144,12		
37)	fg. 10 particella 8	Superficie: mq 4.820,00	
	superf. da asservire: mq 110,26		
	fg. 10 particella 46	Superficie: mq 5.110,00	
	superf. da asservire: mq 109,72		
	fg. 10 particella 56	Superficie: mq 4.510,00	

	superf. da asservire: mq 115,67		
	fg. 10	particella 246	Superficie: mq 1.580,00
	superf. da asservire: mq 125,12		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 612,83
	ditta catastale/attuale: Toneatto Elena nt. il 27/12/1930 a Bertiole C.F. TNTLNE30T67A810L		€ 612,83
	propr. per 1/1		
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103943 dd. 23/03/15 di € 612,83		
38)	fg. 10	particella 9	Superficie: mq 3.030,00
	superf. da asservire: mq 82,74		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 110,04
	ditta catastale/attuale: Toneatto Giuliano nt. il 21/06/1946 a Udine C.F. TNTGLN46H21L483D		€ 110,04
	propr. per 1/1		
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103990 dd. 23/03/15 di € 110,04		
39)	fg. 10	particella 11	Superficie: mq 2.210,00
	superf. da asservire: mq 101,38		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 134,84
	ditta catastale/attuale: Pordenon Renato nt. il 25/09/1953 a Talmassons C.F. PR-DRNT53P25L0P9J propr. per 1/2		€ 67,42
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103944 dd. 23/03/15 di € 67,42		
	Pordenon Redento nt. il 25/09/1953 a Talmassons C.F. PRDRNT53P25L03VM propr. per 1/2		€ 67,42
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103945 dd. 23/03/15 di € 67,42		
40)	fg. 10	particella 12	Superficie: mq 3.290,00
	superf. da asservire: mq 20,43		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 27,17
	ditta catastale/attuale: Molinari Liviana nt. il 15/08/1948 a Latisana C.F. MLNLVN48M55E473H		€ 27,17
	propr. per 1/1		
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103946 dd. 23/03/15 di € 27,17		
41)	fg. 10	particella 13	Superficie: mq 6.870,00
	superf. da asservire: mq 380,58		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 506,17
	ditta catastale/attuale: Ganis Aderio nt. il 22/06/1954 a Talmassons C.F. GNSDRA54H22L039Y		€ 253,08
	propr. per 1/2		
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103947 dd. 23/03/15 di € 253,08		
	Ganis Roberto nt. il 11/07/1961 a Talmassons C.F. GNSRRT61L11L039L propr. per 1/2		€ 253,09
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103948 dd. 23/03/15 di € 253,09		
42)	fg. 10	particella 23	Superficie: mq 5.070,00
	superf. da asservire: mq 154,72		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 205,78
	ditta catastale/attuale: Zanello Ines nt. il 16/09/1941 a Talmassons C.F. ZNLNSI41P56L039M		€ 102,89
	propr. per 1/2		
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103949 dd. 23/03/15 di € 102,89		
	Zanello Danila nt. il 10/10/1944 a Talmassons C.F. ZNLN44R50L039H propr. per 1/2		€ 102,89
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103991 dd. 23/03/15 di € 102,89		
43)	fg. 10	particella 28	Superficie: mq 5.680,00
	superf. da asservire: mq 98,53		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 131,04

	ditta catastale/attuale: Battello Giuseppe nt. il 12/09/1961 a Talmassons C.F. BTTGPP-61P12L039O propr. per 1/1		€ 131,04
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103950 dd. 23/03/15 di € 131,04		
44)	fg. 10 particella 29	Superficie: mq 3.600,00	
	superf. da asservire: mq 188,74		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 251,02
	ditta catastale/attuale: Bernardis Fedora nt. il 15/12/1932 a Talmassons C.F. BRNFDR32T55L039N propr. per 1/1		€ 251,02
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103951 dd. 23/03/15 di € 251,02		
45)	fg. 10 particella 30	Superficie: mq 4.570,00	
	superf. da asservire: mq 243,00		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 323,19
	ditta catastale/attuale: Degano Alfredo nt. il 24/03/1961 a Talmassons C.F. DGNLRD61C24L039T propr. per 1/2		€ 161,59
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103952 dd. 23/03/15 di € 161,59		
	Falcomer Cinzia nt. il 24/01/1963 in Svizzera C.F. FLCCNZ63A64Z133P propr. per 1/2		€ 161,60
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103953 dd. 23/03/15 di € 161,60		
46)	fg. 10 particella 31	Superficie: mq 4.230,00	
	superf. da asservire: mq 194,34		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 258,47
	ditta catastale/attuale: Zanello Giannant. il 14/07/1939 a Talmassons C.F. ZNLGNN39L54L039T propr. per 1/1		€ 258,47
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103954 dd. 23/03/15 di € 258,47		
47)	fg. 10 particella 32	Superficie: mq 3.550,00	
	superf. da asservire: mq 104,36		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 138,80
	ditta catastale/attuale: Turco Stefano nt. il 09/08/1961 a Udine C.F. TRCSFN61M09L483O propr. per 1/1		€ 138,80
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103955 dd. 23/03/15 di € 138,80		
48)	fg. 10 particella 33	Superficie: mq 5.080,00	
	superf. da asservire: mq 631,03		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 839,27
	ditta catastale/attuale: Battello Virgilio nt. il 22/04/1929 a Talmassons C.F. BTTVGL29D22L039O propr. per 1/1		€ 839,27
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103956 dd. 23/03/15 di € 839,27		
49)	fg. 10 particella 34	Superficie: mq 4.650,00	
	superf. da asservire: mq 190,25		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 253,03
	ditta catastale/attuale: Toneatto Gilberta nt. il 22/02/1946 a Talmassons C.F. TN-TGBR46B62L039W propr. per 1/2		€ 126,51
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103957 dd. 23/03/15 di € 126,51		
	Toneatto Nella nt. il 31/01/1954 in Francia C.F. TNTNLL54A71Z110R propr. per 1/2		€ 126,52
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103973 dd. 23/03/15 di € 126,52		
50)	fg. 10 particella 39	Superficie: mq 2.740,00	
	superf. da asservire: mq 106,59		
	fg. 10 particella 83	Superficie: mq 2.910,00	
	superf. da asservire: mq 89,98		

	fg. 10	particella 84	Superficie: mq 3.760,00	
	superf. da asservire: mq 81,47			
	fg. 10	particella 86	Superficie: mq 3.040,00	
	superf. da asservire: mq 48,01			
	fg. 10	particella 87	Superficie: mq 1.450,00	
	superf. da asservire: mq 11,56			
	fg. 10	particella 257	Superficie: mq 2.910,00	
	superf. da asservire: mq 89,69			
	fg. 10	particella 347	Superficie: mq 3.050,00	
	superf. da asservire: mq 66,31			
	Importo totale a titolo indennità definitiva			= € 656,49
	ditta catastale/attuale: Cum Lucia nt. il 23/03/1947 a Talmassons C.F. CMULCU47C63L039J			€ 328,24
	propr. per 1/2			
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103958 dd. 23/03/15 di € 328,24			
	Zanello Otello nt. il 23/06/1944 a Talmassons C.F. ZNLTL44H23L039T propr. per 1/2			€ 328,25
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103959 dd. 23/03/15 di € 2.218,57			
51)	fg. 10	particella 40	Superficie: mq 3.160,00	
	superf. da asservire: mq 105,29			
	fg. 10	particella 41	Superficie: mq 8.590,00	
	superf. da asservire: mq 389,57			
	fg. 10	particella 42	Superficie: mq 5.260,00	
	superf. da asservire: mq 240,56			
	fg. 10	particella 77	Superficie: mq 6.670,00	
	superf. da asservire: mq 639,76			
	fg. 10	particella 485	Superficie: mq 3.070,00	
	superf. da asservire: mq 46,11			
	Importo totale a titolo indennità definitiva			= € 1.890,32
	ditta catastale/attuale: Zanello Otello nt. il 23/06/1944 a Talmassons C.F. ZNLTL44H23L039T			€ 1.890,32
	propr. per 1/1			
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103959 dd. 23/03/15 di € 2.218,57			
52)	fg. 10	particella 47	Superficie: mq 5.160,00	
	superf. da asservire: mq 10,02			
	Importo totale a titolo indennità definitiva			= € 13,33
	ditta catastale/attuale: Ganis Nives nt. il 09/06/1946 a Talmassons C.F. GNSNVS46H49L039S			€ 13,33
	propr. per 1/1			
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103960 dd. 23/03/15 di € 315,47			
53)	fg. 10	particella 701	Superficie: mq 8.990,00	
	superf. da asservire: mq 143,73			
	Importo totale a titolo indennità definitiva			= € 191,16
	ditta catastale/attuale: Ganis Nives nt. il 09/06/1946 a Talmassons C.F. GNSNVS46H49L039S			€ 191,16
	propr. per l'area			
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103960 dd. 23/03/15 di € 315,47			
	Azienda Agricola Ganis di Ponte Enrico & C. C.F. 02540940307 diritto di superficie			
54)	fg. 10	particella 50		
	superf. da asservire: mq 166,89			
	Importo totale a titolo indennità definitiva			= € 221,96

	ditta catastale/attuale: Ganis Nives nt. il 09/06/1946 a Talmassons C.F. GNSNVS46H49L039S propr. 500/1000	€ 110,98
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103960 dd. 23/03/15 di € 315,47	
	Ponte Renato nt. il 11/06/1936 a Talmassons C.F. PNTRNT36H11L039X propr. 500/1000	€ 110,98
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103961 dd. 23/03/15 di € 110,98	
55)	fg. 10 particella 53 Superficie: mq 4.670,00 superf. da asservire: mq 70,35	
	fg. 10 particella 55 Superficie: mq 1.520,00 superf. da asservire: mq 78,59	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 198,09
	ditta catastale/attuale: Ponte Enrico nt. il 09/03/1977 a Latisana C.F. PNTNRC77Co9E473A propr. per 1/1	€ 198,09
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103962 dd. 23/03/15 di € 198,09	
56)	fg. 10 particella 59 Superficie: mq 4.070,00 superf. da asservire: mq 58,35	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 77,61
	ditta catastale/attuale: Zanin Mariacristina nt. il 18/11/1961 a Talmassons C.F. ZNNMCR61S58L039W propr. per 1/1	€ 77,61
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103963 dd. 23/03/15 di € 77,61	
57)	fg. 10 particella 69 Superficie: mq 3.560,00 superf. da asservire: mq 233,19	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 310,14
	ditta catastale/attuale: Pituello Gian Pietro nt. il 03/03/1946 a Talmassons C.F. PTLGPT46C03L039N propr. per 1/1	€ 310,14
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103964 dd. 23/03/15 di € 310,14	
58)	fg. 10 particella 78 Superficie: mq 3.340,00 superf. da asservire: mq 100,28	
	fg. 10 particella 79 Superficie: mq 3.410,00 superf. da asservire: mq 118,95	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 291,57
	ditta catastale/attuale: Battello Maria Carla nt. il 09/12/1948 a Talmassons C.F. BTT-MCR48T49L039D propr. per 1/2	€ 145,79
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103993 dd. 23/03/15 di € 145,79	
	Battello Gianpaolo nt. il 02/08/1952 a Talmassons C.F. BTTGPL52M02L039X propr. per 1/2	€ 145,78
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103992 dd. 23/03/15 di € 145,78	
59)	fg. 10 particella 82 Superficie: mq 10.800,00 superf. da asservire: mq 406,16	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 540,19
	ditta catastale/attuale: Zanello Stefano nt. il 22/03/1963 a Udine C.F. ZNLSFN63C22L483T propr. per 1/1	€ 540,19
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103965 dd. 23/03/15 di € 540,19	
60)	fg. 10 particella 85 Superficie: mq 3.750,00 superf. da asservire: mq 60,22	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 80,09
	ditta catastale/attuale: Ferro Elena nt. il 14/07/1974 a Udine C.F. FRRLNE74L54L483R nuda propr. per 1/3	€ 26,69
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103977 dd. 23/03/15 di € 26,69	

	Ferro Rossana nt. il 25/01/1976 a Udine C.F. FRRRSN76A65L483C nuda propr. per 1/3	€ 26,70
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103979 dd. 23/03/15 di € 26,70	
	Marcon Fabiola nt. il 03/06/1952 a Talmassons C.F. MRCFBL52H43L039F propr. per 1/3	€ 26,70
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103978 dd. 23/03/15 di € 26,70	
	Marcon Fabiola nt. il 03/06/1952 a Talmassons C.F. MRCFBL52H43L039F usufrutto per 2/3	
61)	fg. 10 particella 255 Superficie: mq 3.360,00	
	superf. da asservire: mq 97,87	
	fg. 10 particella 256 Superficie: mq 3.380,00	
	superf. da asservire: mq 99,98	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 263,14
	ditta catastale/attuale: Zanello Carla nt. il 01/10/1960 a Talmassons C.F. ZNLCRL60R-41L039U propr. per 4/24	€ 43,86
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103994 dd. 23/03/15 di € 43,86	
	Zanello Daniele nt. il 17/11/1962 a Codroipo C.F. ZNLDNL62S17C817E propr. per 7/24	€ 76,75
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103966 dd. 23/03/15 di € 76,75	
	Zanello Giordano nt. il 15/07/1965 a Codroipo C.F. ZNLGDN65L15C817N propr. per 7/24	€ 76,75
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103974 dd. 23/03/15 di € 76,75	
	De Zan Maria Franca nt. il 29/11/1934 a Bertolo C.F. DZNMFR34S69A810J propr. per 6/24	€ 65,78
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103967 dd. 23/03/15 di € 65,78	
62)	fg. 10 particella 370 Superficie: mq 2.220,00	
	superf. da asservire: mq 24,57	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 32,68
	ditta catastale/attuale: Zanin Leonardo nt. il 19/04/1974 in Argentina C.F. ZNNLRD74D19Z600N propr. per 1/1	€ 32,68
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103968 dd. 23/03/15 di € 32,68	
63)	fg. 10 particella 391 Superficie: mq 3.550,00	
	superf. da asservire mq 481,92 di cui:	
	superf. in Zona B2: mq 135,91	
	superf. in Zona E5: mq 346,01	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 1.621,81
	ditta catastale/attuale: Degano Giuseppe nt. il 08/07/1936 a Talmassons C.F. DGNGP-P36L08L039Z propr. per 1/1	€ 1.621,81
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103969 dd. 23/03/15 di € 1.621,81	
64)	fg. 10 particella 406 Superficie: mq 6.880,00	
	superf. da asservire: mq 330,92	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 440,12
	ditta catastale/attuale: Toneatto Danila nt. il 28/05/1950 a Talmassons C.F. TNTDNL50E68L039C propr. per 1/1	€ 440,12
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103982 dd. 23/03/15 di € 440,12	
65)	fg. 10 particella 568 Superficie: mq 2.950,00	
	superf. da asservire: mq 108,13	
	fg. 10 particella 627 Superficie: mq 3.140,00	
	superf. da asservire: mq 43,94	
	Importo totale a titolo indennità definitiva	= € 202,25

	ditta catastale/attuale: Toneatto Maria nt. il 12/02/1943 a Talmassons C.F. TNTMRA-43B52L039P propr. per 1/1		€ 202,25
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103970 dd. 23/03/15 di € 202,25		
66)	fg. 10 particella 571		
	superf. da asservire: mq 374,27		
	Importo totale a titolo indennità definitiva		= € 187,14
	ditta catastale/attuale: Baron Toaldo Luigino nt. il 18/08/1963 a Udine C.F. BRNLGN63M18L483L propr. per 1/2		€ 93,57
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103980 dd. 23/03/15 di € 93,57		
	Sacripanti Daniela nt. il 15/02/1964 a Roma C.F. SCRDNL64B55H501J propr. per 1/2		€ 93,57
	Pagamento con assegno circolare della Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia n°5960103981 dd. 23/03/15 di € 93,57		
67)	fg. 5 particella 561	Superficie: mq 14.350,00	
	superf. da asservire: mq 387,41		
	fg. 5 particella 1109	Superficie: mq 14.350,00	
	superf. da asservire: mq 391,40		
	Importo totale		= € 1.043,61
	ditta catastale/attuale: Toneatto Nerio nt. il 06/12/1951 a Talmassons C.F. TNTNRE51T06L039P propr. per 1/1		€ 1.043,61
	Depositi definitivi n°1255416 dd. 11/03/15 € 1.035,82 e n°1258161 dd. 28/04/15 € 7,79		
68)	fg. 9 particella 34	Superficie: mq 3.490,00	
	superf. da asservire: mq 470,11		
	Importo totale		= € 629,95
	ditta catastale/attuale: Lugano Daniela nt. il 12/01/1950 a Tavagnacco C.F. LGNDN-L50A52L065P propr. per 1/1		€ 629,95
	Depositi definitivi n°1255419 dd. 11/03/15 € 625,25 e n°1258164 dd. 28/04/15 € 4,70		
69)	fg. 9 particella 35	Superficie: mq 7.060,00	
	superf. da asservire: mq 189,42		
	Importo totale		= € 253,82
	ditta catastale/attuale: Lugano Daniela nt. il 12/01/1950 a Tavagnacco C.F. LGNDN-L50A52L065P propr. per 4/6		€ 169,21
	Depositi definitivi n°1255421 dd. 11/03/15 € 167,95 e n°1258167 dd. 28/04/15 € 1,26		
	Marello Francesco nt. il 19/08/1981 a Udine C.F. MRLFNC81M19L483F propr. per 1/6		€ 42,30
	Depositi definitivi n°1255422 dd. 11/03/15 € 41,99 e n°1258168 dd. 28/04/15 € 0,31		
	Marello Michele nt. il 21/10/1974 a Udine C.F. MRLMHL74R21L483P propr. per 1/6		€ 42,31
	Depositi definitivi n°1255451 dd. 12/03/15 € 41,99 e n°1258170 dd. 28/04/15 € 0,32		
70)	fg. 10 particella 21	Superficie: mq 2.770,00	
	superf. da asservire: mq 271,97		
	fg. 10 particella 22	Superficie: mq 9.920,00	
	superf. da asservire: mq 999,18 di cui:		
	superf. in Zona C: mq 416,79		
	superf. in Zona E5: mq 582,39		
	fg. 10 particella 466	Superficie: mq 9.920,00	
	superf. da asservire: mq 54,14		
	Importo totale		= € 3.742,85
	ditta catastale/attuale: Degano Nilo nt. il 28/06/1950 a Talmassons C.F. DGNLNI50H28L039P propr. per 1/2		€ 1.871,42
	Depositi definitivi n°1255452 dd. 12/03/15 € 1.337,87 e n°1258176 dd. 28/04/15 € 533,55		
	Moro Rosanna nt. il 05/04/1946 a Fiume Veneto C.F. MRORNN46D45D621Z propr. per 1/2		€ 1.871,43
	Depositi definitivi n°1255453 dd. 12/03/15 € 1.337,87 e n°1258178 dd. 28/04/15 € 533,55		
	Castellani Angela nt. il 09/05/1922 a Sedegliano C.F. CSTNGL22E49I562T usufrutto per 1/1		

(omissis)

Udine, 22 giugno 2015

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat

15_27_3_AVV_CONS BPI DECRETO 5ESP LAVORI TRASFORMAZIONE IRRIGUA_016

Consorzio di Bonifica Pianura Isontina - Ronchi dei Legionari (GO)

Espropriazione per pubblica utilità. Decreto di rettifica servitù di acquedotto n. 5/Esp dd. 15/06/2015.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Sono rettificati i seguenti punti del Decreto Servitù di acquedotto n° 3/ESP dd. 26/02/2015:

C.C. Gradisca d'Isonzo:

12) Settore: 31 P.T. 643 c.t. 4

p.c. 769/38 di superficie: 2940

Superficie di servitù: mq 18

Indennità accettata: € 11,81

Ditta:

CUMIN ANTONELLA n. a GRADISCA D'ISONZO il 05.08.1953 2/27

CUMIN CLAUDIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 06.10.1951 2/27

CUMIN EZIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.12.1961 2/27

CUMIN LUCIANO n. a GRADISCA D'ISONZO il 19.06.1928 21/27

33) Settore: 31 P.T. 1208 c.t. 4

p.c. 629/46 di superficie: 6532

Superficie di servitù: mq 188

Indennità accettata corrispondente alla quota di 97/120: € 100,99

Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 23/120: € 19,46

Ditta:

BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/90

BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 16/360

BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/360

NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 9/120

SPESSOT ALDO n. a FARRA D'ISONZO il 17.11.1937 1/24

SPESSOT ANNA MARIA n. a FARRA D'ISONZO il 17.04.1940 1/24

SPESSOT LUCIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 13.09.1953 1/24

SPESSOT LUISA n. a GORIZIA il 29.12.1958 1/24

SPESSOT RITA n. a FARRA D'ISONZO il 20.12.1948 1/24

SPESSOT SERGIO n. a FARRA D'ISONZO il 06.11.1942 1/24

ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/10

ZOTTI BRUNO n. a GRADISCA D'ISONZO il 30.04.1953 3/20

ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 3/20

ZOTTI MARIA ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/20.

ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 3/20

34) Settore: 31 P.T. 1208 c.t. 4

p.c. 629/45 di superficie: 1730

Superficie di servitù: mq 12

Indennità accettata corrispondente alla quota di 97/120: € 6,55

Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 23/120: € 1,24

Ditta:

- BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/90
BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 16/360
BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/360
NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 9/120
SPESSOT ALDO n. a FARRA D'ISONZO il 17.11.1937 1/24
SPESSOT ANNA MARIA n. a FARRA D'ISONZO il 17.04.1940 1/24
SPESSOT LUCIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 13.09.1953 1/24
SPESSOT LUISA n. a GORIZIA il 29.12.1958 1/24
SPESSOT RITA n. a FARRA D'ISONZO il 20.12.1948 1/24
SPESSOT SERGIO n. a FARRA D'ISONZO il 06.11.1942 1/24
ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/10
ZOTTI BRUNO n. a GRADISCA D'ISONZO il 30.04.1953 3/20
ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 3/20
ZOTTI MARIA ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/20.
ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 3/20
- 35) Settore: 31 P.T. 1208 c.t. 4
p.c. 629/44 di superficie: 1670
Superficie di servitù: mq 12
Indennità accettata corrispondente alla quota di 97/120: € 6,55
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 23/120: € 1,24
Ditta:
BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/90
BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 16/360
BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/360
NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 9/120
SPESSOT ALDO n. a FARRA D'ISONZO il 17.11.1937 1/24
SPESSOT ANNA MARIA n. a FARRA D'ISONZO il 17.04.1940 1/24
SPESSOT LUCIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 13.09.1953 1/24
SPESSOT LUISA n. a GORIZIA il 29.12.1958 1/24
SPESSOT RITA n. a FARRA D'ISONZO il 20.12.1948 1/24
SPESSOT SERGIO n. a FARRA D'ISONZO il 06.11.1942 1/24
ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/10
ZOTTI BRUNO n. a GRADISCA D'ISONZO il 30.04.1953 3/20
ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 3/20
ZOTTI MARIA ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/20.
ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 3/20
- 36) Settore: 31 P.T. 1208 c.t. 4
p.c. 629/43 di superficie: 950
Superficie di servitù: mq 8
Indennità accettata corrispondente alla quota di 97/120: € 4,30
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 23/120: € 0,83
Ditta:
BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/90
BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 16/360
BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/360
NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 9/120
SPESSOT ALDO n. a FARRA D'ISONZO il 17.11.1937 1/24
SPESSOT ANNA MARIA n. a FARRA D'ISONZO il 17.04.1940 1/24
SPESSOT LUCIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 13.09.1953 1/24
SPESSOT LUISA n. a GORIZIA il 29.12.1958 1/24
SPESSOT RITA n. a FARRA D'ISONZO il 20.12.1948 1/24
SPESSOT SERGIO n. a FARRA D'ISONZO il 06.11.1942 1/24
ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/10
ZOTTI BRUNO n. a GRADISCA D'ISONZO il 30.04.1953 3/20
ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 3/20
ZOTTI MARIA ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/20.
ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 3/20

- 1) Settore: 33 P.T. 1208 c.t. 3
p.c. 634/43 di superficie: 3745
Superficie di servitù: mq 4
Indennità accettata corrispondente alla quota di 97/120: € 1,99
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 23/120: € 0,41
Ditta:
BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/90
BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 16/360
BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/360
NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 9/120
SPESSOT ALDO n. a FARRA D'ISONZO il 17.11.1937 1/24
SPESSOT ANNA MARIA n. a FARRA D'ISONZO il 17.04.1940 1/24
SPESSOT LUCIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 13.09.1953 1/24
SPESSOT LUISA n. a GORIZIA il 29.12.1958 1/24
SPESSOT RITA n. a FARRA D'ISONZO il 20.12.1948 1/24
SPESSOT SERGIO n. a FARRA D'ISONZO il 06.11.1942 1/24
ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/10
ZOTTI BRUNO n. a GRADISCA D'ISONZO il 30.04.1953 3/20
ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 3/20
ZOTTI MARIA ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/20.
ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 3/20
- 7) Settore: 33 P.T. 1122 c.t. 4
p.c. 634/10 di superficie: 8376
Superficie di servitù: mq 61
Indennità accettata: € 39,10
Ditta:
CUMIN ANTONELLA n. a GRADISCA D'ISONZO il 05.08.1953 2/27
CUMIN CLAUDIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 06.10.1951 2/27
CUMIN EZIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.12.1961 2/27
CUMIN LUCIANO n. a GRADISCA D'ISONZO il 19.06.1928 21/27
- 13) Settore: 36 P.T. 51 c.t. 3
p.c. 657/8 di superficie: 420
Superficie di servitù: mq 34
Indennità accettata: € 36,42
Ditta:
MINIUSSI DANILO n. a SAN CANZIAN D'ISONZO il 17.02.1949 1/2
TREVISAN GIANNA n. a GRADISCA D'ISONZO il 02.07.1947 1/2
- 15) Settore: 36 P.T. 1222 c.t. 1
p.c. 665/4 di superficie: 710
Superficie di servitù: mq 82
Indennità accettata: € 46,09
Ditta:
CUMIN ANTONELLA n. a GRADISCA D'ISONZO il 05.08.1953 2/27
CUMIN CLAUDIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 06.10.1951 2/27
CUMIN EZIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.12.1961 2/27
CUMIN LUCIANO n. a GRADISCA D'ISONZO il 19.06.1928 21/27
- 16) Settore: 36 P.T. 643 c.t. 3
p.c. 674/31 di superficie: 4473
Superficie di servitù: mq 4
Indennità accettata: € 9,64
Ditta:
CUMIN ANTONELLA n. a GRADISCA D'ISONZO il 05.08.1953 2/27
CUMIN CLAUDIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 06.10.1951 2/27
CUMIN EZIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.12.1961 2/27
CUMIN LUCIANO n. a GRADISCA D'ISONZO il 19.06.1928 21/27

- 19) Settore: 36 P.T. 643 c.t. 3
p.c. 674/29 di superficie: 5024
Superficie di servitù: mq 40
Indennità accettata: € 25,83
Ditta:
CUMIN ANTONELLA n. a GRADISCA D'ISONZO il 05.08.1953 2/27
CUMIN CLAUDIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 06.10.1951 2/27
CUMIN EZIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.12.1961 2/27
CUMIN LUCIANO n. a GRADISCA D'ISONZO il 19.06.1928 21/27
- C.C. Romans d'Isonzo:
- 4) Settore: 7 P.T. 1288 c.t. 1
p.c. 1240 di superficie: 601
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 1,08
Ditta:
VALDEMARIN LUCIANO GIUSEPPE n. a ROMANS D'ISONZO il 10.06.1944 1/2
VALDEMARIN VANDA n. a ROMANS D'ISONZO il 26.12.1945 1/2
- 20) Settore: 8 P.T. 160 c.t. 2
p.c. 687 di superficie: 5744
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata corrispondente alla quota di 1/4: € 0,75
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 3/4: € 0,81
Ditta:
BON ALIDA n. a ROMANS D'ISONZO il 27.01.1947 1/4
BON GIORGIO n. a ROMANS il 18.07.1936 1/2
BON GIORGIO n. a ROMANS D'ISONZO il 18.07.1936 1/4
- 24) Settore: 8 P.T. 964 c.t. 2
p.c. 682/2 di superficie: 3310
Superficie di servitù: mq 18
Indennità definitiva depositata: € 16,20
Ditta:
PUNTIN ENZO CARLO n. a AQUILEIA il 05.02.1938 1/3
PUNTIN GASTONE n. a AQUILEIA il 25.07.1940 1/3
PUNTIN GUALTIERO MARINO n. a AQUILEIA il 20.02.1939 1/3
- 27) Settore: 11 P.T. 143 c.t. 5
p.c. 1005 di superficie: 4392
Superficie di servitù: mq 36
Indennità accettata: € 23,07
Ditta: MINON ISABELLA n. a GORIZIA il 23.08.1953
- 4) Settore: 14 P.T. 533 c.t. 2
p.c. 1406/1 di superficie: 6131
Superficie di servitù: mq 70
Indennità accettata: € 44,92
Ditta:
FROSS LORETA n. a VILLESSE il 02.07.1946 in c.l.f. 1/2
PAPAI LOREDANA n. a MONFALCONE il 22.03.1946 in c.l.f. 1/2
TOMASIN ARLES IVANO n. a ROMANS D'ISONZO il 08.09.1942 in c.l.f. 1/2
TOMASIN SERGIO n. a ROMANS D'ISONZO il 13.03.1945 in c.l.f. 1/2
- 13) Settore: 37 P.T. 54 c.t. 1
p.c. 706/7 di superficie: 2478
Superficie di servitù: mq 14
Indennità accettata corrispondente alla quota di 12/25: € 4,54
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 13/25: € 0,73
Ditta:
BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/75
BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 7/300

BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/300
FRANCOVIG ANTONIA PT MATTIA 20/100
FRANCOVIG MADDALENA PT MATTIA 20/100
NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 6/100
ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 12/100
ZOTTI BRUNO n. a GRADISCA D'ISONZO il 30.04.1953 12/100
ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 12/100
ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 12/100

- 14) Settore: 37 P.T. 986 c.t. 1
p.c. 706/6 di superficie: 2352
Superficie di servitù: mq 28
Indennità accettata corrispondente alla quota di 4/5: € 5,42
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 1/5: € 0,56
Ditta:
BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/45
BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 7/180
BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/180
NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 1/10
ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/5
ZOTTI BRUNO n. a GRADISCA D'ISONZO il 30.04.1953 1/5
ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 1/5
ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 1/5
- 15) Settore: 37 P.T. 986 c.t. 1
p.c. 706/5 di superficie: 2349
Superficie di servitù: mq 26
Indennità accettata corrispondente alla quota di 4/5: € 5,26
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 1/5: € 0,52
Ditta:
BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/45
BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 7/180
BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/180
NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 1/10
ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/5
ZOTTI BRUNO n. a GRADISCA D'ISONZO il 30.04.1953 1/5
ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 1/5
ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 1/5
- 17) Settore: 37 P.T. 553 c.t. 2
p.c. 706/3 di superficie: 2360
Superficie di servitù: mq 8
Indennità accettata corrispondente alla quota di 1/30: € 5,94
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 29/30: € 4,18
Ditta:
BIANCUZZI GIUSEPPINA n. a MANZANO il 29.12.1920 2/180
BALDASSI CATERINA 1/2
TREVISAN ARMANDO PT LUIGI 3/120
TREVISAN AVE MARIA PT LUIGI 3/120
TREVISAN BRUNO PT LUIGI 3/120
TREVISAN DARIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.11.1961 1/180
TREVISAN FRANCA n. a GRADISCA D'ISONZO il 15.12.1946 1/180
TREVISAN GIACOMO PT SIMONE 12/120
TREVISAN GIANNA n. a GRADISCA D'ISONZO il 02.07.1947 4/120
TREVISAN ISIDORO PT GIUSEPPE 12/120
TREVISAN LUCIA PT SIMONE 12/120
TREVISAN MAFALDA PT ANTONIO 4/120
TREVISAN MAURO n. a GRADISCA D'ISONZO il 10.11.1949 1/180
TREVISAN MIRANDA PT LUIGI 3/120
TREVISAN NADIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1941 1/180

- 7) Settore: 38 P.T. 2724 c.t. 1
p.c. 719/13 di superficie: 1515
Superficie di servitù: mq 11
Indennità accettata: € 10,21
Ditta: TREVISAN GIANNA n. a GRADISCA D'ISONZO il 02.07.1947
- 8) Settore: 38 P.T. 2724 c.t. 1
p.c. 719/12 di superficie: 6053
Superficie di servitù: mq 41
Indennità accettata: € 27,88
Ditta: TREVISAN GIANNA n. a GRADISCA D'ISONZO il 02.07.1947

C.C. Villesse:

- 5) Settore: 17 P.T. 1556 c.t. 1
p.c. 1391/1 di superficie: 1848
Superficie di servitù: mq 23
Indennità accettata: € 16,85
Ditta:
FROSS LORETA n. a VILLESSE il 02.07.1946 in c.l.f. 1/2
PAPAI LOREDANA n. a MONFALCONE il 22.03.1946 in c.l.f. 1/2
TOMASIN ARLES IVANO n. a ROMANS D'ISONZO il 08.09.1942 in c.l.f. 1/2
TOMASIN SERGIO n. a ROMANS D'ISONZO il 13.03.1945 in c.l.f. 1/2
- 26) Settore: 19 P.T. 1730 c.t. 1
p.c. 301 di superficie: 1975
Superficie di servitù: mq 66
Indennità definitiva depositata: € 35,64
Ditta:
PERESSIN ALESSANDRA n. a VILLESSE il 28.11.1954 1/6
PERESSIN ROSSELLA n. a VILLESSE il 29.09.1959 1/6
PERISSIN FIRMINO n. a VILLESSE il 07.01.1922 1/2
PERISSIN STEFANO n. a VILLESSE il 25.11.1963 1/6
- 27) Settore: 22 P.T. 630 c.t. 1
p.c. 458/1 di superficie: 13240
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 2,52
Ditta: MONTANARI FERMINO n. a VILLESSE il 26.05.1935
- 14) Settore: 28 P.T. 1801 c.t. 1
p.c. 1192 di superficie: 9089
Superficie di servitù: mq 12
Indennità accettata: € 7,45
Ditta:
MONTANARI CARLA n. a VILLESSE il 31.03.1939 in c.l.f. 1/6
MONTANARI CARLA n. a VILLESSE il 31.03.1939 1/3
MONTANARI SANTA n. a ROMANS D'ISONZO il 29.03.1942 in c.l.f. 1/6
MONTANARI SANTA n. a VILLESSE il 29.03.1942 1/3
SIMONETTI BERNARDO n. a ROMANS D'ISONZO il 29.07.1932 in c.l.f. 1/6.
URDAN SILVANO n. a CORMONS il 21.07.1941 in c.l.f. 1/6
- 15) Settore: 28 P.T. 1801 c.t. 1
p.c. 1251/2 di superficie: 9472
Superficie di servitù: mq 76
Indennità accettata: € 47,57
Ditta:
MONTANARI CARLA n. a VILLESSE il 31.03.1939 in c.l.f. 1/6
MONTANARI CARLA n. a VILLESSE il 31.03.1939 1/3
MONTANARI SANTA n. a ROMANS D'ISONZO il 29.03.1942 in c.l.f. 1/6
MONTANARI SANTA n. a VILLESSE il 29.03.1942 1/3

SIMONETTI BERNARDO n. a ROMANS D'ISONZO il 29.07.1932 in c.l.f. 1/6.
URDAN SILVANO n. a CORMONS il 21.07.1941 in c.l.f. 1/6

con quelli riportati nel successivo art. 2 del presente Decreto.

Art. 2

E' pronunciata, ai sensi dell'art. 13 della legge 22.10.1971, n. 865, l'espropriazione parziale mediante costituzione di servitù di acquedotto a favore della p.c. 1862 in C.C. di Mariano del Friuli in P.T. 641 c.t. 5° di iscritta proprietà del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina con sede in Via Roma n. 58, 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - C.F. 90007040315, ed a peso degli immobili di seguito indicati di proprietà delle ditte sotto riportate, come evidenziato nel Piano di Servitù facente parte integrante del Decreto Servitù di Acquedotto n° 3/ESP dd. 26/02/2015:

C.C. Gradisca d'Isonzo:

12) Settore: 31 P.T. 643 c.t. 4

p.c. 769/38 di superficie: 2940

Superficie di servitù: mq 18

Indennità accettata: € 11,81

Ditta:

CUMIN ANTONELLA n. a GRADISCA D'ISONZO il 05.08.1953 2/27

CUMIN CLAUDIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 06.10.1951 2/27

CUMIN EZIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.12.1961 2/27

CUMIN LUCIANO n. a GRADISCA D'ISONZO il 19.06.1928 21/27

33) Settore: 31 P.T. 1208 c.t. 4

p.c. 629/46 di superficie: 6532

Superficie di servitù: mq 188

Indennità accettata corrispondente alla quota di 97/120: € 100,99

Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 23/120: € 19,46

Ditta:

BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/90

BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 16/360

BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/360

NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 9/120

SPESSOT ALDO n. a FARRA D'ISONZO il 17.11.1937 1/24

SPESSOT ANNA MARIA n. a FARRA D'ISONZO il 17.04.1940 1/24

SPESSOT LUCIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 13.09.1953 1/24

SPESSOT LUISA n. a GORIZIA il 29.12.1958 1/24

SPESSOT RITA n. a FARRA D'ISONZO il 20.12.1948 1/24

SPESSOT SERGIO n. a FARRA D'ISONZO il 06.11.1942 1/24

VISINTIN ONORINA n. a SAGRADO il 08.09.1949 1/20

ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/10

ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 3/20

ZOTTI DENIS n. a GORIZIA il 20.01.1975 1/20

ZOTTI MARIA ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/20.

ZOTTI MICHELA n. a GORIZIA il 10.05.1973 1/20

ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 3/20

34) Settore: 31 P.T. 1208 c.t. 4

p.c. 629/45 di superficie: 1730

Superficie di servitù: mq 12

Indennità accettata corrispondente alla quota di 97/120: € 6,55

Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 23/120: € 1,24

Ditta:

BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/90

BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 16/360

BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/360

NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 9/120

SPESSOT ALDO n. a FARRA D'ISONZO il 17.11.1937 1/24

SPESSOT ANNA MARIA n. a FARRA D'ISONZO il 17.04.1940 1/24

SPESSOT LUCIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 13.09.1953 1/24

- SPESSOT LUISA n. a GORIZIA il 29.12.1958 1/24
SPESSOT RITA n. a FARRA D'ISONZO il 20.12.1948 1/24
SPESSOT SERGIO n. a FARRA D'ISONZO il 06.11.1942 1/24
VISINTIN ONORINA n. a SAGRADO il 08.09.1949 1/20
ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/10
ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 3/20
ZOTTI DENIS n. a GORIZIA il 20.01.1975 1/20
ZOTTI MARIA ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/20.
ZOTTI MICHELA n. a GORIZIA il 10.05.1973 1/20
ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 3/20
- 35) Settore: 31 P.T. 1208 c.t. 4
p.c. 629/44 di superficie: 1670
Superficie di servitù: mq 12
Indennità accettata corrispondente alla quota di 97/120: € 6,55
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 23/120: € 1,24
Ditta:
BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/90
BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 16/360
BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/360
NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 9/120
SPESSOT ALDO n. a FARRA D'ISONZO il 17.11.1937 1/24
SPESSOT ANNA MARIA n. a FARRA D'ISONZO il 17.04.1940 1/24
SPESSOT LUCIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 13.09.1953 1/24
SPESSOT LUISA n. a GORIZIA il 29.12.1958 1/24
SPESSOT RITA n. a FARRA D'ISONZO il 20.12.1948 1/24
SPESSOT SERGIO n. a FARRA D'ISONZO il 06.11.1942 1/24
VISINTIN ONORINA n. a SAGRADO il 08.09.1949 1/20
ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/10
ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 3/20
ZOTTI DENIS n. a GORIZIA il 20.01.1975 1/20
ZOTTI MARIA ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/20.
ZOTTI MICHELA n. a GORIZIA il 10.05.1973 1/20
ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 3/20
- 36) Settore: 31 P.T. 1208 c.t. 4
p.c. 629/43 di superficie: 950
Superficie di servitù: mq 8
Indennità accettata corrispondente alla quota di 97/120: € 4,30
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 23/120: € 0,83
Ditta:
BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/90
BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 16/360
BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/360
NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 9/120
SPESSOT ALDO n. a FARRA D'ISONZO il 17.11.1937 1/24
SPESSOT ANNA MARIA n. a FARRA D'ISONZO il 17.04.1940 1/24
SPESSOT LUCIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 13.09.1953 1/24
SPESSOT LUISA n. a GORIZIA il 29.12.1958 1/24
SPESSOT RITA n. a FARRA D'ISONZO il 20.12.1948 1/24
SPESSOT SERGIO n. a FARRA D'ISONZO il 06.11.1942 1/24
VISINTIN ONORINA n. a SAGRADO il 08.09.1949 1/20
ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/10
ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 3/20
ZOTTI DENIS n. a GORIZIA il 20.01.1975 1/20
ZOTTI MARIA ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/20.
ZOTTI MICHELA n. a GORIZIA il 10.05.1973 1/20
ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 3/20

- 1) Settore: 33 P.T. 1208 c.t. 3
p.c. 634/43 di superficie: 3745
Superficie di servitù: mq 4
Indennità accettata corrispondente alla quota di 97/120: € 1,99
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 23/120: € 0,41
Ditta:
BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/90
BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 16/360
BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/360
NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 9/120
SPESSOT ALDO n. a FARRA D'ISONZO il 17.11.1937 1/24
SPESSOT ANNA MARIA n. a FARRA D'ISONZO il 17.04.1940 1/24
SPESSOT LUCIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 13.09.1953 1/24
SPESSOT LUISA n. a GORIZIA il 29.12.1958 1/24
SPESSOT RITA n. a FARRA D'ISONZO il 20.12.1948 1/24
SPESSOT SERGIO n. a FARRA D'ISONZO il 06.11.1942 1/24
VISINTIN ONORINA n. a SAGRADO il 08.09.1949 1/20
ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/10
ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 3/20
ZOTTI DENIS n. a GORIZIA il 20.01.1975 1/20
ZOTTI MARIA ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/20.
ZOTTI MICHELA n. a GORIZIA il 10.05.1973 1/20
ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 3/20
ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 3/20
- 7) Settore: 33 P.T. 1122 c.t. 4
p.c. 634/10 di superficie: 8376
Superficie di servitù: mq 61
Indennità accettata: € 39,10
Ditta:
CUMIN ANTONELLA n. a GRADISCA D'ISONZO il 05.08.1953 2/27
CUMIN CLAUDIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 06.10.1951 2/27
CUMIN EZIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.12.1961 2/27
CUMIN LUCIANO n. a GRADISCA D'ISONZO il 19.06.1928 21/27
- 13) Settore: 36 P.T. 51 c.t. 3
p.c. 657/8 di superficie: 420
Superficie di servitù: mq 34
Indennità accettata: € 36,42
Ditta:
MINIUSSI DANILO n. a SAN CANZIAN D'ISONZO il 17.02.1949 3/4
MINIUSSI PAOLA n. a GORIZIA il 21.10.1971 1/4
- 15) Settore: 36 P.T. 1222 c.t. 1
p.c. 665/4 di superficie: 710
Superficie di servitù: mq 82
Indennità accettata: € 46,09
Ditta:
CUMIN ANTONELLA n. a GRADISCA D'ISONZO il 05.08.1953 2/27
CUMIN CLAUDIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 06.10.1951 2/27
CUMIN EZIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.12.1961 2/27
CUMIN LUCIANO n. a GRADISCA D'ISONZO il 19.06.1928 21/27
- 16) Settore: 36 P.T. 643 c.t. 3
p.c. 674/31 di superficie: 4473
Superficie di servitù: mq 4
Indennità accettata: € 9,64
Ditta:
CUMIN ANTONELLA n. a GRADISCA D'ISONZO il 05.08.1953 2/27
CUMIN CLAUDIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 06.10.1951 2/27
CUMIN EZIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.12.1961 2/27
CUMIN LUCIANO n. a GRADISCA D'ISONZO il 19.06.1928 21/27

- 19) Settore: 36 P.T. 643 c.t. 3
p.c. 674/29 di superficie: 5024
Superficie di servitù: mq 40
Indennità accettata: € 25,83
Ditta:
CUMIN ANTONELLA n. a GRADISCA D'ISONZO il 05.08.1953 2/27
CUMIN CLAUDIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 06.10.1951 2/27
CUMIN EZIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.12.1961 2/27
CUMIN LUCIANO n. a GRADISCA D'ISONZO il 19.06.1928 21/27
- C.C. Romans d'Isonzo:
- 4) Settore: 7 P.T. 1288 c.t. 1
p.c. 1240 di superficie: 601
Superficie di servitù: mq 2
Indennità definitiva depositata: € 1,08
Ditta: TAMI CARLA n. a UDINE il 26.09.1964
- 20) Settore: 8 P.T. 160 c.t. 2
p.c. 687 di superficie: 5744
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata corrispondente alla quota di 1/4: € 0,75
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 3/4: € 0,81
Ditta:
BON ALIDA n. a ROMANS D ISONZO il 27.01.1947 1/4
BON GIORGIO n. a ROMANS il 18.06.1936 1/2
BON GIORGIO n. a ROMANS D'ISONZO il 18.07.1936 1/4
- 24) Settore: 8 P.T. 964 c.t. 2
p.c. 682/2 di superficie: 3310
Superficie di servitù: mq 18
Indennità definitiva depositata: € 16,20
Ditta:
GODEAS NOVELLA n. a MARIANO DEL FRIULI il 29.12.1943 1/9
PUNTIN ENNIO n. a GORIZIA il 11.04.1966 1/9
PUNTIN ERICA n. a GORIZIA il 06.07.1971 1/9
PUNTIN GASTONE n. a AQUILEIA il 25.07.1940 1/3
PUNTIN GUALTIERO MARINO n. a AQUILEIA il 20.02.1939 1/3
- 27) Settore: 11 P.T. 3416 c.t. 1
p.c. 1005 di superficie: 4392
Superficie di servitù: mq 36
Indennità accettata: € 23,07
Ditta: BLASON GIOVANNI n. a GORIZIA il 08.04.1967
- 4) Settore: 14 P.T. 533 c.t. 2
p.c. 1406/1 di superficie: 6131
Superficie di servitù: mq 70
Indennità accettata: € 44,92
Ditta:
FROSS LORETA n. a ROMANS D'ISONZO il 02.07.1946 in c.l.f. 1/2
PAPAI LOREDANA n. a MONFALCONE il 22.03.1946 in c.l.f. 1/2
TOMASIN ARLES IVANO n. a ROMANS D'ISONZO il 08.09.1942 in c.l.f. 1/2
TOMASIN SERGIO n. a ROMANS D'ISONZO il 13.03.1945 in c.l.f. 1/2
- 13) Settore: 37 P.T. 54 c.t. 1
p.c. 706/7 di superficie: 2478
Superficie di servitù: mq 14
Indennità accettata corrispondente alla quota di 12/25: € 4,54
Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 13/25: € 0,73
Ditta:
BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/75

BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 7/300
BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/300
FRANCOVIG ANTONIA PT MATTIA 20/100
FRANCOVIG MADDALENA PT MATTIA 20/100
NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 6/100
VISINTIN ONORINA n. a SAGRADO il 08.09.1949 1/25
ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 12/100
ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 12/100
ZOTTI DENIS n. a GORIZIA il 20.01.1975 1/25
ZOTTI MICHELA n. a GORIZIA il 10.05.1973 1/25
ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 12/100

14) Settore: 37 P.T. 986 c.t. 1

p.c. 706/6 di superficie: 2352

Superficie di servitù: mq 28

Indennità accettata corrispondente alla quota di 4/5: € 5,42

Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 1/5: € 0,56

Ditta:

BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/45

BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 7/180

BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/180

NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 1/10

VISINTIN ONORINA n. a SAGRADO il 08.09.1949 1/15

ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/5

ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 1/5

ZOTTI DENIS n. a GORIZIA il 20.01.1975 1/15

ZOTTI MICHELA n. a GORIZIA il 10.05.1973 1/15

ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 1/5

15) Settore: 37 P.T. 986 c.t. 1

p.c. 706/5 di superficie: 2349

Superficie di servitù: mq 26

Indennità accettata corrispondente alla quota di 4/5: € 5,26

Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 1/5: € 0,52

Ditta:

BLASIZZA ALFREDO n. a GORIZIA il 10.03.1963 1/45

BLASIZZA SERENA n. a GORIZIA il 10.04.1985 7/180

BLASIZZA SIMONE n. a GORIZIA il 17.10.1988 7/180

NADALUTTI DARIO n. a GORIZIA il 13.10.1969 1/10

VISINTIN ONORINA n. a SAGRADO il 08.09.1949 1/15

ZOTTI ANTONIETTA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1937 1/5

ZOTTI CAROLINA n. a GRADISCA D'ISONZO il 01.02.1948 1/5

ZOTTI DENIS n. a GORIZIA il 20.01.1975 1/15

ZOTTI MICHELA n. a GORIZIA il 10.05.1973 1/15

ZOTTI SEVERINO n. a GRADISCA D'ISONZO il 23.07.1943 1/5

17) Settore: 37 P.T. 553 c.t. 2

p.c. 706/3 di superficie: 2360

Superficie di servitù: mq 8

Indennità accettata corrispondente alla quota di 1/30: € 5,94

Indennità definitiva depositata corrispondente alla quota di 29/30: € 4,18

Ditta:

BIANCUZZI GIUSEPPINA n. a MANZANO il 29.12.1920 2/180

BALDASSI CATERINA 1/2

MINIUSSI DANILO n. a SAN CANZIAN D'ISONZO il 17.02.1949 2/120

MINIUSSI PAOLA n. a GORIZIA il 21.10.1971 2/120

TREVISAN ARMANDO PT LUIGI 3/120

TREVISAN AVE MARIA PT LUIGI 3/120

TREVISAN BRUNO PT LUIGI 3/120

TREVISAN DARIO n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.11.1961 1/180

TREVISAN FRANCA n. a GRADISCA D'ISONZO il 15.12.1946 1/180

- TREVISAN GIACOMO PT SIMONE 12/120
TREVISAN ISIDORO PT GIUSEPPE 12/120
TREVISAN LUCIA PT SIMONE 12/120
TREVISAN MAFALDA PT ANTONIO 4/120
TREVISAN MAURO n. a GRADISCA D'ISONZO il 10.11.1949 1/180
TREVISAN MIRANDA PT LUIGI 3/120
TREVISAN NADIA n. a GRADISCA D'ISONZO il 08.09.1941 1/180
- 7) Settore: 38 P.T. 2724 c.t. 1
p.c. 719/13 di superficie: 1515
Superficie di servitù: mq 11
Indennità accettata: € 10,21
Ditta:
MINIUSSI DANILO n. a SAN CANZIAN D'ISONZO il 17.02.1949 1/2
MINIUSSI PAOLA n. a GORIZIA il 21.10.1971 1/2
- 8) Settore: 38 P.T. 2724 c.t. 1
p.c. 719/12 di superficie: 6053
Superficie di servitù: mq 41
Indennità accettata: € 27,88
Ditta:
MINIUSSI DANILO n. a SAN CANZIAN D'ISONZO il 17.02.1949 1/2
MINIUSSI PAOLA n. a GORIZIA il 21.10.1971 1/2
- C.C. Villesse:
- 5) Settore: 17 P.T. 1556 c.t. 1
p.c. 1391/1 di superficie: 1848
Superficie di servitù: mq 23
Indennità accettata: € 16,85
Ditta:
FROSS LORETA n. a ROMANS D'ISONZO il 02.07.1946 in c.l.f. 1/2
PAPAI LOREDANA n. a MONFALCONE il 22.03.1946 in c.l.f. 1/2
TOMASIN ARLES IVANO n. a ROMANS D'ISONZO il 08.09.1942 in c.l.f. 1/2
TOMASIN SERGIO n. a ROMANS D'ISONZO il 13.03.1945 in c.l.f. 1/2
- 26) Settore: 19 P.T. 1730 c.t. 1
p.c. 301 di superficie: 1975
Superficie di servitù: mq 66
Indennità definitiva depositata: € 35,64
Ditta:
PERESSIN ALESSANDRA n. a VILLESSE il 28.11.1954 1/6
PERISSIN ROSSELLA n. a VILLESSE il 29.09.1959 1/6
PERISSIN FIRMINO n. a VILLESSE il 07.01.1922 1/2
PERISSIN STEFANO n. a VILLESSE il 25.11.1963 1/6
- 27) Settore: 22 P.T. 630 c.t. 1
p.c. 458/1 di superficie: 13240
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata: € 2,52
Ditta: MONTANARI FERMINO n. a ROMANS D'ISONZO il 26.05.1935

- 14) Settore: 28 P.T. 1801 c.t. 1
p.c. 1192 di superficie: 9089
Superficie di servitù: mq 12
Indennità accettata: € 7,45
Ditta:
MONTANARI CARLA n. a VILLESSE il 31.03.1939 in c.l.f. 1/6
MONTANARI CARLA n. a VILLESSE il 31.03.1939 1/3
MONTANARI SANTA n. a VILLESSE il 29.03.1942 in c.l.f. 1/6
MONTANARI SANTA n. a VILLESSE il 29.03.1942 1/3
SIMONETTI BERNARDO n. a ROMANS D'ISONZO il 29.07.1932 in c.l.f. 1/6.
URDAN SILVANO n. a CORMONS il 21.07.1941 in c.l.f. 1/6
- 15) Settore: 28 P.T. 1801 c.t. 1
p.c. 1251/2 di superficie: 9472
Superficie di servitù: mq 76
Indennità accettata: € 47,57
Ditta:
MONTANARI CARLA n. a VILLESSE il 31.03.1939 in c.l.f. 1/6
MONTANARI CARLA n. a VILLESSE il 31.03.1939 1/3
MONTANARI SANTA n. a VILLESSE il 29.03.1942 in c.l.f. 1/6
MONTANARI SANTA n. a VILLESSE il 29.03.1942 1/3
SIMONETTI BERNARDO n. a ROMANS D'ISONZO il 29.07.1932 in c.l.f. 1/6.
URDAN SILVANO n. a CORMONS il 21.07.1941 in c.l.f. 1/6

Art. 3

La costituzione della servitù di acquedotto di cui all'art. 2 è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto venga successivamente notificato.

Art. 4

L'esecuzione deve intendersi già realizzata con la redazione dei Verbali di immissione in possesso e relativi stati di consistenza avvenuti a seguito dell'emanazione del Decreto Regionale emesso dalla Direzione Regionale dell'Edilizia e dei Servizi Tecnici - Servizio delle Espropriazioni N. EST.112-D/ESP.4764 dd. 19/02/2003 di cui alle premesse.

Art. 5

Il presente Decreto sarà registrato nei termini di legge, notificato alle ditte proprietarie nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, inserito sul Bollettino Ufficiale nonché trascritto presso l'Ufficio Tavolare Regionale competente a cura dello scrivente Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

Art. 6

Il presente Decreto è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n° 1034 avanti al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, integrata dalla L. 15/05, si comunica che l'Amministrazione competente nella realizzazione del progetto sopra indicato è il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, e per quanto riguarda il procedimento i responsabili sono:
responsabile del procedimento espropriativo: dott. Daniele Luis
responsabile dell'istruttoria: geom. Anna Cumin.
Ronchi dei Legionari, 15 giugno 2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
dott. Daniele Luis

15_27_3_CNC_AZ AS1 CONCORSO CAT C AMM_002

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" - Trieste Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di assistente amministrativo (cat. "C" del ruolo amministrativo) riservato alle persone disabili che risultano disoccupate.

In esecuzione della determinazione n. 344 dd. 22.06.2015 del Sostituto del Responsabile della Ge.Va.P., è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

a n. 1 posto di assistente amministrativo (cat. "C" del ruolo amministrativo). riservato alle persone disabili che risultano disoccupate di cui agli artt. 1 e 8 della legge 12/3/1999 n. 68.

Possono partecipare al concorso esclusivamente le persone disabili iscritte negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

L'AMMINISTRAZIONE PROCEDERÀ ALL'ACQUISIZIONE DEL VINCITORE COMPATIBIL-MENTE ALLE VIGENTI NORMATIVE NAZIONALI DI FINANZA PUBBLICA E ALLE CONSEGUENTI DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE NEL S.S.R.

1. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE (art. 36 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

- Appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68 del 12/3/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Iscrizione nell'elenco del collocamento obbligatorio di cui all'art. 8 della legge 12/3/1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado*
(* di durata quinquennale, appar sentenze del Consiglio di Stato sez. V, 1 ottobre 1999, n. 1232 e Consiglio di Stato sez. VI, 6 ottobre 1999, n. 1317)

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE (art. 2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 1. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima dell'immissione in servizio;
 2. il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al numero 1) della presente lettera è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso una delle seguenti modalità:

1. consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'A.A.S. 1,
2. spedizione con raccomandata AR,
3. invio tramite PEC,

entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed esami, ovvero sia entro la data indicata a pag. 1. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande possono essere presentate a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale dell'Azienda, via G. Sai n. 1-3, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'Ufficio stesso, firmandole di fronte al dipendente addetto.

Per le domande inoltrate tramite Raccomandata A.R. all'indirizzo via Sai 1-3, 34128 TRIESTE, farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all'Azienda entro 10 giorni successivi la data di scadenza del bando.

Per le domande inviate tramite PEC, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando la casella di posta elettronica certificata dell'AAS 1 "Triestina" aas1.protgen@certsanita.fvg.it. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta

elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale ovvero da PEC non personale. Nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 23.59 del giorno di scadenza del bando. L'invio della domanda di partecipazione mediante PEC equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Azienda nei confronti del candidato (art. 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009); l'indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l'AAS 1 "Triestina". Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento valido di identità.

Gli allegati PEC, dovranno obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche per poter garantire il loro trattamento ai fini selettivi:

1) Tutti i documenti dovranno essere in formato PDF generando possibilmente un file unico per più documenti;

2) Tutti i file PDF generati e relativi ai precedenti punto, DEVONO essere contenuti in una cartella compressa formato ZIP nominandola con "cognome.nome.zip";

L'ammissione all'avviso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso l'Ufficio Cassa dell'Azienda - via Sai 1-3 o su conto corrente bancario IBAN IT 18 J 02008 02205 000103534551 intestato all'A.A.S. n. 1 "Triestina", con indicazione specifica della selezione di cui trattasi, nella causale del versamento).

Non saranno ammesse le domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel modulo di domanda allegato, i candidati devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPC 7.2.94 n. 174);

c) il comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

g) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze a parità di punteggio (chi possiede tali titoli dovrà indicare nella domanda la norma di legge o regolamento che gli conferisce detto diritto mediante apposita dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/00)

L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e f) sarà considerata come

- il non aver riportato condanne penali;

- il non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.

In caso di sentenze penali di condanna non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, l'Amministrazione procederà d'ufficio ad una valutazione autonoma ed insindacabile circa l'influenza della condanna sull'attitudine dell'interessato ad espletare l'attività del profilo messo a selezione.

L'amministrazione, pertanto, si riserva la facoltà di valutare l'esclusione del candidato, qualora risulti una condanna per reati - con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione, contro la persona e contro il patrimonio mediante frode - considerando il tipo e la gravità del reato stesso, l'epoca in cui è stato commesso, l'eventuale intervenuta riabilitazione, in relazione all'attività che il vincitore andrà ad espletare.

La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione relativamente anche ad una sola delle lettere a) ed e) sopradette, oltre che del possesso dei requisiti specifici comporterà l'esclusione del candidato dalla selezione.

L'esclusione avverrà anche nel caso in cui la domanda di partecipazione pervenga all'Azienda fuori termine utile o non sia sottoscritta (al di fuori dei casi di inoltro mediante PEC personale, che assolve l'identificazione del mittente).

I candidati portatori di handicap, beneficiari della L. 5.2.1992 n. 104 debbono specificare nella domanda, qualora lo ritengano necessario, l'ausilio di cui necessitano e gli eventuali tempi aggiuntivi, relativamente al proprio handicap, per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gli interessati dovranno produrre apposita documentazione autocertificata da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.

Ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L. 12.11.2011, n. 183, "Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Ammi-

nistrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalla dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e s.m.i.”.

Ai sensi della sopra citata L. 183/2011 e secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot n. 61547 del 22.12.2011, a far data dal 1 gennaio 2012, è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere o accettare certificati contenenti informazioni già in possesso delle P.A.; conseguentemente eventuali certificati o attestati emessi da Pubbliche Amministrazioni, allegati alla domanda, non verranno presi in considerazione e di conseguenza saranno considerati nulli.

Pertanto, qualora il candidato debba dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione, nonché di titoli di merito conseguiti presso pubbliche amministrazioni (carriera, titoli accademici e di studio, curriculum formativo e professionale) è tenuto a presentare esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, che dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte onde assolvere alla funzione probatoria propria degli atti sostituiti; inoltre, dette dichiarazioni sostitutive devono indicare con completezza il contenuto che s'intende attestare, pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Le pubblicazioni, invece, debbono essere edite a stampa e devono venire allegate, anche in copia, alla domanda. Non verranno valutate pubblicazioni dichiarate ma non allegate. Le stesse possono essere presentate in originale ovvero in fotocopia semplice, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/2000, accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il candidato attesta che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.

I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o nel settore privato devono recare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego. Tali servizi dovranno essere autocertificazioni ai sensi del DPR 445/00, da allegare alla domanda o nell'ambito della domanda stessa. In ogni caso, dovrà essere specificato quanto segue (pena la mancata valutazione dei servizi stessi):

- denominazione dell'ente presso il quale il servizio è stato prestato, con relativo indirizzo;
- profilo professionale;
- durata del servizio (indicare giorno, mese, anno di inizio e di fine rapporto);
- tipologia di rapporto di lavoro (subordinato, collaborazioni, consulenze, somministrazione, o altre tipologie nonché se a tempo pieno o in riduzione di orario);
- periodi di aspettativa (tipologia, data di inizio e fine periodo);

Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o negli atti di notorietà i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati devono recare l'esatta denominazione dell'Ente di formazione, il titolo dell'evento, le giornate di svolgimento, l'indicazione della durata, dell'orario di svolgimento e dell'eventuale superamento di esame finale.

E' possibile scaricare dal sito internet aziendale www.aas1.sanita.fvg.it i modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione con raccomandata, si dovrà allegare fotocopia di un documento di identità (art. 38 D.P.R. 445/00), pena esclusione.

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'art.18 della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m. e i., i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione o altra Pubblica Amministrazione. In tale caso, dovrà essere indicato con precisione ogni elemento necessario per il reperimento della pratica. Il curriculum formativo e professionale qualora non certificato ai sensi del D.P.R. 445/00, ha unicamente uno scopo informativo. Non verranno pertanto valutati fatti, stati o qualità, se non correttamente certificati ai sensi di legge.

ALLA DOMANDA DEBITAMENTE FIRMATA DEVONO ESSERE UNITI:

- UN ELENCO, REDATTO IN CARTA SEMPLICE, DEGLI ALLEGATI
- IL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DATATO, FIRMATO ED AUTOCERTIFICATO
- LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA TASSA OBBLIGATORIA
- LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Nella domanda di ammissione, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del

pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

CON LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL CANDIDATO ACCETTA TUTTE LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE BANDO.

4. PROVE DI ESAME: (art. 37 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

prova scritta:

Svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica nell'ambito delle seguenti materie:

- nozioni generali sull'attività amministrativa pubblica,
- cenni di diritto amministrativo,
- legislazione sanitaria nazionale e regionale,
- disciplina dei rapporti con l'utenza,
- responsabilità del dipendente delle pubbliche amministrazioni;

prova pratica:

Predisposizione di provvedimenti amministrativi in ambito sanitario,

oppure

predisposizione di un documento, ovvero di un atto, connesso alla qualificazione professionale richiesta.

prova orale:

Colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, ovvero materie inerenti alla disciplina a concorso nonché ai compiti connessi alla funzione da conferire.

- nel corso della prova orale si procederà altresì, con attribuzione di specifico punteggio da parte della Commissione, all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e ad un colloquio per la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco e sloveno.

La lingua straniera scelta dal candidato per la verifica suddetta, dovrà essere indicata nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso in cui il candidato non ponga alcuna preferenza, sarà la Commissione a scegliere una tra le lingue indicate.

5. PRESELEZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/01, l'Amministrazione - al fine di garantire una gestione funzionale della commissione -, in caso di ricevimento di un numero di domande superiore a 150, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta direttamente dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" o con l'ausilio di aziende specializzate in selezione del personale, per riportare il numero dei candidati ammessi alla prova scritta a 100.

La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una serie di domande a risposta multipla, su elementi di cultura generale e/o materie delle prove concorsuali.

La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che prevede direttamente l'utilizzo di supporti informatici.

Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. In quella sede verrà anche data comunicazione dei criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi.

Durante lo svolgimento della prova non è permesso ai candidati comunicare tra loro o con altri. È vietata l'introduzione in aula di telefoni cellulari e qualsiasi altra strumentazione atta a consentire ai candidati la comunicazione con l'esterno. È altresì vietata l'introduzione in aula di testi di qualsiasi genere.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che contravvengono alle disposizioni sopra indicate.

Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione al concorso saranno ammessi con riserva alla preselezione.

Verranno però esclusi dalla preselezione coloro che avranno presentato la domanda senza sottoscrizione o priva dell'allegata ricevuta di pagamento della tassa concorsuale (salvo che i candidati stessi non si presentino alla preselezione con la ricevuta dell'avvenuto pagamento).

LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA PRESELEZIONE, PER QUALSIASI MOTIVO, COMPORTERÀ AUTOMATICAMENTE L'ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

Il diario dell'eventuale preselezione sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Tale pubblicazione varrà quale comunicazione personale ai candidati che, pertanto, dovranno presentarsi senza alcun preavviso nella data, ora e sede indicate sulla G.U.

Il diario di preselezione verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda (www.aas1.sanita.fvg.it)

Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Saranno ammessi alla prima prova concorsuale i candidati che, superata la preselezione, risulteranno ricoprire i primi 100 posti. Saranno altresì ammessi tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del

100° candidato.

Il punteggio conseguito alla preselezione non influisce sulla valutazione della prova concorsuale.

Al termine della preselezione, le comunicazioni ai candidati avverranno con le seguenti modalità: pubblicazione, - con valore di notifica a tutti i candidati, - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami del luogo in cui verranno esposti i seguenti quattro elenchi:

- candidati che hanno superato la preselezione e sono ammessi alla prima prova concorsuale
- candidati esclusi per non aver superato la preselezione
- candidati esclusi per non essersi presentati alla prova
- candidati esclusi per mancanza dei requisiti specifici di ammissibilità

Successivamente gli elenchi stessi verranno apposti all'albo dell'Azienda e pubblicati sul sito internet www.aas1.sanita.fvg.it

I candidati che avranno superato la preselezione saranno convocati alla prima prova concorsuale con le modalità previste al punto successivo del presente bando.

6. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale, sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. Tale comunicazione avverrà attraverso la pubblicazione all'albo aziendale telematico (www.aas1.sanita.fvg.it).

I candidati che risulteranno assenti nel giorno, ora e luogo indicati nella convocazione, anche se per motivi di forza maggiore, saranno dichiarati rinunciatari e quindi esclusi dalla selezione.

Tutte le prove del concorso, sia scritto che pratica che orale, non potranno aver luogo nei giorni festivi (incluse le festività religiose ebraiche e valdesi).

7. ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione del concorso è disposta dall'Amministrazione, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla esecutività della relativa decisione, secondo la normativa di cui al D.Lgs 502/92 e s.m.i. nonché al citato D.P.R. 220/01.

8. VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME (art. 14, 15 e 16 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.

9. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice viene nominata dal Commissario Straordinario dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 220/2001.

10. PUNTEGGIO (art. 8 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 30 punti per titoli
- 70 punti per le prove d'esame

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra queste categorie:

- titoli di carriera punti 15
- titoli accademici e di studio punti 5
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 7

Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici ed del curriculum formativo e professionale saranno applicati i criteri di cui agli artt. 11, 20, 21, e 22 del D.P.R. 27.3.2001, n. 220.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 11 D.L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Struttura Semplice Acquisizione e Carriera del Personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

12. PARI OPPORTUNITÀ

In osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro", dell'art. 57 del D.Lvo 165/01 sulle pari opportunità, l'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

13. GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria sarà compilata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, o, in caso di ulteriore parità, dall'art. 3 comma 7 della L. 127/97.

I titoli di riserva e preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non verranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso.

Tali titoli possono essere presentati o in originale o in copia autentica; ove previsto dalla legge possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di partecipazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 dd. 28.12.2000.

Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all'unità, i posti a concorso saranno coperti prioritariamente dai volontari delle FF.AA. beneficiari della norma sopraccitata. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati ai candidati utilmente collocati in graduatoria.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Commissario Straordinario dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

14. CONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (art. 19 D.P.R. 220/01) e a regolarizzare ai sensi di legge tutti i documenti già presentati e richiamati dal bando.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto di quanto disposto dalla L. 68/99, dall'art. 5, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 487/94 o dal D.Lgs 66/2010, art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

L'Azienda, viste le disposizioni del D.Lgs 368/01, potrà utilizzare altresì la graduatoria del concorso per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa, ai sensi della predetta normativa e nei limiti della legislazione vigente, per il conferimento di incarichi a tempo determinato.

A questo fine l'utilizzo della graduatoria del concorso avverrà comunque:

- prioritariamente rispetto ad eventuali graduatorie valide di avvisi per soli titoli;
- successivamente rispetto ad eventuali graduatorie valide di concorsi pubblici precedentemente approvati dalla scrivente Amministrazione.

La rinuncia, da parte del candidato, ad eventuali incarichi a tempo determinato non pregiudica la chiamata in caso di successiva copertura di posti (oltre al numero di quelli messi a concorso) a tempo indeterminato.

Una volta scorsa tutta la graduatoria, l'Amministrazione ricomincerà a chiedere la disponibilità di ogni candidato utilmente collocato secondo l'ordine della graduatoria, finché perdura la validità della graduatoria medesima.

La graduatoria degli idonei rimane efficace non oltre trentasei mesi dalla data di pubblicazione e verrà utilizzata secondo opportunità stabilite dall'Amministrazione.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione FVG.

15. ACCESSO AGLI ATTI DEL CONCORSO

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della Commissione esaminatrice è possibile alla conclusione del concorso.

La documentazione presentata a corredo della domanda nel caso di assenza alle prove concorsuali, di non inserimento nella graduatoria finale o comunque trascorsi 30 giorni dalla data di esaurimento del periodo di validità della graduatoria, sarà avviata al macero.

Referente del procedimento: dott. ssa Fabiana Bearzi - Sostituto del responsabile della SC Gestione e Valorizzazione del Personale

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Ge.Va. P. - S.S. Acquisizione e Carriera del Personale - via del Farneto n. 3 Trieste, tel. 040/399 5700-5167-5154-5252 e consultare il sito dell'Azienda www.aas1.sanita.fvg.it.

L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI PROROGARE, SOSPENDERE O REVOCARE LA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA, NONCHE' DI VARIARE IL NUMERO DI POSTI MESSI A SELEZIONE O ALTRE PARTI DEL BANDO, QUALORA NE RILEVASSE LA NECESSITÀ E L'OPPORTUNITÀ.

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELLA
SC GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE:
dott.ssa Fabiana Bearzi

.....

(indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento, il PERIODO – DAL.....AL....., le qualifiche – posizioni funzionali ricoperte, eventuale categoria e profilo di appartenenza -, il Settore di attività e le eventuali cause di risoluzione dei rapporti di impiego)

- di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:

- di voler sostenere, durante la prova orale del concorso in oggetto, la verifica della conoscenza della seguente lingua straniera.....
(indicare una tra inglese, francese, tedesco e sloveno)
- **di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata, ai sensi del D.L.vo 196/03.**
- che l'indirizzo – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione – al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

SIG. _____
 VIA / PIAZZA _____ N. _____
 TELEFONO N. _____
 CAP _____ CITTÀ _____


Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in carta semplice. (Se presentati in fotocopia dichiarare la loro conformità agli originali).

DATA _____

FIRMA
 (allegare fotocopia documento
 d'identità)

Se l'istanza è presentata a mano presso l'Ufficio protocollo, la firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto, previa presentazione di un valido documento d'identità ovvero in caso di delega, allegare l'atto di delega firmato dal delegante.

Timbro



 Nome, Cognome e qualifica del funzionario

 Firma del funzionario

15_27_3_CNC_AZ AS3 RETTIFICA AVVISO BUR 17_009

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli"

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria del Presidio ospedaliero di San Daniele del Friuli - Tolmezzo; "Ruolo sanitario - profilo professionale Dirigente medico; disciplina di otorinolaringoiatria".

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 248 del 23.6.2015, esecutiva ai sensi di legge, si comunica il testo del bando approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 31.3.2015 avente per oggetto "Indizione avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Struttura Complessa "ORL TOLMEZZO" - profilo medici - disciplina otorinolaringoiatria" è stato rettificato come riportato nel frontespizio.

Si specifica che rimangono invariate tutte le restanti indicazioni/prescrizioni contenute nel bando approvato con la sopracitata deliberazione n. 140 del 31.3.2015 peraltro già pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 29.4.2015

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Pier Paolo Benetollo

15_27_3_CNC_AZ OSP SMMISERICORDIA_GRADUATORIA 1 POSTO DIR MED NUCLEARE_018

Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" - Udine

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di medicina nucleare.

Con Decreto del Commissario Straordinario n. 518 del 25.06.2015, è stata approvata la seguente graduatoria di merito:

Graduatoria FINALE	Cognome	Nome	Data di nascita	TOTALE (su p.100)
1	RENSI	Marco	16/09/1977	87,800
2	DE BIASI	Vincenzo	25/06/1976	69,065

ed è stato dichiarato vincitore il sig.:
- RENSI dott. Marco

IL RESPONSABILE
S.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE F.F.
dott.ssa Donatella Fiappo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e S.S.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.

A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E S.S.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.proveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali